



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

AUSONIO FRANZONI

COLONIZZAZIONE E PROPRIETÀ

FONDIARIA IN LIBIA ▲ ▲ ▲

con speciale riguardo alla religione, al diritto ed alle

consuetudini locali ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ Prefazione degli Editori ▲ ▲

Lettera dell'Amm. **GIOVANNI BETTÒLO**



ATHENAEUM

ROMA MCMXII

AUSONIO FRANZONI

COLONIZZAZIONE E PROPRIETÀ

FONDIARIA IN LIBIA ▲ ▲ ▲

con speciale riguardo alla religione, al diritto ed alle
consuetudini locali ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ Prefazione degli Editori ▲ ▲

Lettera dell'Amm. GIOVANNI BETTÒLO



ATHENAEUM

ROMA MCMXII



ALZONIO FRASCONI

COLONIZZAZIONE E PROPRIETA

FONDIARIA IN LIBIA

con speciale riguardo alla regione di Ghazal ed alla

consuetudini locali



Inv. 7387



PREFAZIONE

A MIO FIGLIO

PERCHÈ DALL'ESEMPIO PATERNO IMPARI
CHE
ANCHE QUANDO NON SIA CONSENTITO
DI FAR COSE INSIGNI
PUÒ ESSERE LODEVOLLE LA FERMA VOLONTÀ
DI GIOVARE AL PROPRIO PAESE

PREFAZIONE

Non sapremmo come presentar meglio al pubblico italiano colto e studioso questo importante lavoro di politica coloniale, che ha, fra gli altri, il pregio d'essere il primo che affronti ed esponga colla maggior chiarezza e competenza i più gravi problemi della futura colonizzazione della Libia, se non riproducendo la nobilissima lettera che S. E. l'Ammiraglio Giovanni Bettòlo ha diretto, dopo accurato esame del libro, all'autore.

Il prof. Ausonio Franzoni, che ha trascorso la sua vita operosa tra i nuclei più importanti d'italianità all'estero, dedicando il vivace ingegno e l'eccezionale attività allo studio di tutto ciò che interessa l'espansione politica, etnica ed economica del nostro paese è da lungo tempo ben noto agli studiosi di scienze sociali.

I suoi lavori sul problema emigratorio e sulla grave questione della cittadinanza e la parte importantissima da lui presa nei Congressi degli Italiani all'Estero, della «Dante Alighieri» e della Società Geografica (1), attribuiscono maggior valore a quest'opera, nella quale, oltre

(1) Vedasi Appendice bibliografica.

al sussidio della profonda esperienza acquisita, quale ufficiale consolare in Oriente ed in America, in materia di colonizzazione, ha voluto apportare la conoscenza pratica delle località da noi già conquistate, recandosi a controllare in Libia i suoi studi antichi e recenti sugli usi, le leggi e le condizioni delle nuove nostre Colonie.

L'indipendenza assoluta da ogni vincolo ufficiale o privato, e la leale franchezza colla quale l'Autore espone le proprie opinioni e le proposte che la scienza e l'esperienza gli suggerirono, senza preoccuparsi soverchiamente delle opposizioni che potrebbe, per avventura, suscitare, dànno al libro un valore speciale.

Dell'utilità ch'esso è destinato a recare, nessun miglior giudice dell'Illustre Uomo che assunse recentemente la Presidenza dell'Istituto Coloniale Italiano.

GLI EDITORI.

Roma, li 21 maggio 1912.

Signor Professore,

Ho letto con attenzione degna dell'opera e con grande compiacimento il suo accurato studio sulla Colonizzazione e la Proprietà Fondiaria in Libia con speciale riguardo alla religione, al diritto ed alle consuetudini locali, e le porgo schiette e calde congratulazioni per il suo libro, che si palesa frutto di lungo studio e grande amore. Ella, in verità, ha, proponendolo all'attenzione del pubblico italiano, affrontato un problema palpitante di attualità, vasto e complesso quanto altro mai, esaminandolo in tutte le sue più ardue difficoltà ed ha ricercate le soluzioni con indefessa lena e perspicace diligenza, valendosi della sua vasta cultura e del suo vivace ingegno.

E tanto più mi compiaccio dell'opera sua, in quanto Ella, facendo parte del Consiglio Centrale dell'Istituto Coloniale Italiano, che ho l'onore di presiedere, potrà efficacemente cooperare allo svolgimento del programma del nostro Sodalizio a vantaggio della nuova Colonia, coll'efficace contributo della sua competenza e della sua esperienza.

Voglia intanto, Signor Professore, gradire gli atti della mia miglior considerazione.

Il Presidente
G. BETTÒLO.

Ill.mo Signor
Prof. Comm. Ausonio Franzoni
ROMA.

Libere Chiese nello Stato sovrano.

LUIGI LUZZATTI.

Un peuple qui colonise, c'est un peuple
qui jette les assises de sa grandeur dans
l'avenir et de sa suprématie future

PAUL LEROY-BEAULIEU, *De la Co-
lonsation chez les peuples modernes.*

La colonisation c'est la double action
civilisatrice des choses et des personnes.

A. GIRAULT, *Principes de colonisa-
tion et de législation foncière.*

COLONIZZAZIONE
E PROPRIETÀ FONDIARIA IN LIBIA

PREMESSE.

Origine e scopo di questo lavoro.

Quando nel marzo scorso mi accingevo a pubblicare questo modesto lavoro, frutto d'antica conoscenza dell'ambiente e di rinnovati studi sul regime fondiario ottomano, la guerra con la Turchia sembrava presso alla fine.

Ma, poichè i ripetuti disastri per terra e per mare non fiaccarono la resistenza nemica e, d'altra parte, sarebbe stato intempestivo discorrere della colonizzazione di un territorio ancora sconvolto dalle battaglie, credetti opportuno ritardare la pubblicazione, recandomi, frattanto a controllare, in quanto fosse possibile, nella Libia stessa, le notizie raccolte, corroborandole d'una pratica nozione dei paesi e delle popolazioni che andiamo conquistando.

E fu saggio consiglio! perchè potei, così, constatare dei fatti, che modificano grandemente i concetti desunti dal solo studio teorico delle leggi ottomane, la cui applicazione in Libia risulta esser stata sempre imperfetta, ed ostacolata da consuetudini, laggiù profondamente radicate.

Siccome era mio proposito di cooperare, nel limite delle mie forze, a spianare la via a coloro che in Libia

vorranno recarsi ad esplicare la loro attività, sarebbe stata una vera imprudenza stabilire principî di diritto circa l'occupazione di quel suolo *che dovrebbe essere demaniale*, senza indagare nelle varie località *se questo suolo demaniale veramente esista, o sia, in tal caso, a disposizione del nostro Governo, che si sostituisce a quello ottomano.*

Di opere sul diritto musulmano, in generale, e sul regime fondiario, in particolare, vigenti nella Turchia d'Europa, in Algeria, in Tunisia od in Egitto non vi ha certo deficienza (1); ma di studi giuridici sulle condizioni peculiari della Libia, rispetto alla proprietà immobiliare, non mi fu possibile rintracciarne.

Procedere per analogia sembrava relativamente facile; ma dovetti constatare, che sarebbe facile altrettanto perpetuare dei pregiudizî e proclamare delle teorie, le quali, all'atto dell'applicazione, risulterebbero arbitrarie od inadeguate ai bisogni.

Così, per quanto riguarda il problema religioso ed i sentimenti delle popolazioni indigene a nostro riguardo, una visita, sia pur rapida, di quei paesi, appare assolutamente necessaria, per chi voglia discorrerne con serietà.

Se, prima di recarmi laggiù, non era, per me, che una supposizione, confortata solo da studi teorici, l'affermare che nel problema religioso e nelle norme stranissime dell'ordinamento fondiario locale avremmo trovato i più formidabili ostacoli per la definitiva conquista della Libia; dopo esserci stato, quella supposizione si tramutò in certezza.

Per ciò che riguarda, infatti, la possibilità di quell'opera di colonizzazione che è nelle speranze di tutti

(1) Vedasi Bibliografia in appendice.

in Italia, solamente un'indagine, pure sommaria, locale, può procurare un'idea sufficientemente esatta della via da percorrere, svelandone le gravi, ma pur non insormontabili difficoltà.

Con chi siamo in guerra.

Difficoltà d'ordine politico, più che tecnico, a vincere le quali sarà indispensabile una preparazione scientifica e pratica, quale non potremmo certo affermare d'aver avuto nell'organizzazione politica della conquista.

Ed ora che l'azione guerresca dell'Italia sembra si voglia svolgere nel modo che sarebbe stato desiderabile si adottasse, sino dagli inizi, contro la Turchia -- conducendoci più rapidamente alla pace, a condizioni ben altrimenti decorose e convenienti, di quelle che la mediazione interessata delle Potenze ci avrebbe procurato -- non mi sembra più fuor di luogo affrontare l'arduo problema della futura colonizzazione. Conviene, però, non lasciarci lusingare da troppe illusioni, nè credere che, conclusa la pace (od un analogo *modus vivendi*) colla Turchia, cesseranno d'achito le ostilità nella Libia.

Colà, più che contro i Turchi, noi siamo veramente in guerra contro gli indigeni, ed è un grave errore il credere che questi non subiscano che l'imposizione violenta di quelli, temendo seriamente le loro rappresaglie. Nei primordi della guerra questo pregiudizio ebbe un fondo di verità; ma ora l'interesse economico nelle classi evolute, il fanatismo religioso, abilmente destato ed alimentato, nelle masse incoscienti, costituiscono i soli e potenti motivi di quell'ostilità degli indigeni, che non si potrà, così presto, quanto si spera da alcuno, soffocare.

Misura nelle manifestazioni di fiducia nei capi indigeni.

Non credo che il sistema delle blandizie, a base di cortesie non sempre misurate, nei rapporti con alcuni capi influenti, apparentemente sottomessi, debba portare ad utili e, soprattutto, stabili risultati. Senza riandare la storia millenaria, e risalire fino alle conquiste romane dell'Affrica settentrionale, ma limitandoci all'esperienza francese ed inglese del secolo scorso, non troviamo esempio in cui questo sistema, non accompagnato dalla più decisa energia nell'impiego della forza, sia riuscito di pratica utilità con quelle popolazioni.

Mentre perdura la guerra (e non finirà, pur troppo, molto presto) è la voce dell'armi che deve, sopra tutte, imperare. Convieni, bensì, tentare di avvincere a noi, *per ragioni economiche*, quanto più è possibile dell'elemento dirigente indigeno; ma non facendoci, però, illusione alcuna sulla sua cooperazione e sulla sua fedeltà. Questa sarà tanto meno sicura, quanto più evoluto sarà l'individuo che verrà a protestarcela (1). E le masse tanto più andranno diffidando di quei loro capi che, per avventura, ci si affermassero fedeli, quanto più si avvedrà che, mentre dura contro di esse la guerra, noi manteniamo costoro in alto.

Perciò queste *ragioni economiche* non debbono esser mai accompagnate da ostentate dimostrazioni di deferenza o consistere in concessioni o promesse che servano, le une a mettere in sospetto quei capi, le altre a sminuire eventualmente la nostra autorità, od a *celare* gli scopi precisi della nostra conquista.

(1) Veggasi pag. 104.

Non promettere che quanto si potrà infallibilmente mantenere; non minacciare che quanto si è fermamente decisi a compiere! Nessun'altra via è da scegliere! Il senso della giustizia è profondamente radicato nell'anima dell'arabo; ma vi è intimamente legato con quello dell'ossequio all'autorità. Il dovere primeggia sul diritto; ma se questo sarà seriamente tutelato, quello sembrerà meno gravoso. Parlare a quella gente di diritti, prima d'aver fatto loro comprendere, molto energicamente, la somma dei loro doveri, è un'ingenuità che allontana, invece di affrettare, la desiderata, necessaria sottomissione.

Ma per procedere con questo sistema, l'unico che potrà condurci ad una vera pacificazione, conviene che, da parte nostra, si abbia la chiara e precisa visione della meta che, sotto i riguardi economici, noi ci prefiggiamo, e dei mezzi che intendiamo adoperare per raggiungerla.

Finora, però, questa visione non abbiamo ufficialmente dimostrato di possedere.

Necessità di chiarire loro i nostri intenti.

L'elemento indigeno intelligente è, ormai, persuaso che la dominazione turca è destinata in Libia a sparire; ma non sa rendersi conto, ancora, della sorte che l'attende sotto la dominazione italiana.

Sa, perfettamente che noi rispetteremo la religione musulmana, anche (per molto tempo) in ciò che non è perfettamente conforme ai nostri costumi ed alla nostra civiltà.

Non si fa punto illusioni (per quanto lontane speranze) circa la possibilità di avere un intervento effettivo nel governo locale e sembra accontentarsi della

partecipazione che gli riserviamo nelle amministrazioni comunali.

Accoglie con apparente riconoscenza le cortesie (non sempre misurate) di cui è fatto segno e plaude alla manifestazione dei nostri buoni propositi; ma, poichè i fatti non corrispondono, troppo sovente, alle promesse, si mantiene in diffidenza, e la mantiene e la fomenta nelle classi non evolute.

Quello su cui attende di veder chiaro è sul nostro proposito di occupazione e di *colonizzazione* del territorio; perchè in esso va implicato l'interesse economico di questo elemento dirigente, il quale teme di essere depauperato; mentre poco si preoccupa della religione e, tanto meno, della sorte dell'elemento proletario, il quale non potrebbe mai venire a trovarsi in condizione peggiore dell'attuale.

E briga, e s'adopra, e riesce a mantenere lo stato di guerra, nonchè ad infuocare il fanatismo delle masse, mentre, apparentemente, ci si inchina, o dichiara, per lo meno, di rimaner neutrale.

E così continuerà a fare (nonostante tutta l'opera nostra di pacifica o politica penetrazione, in strano contrasto colle operazioni di guerra), finchè non avremo solennemente e praticamente dimostrato in qual modo intendiamo agire circa il riconoscimento dei diritti di proprietà e circa i nostri propositi di colonizzazione.

Opportunità di cautela nelle promesse.

Uno dei mezzi di cui abusarono i Turchi per destare contro di noi le ostilità degli indigeni, fu quello di affermar loro che l'Italia si propone di riversare nelle

terre Libiche tutta quell'emigrazione che ora sparge in America ed in Europa.

L'esempio degli infelici tentativi di colonizzazione fatti dai Turchi stessi in Cirenaica (1) a base di arbitrarie spogliazioni e di violenze, ha servito loro d'argomento persuasivo per dimostrare cosa faranno gli Italiani.

Collo scopo di tranquillizzare gli animi e di raggiungere, *ad ogni costo*, la pacificazione, alcuni nostri funzionari, ma principalmente alcune persone che, indebitamente, si atteggiavano a tali, vanno, invece, assicurando esser questo un pericolo immaginario, e che se la colonizzazione dovrà farsi, non andrà in nulla a detrimento nè a disturbo degli attuali possessori del suolo; perchè non si farà che su terre abbandonate, e col proposito di trattare i lavoratori indigeni ad identica stregua dei coloni immigrati.

Malgrado le migliori intenzioni ed i più benevoli propositi, io credo che una perfetta uguaglianza a questo riguardo non sarà, *nei primi tempi*, affatto possibile; nè, tanto meno, ci si dovrà limitare ad occupare zone completamente deserte. Far nascere, quindi, ed alimentare delle illusioni, parmi un grave errore.

La pacificazione ottenuta a base di menzognere promesse, non sarebbe che effimera, e la rivolta scoppierebbe, in seguito, più sanguinosa e terribile.

Noi dobbiamo, invece, proclamare e ben alto, che *intendiamo colonizzare quegli immensi territori lasciati finora in quasi completo abbandono. Ma, nel tempo stesso, dobbiamo pur proclamare, che l'opera nostra di colonizzazione, non trarrà esempio da quella ottomana e non sarà*

(1) UGO SABETTA, *Il distretto di Derna* - Rapp. consolare, 1911.

di spogliazione arbitraria e violenta, ma, bensì, a base di pacifici accordi e di equi compensi a privati, a famiglie ed a tribù.

Ma dev'essere ben chiaro ed inequivoco fin d'ora, anche a costo di ritardare alquanto la pace, il nostro proposito di procedere al più presto ad una giusta delimitazione delle proprietà pubbliche e private, nonchè ad una razionale e seria colonizzazione.

Poblar es gobernar.

Se questa non fosse possibile, converrebbe rinunciare, fin d'ora, ad ogni proposito di conquista dell'interno, e non sarebbero giustificati i dolorosi sacrifici cui l'Italia sta sottoponendosi, fiduciosa d'aver trovato finalmente l'*ubi consistam* al fiore di sua gente infelice.

Non mai più opportuna e più giusta, quanto in quest'occasione, potrà riuscire l'applicazione dell'assioma politico ed economico del *Gran Libertador* dell'America Latina Simon Bolivar « *Poblar es gobernar* » (1).

Colonie di popolamento noi dobbiamo fare della Tripolitania e della Cirenaica, poichè noi possediamo, fortunatamente, l'elemento più necessario allo scopo, e ci troviamo in condizioni assai migliori, a questo riguardo, delle Nazioni che conquistarono le altre parti dell'Affrica settentrionale.

Anche i paesi che noi abbiamo occupato sono in condizioni assai diverse da quelli appartenenti, ormai, alla Francia ed alla Gran Bretagna; la densità di popolazione indigena di questi è dieci, e più, volte maggiore

(1) Colonizzare è governare.

che nella Libia (1), come sono molto diverse le condizioni del suolo, le tradizioni politiche ed i bisogni degli abitanti.

Se pure le precipue ragioni della nostra conquista devono ricercarsi in propositi politici e strategici; tutto, ormai, concorre a consigliarci un'opera di colonizzazione e d'espansione demografica, che le altre Potenze, anche volendolo, non sarebbero in caso di fare.

Il territorio colonizzabile.

Estensione del suolo coltivabile.

S'io volessi qui ripetere quanto, sulla possibilità ed opportunità di porre a frutto le immense distese di terreno, fertile, ma incolto, della Libia, venne pubblicato e detto prima che s'iniziasse la guerra, e dopo, non basterebbe un volume.

Fra gli scrittori stranieri il Grothe, citato dall'Albrizio (2), calcola che il territorio coltivabile *ad ogni frutto*

(1)	Superficie in Kmq.	Popolazione			Densità abitanti per Kmq.	
		Indigena	Europea	Totale		
Marocco	432,240	8,000,000	—	8,000,000	19	
Tunisia	167,400	1,700,000	—	1,700,000	10	
Algeria	} propriam. detta	201,252	4,046,000	674,930	4,720,974	24
		} territorio del Sud	304,517	431,748	5,329	437,077
Egitto	994,300		11,000,000	—	11,000,000	11
Tripolitania	1,055,000	1,000,000	—	1,000,000	1	
Impero Indiano	4,860,000	316,000,000	—	316,000,000	65	

(2) Giornale *La Provincia di Brescia*, 17 gennaio 1912.

della zona meridionale europea, raggiunge nella Libia italiana una superficie uguale a quella dell'Impero germanico (540,000 kmq). Behm e Vagner attribuiscono al nostro nuovo possedimento una superficie totale di 1,213,400 kmq. dei quali, secondo essi, più della terza parte perfettamente coltivabili (1).

Fra i nostri il Medana (2), uno dei migliori nostri consoli, immaturamente defunto, riduce, sulla fede del Minutilli (3), la superficie totale a 962,400 kmq., dei quali solo 58,000 circa imperfettamente coltivati, mentre, secondo lui, se ne potrebbe ancora sfruttare una superficie circa sei volte maggiore (330,000 kmq).

L'on. De Felice in un brillante articolo, in cui affronta l'arduo problema dell'ordinamento fondiario ottomano, afferma che « l'oasi, stretta in principio, s'è andata poco a poco allargando, costituendo essa sola un terreno ubertuosissimo, della estensione, in tutta la Tripolitania, di « oltre 300,000 chilometri quadrati, più di tutto l'attuale territorio italiano » (4). Non parliamo dell'entusiasmo con cui si esprimono in proposito il Corradini, il De Frenzi, il Bevione ed altri geniali pubblicisti; perchè la legittima soddisfazione d'esser stati i più valorosi propugnatori dell'impresa, quando essa ancora pareva utopistica, può loro aver fatto un po' di velo alla visione della nuda realtà.

(1) BEHM e VAGNER, *Die Bevölkerung der Erde*, 1891.

(2) AUGUSTO MEDANA, *Il vilayet di Tripoli*, « Bollettino degli affari esteri », novembre 1904.

(3) F. MINUTILLI, *La Tripolitania*, 1901.

(4) *Il Messaggero*, 22 gennaio 1912.

Sua idoneità per la colonizzazione.

Meno ottimista è l'on. Bignami, il quale si preoccupa specialmente, però, delle condizioni geologiche ed idrografiche del territorio, ed esprime, pur troppo, dubbi molto seri circa la possibilità d'una, relativamente, rapida ed importante colonizzazione (1); ed altrettanto, ma forse con maggior fiducia, in prossimi risultati, sostennero il Rohlf s ed, in dotte e pratiche conferenze, l'on. Patrizi (2) ed il professor Vinassa de Regny.

Quest'ultimo, anzi, ridurrebbe a poco più di 25,000 chilometri quadrati la zona immediatamente coltivabile (purchè favorita da qualche opera idraulica), esistente tra la costa e il Gebel. La zona dell'altipiano, pur fertilissima, sarebbe parecchie volte più estesa; ma, secondo lui, di più difficile colonizzazione. I terreni coltivabili, poi, dell'oasi di *Kufra*, del *Fezzan* e dei dintorni di *Murzuk* e *Gadamès* non darebbero adito a colonizzazione nostra, sia pel clima, che per la densità di popolazione indigena (3).

Per converso, l'ing. Luiggi, il comm. Scalabrini ed il cav. Guglieri ed altri, assai pratici di colonizzazione americana, converrebbero nel ritenere, ciò che, per molte parti, non negano neppure recisamente l'on. Bignami ed il prof. Vinassa de Regny, e cioè, che il tanto contrastato suolo circostante a Tripoli, apparentemente sabbioso deserto, non sarebbe meno idoneo dei terreni incolti della Pampa Argentina ad un sollecito e conveniente sfrutta-

(1) *Nuova Antologia*, 1° febbraio 1912.

(2) Conferenza all'Associazione degli agricoltori, 10 febbraio 1912.

(3) Conferenza all'Associazione degli agricoltori, 27 febbraio 1912.

mento, a base di colture speciali (1). Non è punto arrischiato, infine, da parte mia, affermare che in condizioni non guari dissimili sono le zone circostanti di *Homs* e di *Bengasi*, le quali pure si potrebbero immediatamente, con lieve fatica, porre in razionale coltivazione.

Opinione media.

Comunque, riducendo di molto le cifre ottimiste degli uni, e facendo pur tesoro delle preoccupazioni degli altri, c'è sempre luogo a pensare che, almeno la quinta parte del territorio conquistato (oltre 200,000 kmq.), possa, *in epoca non soverchiamente lontana*, venir portata nell'orbita del lavoro italiano.

A mio avviso, dopo una rapida e, necessariamente, assai limitata visita a quanto *effettivamente* occupiamo, finora, delle nostre nuove colonie, penso che, se la zona litoranea, con una profondità di 25 a 30 chilometri verso l'interno, è idonea (come sembra siano d'accordo quanti dichiarano di meglio conoscerla) ad una sollecita colonizzazione, sarebbero circa 60,000 kmq. di cui potremmo aver presto la disposizione; e che, anche se avesse ad esser possibile sfruttarne solamente la metà, lo scopo *economico-sociale* della nostra impresa sarebbe raggiunto.

Difatti, se pensiamo che nel 1910 l'Argentina, con 2,500,000 kmq. di territorio, non ne aveva che poco più di 180,000 posti in coltivazione, e che dei *cinque milioni*

(1) *Nuova Antologia*, 16 febbraio 1912, e giornale *La Tribuna*, 12 gennaio 1912.

di kmq, di superficie del Canadà, solo 250,000 circa erano nel 1910 dedicati all'industria agro-pecuaria, e che, ciò non ostante (pur dovendo provveder ciascuna ai bisogni d'oltre sei milioni d'abitanti ricchi ed esigenti), l'esportazione di prodotti di questa industria dall'Argentina sommò ad oltre un miliardo e mezzo di lire ed a circa mezzo miliardo quella dal Canadà, non c'è luogo a temere che ci manchi spazio a proficuo lavoro (1).

Basterebbe che, in vent'anni, riuscissimo a coltivare razionalmente solo 25,000 kmq. tra la costa ed il Gebel, introducendovi centoventimila famiglie di coloni (quante ne mandiamo, presentemente, in un solo anno in paese straniero) per portare già quelle Colonie ad una stupefacente prosperità. L'Algeria nel 1907, con minor numero di coloni europei, non aveva che 27,352 kmq. coltivati a cereali, oltre a 1,865 di vigne, e poteva provvedere a tutto l'interno consumo d'una popolazione di più che cinque milioni d'individui, ed esportare, altresì, per 82 milioni di franchi in cereali, farine e paste alimentari, per 67 milioni di franchi di vino e per 50 milioni di frutta e legumi, nonchè per 16 milioni circa di lana (2).

Ma non si colonizza, però, un paese nè col sentimentalismo, nè con vaghe idealità sociali, bensì con pratici sistemi e facendo tesoro dell'esperienza altrui.

(1) *La Nacion* di Buenos Aires, 1^o gennaio 1912.

(2) S. E. TOMMASO TITTONI, *Idee direttive e risultati economici della politica coloniale francese*. Rapporto al Ministero degli affari esteri, 1911.

Necessità di preparazione.

Non basta aver conquistato un paese a cui *l'Alma Mater* già diede, duemill'anni or sono, vita e prosperità; bisogna ridonargli quella fecondità che un millenario ed iniquo sgoverno vi ha distrutto.

Ed, all'uopo, conviene studiarne le condizioni (tristissime sotto ogni riguardo), in cui l'abbiamo trovato; e ciò, non solamente sotto l'aspetto della predisposizione del suolo a ridare quei frutti di cui andava superbo; ma anche nel carattere della popolazione indigena, e nelle consuetudini, nelle istituzioni e nelle leggi, buone e cattive, cui da tanto tempo è soggetta.

E conviene predisporre l'ambiente alla nuova esistenza cui vogliamo chiamarlo, imponendo a noi stessi un programma che sia frutto di cognizioni esatte sull'ambiente stesso, onde non ingolfarci in imprese di colonizzazione, che risulterebbero disastrose, quando non ci guidasse la chiara visione degli interessi che dobbiamo tutelare, degli errori che dobbiamo evitare e dei pregiudizi che dobbiamo distruggere.

Lasciando, quindi, ai tecnici il compito di giudicare quali siano precisamente i terreni a colonizzarsi, quali le colture cui sono adatti, quali le opere indispensabili che vi si devono fare; ed, ammettendo, sulla fede di quanti ne hanno scritto finora, che le nostre nuove Colonie Libiche possano, in tempo relativamente breve, divenire centri fecondi d'una novella popolazione immigrata e laboriosa, io mi propongo di accennare, col duplice sussidio dell'esperienza e dello studio, a quegli interessi, a quegli errori ed a quei pregiudizi del passato, di cui si dovrà tener massimo conto nel nostro programma di colonizzazione avvenire.

Colonizzazione ufficiale.

E, parlando di programma governativo di colonizzazione, io intendo precisamente riferirmi alla *colonizzazione ufficiale*, iniziata, diretta, controllata ed, ove d'uopo, anche materialmente sussidiata dallo Stato.

Abbiamo dinnanzi un paese che, non solo difetta, finora, di elementi indispensabili per essere convenientemente sfruttato; ma che contiene anche una popolazione semi-barbara, diffidente ed ostile, alla quale l'umanitarismo interessato internazionale e quello ingenuo degli orecchianti nostri di politica coloniale, vogliono che si abbia il massimo riguardo.

Questo riguardo l'avremo nel considerare gli indigeni uguali a noi nei diritti, anche se, per ora, li esenteremo da alcuni doveri; ma sarebbe una stoltezza lasciar credere loro che ci possano impunemente esser nemici, e che la terra che ad essi non serve debba rimanere, indefinitamente, infeconda.

Spetta, quindi, allo Stato l'iniziare l'opera di nuovo popolamento, imponendole, sul principio, norme severe, costituendone i centri d'irradiazione, definendone ben chiaramente i vari perimetri, assicurandone infine, meno colle blandizie, che colla forza, *sempre colla più rigorosa giustizia*, la stabilità e la quiete.

Solo più tardi potrà darsi l'aïre alle iniziative private individuali o collettive, le quali dovrebbero, frattanto, convergere ed accentrarsi presso un organo, più ufficioso che ufficiale, il quale, prescindendo, in pari tempo, da concetti burocratici e da troppo esclusivi concetti personali in chi lo diriga, studi e coordini le iniziative stesse, per l'epoca, relativamente prossima, in cui potranno attuarsi.

Accentramento delle iniziative.

È quest'organo dovrebbe esser precisamente l'ISTITUTO COLONIALE ITALIANO, intimamente collegato a quante altre Istituzioni similari siano sorte o stiano per sorgere nel Règno, ispirate ad analoghi scopi; giacchè dalle energie intellettuali di tutta la nazione e da quelle che vanno rapidamente sviluppandosi nei nuclei nazionali all'estero, accentrate in un Istituto veramente operoso, deve scaturire tanta copia d'esperienza e tale forza d'azione, da vincere le aspre ed innumerevoli difficoltà che ostacoleranno la grande impresa.

E, riguardo a questa, speriamo si rifugga dal volersi attenere a principî restrittivi e burocratici, a base di pura scienza amministrativa, che hanno giusta applicazione solo in paesi già organizzati civilmente ed economicamente. Servono essi, tanto ad alimentare illusioni, quanto a giustificare pessimismi, gli uni e gli altri esagerati.

Stabilito il principio che l'Italia *deve* accingersi a quest'opera di colonizzazione, nuova per essa, ma tutt'altro che nuova nella storia antica e recente dell'umanità, dev'essere la pratica conoscenza di quanto altrove si è fatto, quella cui dobbiamo informarci, valendoci anche di tutti quegli elementi sviluppatisi nelle nostre libere Colonie, fin qui deplorabilmente trascurati, che volentersamente, e non sempre a base d'interesse personale, stanno a disposizione del nostro paese e che esso potrebbe, utilmente, impiegare.

Non per nulla tanta parte delle più vivaci energie d'Italia dev'essersi sparsa a fecondare le terre d'oltre monte e d'oltre mare.

IL PROGRAMMA COLONIALE

Condizioni presenti della Libia.

Risaliamo col pensiero a quello che era l'Italia nei tempi che seguirono alla discesa di Carlomagno. Salvo qualche barlume di civiltà sulla veneta laguna, dappertutto barbarie ed oscurantismo.

Sotto il regno glorioso degli *Abassidi*, gli Arabi erano più progrediti di noi; e, se Carlo Martello a Poitiers non li avesse arrestati, sarebbero venuti a civilizzarci.

In alto l'Imperatore ed il Papa, intorno a loro i vescovi ed i feudatari antichi e recenti, e, presso a questi, la turba dei frati e dei valvassori. — In basso, molto in basso, il popolo diviso in fazioni e calpestato dai potenti nelle città, ridotto alla servitù della gleba e mancipio di superstizioni religiose nelle campagne. Cancelliamo un millennio della storia nostra, che è storia della civiltà — ed avremo il quadro della Libia presente.

Il Governo dei Caramanli non era certo il più paterno che a quei popoli potesse capitare; le stragi dei *Zuasi* nel 1817, con massacro di ostaggi, donne e fanciulli (1),

(1) PIETRO CASTELLANO, *Nuovo Specchio Geografico universale*, Roma, 1831, Vol. II, Div. I.

serve d'adeguato riscontro alle sanguinarie repressioni del Governo Turco dopo il 1834; ma, in fondo, solamente o più assai che tutti, della riconquista ottomana ebbero a soffrire gli umili.

Nell'interno gli antichi feudatari non cambiarono che di signore; ma si accentuò, invece, l'influenza delle Confraternite religiose, col relativo maggior sfruttamento delle masse e coll'aumentata loro xenofobia.

Nelle città costiere il proletario non fu meno angariato; e, perciò, colà, quasi solamente gli indigeni abitanti (e gli stranieri che vi risiedevano, prima della nostra occupazione), non vedono di buon occhio il nuovo mutamento di cose da noi portato.

Per quanto le loro proprietà aumentino di valore, prevedono che i carichi maggiori delle contribuzioni dovranno pesare su di essi e che i privilegi di cui godevano sotto i Turchi, o per relazioni personali o per la leva possente del *bakscisc*, dovranno cessare. Per la conquista Turca non mutarono le leggi! le quali, per quanto ispirate ai precetti del Corano, erano, e furono, finora, applicate coi concetti che la tirannia, da un lato, l'interesse religioso, dall'altro, dovevano suggerire.

Da ciò quell'anarchia politica ed amministrativa che domina nell'interno della Libia, da ciò l'ignoranza generale, la superstizione, il fanatismo, la diffidenza contro gli stranieri, gli abusi d'autorità, la miseria generale.

Da ciò quell'antiquato regime fondiario che andremo il più succintamente possibile esaminando, e pel quale ciò che non appartiene allo Stato, appartiene alla Chiesa, alle Confraternite, alle *zavie* ed alle Tribù, lasciandosene le briciole ai privati, i quali, pur restando virtualmente

in godimento di beni demaniali o chiesastici, si vedono inceppati in mille modi nella disposizione delle loro proprietà.

Ma, come avviene a chi, per lunga consuetudine d'una sofferenza, teme, e si ribella a cure dolorose, che dovrebbero risanarlo; così noi troveremo le più violente difficoltà alle riforme, in quelli stessi, che più ne avrebbero a trarre profitto; perchè sobillati ed avvinti da coloro, i quali nella diffusione della civiltà prevedono, a ragione, la fine dei loro ingiusti privilegi.

Urgenza di riforme legislative.

Ora, siccome non può esistere dubbio che la conquista della Libia da parte nostra debba avere per duplice necessaria conseguenza, coll'assodamento della potenza militare d'Italia, la rigenerazione d'un popolo ancor semi-barbaro e la valorizzazione economica del suolo ch'esso occupa (ma non sfrutta convenientemente, che in minima parte); così non può disconoscersi la necessità di por fine ad un ordinamento giuridico e sociale antiquato, anormale, frammentario ed incompatibile coi propositi di una opera seria di civilizzazione. Nè converrà lasciarci troppo impressionare da quelli ammaestramenti di storia antica e recente, generalmente rivangati in quest'occasione, secondo i quali dovremmo ispirarci agli esempi della colonizzazione romana o britannica.

Distrutta Cartagine, Roma non aveva rivali: noi ne abbiamo da ogni parte. Roma, del resto, rispettava le leggi ed i costumi dei popoli sottomessi, *solo in quanto le convenisse* e non fossero incompatibili coll'opera sua conquistatrice. Senza di ciò l'irradiazione meravigliosa di

civiltà, che il mondo le deve, sarebbe stata impossibile od effimera. Quanto all'Inghilterra, richiamarci a quanto essa fece nell'India o nell'Egitto, senza ricordare l'opera sua in America o nell'Affrica Meridionale, sarebbe prova di ben superficiale conoscenza della storia coloniale.

Seguiamo, quindi, gli esempi altrui; ma vediamo, altresì, se non sia possibile far cose migliori per conto nostro.

Si dovrà necessariamente procedere per gradi; ma, se dovremo pur mantenere a favore degli indigeni, per lunghi anni, alcuni precetti di diritto personale in contrasto coi principî fondamentali della nostra legislazione, attendendo ch'essi vadano mano mano in disuso, dovremo, però, risolutamente affrontare il problema delle riforme amministrative ed economiche, senza le quali si moltiplicherebbero i sacrifici, con nessun nostro od altrui profitto.

Non soverchie preoccupazioni per la religione.

Ed anche riguardo alla religione musulmana sarebbe un errore, se intendessimo soverchiamente preoccuparcene; sì da considerarla come un'arca santa alla quale non si debba toccare. Tutto ciò che in essa v'ha di razionale e di consentaneo ad un regime civile potrà e dovrà, anche indefinitamente, mantenersi; ma tutto ciò che v'ha in essa d'incompatibile con un moderno ordinamento sociale deve, decisamente, eliminarsi. Le religioni, ormai, non devono influire sulla politica e sull'amministrazione che pei precetti fondamentali di solidarietà degli uomini nel bene, cui tutte s'informano. Nessun privilegio, quindi, come nessuna restrizione alla libertà di coscienza. Le leggi e gli ordinamenti, che noi intendiamo applicare

nella Libia, sono quanto di più scientificamente, praticamente e moralmente civile, l'umana società possiede finora. Ciò che ai popoli progrediti serve, non può sconvenire ai popoli arretrati. La differenza non può consistere che nei sistemi d'applicazione. Non si comprenderebbe, del resto, come potremmo proporci *di costituire un popolo novello* e rigenerare un popolo semibarbaro, mantenendo integralmente leggi ed ordinamenti universalmente condannati. Si proceda per gradi, ripeto; ma sempre col preciso e dichiarato proposito delle più civili riforme. Con questi principî solamente renderemo possibile la comunanza di vita fra gli indigeni ed i futuri immigranti.

E sempre dovremo rammentare che ci troviamo in condizioni diametralmente opposte a quelle della Francia e dell'Inghilterra nei riguardi delle loro Colonie in paesi musulmani, ch'esse non potrebbero trasformare in colonie di popolamento, anche perchè sono, per sè stesse, già abbastanza popolate (1).

Ordinamento politico-amministrativo.

L'onorevole Marchese Cappelli in un dotto, per quanto brevissimo studio (2), affronta con praticissimi concetti il problema della colonizzazione Libica.

(1) Nell'Egitto la popolazione, quantunque non figuri che di 11 abitanti per kmq., è agglomerata nelle zone coltivate fino a raggiungere una densità dieci volte maggiore. Nell'India la densità è di 65 abitanti per kmq. (più che nel Mezzogiorno d'Italia); nel Tell Algerino gli indigeni sono in ragione di 30 per kmq. *Actes du Congrès de l'Afrique du Nord*, 1908.

(2) *Intorno all'ordinamento economico della nostra colonia di Tripoli*, in *Nuova Antologia*, 1° dicembre 1911.

Egli si limita, bensì, in proposito, a considerazioni generali; ma accenna risolutamente ai capi saldi del programma su cui dovrebbe poggiare l'ordinamento della nostra nuova Colonia.

Incomincia, frattanto, a dichiarare che la Libia non dev'essere Provincia del Regno; ma *Colonia autonoma con amministrazione, legislazione e bilancio a sè* (1). Ai validissimi argomenti ch'egli adduce, con previdenza d'uomo di Stato, io mi permetterei, modestamente, di aggiungerne un altro, suggerito dalla lunga esperienza in paesi americani.

Negli ambienti coloniali di sangue europeo la lontananza della madre patria, la diversità di costumi e di clima, il contatto diuturno con gente d'altre razze, un senso più vivo di dignità individuale prodotto dall'indipendenza economica, la più facile evoluzione intellettuale, infine, proveniente dall'istruzione intensificata, fanno rilassare i vincoli colla madre patria, vivificando, invece (soprattutto nei nati nella Colonia da coloni immigrati), il concetto del loro valore collettivo.

Se in mezzo secolo si riverserà in quella regione una parte non lieve della nostra presente emigrazione transoceanica e, con essa, molto probabilmente, anche una discreta emigrazione d'altre nazioni, sì da formarvi una grande maggioranza di abitanti europei, verrà costituendosi una popolazione propria, di razze amalgamate, la quale non tarderà a sentire, per lo meno come

(1) Sarà il caso di parlare di *due*, anzichè *d'una sola* Colonia; perchè le differenze etniche e geologiche tra la Tripolitania e la Cirenaica oltrechè la barriera quasi insormontabile, finora, che la regione sirtica interpone fra loro, rendono questa divisione indispensabile.

(Nota dell'A.)

nel Dominio Britannico in Nord America, le velleità di una certa indipendenza, che l'Algeria, ad esempio, non proverà mai, o ben difficilmente, perchè la popolazione mussulmana vi sarà sempre in enorme preponderanza sugli europei, e, quantunque sempre irrequieta, sarà mantenuta in soggezione (1).

Noi non pretenderemo certo di ostacolare a beneficio (molto problematico, del resto) della Madre Patria, lo sviluppo economico e sociale della popolazione avventurosa che si riverserà su quei lidi. Tenderemo, anzi, a migliorarne le condizioni morali e politiche; perciò non dovremo stupirci se, una volta raggiunto il livello cui vorremo innalzarla, sentirà essa pure queste velleità.

Non altrimenti avvenne in tutta l'America ed in Australia; e la saggezza *postuma* dell'Inghilterra nei riguardi del Canada ci dovrà esser di guida, più che l'ostinata resistenza sua, del Portogallo e della Spagna nel resto del Continente Americano.

Ora, d'ogni sacrificio che l'Italia ha fatto e dovrà fare per la Colonia, dalle spese per la conquista a quelle pel suo definitivo assetto politico ed economico, dovrà tenersene conto esatto, ed addebitarle al Bilancio Coloniale, onde non vadano, quando che sia, perdute per essa. Però, a questo proposito, il prof. Luigi Einaudi si dimostra scettico assai, e, traendo l'esempio di quanto ancora ci costa l'Eritrea, prevede che i sacrifici presenti e futuri non saranno bilanciati mai (2). Ma egli cita, all'uopo, anche l'esempio della Francia e dell'Inghilterra,

(1) Dal 1872 al 1908 la popolazione indigena dell'Algeria s'è quasi raddoppiata. *Actes du Congrès de l'Afrique du Nord*, 1908.

(2) *Riforma Sociale*, ottobre 1911.

le quali profondono ancora centinaia di milioni all'anno pel loro impero coloniale (1). Ora, non me ne voglia l'illustre amico mio, se, dinnanzi al meraviglioso sviluppo della ricchezza di quelle due nazioni (dovuto principalmente al possesso di tante colonie ed ai beneficî pecuniari che ne traggono), il suo scetticismo non mi persuade. Io penso che, se, ad esempio, il Canada volesse definitivamente staccarsi dall'alto dominio inglese, sarebbe anche di massimo interesse suo l'adossarsi una parte, e non esigua, del suo debito pubblico; penso, inoltre, ch  i milioni gravanti sul *bilancio* dello Stato pel mantenimento delle Colonie si quintuplicano nelle borse dei contribuenti, per l'aumentata ricchezza generale.

D'altra parte noi vedremo, pi  innanzi, quale enorme patrimonio possa lo Stato raccogliere in Libia (qualora sappia con prudente fermezza regolarla); e non sarebbe giusto che di esso la Colonia fosse privata.

Questo patrimonio non rappresenta oggi che un minimo valore, n  questo si accrescer  finch  non vada a fecondare quel suolo immenso l'opera concorde di Governo, capitalisti e lavoratori. *Non, quindi, ci lasceremo sorprendere da esagerate pretese d'indennit , che, non solo la Turchia, ma anche i suoi creditori europei, sollevano circa il patrimonio demaniale, che, d'altronde, avremmo conquistato in legittima guerra e che dovremo, in gran parte, riscattare da famiglie e trib * (2).

(1) Il Bilancio dell'Algeria nel 1911 venne preventivato in lire 144,550,000 d'entrate, contro 144,546,000 di spese — quello della Tunisia in 108,830,000 d'entrate e 108,820,000 di spese.

(2) Vedasi sul valore dei beni demaniali e il modo di appropriarseli il capitolo sull'ordinamento fondiario ottomano.

La graduata e razionale distribuzione di esso varrà a bilanciare, con altri proventi, i sacrifici pecuniari che c'imponiamo; e l'Amministrazione autonoma della Colonia potrà, in un avvenire non lontano, bastare, non solo a se stessa, ma anche, gradatamente, a rimborsare alla Madre Patria (soprattutto se volesse rendersene indipendente) le spese che le sarebbe costata.

* * *

Ma, costituire un'amministrazione autonoma della Colonia, non deve significare l'impianto in essa di un organismo ufficiale complesso, identico nelle forme ed in tutte le sue svariatissime divisioni a quello che possediamo in Italia, e quale, disgraziatamente, andiamo introducendo, sia pure in via provvisoria, a Tripoli. Pochi uffici, perciò, legati intimamente fra di loro, con pochissime formalità e con diretto controllo del capo supremo, il quale ne assuma la responsabilità verso il Governo centrale, imponendola, alla sua volta, ai singoli *suoi* funzionari, ai quali dev'esser concessa, bensì, piena libertà d'azione; ma in ordine ad istruzioni pratiche e precise, concordanti nel solo concetto fondamentale di facilitare lo sviluppo economico delle Colonie con larghezza di vedute e senza gli inciampi inevitabili di una burocrazia gretta e meticolosa. Sarà pur necessario, nei primi anni almeno, mantenere degli uffici speciali per le relazioni dirette cogli indigeni; ma sarebbe un errore dare a tali uffici una latitudine di facoltà, che li renda quasi indipendenti dal Governo supremo delle Colonie; anche perchè gli indi-

geni devono, poco a poco, abituarsi a non ritenersi una classe a parte della popolazione.

La loro partecipazione all'amministrazione municipale sarà tanto più utile, quanto meno assuma il carattere di un privilegio o d'una concessione che noi facciamo loro; ma derivi da una spontanea loro cooperazione al raggiungimento del bene comune, e da una intesa concorde fra indigeni ed immigrati.

Ed, a proposito di questi ultimi, converrà sollecitamente preoccuparsi della questione della cittadinanza, nè sarà fuor di luogo adottare il sistema americano ed australiano, vigente anche nel Canada, di imporre la cittadinanza locale ai nati nel territorio della Colonia, qualunque sia l'origine e la nazionalità dei loro genitori. Sarebbe intempestivo soffermarsi di più su questo problema importantissimo; bastandone, ad ogni modo, l'accento, perchè debba essere preso in seria considerazione.

Regime doganale.

L'onorevole Cappelli discorre quindi della *protezione reciproca doganale fra Madre-Patria e Colonia*, altro gravissimo problema sul quale si sono già manifestati, in giornali e riviste, i più opposti pareri.

Esorbiterebbe dallo scopo di questo lavoro l'affrontare qui la discussione sul problema scabrosissimo della politica doganale, e non sarebbe, parmi, neppure opportuno. Ben altre questioni s'avranno più urgentemente a risolvere nello stesso interesse economico della Colonia.

Per ora converrà procedere, al riguardo, con una larghezza ed anche con un certo eclettismo di principî economici, da cui saremmo i primi a trarre profitto.

Non credo, per analogia di fatti nella storia dei paesi d'immigrazione, che, all'infuori che per l'industria agropecuaria e per qualche altra di mediocre importanza, si possa sperare che sorgano, prima di molti anni, in Libia rilevanti iniziative industriali. La deficienza presente di mano d'opera idonea, di combustibili, di forze idrauliche, di capitali, ed anche, sotto certi riguardi, di consumatori, vi si oppone.

L'ambiente vi è per tradizione refrattario e ci vorrà tempo prima che si modifichi. Inoltre l'industria agropecuaria dovrà, dapprima, supplire al consumo interno, e non saranno certo, per lunghi anni, i suoi prodotti, che potranno far concorrenza a quelli italiani nel Regno o sul mercato mondiale.

Lasciar liberà la porta in Italia ad essi, equivarrà a favorire il lavoro e l'iniziativa dei più avveduti coloni, senza che ne possa derivare gran danno per gli agricoltori del nostro paese.

Aprire, poi, le porte della Libia ai produttori ed industriali italiani, sarebbe atto d'equità, in compenso dei danni diretti ed indiretti che la guerra ha loro fatto soffrire. Solo converrebbe premunirci contro danni eventuali con provvedimenti a parte, così per l'esportazione come per l'importazione di alcuni prodotti speciali che interessano direttamente l'ordinamento tributario (tabacco, alcool, zucchero, caffè, fiammiferi, ecc.), e converrebbe poi esentare da qualsiasi dazio in Libia tutto ciò che possa servire a metterne le terre in valore (macchine ed utensili agricoli, materiale ferroviario, strumenti da perforar pozzi e miniere, animali da riproduzione, ecc. ecc.) qualunque fosse la loro provenienza.

Ma un'opinione diametralmente contraria a questa ed anche a quella dell'onorevole Cappelli, s'è affacciata, negando che la reciproca protezione doganale, od il sistema di libertà assoluta riservato all'Italia, possano favorire gli interessi di questa e lo sviluppo delle nuove Colonie, le quali per quest'ultimo, anzi, verrebbero impoverite (1).

Il regime protezionista coloniale adottato dalla Francia, pel quale i prodotti della Metropoli entrano in franchigia in Algeria e quasi tutti quelli di questa entrano in franchigia in Francia (purchè importati direttamente e sotto la bandiera francese), mentre pei prodotti degli altri paesi regge la tariffa generale, non ha impedito che l'Algeria aumentasse i suoi scambi cogli altri paesi, pur favorendo la Francia, che ha speso sangue e denaro per darle la presente prosperità (2).

L'essere profondamente e sinceramente *libero scambista* giustifica, per certo, il desiderio di vedere il proprio paese avventurarsi in questo cammino economico; ma non può nascondere a scienziati, quali il Prof. Costetti ed il Prof. Luigi Einaudi, gli inconvenienti che nascerebbero dall'aprire immediatamente i porti della Libia alla feroce concorrenza che tutte le nazioni fanno ai nostri principali prodotti (3).

(1) L. EINAUDI, art. cit. *Rassegna contemporanea*, novembre 1911.

(2) Da 543 milioni d'importazione e 411 milioni di esportazione nel 1902 l'Algeria raggiunse nel 1910 rispettivamente 649 ed 872 milioni, nei quali la Francia non figura che per 271 e 339.

Rivista delle Società commerciali, 31 dicembre 1911. *Il sistema doganale in Tripolitania*.

(3) Il Prof. Einaudi non propugna, in verità, l'abolizione di

Troppi sacrifici, intanto, abbiamo fatto perchè si debba rinunciare al *solo* beneficio immediato che le nuove Colonie potrebbero apportarci.

Dovremmo, così, sottostare, anzi, ad un nuovo sacrificio, assumendoci il debito pel quale le entrate doganali in Libia sono già ipotecate. Mantenendo lo *statu quo* e solo sostituendoci nell'esenzione doganale alla Turchia, mentre questa si sostituirà a noi nel gravame dei dazi, di ben poco avremo modificato i proventi del bilancio doganale della Colonia (1).

* * *

Finchè, almeno, la Colonia non possa governarsi da sè; in luogo di lasciarne libera la porta all'importazione d'ogni prodotto simile ai nostri (o di parificare questi a quelli nel contributo doganale), potrebbe adottarsi il sistema dei *punti franchi*, in modo che la concorrenza potrebbe ugualmente stabilirsi per gli approvvigionamenti di transito, che verrebbero così fomentati.

ogni dazio; ma, per ragioni ben distinte, si accosta più al concetto dell'on. Cappelli d'equiparare i prodotti italiani a quelli stranieri, alleggerendo quanto più è possibile l'importo dei diritti ed attenendosi, all'uopo, a quelli vigenti sotto il governo turco dal 4 all'11 per cento *ad valorem*, fino a tanto, almeno, che la Colonia non sia in grado di governarsi da sè. *Rivista delle Società commerciali*, 1° febbraio 1912.

(1) Nell'interesse di questo bilancio, sembra ottimo consiglio quello suggerito, in via secondaria, dell'Einaudi ed accettato dai suoi contraddittori, dell'adozione per molti prodotti del cosiddetto *octroi de mer*, istituito dalla Francia in Algeria ed al Madagascar. *Rivista delle Società commerciali* già citata.

La Libia, infatti, dovrebbe diventare, in tempo non lontano, lo sbocco principale e quasi esclusivo del commercio dell'Africa centrale: e tanto più presto lo diverrebbe se, in contrapposto ai paesi confinanti, essa fosse un emporio senza barriere dei prodotti mondiali. Ma, frattanto, mancano i porti, le ferrovie, e la sicurezza, cui bisogna provvedere con tempo e danaro. Questo verrebbe forse più facilmente dall'estero; ma ai bisogni locali si dovrebbe pur provvedere col danaro nostro; e, d'altronde, i paesi vicini, già in condizioni assai migliori, a tali riguardi, che la Libia, potrebbero mettersi nella stessa via e sventare i nostri propositi (1).

Io ritengo, perciò, che, dal momento che la Libia dev'esser territorio italiano, debba come tale considerarsi, per qualche anno almeno, anche nei rapporti doganali, e ciò nell'interesse nostro non solo; ma anche in quello della Colonia stessa.

Purtroppo, però, il sistema provvisoriamente adottato fu quello di sottoporre allo stesso diritto dell'11 per cento *ad valorem* tutte le merci importate, senza distinzione di qualità o provenienza, ciò che ha già condotto ad un agglomeramento di prodotti stranieri, per vincere la concorrenza dei quali molti produttori italiani sembra non abbiano trovato altra via che d'inviarvi quanto di peggiore la loro industria produce; con quale danno enorme, sotto l'aspetto economico e politico nazionale, non è difficile immaginare.

(1) L'Algeria possiede già 3297 km. di ferrovia, la Tunisia 1542, la Libia nessuno.

Regime fiscale.

Quando, anni sono, ebbi dal Governo l'incarico onorifico di recarmi a studiare le cause e gli effetti dell'emigrazione in Basilicata, non potei a meno di constatare, come una delle ragioni più gravi di malessere di quelle popolazioni rurali consistesse, più ancora che nella gravità, nella molteplicità dei tributi (1).

Tassa fabbricati — tassa terreni — tassa bestiame — tassa ricchezza mobile — tassa focatico — macellazione suini, ecc. ecc. esigue, relativamente, ciascuna in sè; ma formanti, in complesso, un peso insopportabile di contribuzioni e di noie, venivano denunciate da quella povera gente come l'impulso maggiore a quella forma singolare di sciopero che è l'emigrazione.

E gli emigranti rimpatriati, accingendosi a riemigrare, adducevano, a scusa, il fatto che, almeno, nel Brasile, nell'Argentina od in Nord America, non pagavano che poche tasse, ignorando come le pagassero colà assai più gravose, per mezzo delle contribuzioni indirette.

« Questo del dover pagare varie imposte in denaro « (che troppo sovente egli deve chiedere a prestito ad « interessi usurari), è il sacrificio più grande che s'im- « ponga al contadino lucano » — ciò scrivevo allora, e questo ripeto, a maggior ragione, qui, a proposito del sistema fiscale che dovrà applicarsi agli indigeni ed ai primi coloni nelle plaghe rurali.

Imposte in natura. — Le imposte sul lavoro agricolo nei paesi di colonizzazione devono essere o nulle

(1) *L'Emigrazione in Basilicata.* Rapporto al Presidente del Consiglio dei ministri. Brescia 1903.

o lievissime, ma, soprattutto, nel minor numero possibile e da pagarsi, possibilmente, in natura.

Non mi si accusi di voler ritornare ai sistemi primitivi, universalmente condannati e contrari ad una regolare amministrazione. Siamo di fronte ad un paese e ad un popolo vecchissimi, decrepiti anche se si voglia; ma retti, finora, a sistemi primitivi, dai quali, non è d'acchito, che si potrebbero distogliere.

L'imposta in denaro si triplica di peso per chi è costretto a vendere (quando meno forse convenga e ad esosi accaparratori) una parte dei prodotti che ha ricavato dal suolo, oppure a prendere a prestito da usurai la pur lieve somma che deve pagare al fisco. Ogni lieve ritardo, può condurre a spese che opprimono il lavoratore, lo disamorano dalla terra e lo trascinano alla rovina.

Le espropriazioni forzate per mancato pagamento d'imposte sono la piaga sanguinante di alcune delle nostre stesse provincie, fomentano l'usura, impongono l'emigrazione.

Guai! se intendessimo fare altrettanto nei paesi che vogliamo colonizzare, prima, almeno, che abbiano raggiunto un assetto stabile e regolare.

La legislazione ottomana conserva tuttora il sistema delle decime sui prodotti — ma le percepisce per una gran parte in denaro, pei beni demaniali conceduti ai privati (*miriè*) — e della partecipazione dello Stato ad una parte dei prodotti — per una specie di beni (*mülk*) soggetti a tributo (*karidgiè*), variante a seconda dell'importanza dei raccolti, e limitata, però, ad alcuni paesi della Mesopotamia — ed ammette, pure, la prestazione d'opera in molti casi.

A quest'ultima converrà ricorrere a noi pure, e, qualunque possa sembrare la più antipatica, sarà, invece, dagli indigeni la più volontariamente pagata (1). In Algeria si va procedendo precisamente in questo senso e con ottimi frutti, riducendo a solo due le imposte propriamente dette e le tasse comunali, che prima erano più d'una mezza dozzina (2). Il sistema turco di angariare con ogni mezzo i popoli soggetti (3) dev'essere da noi abbandonato.

Dipenderebbe, più dal modo con cui queste imposte si percepirebbero e dalle persone di ciò incaricate, che non dalle difficoltà di valutare e di realizzare il valore delle prestazioni e dei prodotti, il renderle proficue per l'erario.

Entrate principali. — Questo, d'altronde, dovrebbe contare quasi esclusivamente sui proventi delle imposte indirette, finchè, ripeto, la Colonia non abbia raggiunto un assetto regolare. Basti l'accento, ad ogni modo, per la scelta della via che l'esperienza consiglia.

Mi è sommamente grato di trovarmi a questo proposito in perfetta comunanza d'idee col prof. Einaudi che le sostiene con ben competenza della mia. Egli dice:

« Due sono le imposte o meglio le *entrate* più adatte alle colonie nel lunghissimo loro periodo iniziale, le dogane e la vendita dei terreni vacanti ».

(1) T. TITTONI. Rapp. cit.

(2) *Actes du Congrès de l'A. d. N.* già cit.

(3) *Pour le Gouvernement Turc tout était matière à impôt — il ne fallait jamais laisser au corvéable le temps de songer à l'indépendance et à la révolte, C'est ainsi que les Osmalis justifiaient ce dicton, si répandu dans tous les pays où ils ont dominé. « Partout où passe un Turc il ne croit plus d'herbe pendant cent ans ».* MAURICE POUYANNE, Juge au Tribunal de Blidach: *Les impôts arabes en Algérie.* — A. d. C. d. A. d. N. 1908.

Su quest'ultimo cespite egli non crede, però, si possa fare alcun assegnamento, ritenendo che la terra buona *immediatamente coltivabile* sia, con ogni probabilità, già tutta occupata e che converrebbe perciò espropriarla. Dalle indagini, necessariamente sommarie, che nel mio rapido viaggio ho potuto fare, in proposito, risulterebbe pur troppo, che questa presunzione risponde alla realtà dei fatti. Su tutti i terreni incolti circostanti l'oasi di Tripoli e le città di Homs, Bengasi e Derna si vantano diritti di proprietà privata, i quali, come vedremo, non sarebbero guari conformi alle norme dell'ordinamento fondiario ottomano (1). Così pure tutte le plaghe agricole e pastorili della Cirenaica sono possedute o disputate, *ab immemorabili*, dalle molteplici *kabilie* o tribù, alle quali non sarà facile (nè sarebbe politico), toglierle, senza corrispondere adeguati compensi. Fortunatamente, trovai unanime la convinzione, tanto nei funzionari nostri, quanto nei vari notabili indigeni coi quali ebbi occasione d'intrattenermi, che le tribù non saranno aliene, a pace conclusa, di addivenire ad accordi; e questo nostro proposito di procedere con equanimità, dovremmo, come già dissi, fino da ora, chiaramente manifestare. È, quindi, a sperare che, se sacrifici dovranno farsi per costituire il patrimonio demaniale alienabile, tali sacrifici non siano molto gravi.

Ad ogni modo (se tutti coloro che ne scrissero non sono caduti in errore) la terra coltivabile sarebbe tanta, che ad ogni agricoltore o pastore indigeno adulto ne spetterebbero, anche secondo le più ristrette previsioni, qualche centinaio di ettari (1).

(1) Vedasi cap. *Terre morte (mevat)*.

Se le opere che l'Einaudi reclama, ed a ragione, come *doverose, ormai*, da parte dello Stato si eseguiranno, almeno in parte, non sarà la terra coltivabile che ci mancherà; ed, avvenuto l'accordo colle tribù in Cirenaica, e chiaramente determinati i diritti privati nei dintorni non coltivati delle città (colla relativa tacitazione dei proprietari legittimi o condanna di quelli arbitrari), quei terreni ci verranno vivamente ricercati e ne potremo trarre largo profitto; mentre poco o nulla ci sarebbe costato l'impadronircene.

Imposte urbane. — Circa il regime fiscale nei centri abitati, ove presentemente non esiste quasi traccia di stato civile e di ruolo di contribuenti, perchè, in molte parti, distrutto, esso dovrà essere pure quanto più semplice possibile; nè il sistema delle tasse di patente, equamente graduate sulle professioni, i negozi ed i mestieri, sarà, per ora, da escludersi, salvo a sostituirvi, più tardi, una più razionale contribuzione.

A questo proposito, io mi permetto di porre in dubbio l'opportunità di quanto s'è creduto bene di fare in alcune delle città occupate, ristabilendo nella loro integrità le tasse comunali, già tanto esose, che si percepivano prima della nostra conquista. Il sistema d'esazione di molto migliorato, se elimina gli abusi consuetudinarî dell'amministrazione ottomana, non solleva dai pesi insopportabili le classi più bisognose, le quali non devono trovar, guari, differenza fra la loro condizione presente e quella anteriore (1). Tra le centinaia di milioni che si

(1) Vedasi per più estesi accenni al cap. *Antico sistema tributario ottomano.*

spendono per la conquista, non sarebbero state le *dicottomila lire* annuali del bilancio municipale di Derna (1) nè le 155,000 lire (2) necessarie a quello di Tripoli, che avrebbero fatto gran peso. Per converso le imposte governative che pesano specialmente sui ricchi, non vengono affatto percepite; mentre i proprietari di case in Tripoli e Bengasi vanno approfittando enormemente del mutato stato di cose per esigere affitti usurari.

Più sollecitamente si provvederà a regolare questo ramo dell'amministrazione (in Tripoli soprattutto), e maggior profitto politico ed economico ne ritrarremo.

Esenzioni per l'agricoltura. — Nella sua splendida conferenza alla Società degli Agricoltori Romani (3) e nel già citato articolo nella *Nuova Antologia*, l'onorevole Paolo Bignami ribadisce valorosamente il principio dell'esenzione, o di forte riduzione, di tasse agli agricoltori; ed è a ritenersi che volesse alludere anche agli agricoltori indigeni; tanto più che nella Tunisia egli ha certamente potuto constatare, come anche molti proprietari indigeni abbiano coraggiosamente preso lodevoli iniziative in proposito (4).

Il gravissimo problema della ricerca e dell'utilizzazione dell'acqua, di cui egli si occupa con vera competenza ed intelletto d'amore per quelle terre destinate alla

(1) UGO SABETTA, Rapp. cit.

(2) AUGUSTO MEDANA, Rapp. cit.

(3) 15 marzo 1912.

(4) Nell'ordinamento fondiario eritreo sono esentati da ogni tassa per un decennio tutti i beni demaniali concessi dallo Stato anche se nel frattempo siano passati in piena proprietà dei concessionari (art. 72).

nostra colonizzazione, potrà più facilmente risolversi con un sistema fiscale improntato alla più grande liberalità.

Quest'argomento si connette a quello delle vaste concessioni di terreno ad imprese collettive le quali, disponendo di maggiori capitali, potranno compiere lavori, che, favorendo i loro interessi, favoriranno al tempo stesso l'interesse generale (1).

Ma converrà sempre che il fisco stia, quanto più è possibile, in disparte e non inceppi, colle inconsulte esigenze del presente, i suoi più vitali interessi dell'avvenire.

È degno, frattanto, di menzione il fatto, che il Governo ottomano ha sparso, ultimamente, in Cirenaica migliaia di proclami nei quali avvisa di aver liberato da ogni obbligo di pagamento d'imposte arretrate, esentando per lungo tempo, da quelle future, i contribuenti indigeni e le tribù, sollevando, pure, da ogni vincolo d'alto dominio le terre demaniali presentemente possedute da tribù o da privati. Non per avere esso, così, regalato quanto non sarebbe più stato in caso di esigere, avrà reso meno difficile l'opera nostra di pacificazione indigena, a guerra finita (2).

Opere pubbliche e credito.

Sul problema delle comunicazioni, delle opere pubbliche e del credito, la cui soluzione, l'onorevole Cappelli fa giustamente dipendere dall'ordinamento finanziario che verrà dato alla Colonia, non credo possa esistere parere diverso dal suo. Si deve dare il più vivo

(1) Vedasi più innanzi capitolo: *Imprese e capitali esteri.*

(2) Vedasi pag. 175.

impulso e lasciar la maggior possibile libertà alle iniziative private, senza eccessiva preoccupazione, se saranno nazionali o straniere, qualora, specialmente, esse abbiano per oggetto imprese di pubblico interesse. Converterà, anzi, quanto più largamente possibile (e con riguardo alla potenzialità della Colonia), sovvenzionarle. Non siamo noi nelle condizioni finanziarie della Francia, la quale, d'altronde, del suo sistema d'esclusivismo geloso in Tunisia ed Algeria non ha gran fatto da lodarsi.

È qui doveroso ricordare l'opera mirabile che, in pochi mesi, hanno saputo svolgere in quelle terre ancora devastate dalla guerra i nostri Uffici del Genio militare, del Genio civile e delle Ferrovie di Stato.

A parte i lavori di fortificazione a Gargaresh, a Bu Meliana, ad Henny, ad Ain-Zara ed a Tagiura in Tripoli — quelle del Mergheb ad Homs, la meravigliosa muraglia di cinta e le vere fortezze improvvisate di Bengasi, le ridotte formidabili di Derna e di Tobruk e le formidabili ed, in alcuni punti, persino artistiche trincee, dappertutto ove la difesa s'impone, v'hanno già opere stabili e magnifiche pel miglioramento della vita materiale.

Il Genio civile, sapientemente diretto dall'infaticabile e geniale attività dell'ingegner Luigi Luiggi, ha già compiute le nuove condutture dell'acqua di Bu Meliana, sono già in esercizio dei tratti di ferrovia; sono iniziati e proseguono febbrilmente i lavori portuali di Tripoli, Homs, Derna e Bengasi. In quest'ultima città già stanno per funzionare degli enormi serbatoi d'acqua e, sotto la direzione dell'intelligentissimo ed attivissimo tenente colonnello Maglietta, già si inizia la costruzione dell'acquedotto del *Fojat*, mentre la sistemazione delle strade urbane, già rese irriconoscibile, migliorandolo, l'aspetto della città. — A Tobruk, infine, in quella petrosa ed inospite landa, dalla quale alcune casupole intorno ad una fortezza smantellata, dominavano la magnifica baia, l'opera concorde del R. Esercito e della R. Marina, cui s'è recentemente collegata quella del Genio Civile, vanno compiendo veri miracoli di feconda attività.

Quanto agli Istituti di credito, io credo che, appena conclusa la pace, o sorgeranno spontaneamente o verranno

sollecitamente impiantate succursali degli Istituti già esistenti nel Regno. Sarebbe però ottima misura largheggiare nell'esenzione di tasse e di burocratici controlli a quest'industria, onde, anche dall'estero, possa venire la concorrenza, la quale avrebbe, per primo effetto, di attenuare, se non fare sparire, l'esosissima usura che intristisce quei paesi.

L'opera del Banco di Roma, a questo proposito, è stata veramente provvidenziale; senonchè, la molteplicità delle imprese d'ogni genere in cui quest'Istituto s'è ingolfato (non sempre, certamente, con esatta conoscenza di ciò negli amministratori centrali) va diminuendo d'assai l'aureola di simpatia di cui era, dapprima, circondato; ed è unanime convinzione che non potrà riacquistarla, se non riconducendo la propria attività nel vero ambiente delle operazioni bancarie.

Ad ogni modo l'Italia dovrà pur rassegnarsi a portar laggiù, dopo le armi, anche non poco denaro, e converrà sempre, perciò, far sì, che di questo, anche da altre parti, ne arrivi.

Ma se il regio Governo credesse di procedere in Libia come ha proceduto, sinora, nell'Eritrea e nel Benadir, escludendo sistematicamente le imprese straniere dalle concessioni di terreni (1), tanto varrebbe rinunciare ad ogni proposito di colonizzazione, limitandoci alla semplice occupazione della costa.

Sono vietati sistemi codesti e la nozione pratica più elementare di storia della colonizzazione (da non confon-

(1) L'ordinamento fondiario dell'Eritrea ammette gli stranieri, ma solo per concessioni temporanee nella zona torrida e nelle regioni assimilate ad essa. Art. 22 e 37 a 39.

dersi colla storia coloniale), c'insegna che nessun paese d'America, neppure la Grande Confederazione del Nord, è mai riuscito a sottrarsi, in proposito, a questa relativa dipendenza dal capitale straniero. Ma su quest'argomento dovremo ritornare (1).

Ordinamento fondiario.

Fra le varie operazioni che l'onorevole Cappelli enumera quali urgenti ad intraprendersi dal Governo, egli ritiene urgentissima, ed a ragione, quella della generale misurazione e triangolazione del territorio. All'infuori che nelle zone costiere, nessuno saprebbe indicare con esattezza il punto in cui si trova geograficamente una determinata località — non sarebbe, del resto, possibile alcuna ripartizione di terre pubbliche senza questa previa misurazione — ma l'opera esige assai maggior tempo di quanto noi possiamo disporre, e, nell'interno, anche a pace conclusa, sarà, per anni, irta di difficoltà. Si proceda quindi per gradi, ed il più speditamente possibile, per le zone costiere, anche a costo d'incorrere in qualche inesattezza, che in avvenire si riparerà.

Ed, in connessione a questo argomento, si presenta quello serissimo dell'ordinamento fondiario il quale si dovrà, necessariamente, riformare *ab imis*.

L'onorevole Cappelli accenna per sommi capi alle varie categorie di beni che costituiscono il patrimonio fondiario generale nella Libia; ma, appunto per volere esser troppo succinto, è tratto ad una soverchia generalizzazione; mentre è questo il problema che più specifi-

(1) Vedasi pag. 122.

catamente dovrà studiarsi, e che, assieme a quello dell'ordinamento religioso, presenterà maggiori ostacoli all'opera nostra di colonizzazione.

Dedicheremo alcuni capitoli speciali ad esso, ma, fin d'ora, e decisamente, io debbo applaudire al concetto che, nella distribuzione del suolo colonizzabile « *nessuna esclusione, nessun privilegio, nessun regolamento, tutelare nell'apparenza, inceppante nella sostanza* », debbano opporsi nè all'attività degli uomini di buon volere, da qualunque parte essi vengano per esplicarla laggiù, nè alla libertà a chiunque di procurarsi in piena proprietà grandi o piccole zone di terra; purchè si dia da tutti sicuro affidamento di convenientemente (in persona, o con intermediari capaci) saperle e volerle sfruttare.

Con mirabile conoscenza del problema, egli ha formulato questa necessità.

Procedasi, bensì, alla distribuzione del suolo demaniale col sistema di concessioni condizionate; ma ne sia facilitato quanto più è possibile il riscatto, od acquisto definitivo, ai concessionari.

E questa facilitazione sia tanto più larga, quanto più le terre concesse trovinsi lontane dai centri urbani; affinchè il concessionario (dopo aver adempiuto alla condizione di porle in valore con opere stradali od idrauliche chiaramente specificate), possa frazionarle e ripartirle a chi vorrà comprarle per sfruttarle a suo piacere.

Non, quindi, potrebbe convenire quanto nell'ordinamento fondiario eritreo è stabilito circa le concessioni di vaste zone di territorio nella regione torrida (1).

(1) Ord. fond. Eritreo, articoli 37 a 43.

Parlare di concessioni temporanee di terre che, per quanto fertili e bonificabili, non avranno alcun valore, finchè non siano sfruttate da pionieri coraggiosi, è prova d'ingenuità. Se il valore l'acquisteranno poi, sarà unicamente per l'intraprendenza di sagaci ed arditi capitalisti e pei sacrifici dei nostri emigranti, i quali, in ogni parte del mondo, sanno dar prova di così feconda attività e di così singolare facoltà d'adattamento.

Quando si pensa che pochi lustri or sono si potevano acquistare nell'Argentina migliaia e decine di migliaia di ettari al prezzo di due o tre lire ciascuno, situati nella regione fertilissima del Rio Negro (sgombra già fin dal 1880 d'ogni pericolo d'invasione o di razzie), e che lo stesso avviene, ancor oggi, in molte plaghe dei migliori Stati del Brasile e del Canada, non si comprende come dobbiamo impensierirci dell'eventualità, che qualche decina di migliaia di ettari venga largita, generosamente, a favorire l'iniziativa individuale di chiunque dimostri di possedere il coraggio, la forza, la capacità ed i mezzi (sian pure esigui), per portarli ad un effettivo valore.

L'èra delle speculazioni incomincerà più tardi; ma, se noi avremo costantemente di mira il concetto, che le concessioni non vengano accordate che a coloro che debbano poi metterle in condizione di essere immediatamente sfruttate, credasi che sarà per l'Italia una fortuna l'essersi privata, a profitto di questi pionieri, d'una piccola parte del suo nuovo patrimonio (1).

(1) Il problema è troppo vasto ed importante perchè si possa in brevi tratti delinearne la soluzione. Dovremo ritornare su di esso e diffusamente riparlare. Vedansi all'uopo i capitoli sull'*Ordinamento fondiario ottomano*.

Le misure precauzionali provvisorie. — Col regio decreto 20 novembre 1911 e con quello successivo del 26 gennaio 1912 che ora stanno per essere convertiti in legge (quantunque, a rigore, non ne esista il bisogno, trattandosi di provvedimenti connessi all'esercizio dei pieni poteri accordato dalla legge 25 febbraio relativa all'affermazione della sovranità italiana in Libia), venne stabilito un regime fondiario provvisorio in quelle Colonie, pel quale sono vietati in esse, fino al definitivo assetto legislativo della loro amministrazione, la compra-vendita di terreni, di giardini, di cave, di miniere, di diritti di pesca, di acque per uso industriale od agricolo e simili, e la cessione di diritti reali a tali beni inerenti; e vengono considerati nulli e come non avvenuti i contratti relativi a tali beni, stipulati prima della nostra occupazione, o anche dopo di essa, che alla pubblicazione del decreto emanato dal Governatore delle dette regioni, non erano ancora, a tenore delle leggi vigenti, perfetti, sia nei rapporti dei contraenti, che in quelli dei terzi.

Con tali decreti si veniva ad ostacolare se non, pur troppo, ad arrestare completamente il cumulo di speculazioni, quasi tutte fraudolente o tendenti, in massima parte, a sottrarre all'erario la proprietà o l'uso di immobili, che gli sarebbero spettati pei diritti inerenti alla conquista ed alla sostituzione della sovranità italiana a quella del Governo ottomano.

Date, però, le consuetudini locali, e l'arruffato regime fondiario mussulmano, riuscì troppo facile, e lo riesce tuttora, a quanti si adoperano a trarre illegittimo profitto dal nuovo stato di cose, provvedersi di titoli, che, per consuetudine, si pretende siano legali, quantunque

sia fondatissimo il dubbio sulla verità della loro data e sull'attendibilità del loro contenuto.

Vedremo in seguito quale fede si debba ad essi attribuire, e come si commetta, inconsciamente, un gravissimo errore riconoscendo d'alcuno di essi, per circostanze speciali, la validità. La parziale o completa distruzione di quelle parvenze d'uffici catastali, che pur esistevano nelle varie località da noi occupate (dovuta, più che alle fatali contingenze della guerra, ad interessato proposito di gente furba e senza scrupoli di far sparire quelle basi, pur imperfette, d'accertamento), consiglia il mantenimento di quei regi decreti, per quanto ne scaturiscano non lievi inconvenienti. Sarebbe necessario, anzi, dare ad essi maggior estensione, riguardo soprattutto, ad eventuali arbitrii che le autorità ottomane, mentre perdura lo stato di guerra, s'attendassero a perpetrare.

Ma, poichè, anche all'essenza di quei regi decreti s'è trovato il mezzo di contravvenire, (sia coll'assumere la procura di proprietari assenti o ribelli, sia col vantare contratti d'affitto a lunghissime scadenze [50 anni], sia col sostituirsi, arbitrariamente, in possesso di beni abbandonati, predisponendo atti di notorietà, che, in vari casi, vennero già, deplorvolmente, ammessi e convalidati dalle nostre autorità), l'urgenza di provvedimenti al riguardo, più vasti e più comprensivi che non sia quello della semplice conversione in legge dei suaccennati regi decreti, s'impone.

L'ordinamento militare.

In un paese di conquista la cui popolazione, quantunque molto esigua rispetto all'estensione del territorio, è tradizionalmente nemica dell'elemento conquistatore,

l'impiego della forza militare è un'imprescindibile necessità.

Pur lasciando a parte i paesi assolutamente barbari dell'interno dell'Africa o delle sue coste extra-mediterranee, ove l'occupazione non può essere mantenuta che sotto un regime del tutto militare, ci basterebbe ricordare, ad esempio, il sistema adottato dalla Francia nell'*interland* algerino e tunisino, i cui risultati, però, non ci consiglierebbero a seguirlo, senza molte riserve.

Noi, per fortuna, non abbiamo a che fare in Libia con popolazioni così numerose, e se, *a pace conclusa*, riusciremo ad affezionarci l'elemento dirigente indigeno, ed a valerci, a profitto generale, di quelle forze che, finora, a solo profitto proprio ha impiegato, si potrà pure ridurre il contingente militare a proporzioni minori di quelle di cui la Francia ha bisogno.

Ma per raggiungere quest'intento, non, forse, può apparire meglio adatto preporre, in seguito, esclusivamente l'elemento militare nostro al mantenimento dell'ordine nelle regioni più lontane; mentre è assolutamente necessario che, finchè dura la guerra, nessuna intromissione politica vada ad inceppare il suo compito.

Somma energia convien saper impiegare con gente ignorante e fanatica, la quale, se pur abituata, finora, a non rispettar che la forza, deve, gradatamente, abituarsi a rispettare la legge.

Ma a questo essa, a pace conclusa, verrà più facilmente, quanto più noi sapremo persuaderla, che dell'autorità dei suoi dirigenti noi sappiamo tener conto, facendoli intermediari ed agenti dell'opera nostra civilizzatrice nell'interno.

È degno del massimo encomio, quindi, il provvedimento di militarizzare a base volontaria gli indigeni, seguendo l'adagio d'Ippocrate che *similia similibus curantur*; e, se, paulatinamente, riusciremo ad introdurre in questa milizia qualche elemento indigeno evoluto ed educato nelle nostre scuole militari, l'opera sarà più completa. Certo è che la prudenza non sarà mai eccessiva, dato il carattere assai diverso di queste popolazioni, in confronto di quelle musulmane dell'Eritrea.

Non sarà certo il caso di sottoporre, pel momento, anche gli indigeni musulmani all'obbligo del servizio militare; quantunque l'Austria l'abbia già fatto in Bosnia ed Erzegovina; ma dovremo tener molto conto del movimento che va manifestandosi a favore di questa misura in Algeria e dei voti che, anche da parte di indigeni, vennero approvati in questo senso (1).

L'ordinamento scolastico.

L'ignoranza più supina di quanto esiste od avviene fuori dello stesso ristrettissimo ambiente in cui vivono, ed una moltitudine di pregiudizi, di superstizioni, di odî, abilmente mantenuti e rafforzati, caratterizzano e formano la mentalità degli indigeni, anche delle classi, relativamente, superiori.

L'elemento colonizzatore che noi potremo introdurre laggiù, non è, disgraziatamente, molto più evoluto.

Le nostre scuole a base confessionale servono assai poco nei riguardi della popolazione musulmana ed israe-

(1) Actes du Congrès de l'Afrique du Nord - Paris 1908: *Le service militaire des indigènes en Algérie.*

lita, nè, la loro tendenza al proselitismo religioso ci può certamente giovare.

Le scuole laiche governative hanno, finora, dato lievi frutti, quantunque assai bene organizzate; ma più ne daranno, se al buon volere ed alla indiscutibile capacità di chi le dirige, o v'insegna, sapremo fornire i mezzi materiali adeguati, con una larghezza che, pur troppo finora, lascia molto a desiderare.

Ma dovremo tener conto anche di quelle specie di scuole che, presso le moschee o le *zavie* delle varie confraternite musulmane, impartiscono insegnamenti, i quali, per essere strettamente ispirati ai precetti del Corano, riescono più d'ostacolo che d'utilità all'opera conciliativa che noi dobbiamo propugnare (1).

Si connette quest'argomento a quello sull'ordinamento religioso di cui parleremo in seguito; ma, frattanto, non è inopportuno affermare che ci converrà lavorare abilmente a conciliare col nuovo stato di cose la classe degli *ulema* ed i principali affigliati delle varie confraternite, già incaricati di questa bisogna educativa, assicurando loro una posizione economica e sottraendoli, quanto più è possibile, ad influenze esteriori (2).

Concetti nazionalisti ad oltranza. — Come nelle scuole italiane si dovrà insegnare l'arabo, onde trarne i futuri funzionari d'ogni ramo dell'amministrazione, *per dispensarci dagli interpreti*, così in quelle arabe ed israeli-

(1) Nella recente visita in Libia del comm. Angelo Scalabrini, ispettore generale delle scuole italiane all'estero, molte delle indicazioni pratiche di questo capitolo sono già state attuate. (*Nota dell'A.*)

(2) Vedi capitolo: *La sovranità religiosa del Sultano.*

tiche, non solo si dovrebbe insegnare l'italiano, ma converrebbe (e non mi si accusi di oscurantismo) trascurare affatto le altre lingue europee, onde stabilire una barriera politica nell'avvenire col resto dell'Affrica settentrionale, le cui tendenze saranno inevitabilmente di assorbimento. Dobbiamo costituire una popolazione quanto più possibile autonoma, con caratteri, costumi e lingua nazionali, onde mantenercela indefinitamente legata. Non faremmo, del resto, che seguire gli esempi che ci vengono dati altrove.

Si tenga sempre ben presente, però, che fra l'elemento indigeno evoluto, specialmente se di pretta origine araba, il sentimento del nazionalismo ha fatto, da venti anni a questa parte, passi giganteschi.

Se il *panislamismo* è un'utopia, il *panarabismo*, invece, va estendendosi rapidamente dall'Asia Minore in tutta l'Affrica settentrionale, possiede mezzi di propaganda attivissimi, ha giornali in tutti i centri popolosi ed anche in Europa (segnatamente a Ginevra, a Francoforte ed a Londra), riconosce dei capi e vanta una vera e propria organizzazione.

Perciò, se l'istruzione dell'indigeno deve starci a cuore, si dovrà pur sempre informarla al concetto d'italianizzarla quanto più è possibile, soprattutto nell'uso dell'idioma, onde sottrarre le masse all'influenza della propaganda nazionalista araba, che dall'estero tenterà ogni via per infiltrarsi.

In Algeria è vanto della Francia poter affermare che, se l'indigeno del popolo non è analfabeta, esso non sa, però, leggere e scrivere che in francese.

E, per quanto riguarda le classi evolute, si faciliti quanto più è possibile che i giovani si rechino a com-

pletare i loro studi in Italia e, frattanto (per quanto ciò possa sembrar contrario alla libertà di stampa e debba riuscire ostico agli imprudenti propagandisti di principii avanzati in un ambiente che non vi è preparato), devesi ostacolare l'entrata in Libia di qualsiasi giornale in lingua araba, nè permettere che vi si stabilisca. Basti ricordare che il giornale *El Akbhar* diretto e redatto al Cairo da arabi cristiani, ci è ferocemente nemico, come ci è nemica tutta la stampa semitica in generale. Non si permetta, infine, alcuna scuola secondaria prettamente araba, se non affidata ad italiani, con assistenza, per l'insegnamento religioso, di musulmani, possibilmente, venuti dal di fuori.

Fondo scolastico. — Fra le contribuzioni che, pur essendo obbligatorie, non hanno, secondo i principî del Corano, carattere d'imposte, ma d'elemosine, figura nel regime tributario ottomano anche una specie di sovrimposta fondiaria per lo sviluppo della pubblica istruzione (*mearif hissé-i-janessi*). A questa noi dovremmo sostituire la costituzione di un *fondo scolastico*, quale esiste nei paesi meglio organizzati d'America e d'Australia e che dà ottimi risultati (1).

Ma il fondo, anzichè formarlo per contribuzioni od imposte, *delle quali converrà stabilire il meno possibile*, dovrebbe, come nel Canadà, trovare la sua base principale nelle riserve di terreni incolti, i quali, per la messa in coltivo dei terreni finitimi, acquisterebbero presto grande valore e si potrebbero convenientemente alienare.

Eviteremmo così anche l'istituzione di un'imposta a scopo determinato, contraria al nostro sistema tributario;

(1) Vedi capitolo: *Le Townships*.

quantunque, in un paese abitato da razze diverse, reciprocamente diffidenti, anche tali imposte presenterebbero indubbi vantaggi.

L'amministrazione di questo fondo, infatti, si dovrebbe affidare ad una Commissione mista di notabili europei ed indigeni, senza distinzione di principii confessionali.

Scuole d'agricoltura. — Si connette all'ordinamento scolastico anche ciò che riguarda una sapiente propaganda dei sistemi più convenienti d'agricoltura, non solamente per gli indigeni, ma anche per gli immigranti che presto si recheranno a popolare quel territorio deserto. Bisogna fare il possibile perchè l'indigeno si dedichi a coltura fissa, pur non lasciandolo isolato, ma mettendogli accanto elementi europei che gli servano d'esempio.

Ma, pur troppo, i nostri emigranti abituali, e quelli, specialmente, che sarebbero più indicati per i primi esperimenti di colonizzazione in Libia, non sono i meglio adatti per insegnare i nuovi sistemi di coltura. Agli uni ed agli altri, quindi, converrà provvedere con opportune istituzioni e con indicazioni pratiche. Già il Regio Ministero d'agricoltura sembra aver adottato misure utilissime coll'invio di agronomi e geologi che stabiliranno uffici d'informazione agricola e di mineralogia e fonderanno poderi sperimentali (1). Se i funzionari a ciò destinati sapranno spogliarsi dai soliti preconetti burocratici e saranno muniti di abbastanza late facultà, potranno in breve tempo apportare incalcolabili benefici.

(1) On. PAOLO BIGNAMI, conferenza citata.

Ordinamento giudiziario.

L'amministrazione della giustizia sembrerebbe dover essere alquanto estranea all'assetto economico di cui più specialmente dovrebbe occuparsi questo lavoro; ma ne è invece base essenziale. Se il territorio da noi occupato fosse completamente deserto, sarebbe ovvio che le leggi e gli organismi giudiziari della madre-patria vi si trapiantassero integralmente, ma noi vi abbiamo trovato una popolazione, la quale, per quanto esigua, in proporzione al suolo colonizzabile, è abbastanza importante per numero, oltre che da secoli abituata ad un complesso di leggi e d'istituzioni, di cui gran parte sono in completo antagonismo colle nostre.

Troveremo vigente in Libia anche il sistema delle Capitolazioni, le quali andranno, senza dubbio, abolite non appena sistemata l'occupazione. Sorgeranno certamente delle difficoltà, si pretenderanno compensi; ma, per fortuna, i precedenti dell'Algeria e della Tunisia e della Bosnia ci spianeranno il cammino.

Si affretti, poi, lo Stato a preparare un corpo di magistrati che possano stare all'altezza del loro compito, non soltanto per cognizioni giuridiche, ma anche per nozioni pratiche, e non superficiali, della lingua e dei costumi della popolazione indigena.

Quantunque l'Italia possieda insigni orientalisti, alcuni dei quali dell'Università egiziana del Cairo sono vanto e decoro, essa è forse il paese d'Europa in cui meno si coltiva lo studio delle lingue orientali, forse perchè, per antica tradizione, siamo abituati a propagare in Oriente la lingua nostra.

Eppure nulla di più monco e più pericoloso che la giustizia amministrata a mezzo d'interpreti.

Diffida il giudice, diffidano le parti, i testimoni ed il pubblico; tanto più, quando gli interpreti vengono tratti (come in questo momento, in troppi casi, avviene) da una parte della popolazione indigena particolarmente in-visa e tradizionalmente infida.

Non sarà inopportuno ricordare, del resto, il noto aneddoto del vecchio vizir, che, in un momento di giusta irritazione, esclamava: « Siamo liberati dal flagello della « peste, il flagello degli incendi non crea più tante ro-
« vine - quando ci libererai tu, o Allah! dal flagello dei « dragomanni? » (1). Vediamo di non adossarcelo da noi stessi.

Già del problema giudiziario s'è vivamente interessato il Regio Governo, il quale, con ammirevole sollecitudine, sembra aver già concretato l'ordinamento che sarà stabilito laggiù.

Non mancavano esempi cui ispirarsi e da cui trarre ammaestramento; ma converrebbe procedere molto guardinghi nell'accettarli per intero, date le essenziali differenze che tra le Colonie francesi, britanniche o belghe, od anche tra le nostre stesse dell'Eritrea e del Bebadir, coi paesi ed i popoli a noi recentemente sottomessi, non è difficile rilevare.

Urgenza di provvedimenti. — Torna opportuno ripetere, al riguardo, ciò che dovremo più volte ancora rammentare in seguito, e cioè, che noi dobbiamo avere

(1) *Sur le Droit de propriété en Turquie, par un anonyme.*
Paris, Amyot ed., 1868.

il proposito preciso di popolare quelle regioni con emigranti italiani ed anco, eventualmente, con quelli d'altre nazioni europee; l'indigeno, quindi, dovrebbe, in tempo non lontano, rappresentare una parte secondaria della popolazione. Esso dovrà, dunque, acconciarsi a veder sparire, *poco a poco*, gli antiquati organismi giudiziari cui è abituato, per elevarsi a ben più alta dignità civica, di quella, ch'egli conobbe finora. Un organismo giudiziario, unico per tutti, garantirà meglio assai l'uguaglianza di diritti, alla quale dev'essere, anche l'indigeno, chiamato. Perciò minori illusioni gli lasceremo in proposito, minori difficoltà procureremo a noi stessi per l'avvenire; anche se, per ora, ciò dovesse costarci qualche sacrificio ed attirarci qualche critica dai filosofi da tavolino.

L'ordinamento giudiziario può essere provvisorio; ma le leggi su cui esso deve regolarsi, quantunque gradatamente modificabili, non possono, nè debbono rivestire uguale carattere.

È d'essenziale interesse per lo sviluppo iniziale delle Colonie che gli individui o le imprese collettive che si propongono sviluppare in esse la loro attività, abbiano positivi affidamenti circa le norme cui verranno assoggettati, e le relazioni in cui verranno a trovarsi coll'elemento locale.

Ora, può sembrar molto pericoloso l'affermare che si manterrà *il più assoluto rispetto* alla religione della gran maggioranza degli indigeni, quando si rifletta che dalla religione stessa sono desunte tutte le norme che reggono, oltre che lo statuto delle persone e l'ordine successorio, anche gran parte dello statuto reale. Come potrebbero conciliarsi gli interessi rispettivi, ed avvenire transazioni

fra europei e indigeni, se due leggi diverse, applicate, sia pure solo in prima istanza, da tribunali diversi, dovessero regolarne i diritti?

È ben vero che il Corano contiene pochissimi ed assai vaghi precetti circa il diritto di proprietà; ma non è men vero che i legislatori musulmani ebbero sempre l'avvedutezza di circondare d'un carattere sacro, affermandone l'origine dal Corano, i provvedimenti principali che vennero adottando circa l'ordinamento fondiario.

Giurisdizione religiosa. — Non è inopportuno ricordare come nei paesi musulmani la magistratura religiosa serbi una preminenza spiccata su quella civile.

La legge religiosa (*sceriat*) esclude qualsiasi ingerenza del potere politico, e, nell'ambito della sua giurisdizione, disconosce, perfino, il valore dei trattati internazionali (1).

Nella Libia vige il rito *malechita* nell'applicazione dei precetti del Corano e della Sunna, mentre in Turchia i magistrati religiosi informano i loro giudizi al rito *hanefita*, meno ligio all'interpretazione letterale di quei precetti. Da ciò una giurisprudenza diversa, che porrà in serio imbarazzo quanti volessero, coll'unica scorta degli studi sul Diritto ottomano, stabilire delle norme che conservino il duplice ordinamento giudiziario ora vigente. Aggiungasi che, finora, gli israeliti ebbero anch'essi una specie di tribunale proprio per definire le questioni relative allo statuto personale ed alle successioni tra loro; e gli stranieri (cioè quasi tutti i cristiani) avevano, alla

(1) GINO MACCHIORO, *La successione degli stranieri in Turchia*. « Bollettino consolare », 1903.

loro volta, i tribunali consolari. Tutto ciò deve necessariamente sparire.

Sul modo con cui veniva amministrata la giustizia in Tripolitania prima della nostra conquista, ci sarebbe troppo a dire; ma ciò esorbiterebbe dal mio compito (1). Certo è, che da un nuovo ordinamento nostro, non può venire che bene a tutti; anche se non sarà molto conforme alle tradizioni locali.

Comunque, è vivamente a sperarsi che, più ancora che ai magistrati, (distintissimi indubbiamente, ma di certo costretti a molto materiale lavoro), che si manderanno laggiù, si assegni a Commissioni speciali di giuristi e di funzionari già pratici di quegli ambienti e dei loro ordinamenti (come s'è fatto, in parte, per l'Eritrea) il compito di coordinare le nostre leggi principali, più urgenti ed indispensabili, alle condizioni ed alle esigenze tanto diverse di queste nuove Colonie.

Quando la Francia s'impadronì dell'Algeria, una folla di speculatori si precipitò nella nuova Colonia per acquistare a dritta ed a manca dei terreni che, gli indigeni con furberia, gli agenti del fisco per ignoranza, si affrettavano a vendere, quantunque in gran parte fossero soggetti a vincoli speciali originati da consuetudini religiose od a riserve che il regime fondiario musulmano accorda allo Stato. Ne risultò una confusione senza pari quando piovvero i reclami per rivendicazione, talvolta già predisposti (2). Sarebbe facile avvenisse lo stesso in Libia,

(1) Vedasi, ad ogni modo, pag. 312.

(2) EUGÈNE ROBE, *Origines de la Propriété immobilière en Algérie*, Paris, 1885.

non appena venga abrogato il decreto del Governatore, ispirato ad esigenze del tutto transitorie. Ecco perchè una legge a questi riguardi è d'un'urgenza capitale.

Parentesi.

Accennatosi però, in massima, ai capisaldi del Programma che dovremo adottare per ridurre i nostri nuovi possedimenti a colonie vere e proprie, converrà ora studiare, per risolvere, il più rapidamente ed il più razionalmente possibile, i tre grandi problemi che, nei rapporti colle popolazioni assoggettate, ci si pareranno dinnanzi, e cioè, il *Problema religioso*, il *Problema etnico ed economico* ed il *Problema giuridico e fondiario*.

IL PROBLEMA RELIGIOSO

Sua importanza.

Il più grave ostacolo alla conveniente preparazione dell'ambiente per una seria e provvida impresa colonizzatrice lo troveremo nel problema della religione musulmana.

Essa non è, come da molti si crede, una religione del tutto corrotta o feroce; perchè non bisogna giudicare l'islamismo da ciò che, superficialmente, se n'è potuto vedere a Costantinopoli o nelle grandi città d'Oriente, Tripoli compresa. Neppur si deve desumere dalla storia, zeppa d'atrocità barbariche, delle conquiste musulmane, che l'islamismo non insegni che odio e distruzione contro gl'infedeli (1). Ma, d'altra parte, non si può dimenticare che le sette o corporazioni religiose esercitano in tutto l'ambiente islamitico un'influenza formidabile, che il proselitismo è in esso più accentuato che nella stessa religione cristiana, e che il seguace dell'*islam* subordina ogni sua azione individuale o collettiva ai precetti del Corano, con

(2) Prof. G. B. PENNE, *Un'esplorazione a Tripoli fra i Marabutti*. Roma, 1911.

vero fervore ed anche, quasi sempre, convien dirlo, con una sincerità, che fra i cristiani è quasi ignota.

Perciò converrà, forse, lasciarci andare, per ora, anche a concedere più di quello che sia strettamente necessario, onde tranquillizzare gli animi e per convincere i musulmani che noi non intendiamo affatto invadere il campo delle coscienze. L'opera di persuasione e di pacificazione sarà lunga, e dovrà essere molto abile, per riparare gli errori che l'imprevidenza ci ha fatto commettere.

Dovremmo, soprattutto, preoccuparci di non commetterne altri; mentre non è escluso che, o per vivacità di convinzioni religiose, o per inconsulto eccesso di zelo nell'adempimento di doveri, che lo Statuto non impone, o per fallace concetto politico, ci si possa ricadere.

Noi portiamo laggiù tutto un complesso di costumi e di principî sociali affatto diverso da quello che vi ha dominato finora. Esso è destinato, alla lunga, a trionfare; ma, per ora, dobbiamo accingerci a tollerare molte cose che sarebbe impossibile, od impolitico, voler d'un tratto distruggere

I cristiani.

Già prima che iniziassimo l'impresa tripolina, esistevano laggiù delle opere cristiane di propaganda religiosa, le quali, contenute nei limiti che la sovranità ottomana imponeva, se non producevano tutti i frutti che i loro agenti si prefiggevano, servivano, nondimeno, ad attenuare ciò che v'ha di più barbaro nei costumi musulmani - l'odio per gli infedeli.

Lo spirito di proselitismo non era, nè poteva essere, accentuato ed, anzi, conviene riconoscere che, precisamente

l'opera delle missioni cattoliche era quella che con maggior tatto e moderazione se ne valeva.

Dobbiamo vivamente sperare che, nonostante la mutata sovranità, questo concetto persista; o che si prendano *nei primi anni almeno della nostra occupazione* i più severi provvedimenti contro *qualsiasi* tendenza in contrario; e, per fortuna, sembra che, a questo riguardo, il Regio Governo abbia propositi ben determinati.

E non è in modo speciale del proselitismo cattolico che dobbiamo preoccuparci; ma di tutti, e forse particolarmente di quelli, che, per essere, di solito, esercitati da stranieri nordici od americani, ci potrebbero, anche sotto altri riguardi, procacciar molte noie.

Nè si creda che a queste considerazioni m'induca spirito alcuno di anticlericalismo intempestivo. Nessuno è più di me partigiano del principio di Leone Gambetta che « l'anticlericalismo non è merce d'esportazione ».

Così in Oriente come in America, ebbi campo di constatare quanti beneficî rendano (e più potrebbero renderne se convenientemente appoggiate) alcune corporazioni religiose alla propaganda d'italianità. La Francia, del resto (che prendiamo tanto sovente, senza ragione, ad esempio) in quest'argomento ci può essere davvero maestra.

*
**

Ma la miseria, l'ignoranza e anche la paura, in quelle disgraziate popolazioni musulmane, potrebbero esser fomite ad un'azione perniciosissima da parte di troppo zelanti predicatori.

Tutto il mondo musulmano, anche quello che non ci è apertamente ostile, tiene a quest'ora gli occhi aperti su noi e l'avremmo tutto irriducibile nemico, se non dimostrassimo (più ancora che della prescindenza) una decisa opposizione a che s'influisca da *chiunque* sui sentimenti religiosi della popolazione che abbiamo assoggettato.

E non senza motivo ripeto questa parola *chiunque*, volendo comprendere in essa anche il proselitismo (che sarebbe davvero anche politico) di quell'elemento musulmano, che ha identiche credenze di quelle predominanti, nell'ambiente libico, e che si farà tanto più vivace, quanto più noi avremo lasciato l'adito a credere agli indigeni, che, dalla differenza di religione con noi, possa scaturire una differenza di diritti per essi.

Trattando della probabile, e per me inconsulta, concessione della sovranità religiosa al Sultano, ritorneremo su quest'argomento.

Gli israeliti.

Un ragguardevole numero di israeliti risiede nei centri più popolosi della Tripolitania e della Cirenaica. Non v'ha pericolo ch'essi facciano del proselitismo, che, del resto, la loro religione non ammette.

Essi, però, hanno, sinora, vissuto in una condizione d'inferiorità politica tale, cui, solo per l'incomparabile sua tenacia vitale, quel popolo è riuscito a resistere.

Conviene, però, che si faccia una capitale distinzione fra la maggior parte di quegli israeliti e quelli che esistono nel nostro paese. Qui la massima parte di essi s'è talmente amalgamata alla popolazione cristiana, che la

differenza di religione null'altro significa che una diversità d'origine etnica.

Rispetto alle pratiche, l'elemento evoluto israelita non si distingue in Italia dalla maggior parte dell'elemento evoluto cristiano e, perfino, la legge sul riposo festivo è identica per tutti.

Laggiù le condizioni sono differenti assai. L'elemento israelita fu quello che dimostrò aderire più spontaneamente e vivamente al nuovo ordine di cose; ma... perchè risiede nelle città occupate e perchè ne aveva il massimo tornaconto.

Di questa *spontanea* adesione si stanno già constatando e si vedranno meglio gli effetti nel futuro, quando una valanga di reclami e rivendicazioni di diritti e di proprietà si riverserà sui nostri Uffici, fondata su crediti, od immaginari o spudoratamente esagerati, contro l'elemento musulmano (1).

Questo mal si acconcerà a vedersi trattato ad identica stregua di quello che ha finora disprezzato; ma se dovrà pure adattarvisi, finirebbe coll'esserne una vera vittima, se da noi non si dovesse tener in conto, che all'eccessiva furberia ed avidità degli uni, dev'essere correttivo una sagace tutela dell'eccessiva buona fede o dell'ignoranza degli altri.

Quelle funzioni d'interprete che, troppo facilmente, noi affidiamo all'elemento israelita locale, possono pregiudicarci nel concetto dei musulmani quanto, e forse più, del larvato proselitismo cristiano; converrà, dunque, in proposito, molta cautela.

(1) Vedasi pag. 218.

E converrà pure, nell'interesse economico della Colonia, che si veda, sin da principio, di limitare quanto più è possibile le manifestazioni esteriori dei vari culti e la celebrazione dei giorni festivi, diversi per ogni religione.

Se, in occasione, poi, di cerimonie solenni di qualsiasi confessione, le nostre autorità si terranno prudentemente in disparte, sarà tanto di guadagnato; giacchè non si può concepire come debba servire alla pacificazione degli animi ed alla fiducia nel nostro rispetto ad ogni credenza, il fatto di solenni manifestazioni esteriori di culti finora invisibili, od, a mala pena, sopportati; mentre nulla esse possono aggiungere al nostro prestigio.

I musulmani.

« *Nessun sacerdote nell'Islam* — dice testualmente « il Corano — *nessun intermediario umano fra il vero credente ed Allah*. Stenda il credente il suo tappeto in « direzione della Tomba del Profeta, faccia le sue abluzioni come, e quando, può, usando, all'uopo, anche la « sabbia del deserto e preghi — la sua preghiera salirà « diritta a Dio. — Anche le moschee sieno costruite in « modo che l'abside sia rivolto verso la Mecca — la preghiera sarà uguale per tutti — nessuna cerimonia speciale « debbano fare i capi — al cospetto d'Allah non esiste alcuna gerarchia umana — tutti gli uomini sono uguali — « il più potente sulla terra, il più ricco, il più forte, il più « sapiente non godono presso di lui maggior autorità del « più debole, del più umile, del più disgraziato ».

Non cerimonie rituali, quindi, non confessione, non sacramenti, neppure quello del matrimonio. La stessa circoscisione non equivale al battesimo cristiano, ma fu una

misura d'igiene, come quella di proibire le bibite fermentate e l'uso della carne suina, e venne tratta dalla legge di Mosè.

Ma non era certo in ambienti di fanatismo e di misticismo contemplativo che un tale precetto fondamentale potesse reggere a lungo. In luogo di sacerdoti singoli, s'è formato un clero collettivo. I primi discepoli di Maometto ebbero per regola imprescindibile la semplicità della vita - i primi Califfi divisero i loro beni tra i poveri. I veri credenti amavano vedere il profeta mungere le sue pecore e sedersi a terra a raccomandare le sue vesti di lana e le sue calzature - accendere il suo fuoco - servirsi, infine, da solo (1).

Fu il tempo del *Califfato perfetto* (così lo designano gli arabi), ma finì ben presto.

Nel 661 (anno 40° dell'Egira) incominciò la dinastia degli *Ommiadi* e con essa la corruzione dei costumi e la formazione delle sette religiose; ma l'impero dell'Islam continuò ad estendersi. Gli *Abassidi* succedettero nel 752 (122 dell'Egira) agli *Ommiadi*; ma la corruzione s'accentuò e con essa la supremazia dei potenti sugli umili; in nome, però, sempre, della religione di Maometto (2).

Ma nell'862 (248 dell'Egira) s'affacciarono nell'ambiente musulmano i Turchi d'origine Tartara, dapprima come milizia ausiliare del Califfo arabo, poi quali pretoriani, elettori e demolitori di Califfi, poi quali Califfi essi stessi pel diritto della forza; e la superstizione barbarica, e, con essa, l'influenza dei furbi sugli animi timorosi di Dio, s'accentuarono.

(1) TH. LAVALLÉE, *Histoire de la Turquie*, Bruxelles 1859.

(2) ALPHONSE DE LAMARTINE, *Histoire de la Turquie*.

Verso il 1189 (560 circa dell'Egira) *Togrul-Beg* nipote di *Selgiuk* emiro del Turckestan fondò la dinastia dei *Selgiuchidi* che doveva dominare l'Oriente intero, ed assunse il titolo di *Sultano* (1).

Neo-convertiti all'islamismo, i Turchi se ne fecero propagandisti feroci e, non sognando che guerre e conquiste, pervertirono il concetto morale della religione di Maometto, sostituendovi la ferocia bestiale, tratta dalla loro barbara origine (2).

Gli *Osmanli* succedettero ai *Selgiuchidi* (1307), anch'essi d'origine Tartara; sotto di essi venne rafforzandosi la potenza dei dottori della legge sacra (*ulema*) ed al tempo stesso incominciarono a dominare le confraternite religiose che avvinsero in associazioni potenti e tenebrose quasi tutti i seguaci dell'Islam.

Sotto il regno di Solimano il Grande, soprannominato *El Kanouni* (il legislatore), la dignità di *Mufti* (capo degli *ulema*) divenne la prima nell'ordine giudiziario e religioso e non tardò poi a trasformarsi in una potenza quasi superiore allo stesso Sultano, colla creazione del posto di *Sceik-ul-Islam*, capo della religione musulmana in rappresentanza del Sultano. A lui fu accordata anche l'autorità di detronizzare il Sovrano, a lui l'incarico di nominare e rimuovere magistrati ed amministratori pubblici, a lui, infine, il compito di preparare ed applicare le leggi più essenziali dell'Impero.

Ma, ciò nonostante, lo *Sceik-ul-Islam* non è un sa-

(1) A. DE LAMARTINE, *Histoire de la Turquie*.

(2) « *Ce sont les Turcs que par la sauvagerie de leur apostolat ont déshonoré et tué l'islamisme* ». P. I. PROUDHON, *De la Création de l'Ordre dans l'Humanité*, Paris, 1843.

cerdote, nè i funzionari che da lui dipendono lo sono più di lui, quantunque da lui dipendano i tribunali che giudicano civilmente e penalmente in conformità ai precetti del Corano, e benchè di questi precetti egli sia l'inappellabile interprete.

Vedremo più innanzi quanto importi ai nostri scopi di colonizzazione il fatto di questa mancanza di clero regolare.

Le confraternite religiose musulmane (1).

Nella moltitudine di pubblicazioni che inondarono in questi mesi il nostro paese, non trovai che accenni molto superficiali all'influenza enorme che nella Libia, come in tutta l'Africa settentrionale, esercitano le più importanti confraternite religiose musulmane.

Solo alcuni fra i principali pubblicisti, colà provvisoriamente stabiliti, mostrarono d'essersene accorti e reclamarono una preferente attenzione dei nostri governanti su questo fatto. Di queste confraternite dobbiamo più specialmente preoccuparci, sia perchè di esse fanno parte quasi tutti i più autorevoli *ulema* ed i santoni locali, influentissimi sulla popolazione indigena, sia perchè la loro origine deve cercarsi precisamente nello spirito d'opposizione verso l'autorità ottomana.

Se riflettiamo all'influenza che esercita tutt'oggi il clero in Italia, anche fra le, relativamente, più evolute popolazioni agricole del Nord; se ricordiamo quanto esteso

(1) Vedasi in proposito il preziosissimo lavoro di DÉPONT et COPPOLANI, *Les confréries religieuses musulmanes*, ed anche: UGO SABETTA, *rapp. cit.*; G. BEVIONE, *Come andammo in Tripolitania*; G. BONACCI, *Gli ultimi giorni di Bengasi turca*.

ed intenso, al tempo stesso, sia tutt'ora il costume nel Mezzogiorno di affigliarsi ad istituzioni illecite, che dovrebbero essere, ormai, sparite (e ciò, più per lo scopo di evitare a sè, che di fare ad altri, il male); non parrà esagerato affermare che tutto l'ambiente musulmano della Libia è avvolto, legato, oppresso da una rete fittissima di associazioni (religiose in apparenza, politiche in sostanza), che ne regolano ogni azione.

Fu sempre un popolo oppresso, povero ed ignorante, non potevamo certo attenderci che, a questo riguardo, fosse in condizione migliore di ciò che era il nostro Mezzogiorno alla fine del secolo XVIII.

È un paese quello di ferrea organizzazione settaria, la più formidabile di tutte, e di tradizionale *omertà*. Tutto dipende dai capi, più furbi che fanatici, ai quali tutti obbediscono. Gli stessi attentati criminosi, che si vanno erroneamente attribuendo ai Turchi, non possono esser opera che di queste sêtte, le cui ramificazioni si stendono molto al di fuori della Libia.

Perciò abbiamo politicamente errato, nel non accaparrarci, dapprima, *più con fatti che con promesse*, l'adesione dei capi di queste confraternite, che allungano i loro tentacoli in ogni classe della popolazione musulmana.

Aderiscono ad esse i poveri, perchè presso le loro *zavie* (conventi) trovano alimento e rifugio, ed anche perchè sono da esse impiegati a lavori non faticosi e, relativamente, remunerati.

V'aderiscono i ricchi, perchè la beneficenza, quando non è volontaria, diventa obbligatoria nei paesi musulmani, come lo fu anticamente anche fra noi, sotto la minaccia dei furori divini.

V'aderiscono i commercianti, i carovanieri, i pastori, gli agricoltori, per salvaguardare i loro interessi, come ancora oggi in Sicilia si pagano premi d'assicurazione contro gli attentati alla proprietà rurale.

Vi aderiscono, infine, i giudici, i militari, i poliziotti, i *cavass* dei consolati e gli amministratori pubblici, per mantenere i loro posti e non aver torti a subire, come... può succedere anche altrove.

Confraternite principali.

Fra queste confraternite che, come dissi, hanno parvenza religiosa, ma costituiscono, in realtà, vere e proprie associazioni di carattere politico e... brigantesco, ve n'hanno in Lidia cinque, più delle altre importanti.

I *Medaniah* colla casa madre a *Misurata*, che possiedono 12 *zavie* o conventi secondari, ricovero di pellegrini e carovane, con 44 *mocaddam* (luogotenenti del capo) e 3000 addetti in tutta la Tripolitania.

I *Saladiah*, stabiliti più specialmente nella zona occidentale Tripolina con 6 *zavie* e 9 *mocaddam* e 2500 addetti.

I *Sulamiah*, ch'ebbero per autorevolissimo capo il grande *Sidi Ab' desalam-el-Asmar*, che sono i più possenti in Tripolitania ed hanno la casa madre a *Sliten* (1), con un'infinità di *zavie* e di *mocaddam* scaglionati lungo le vie carovaniere al Sudan, e che contano migliaia e migliaia di affigliati in tutte le classi sociali. I commercianti arabi fanno quasi tutti parte di questa confraternita.

(1) «Aucune caravane oserait se mettre en chemin sans avoir préalablement obtenu la benediction du Cheik de Zliten». DÉPONT et COPPOLANI, *Les Confrérie Religieuses musulmanes*, Alger 1877.

I *Quadriah*, importantissimi per le estese ramificazioni e le numerosissime *zavie* che possiedono anche in Algeria e Tunisia, e perchè sono precisamente radicati in Tripoli dove la *zavia* madre era diretta dall'influentissimo *Ali-ben-Guma*, il quale soprassiedeva anche alle *zavie* secondarie di *Misurata* e di *Sliten*.

I *Senussiah* infine, la cui importanza in Tripolitania non è molto grande, non contandovi che 6 *zavie* situate nelle oasi della *Menscia*, del *Sahel*, di *Ghadames*, *Mezda*, *Mezerian* e *Misurata*, ma che nella Cirenaica sono quasi esclusivi padroni delle volontà e delle coscienze, possedendovi un' immensa fortuna.

L' influenza che quest' ultima confraternita esercita da Bengasi a Solum, e dalla costa mediterranea fin oltre l'oasi di Kufra, si risolve in una vera e propria sovranità. Sotto il manto della religione e della carità i Senussi hanno istituita un' infinità di *zavie* presso ogni centro abitato, lungo le coste e le vie carovaniere, e da esse, non solamente regolano l' azione individuale e collettiva dei berberi, ma distribuiscono loro le terre da coltivare, garantiscono od impediscono il libero transito delle carovane, proteggono il mercato delle armi e degli schiavi, fonti precipue dei loro guadagni, esigono, sotto l' aspetto d' elemosine, dei veri tributi e si sostituiscono al Governo ed alla stessa autorità religiosa ottomana nell' esazione delle decime, pur restandole, in apparenza, sottomessi.

Chi afferma ch' essi rimasero neutrali in questa guerra cade in gravissimo errore. Nessuno più di essi può essere avverso al nuovo stato di cose; perchè, necessariamente (se non subito, alla lunga), si risolverà in diminuzione della loro influenza. La loro stessa origine, che

rimonta a più di tre secoli, ebbe carattere di aperta xenofobia.

*
* *

Puissances occultes, sortes de petits États indépendants les uns des autres, affranchis du pouvoir temporel, qui parfois même est soumis à leur omnipotence (1), tutte queste confraternite, a quest'ora, ci stanno contro in modo più o meno palese, non solo perchè non abbiamo saputo anteriormente vincolare a noi i loro capi — non solo per difendere una religione ch'essi credono sinceramente minacciata; ma anche, e principalmente, perchè prevedono che non sarà loro possibile mantenere, sotto un regime civile, quell'organizzazione ferrea e quelle prerogative intangibili, su cui poggia la loro influenza attuale.

Fra l'altro, esse temono, soprattutto, che i beni da esse indirettamente posseduti (perchè ne godono le rendite senza averne la proprietà [*vacuf*]) vengano, com'è successo in Algeria, loro tolti; e, poichè di quelle rendite la massa proletaria musulmana gode gran parte, riesce loro facile sobillare ad eccitare i fanatici, *pur avendo probabilmente molti loro capi l'aria d'aver aderito lealmente al nuovo stato di cose...*

Queste confraternite hanno radici in ogni parte, come la Società di Gesù. I loro capi (*sceicchi*) brigano, intrigano, impongono, e quasi sempre stanno celati agli occhi dei profani; essi non riconoscono altro potere al disopra del loro che quello di Allah e del Suo Profeta, e guari anche si preoccupano di esso. — L'omertà e l'obbedienza

(1) DEPONT et COPPOLANI, op. cit.

cieca nei gregari, l'onnipotenza nei capi e, su ogni fatto che li riguarda, il più assoluto segreto — ecco la legge!

Con queste potenze formidabili contro, possiamo noi pretendere di poterle presto distruggere, mentre non riusciamo ancora ad estirpare quelle, minori assai, che abbiamo in casa?

Altri sistemi ci vorranno! Invece di proclamare più o meno solenni alle popolazioni, si dovrebbero *impiegare mezzi più pratici* con questi capi, ed offrir loro garanzie ineccepibili di mantenere, nei limiti del possibile, l'integrità patrimoniale delle confraternite, loro assicurando equi indennizzi nel caso d'espropriazione per pubblica utilità. In questo modo, senza che a noi apparisse come, vedremmo attenuarsi d'un tratto le ostilità, e rimarremmo coi soli Turchi a combattere.

Non, però, l'opera nostra di accaparramento della cooperazione di costoro, dovrà mai essere improntata a dimostrazioni di eccessiva considerazione, sì da lasciar credere loro che li temiamo. Basterà che pensino che ne riconosciamo l'influenza; ma che siamo decisi a distruggerla, e ad essere loro implacabili nemici, qualora non s'acconcino ad esserci fedeli ausiliari.

E così, per garantirci poi la quiete nelle campagne, la sicurezza nelle vie carovaniere, la tranquillità delle tribù semi-nomadi vaganti nell'immenso territorio, ed il libero svolgimento dell'opera nostra civilizzatrice, converrà, ripeto, appoggiarci, più che ad altri, a questi *sceicchi* (che non dobbiamo confondere, come troppo sovente avviene, coi capi delle tribù, i quali sono ad essi sottoposti), onde si facciano alleati nostri, invece di averli eterni nemici. Ma, perciò, bisogna comprarli! Può contrastare questo concetto, è vero, col proposito della rigenerazione

morale degli indigeni e della loro sottrazione ad influenze illecite ; ma non è in pochi anni, nè in pochi lustri, che questa rigenerazione potremo effettuare.

Le contingenze presenti non ammettono, purtroppo, la scelta d'una via migliore.

Ma, nel tempo stesso che cercheremo di attirare a noi questi capi, sarebbe atto politico mantenere fra le varie confraternite quelle rivalità che diminuiscono la potenza d'ognuna.

Se queste rivalità sparissero e vi si sostituisse una vera solidarietà d'intenti e d'azione, converrebbe predisporci ad una guerra senza tregua e senza pietà, perchè, solo colla distruzione completa di questi sodalizi e coll'annientamento di capi e gregari, si potrebbe ristabilire quella sicurezza, che per l'avvenire della Colonia è condizione indispensabile.

La sovranità religiosa del Sultano.

A quest'argomento si connette il gravissimo quesito, se convenga o meno consentire che il Sultano spodestato conservi la sovranità spirituale sulle popolazioni musulmane dei nostri nuovi possedimenti.

Con soverchia leggerezza si afferma, da taluno, che questa concessione non avrebbe guari importanza — che non diminuirebbe affatto la nostra sovranità politica ed amministrativa — che sarebbe assolutamente nominale e che infine, accordandola, non faremmo noi che seguire l'esempio praticissimo e recente dell'Austria, la quale non ha motivo a lamentarsene.

Con queste superficiali affermazioni si finirà, forse, col perder di vista gli scopi precipui della nostra impresa,

le diversità essenziali di condizioni tra le popolazioni ed i paesi da noi conquistati e quelli conquistati da altre Potenze europee, gli interessi speciali che noi dobbiamo difendere ed i pericoli che dobbiamo evitare.

Solo un'inesatta nozione sull'ambiente e sulle consuetudini musulmane — sulle leggi semplici e complicatissime, ad un tempo, che regolano gli istituti delle persone, delle successioni e della proprietà — sull'origine, sul carattere e sulla mentalità degli individui, cui, per necessità, dovremo affidare, tra l'elemento musulmano, funzioni amministrative e giudiziarie — sull'intricato ordinamento fondiario, infine, — può far apparire possibile questa concessione.

•Si sappia, almeno, quello che, per essa, dovremmo perdere, onde non meritarcì, col danno inevitabile, anche la taccia d'ingenuità.

*
* *

Noi abbiamo, fino all'esuberanza, proclamato il nostro deciso proposito di rispettare la religione musulmana nei paesi conquistati. Non ce n'era forse bisogno, perchè era troppo ovvio che si facesse così e perchè questo principio gli italiani l'hanno, più ancora che nella Carta Costituzionale, nelle tradizioni e nel cuore. Ciò non ostante, lo confermammo nella relazione che accompagnò il Decreto Reale da tradursi in legge, relativo alla nostra piena ed intera sovranità sul territorio Libico; e, nel suo discorso alla Camera, l'illustre Presidente del Consiglio parve voler accentuare il concetto che, pur dovendo essere piena ed intera la nostra *sovranità politica*, « sarebbe impossibile che noi imponessimo alle popolazioni musulmane tutta la no-

stra legislazione, senza rispettare, per esempio, i sentimenti religiosi del paese » (1).

Lungi da me il proposito di voler analizzare questa dichiarazione, ricercandone i fini reconditi; tanto più che l'onor. Giolitti non credette opportuno rispondere categoricamente alla domanda rivoltagli dall'on. Gaetano Mosca, circa la concessione della sovranità spirituale del Sultano sulla popolazione musulmana.

La politica può avere tali esigenze da far considerare conveniente questa specie di *auto-diminutio capitis*, e non sarebbero certo le mie parole quelle che potrebbero impedirla.

Non vorrei, però, che di questa dichiarazione si valessero gli astuti mediatori di pace, per far passare come un'insignificanza, ciò che sarebbe, poi, fonte per noi di continui disturbi. E non vorrei si obliasse che, nel caso la pace venisse conclusa per *amichevole* intervento di terze potenze, queste rimarrebbero garanti del pieno e perpetuo adempimento, non solo delle principali condizioni, ma altresì, di quelle, che a noi potrebbero sembrar secondarie; e che rifletterebbero, invece, come questa, l'ordinamento interno di casa nostra.

Opinione degli indigeni.

Ed in proposito mi si conceda, innanzitutto, una domanda!

Può egli affermarsi che tale sovranità spirituale sia desiderata dalle popolazioni sottomesse o non sia piuttosto una pretesa del sovrano (il quale, del resto, finora non l'ha

(1) Seduta del 23 febbraio 1812, Camera dei Deputati.

sollevata), per riservarsi su di essa un'influenza materiale che potrebbe avere gravissime conseguenze?

Se dovessimo interpretare i sentimenti di quella parte, sia pur minima, della popolazione Libica che aderì lealmente al nuovo stato di cose, la risposta non potrebbe essere dubbia. Per l'altra parte, che combatte ancora contro di noi, dovremmo attendere a rispondere a guerra finita. E se si batte per difendere la religione dei suoi padri, noi ignoriamo ancora se essa faccia consistere tale difesa nel mantenere al Sovrano Turco una autorità, che la tradizione islamitica stessa gli nega, o le faccia consistere in altri fatti ben più positivi che esige da parte nostra. Gli arabi dicono che il Corano fu scritto nella lingua degli angeli, cioè in arabo non in turco, e che non può essere degnamente Califfo dei veri credenti chi non sia venuto a prostrarsi alla tomba del Profeta; ma verun Sultano Turco è mai stato alla Mecca.

Nelle indagini ch'io potei fare interrogando alcuni arabi influenti che ci si affermarono fedeli, non ebbi altre risposte a domande su quest'argomento che a mezzo di apologhi, da cui scaturiva evidente, che nessuna importanza essi attribuivano a questa concessione; quantunque, nell'intimo loro comprendessero, come dovesse riuscire favorevole ad essi, ed a noi dannosa. — Neppure quegli *ulema*, che già volontariamente si sottomisero hanno mai avanzata questa pretesa; mentre è certo che essi, essi soli, potrebbero averne indubbio vantaggio. *Finiremmo, quindi, per imporre ai musulmani, a noi già lealmente soggetti, un vincolo che essi, non solo non hanno chiesto; ma che cordialmente ripudiano.*

* * *

Valga in proposito la conoscenza di un fatto che, fra la serie di notizie cruente in cui, da tanti mesi, l'attenzione pubblica si assorbe, passò quasi inavvertito.

Fin dal novembre scorso, quando si ripresero in Tripoli le pubbliche preghiere nelle moschee, non si dissimularono i nostri funzionari civili d'allora, già conoscitori da tempo dell'ambiente, quale pericolo esistesse di mantenere, artificialmente, così, la xenofobia dei musulmani.

Per un accordo, quindi, col *Mufti* (capo della religione) e col Cadi (capo della giustizia), nominati dagli stessi funzionari, si convenne che il testo della preghiera si sarebbe modificato.

Infatti, dopo le invocazioni consuetudinarie ad Allah per la protezione ai credenti, in generale, era d'obbligo far seguire la seguente: « *Iddio innalzi e protegga il Sultano Maometto V gran commendatore dei veri credenti e dia vittoria a lui ed ai suoi soldati contro gli infedeli ed i nemici della religione musulmana* ».

Il *Gran Mufti Sceik Ibrahim Beckir* (riconfermato da noi; ma già in carica prima della nostra conquista), dopo essersi consultato col Cadi e coi principali *ulema*, convenne che non era, *ritualmente*, obbligatorio pronunciare il nome del Sultano spodestato, dal momento che gli Italiani avevano già dimostrato di voler anch'essi rispettare la religione musulmana e ne davano eloquenti prove col riconoscerne le autorità e col *mantenerle*.

Perciò la preghiera venne modificata, e, *fin dal novembre scorso*, ripeto, suona così: « *Allah protegga ed*

innalzi il nostro legittimo sovrano che aiuta e protegge la religione del Profeta di Dio ».

Se costoro, con sì facile condiscendenza, mostrarono d'aderire al nuovo ordine di cose, per qual ragione dovremo noi essere più... musulmani di loro?

Ciò non toglie che, se noi chiedessimo loro se gradirebbero questa concessione da parte nostra, si affrettarebbero a mostrarsene lieti; perchè sarebbe sempre un'arma di più nelle loro mani da rivolgere, eventualmente, a nostro danno. Solo chi non conosce il carattere di quella gente, può cullarsi nell'illusione ch'essa ci sarà mai volontariamente e sinceramente amica, finchè la nostra bandiera sventolerà sul loro paese.

*
**

Adattarsi a concedere, *pro bono pacis*, la sovranità religiosa ad un sovrano straniero musulmano sopra una popolazione musulmana, facendo delle riserve sull'eventuale intervento dell'autorità religiosa nella maggior parte delle questioni giuridiche ed amministrative della Colonia, è un disconoscere tutta la storia dell' Islam ed i principî fondamentali di esso.

La stessa mentalità del seguace dell' Islam non può, nè, a rigore di termini, *deve*, concepire la sovranità spirituale disgiunta da quella temporale. Tant'è vero che tutte le rivoluzioni e ribellioni contro la sovranità dei Turchi, in Affrica come in Asia, hanno, ed ebbero sempre, per prima base il disconoscimento della rappresentanza del Profeta nella persona del Sultano di Stambul e la negazione dei suoi diritti al Califfato della Mecca.

L'antagonismo di razza fra gli arabi ed i turchi è assai più profondo di quello esistente fra le razze europee (1); e basterebbe studiare un po' d'avvicino le condizioni odierne dei popoli orientali per convincersi che il panislamismo tanto vagheggiato dai Giovani Turchi è un ideale molto più utopistico di quanto comunemente non si creda.

Ora, non sarebbe strano, che, mentre i vari *Madhy* d'Arabia o del Sudan non si arretrano affatto dinnanzi alla negazione di questa sovranità spirituale, noi l'avessimo in maggior rispetto che loro, fino a subirla come una diminuzione della nostra sovranità?

Il rispetto alla religione d'un popolo non può consistere *nel riconoscimento dell'autorità d'un capo di essa che il popolo medesimo, o disconosce, o non avrà difficoltà alcuna a disconoscere, non appena sia lasciato libero di farlo!*

In nessun paese musulmano che non sia soggetto all'impero dei Turchi, di questa sovranità, anche puramente nominale, si parla. Può esistere, nel momento presente, in alcuni paesi finitimi un certo spirito di solidarietà religiosa, che un'avveduta propaganda turca seppe rinfocolare; ma nulla ci prova, che questo sia piuttosto a favore del Sultano, che non dell'islamismo in generale.

(1) THÉOPHILE LAVALLÉE, *Histoire de la Turquie*: « *Les Musulmans auxquels nous appliquons le nom de Turcs, le répudient, ce nom est devenu chez eux synonyme de barbare* ». — I Turchi in Tripolitania non si amalgamano affatto cogli indigeni, sono mal visti, vivono a parte e, quando si sposano, scelgono le loro donne tra le famiglie algerine o tunisine immigrate per sfuggire al dominio francese. - F. MINUTILLI, *La Tripolitania*, 1901.

Un po' di storia.

Fin dal 1744 *Ali Pascià*, detto il *sanguinario*, ottenne dal Sultano Mahmud I, *di cui era e rimase tributario*, la facoltà di scegliere egli stesso il Capo della religione (*Mufti*) in Tunisi, senza dipendere dal *Sceik-ul-Islam* di Stambul, e, d'allora in poi, questi non ebbe più alcuna ingerenza nelle cose di religione e di giustizia della Reggenza. Successivamente il Bey di Tunisi diede al *Mufti* il titolo di *Sceik-ul-Islam* (1) (1846), e quello che, attualmente, esiste, si trova in ottime relazioni col Governo francese, al quale è d'ottimo aiuto (2).

Ali Bey già schiavo, e poi uno dei 24 Bey che governavano l'Egitto, quindi Sovrano assoluto di esso (1766), si proclamò prima di ogni altra cosa indipendente affatto dalla sovranità religiosa di Abdul-Hamid I Sultano di Costantinopoli (3); ed, attualmente, il *Gran Mufti* del Cairo non dipende affatto dallo *Sceik-ul-Islam* ottomano.

Lo *Sceriffo della Mecca* è il vero sovrano dell' *Hedgiaz* (che pure appartiene ai Turchi) ed il Sultano ottomano, non solo gli rende omaggio, ma gli largisce ogni anno la vistosa somma di 375.000 lire quale tributo.

Nel Marocco la religione *ufficiale* emana dal Makzen e la *popolare* è, come nella Libia, completamente manciana delle Confraternite, nemiche dei Turchi (4).

(1) MOHAMED BEN KODGIA, *Le Cheik-ul-Islam à Tunis*, Tunisi 1908.

(2) Vedi cap. *Beni vacuf*.

(3) PIETRO CASTELLANO, *Dizionario Geografico Universale*, Roma, 1831, vol. II, D. I.

(4) M. CH. RENÉ LECKERER, *La situation religieuse au Maroc*. Actes du C. d. A. du N.

Nella Persia vige lo scisma di *Hassan* e di *Hussein* figli di *Alì* e di *Fatima* e nipoti del Profeta, fatti massacrare da *Moavia* capo stipite degli *Omniadi*; ed, in fatto di religione, la Persia sta a Costantinopoli come la Russia a Roma (1).

Dell'India non è il caso di discorrere; delle popolazioni musulmane Caucasee, soggette ai Russi, neppure!

Il Gran Senusso, infine, arbitro delle coscienze di mezza Libia, fa consistere principalmente il suo potere nell'indipendenza religiosa dai Turchi e nella sua supremazia, persino sullo Sceriffo della Mecca (2).

I musulmani della Libia, d'altra parte, comprenderebbero forse più che il Re d'Italia s'arrogasse anche la sovranità spirituale, delegandone la rappresentanza ad uno di loro, il quale potesse vantare la discendenza del Profeta (e non ne mancano), piuttosto che capacitarsi come, dovendo essi pregare per la conservazione e la grandezza del Califfo di Stambul, fossero poi costretti ad obbedire agli ordini del Califfo di Roma.

Lo Sceick-ul-Islam.

In Turchia, o, meglio, nei paesi musulmani già vedemmo come non esista, del resto, una vera e propria gerarchia religiosa, e, se venne poi formandosi una specie di clero cogli *ulema*, questi non sono rivestiti d'alcuna autorità, se non sono, in pari tempo, funzionari dello Stato (3).

(1) TH. LAVALLÉE, *Histoire de la Turquie*; e *L'Islamismo* di CARLO POZZI - Milano, Hoepli.

(2) DEPONT et COPPOLANI, op. cit.

(3) THÉOPHILE LAVALLÉE, *Histoire de la Turquie*.

A nulla, quindi, questa sovranità si ridurrebbe, se si limitasse ad essere spirituale, ma nel fatto, invece, i *mufti* ed i *cadi* (capi del culto gli uni, della giustizia gli altri), sono inevitabilmente dei dottori in teologia (*ulema*) e non esercitano le loro funzioni che sulla scorta dei precetti religiosi del Corano. Non potrebbero seguire gli uni, senza ottemperare anche a quello che impone l'obbedienza assoluta al sovrano *legittimo* e l'odio incancellabile verso l'infedele (1).

Ora di quale Stato potrebbero e dovrebbero essere funzionari costoro, mentre (secondo i precetti del Corano, e per nostra stessa condiscendenza) essi dovrebbero sottostare agli ordini religiosi del Sultano Turco? E non pertanto converrebbe pure ricorrere ad essi per gli uffici aventi più diretto contatto colla popolazione musulmana.

Lo *Sceik-ul-Islam* è un *alter ego* del Sultano nelle faccende di religione; ma, già vedemmo, come non sia un sacerdote, e come i funzionari che da esso dipendono non lo siano più di lui. Egli possiede, invece, delle facoltà d'ordine amministrativo, per le quali può disporre dei proventi dei beni (*vacuf*) delle moschee, dei seminari, dei santuari e delle Città Sante di Mecca e Medina, in qualunque parte si trovino i beni ad esse consacrati.

Ora, non si potrebbe comprendere, come, riconosciuta l'autorità spirituale del Sultano, non s'avesse a rispettare l'influenza e gli ordini che, pel tramite dello *Sceik-*

(1) GINO MACCHIORO. Tra i musulmani ed i cristiani non possono esistere dei veri rapporti giuridici di diritto privato, perchè non è possibile, secondo il Corano, il riconoscere allo straniero, ed in genere all'infedele, il valore d'una persona umana, con tutte le conseguenze di diritto che ne derivano. - *Rapporto Consolare*, 1903.

ul-Islam, e colla predicazione nelle moschee, egli volesse imporre nelle nostre Colonie a coloro che sarebbero, come in Bosnia, non solo autorizzati, ma *obbligati*, a pregare per lui.

Donde l'inevitabile conseguenza della sottrazione alle Colonie stesse di non lievi proventi, quando si pensi che nella Tunisia le rendite dei soli beni *vacuf pubblici* ascendono a più di due milioni e mezzo di lire, ed a molto di più le rendite di quelli privati (1).

Il Trattato Austro-Turco per la Bosnia e l'Erzegovina.

Si suol citare a sostegno dell'insignificanza di questa concessione quanto ha fatto l'Austria nei riguardi della Bosnia e dell'Erzegovina, e non si pensa che il nostro caso è immensamente diverso.

L'Impero Austro-Ungarico nel trattato 26 febbraio 1909 colla Turchia credette conveniente ammettere un articolo, che dimostra, come i suoi governanti non si siano affatto preoccupati delle insidie, che celerebbe, invece, per noi.

Premettiamo, intanto, che l'Austria, al momento dell'accordo, già stringeva tutto quanto essa voleva nelle proprie mani, dal riconoscimento di tutte le Potenze all'ultimo stelo d'erba delle provincie annesse — dal primo all'ultimo funzionario locale religioso od amministrativo nominati *da trent'anni* sotto il suo controllo e cresciuti sotto la ferula sua.

Noi invece... ma ecco il testo di ciò che più specialmente c'interessa del trattato :

(1) Vedi cap. *Beni vacuf*.

Art. IV. — *La liberté et les pratiques extérieures du culte musulman seront assurées, comme par le passé, aux personnes habitant, ou séjournant, en Bosnie et en Herzégovine. Les musulmans continueront à jouir des mêmes droits civils et politiques que tous les habitants de la Bosnie et Herzégovine appartenant à d'autres cultes.*

E fin qui nulla di straordinario; giacchè queste concessioni equivalgono a vendere il sol d'agosto. Quando s'intende, non soggiogare, ma anettere un popolo ad un'altro, imponendo a quel popolo degli obblighi, gli si devono corrispondere i rispettivi diritti.

Ma l'articolo continua :

Le nom de sa Majesté Impériale le Sultan COMME KALIFE (capo della religione musulmana) continuera à être prononcé dans les prières publiques des musulmans.

Quando si avverta che i musulmani della Bosnia e dell'Erzegovina sono tutti d'origine turca o sono slavi ottomanizzati (1), e non hanno mai pensato di contestare al Sultano ottomano nè la rappresentanza del Profeta, nè l'autorità suprema su tutto il mondo maomettano (quantunque in fatto non l'abbia), si può anche ammettere che preghino nelle moschee pel loro Pontefice, come nei paesi protestanti europei si concede ai cattolici di pregare pel Papa.

D'altronde questa larva di sovranità si limiterebbe alla terza parte della popolazione, mentre in Libia si eser-

(1) Benchè siano mussulmani e si chiamino *turchi*, pure, sotto l'aspetto etnografico, sono slavi del sud passati all'islamismo dopo la conquista ottomana.

Conte GIUSEPPE GIACCHI, *La Bosnia e l'Erzegovina*, rapporto consolare. « Bollettino del Ministero degli affari esteri », 4 agosto 1910.

citerebbe su quasi tutta. Ed in Bosnia, ripetiamo, i musulmani sono, in massima parte, d'origine turca.

Ma in Libia la popolazione *turca* è minima, mentre tutti gli altri mussulmani, anche se fedeli ai Turchi, *non riconoscono il Sultano come Califfo*, o lo riconoscono solo in quanto è sovrano della Mecca, ove sta la tomba di Maometto (1).

Che l'Impero ottomano perda la Mecca, (e forse il giorno è più vicino di quanto si creda) (2) e nessun arabo, berbero, sudanese o somalo si rammenterà più del Sovrano Turco, se non per l'odiosa oppressione cui li tenne un tempo assoggettati! (3).

L'articolo però continua e finisce così :

Les droits des fondations pieuses (vakouf) seront respectés comme par le passé, et aucune entrave ne sera apportée aux rapports des musulmans avec leurs chefs spirituels, QUI DÉPENDRONT, COMME TOUJOURS DU CHEIK-UL-ISLAMAT À CONSTANTINOPLE, LEQUEL DONNERA L'INVESTITURE AU REIS-UL-ULEMA.

(1) « Les Senoussia ont réussi à inféoder à leurs doctrines la plus grande partie des populations de la Cirénaïque et de l'Arabie entre le Sinaï et le Yemen et ils dénieient la souveraineté du Sultan ». DEPONT et COPPOLANI, *Les Confréries religieuses musulmanes*, Alger, 1897.

(2) « *Le Turc et l'indigène, c'est-à-dire l'opprimeur et l'opprimé, ne pouvaient que se détester ; mais le fanatisme religieux les trouvaient toujours unis contre tout ce qui était chrétien* ». E. ROBE, *La propriété Immobilière en Algérie*, Paris, 1885.

(3) Nel recente trattato fra Izzet Pascià e l'Emiro dello Yemen questo venne riconosciuto *come Sovrano indipendente*. Lo Yemen è poco lontano dall'*Hedgiaz* e la Mecca sta nel confine meridionale di questo. ARNALDO DINI, *Rivista Coloniale*, 25 febbraio 1912.

*
* *

Sarebbe irrispettoso, e contrario affatto al mio pensiero, supporre che i diplomatici Austro-Ungarici non si siano resi conto dell'importanza enorme di queste ultime concessioni, o che, tanto meno, le abbiano ammesse, *pro bono pacis*, pur sapendo che, più tardi, non sarebbero state rispettate (1). Ad ogni modo nella conclusione dell'accordo non ebbe parte alcuna Potenza mediatrice.

Certo è, che, se noi dovessimo ammetterle nel futuro trattato colla Turchia (coll'aggravante prospettiva che esso venga concluso per la mediazione di altre Potenze, le quali ne diverrebbero, quindi, garanti), ci prepareremmo, inconsciamente, una serie infinita di disturbi.

Il più volgare *cadi* (giudice di pace) da noi pagato, ma fedifrago, potrebbe, ad ogni tratto, suscitarcì contro delle noie internazionali; perchè, appartenendo alla classe degli *ulema* e dipendendo dal *Reis-ul-ulema* (o *Gran Mufti*) il quale avrebbe ricevuto l'investitura dal Sultano e l'avrebbe data al *cadi*, potrebbe emettere, sulla scorta della legge religiosa, delle sentenze contrarie, più ancora che ai nostri interessi, alle leggi fondamentali dell'ordinamento politico-economico ed amministrativo che noi dobbiamo dare alle nostre colonie.

Dichiarare in via generale che le fondazioni (*vacuf*) saranno rispettate come pel passato, equivale a preclu-

(1) Dopo aspre contestazioni, il *Reis-ul-ulema* viene ora nominato dal Governo austriaco e, dopo essersi recato a Costantinopoli per ricevere l'investitura dello *Sceik-ul-Islam*, presta giuramento solenne di fedeltà nelle mani dell'Imperatore d'Austria. Conte G. GRICCHI, rapporto cit.

derci la via di qualunque riforma economica efficace di quell'ordinamento fondiario, che ha soffocato e rovinato, finora, quei disgraziati paesi e contro il quale la Francia va dibattendosi da ottant'anni; solo da poco riuscendo, in parte, a ripararne gli inconvenienti peggiori.

Importanza dei VACUF. — Io non so quale importanza tali fondazioni avessero in Bosnia ed Erzegovina. Il fatto che la popolazione mussulmana colà, oltre che povera e, relativamente, esigua (541,000 individui sopra 2,000,000 circa), non rappresenta la terza parte dell'intera popolazione (sì che i costumi ottomani non devono esservi penetrati così a fondo come in Affrica), può aver reso meno grave quest'abuso della proprietà immobiliare.

Ma, sulla fede dei più profondi conoscitori di quest'argomento, si può affermare che nel resto dell'Impero Ottomano, come anche in Algeria e Tunisia, l'80. per cento dei beni urbani e di quelli rurali circostanti alle città, sono assoggettati a questo vincolo, che non ha corrispondenti nella nostra legislazione fondiaria, ma che equivale ad un sequestro, il quale tramuta in una specie di *mano-morta* intangibile (perchè circonclusa di carattere sacro) il più ed il meglio dei beni immobiliari delle nostre nuove Colonie. Passi, per quanto può appartenere ad alcune confraternite (che sarà opportuno accarezzare), od, in genere, agli istituti locali; ma per i beni consacrati in *vacuf* ad istituti esteriori (e sono moltissimi) dovremo agire colla più ferma decisione di impossessarcene (1).

Se si rifletta che in Libia più dei nove decimi della

(1) Vedasi il capitolo corrispondente ai beni *vacuf*.

popolazione è mussulmana da dodici secoli, sarà facile comprendere il pericolo che ci attenderebbe; giacchè, se qualche cosa di simile al riconoscimento e rispetto di questi *vacuf* noi abbiamo creduto d'ammettere nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea (art. 2 e 12), dobbiamo ricordare, che colà pure i musulmani erano in numero relativamente esiguo rispetto al resto, non conoscevano quasi la proprietà individuale, ed appartenevano quasi tutti a semi-nomadi tribù.

Non si dimentichi, ad ogni modo, che quando l'Austria proclamò la sua piena sovranità sulla Bosnia-Erzegovina, si trovava già in possesso di esse, nè sarebbe stato possibile, ciò che è grandemente a temersi per noi, *che tutte le altre specie di beni sui quali il Demanio pubblico ottomano esercitava il diritto di piena disponibilità, o pur solo di alto dominio, potessero, da un momento all'altro, passare in proprietà di privati* (1).

Le Capitolazioni.

E poichè siamo sull'argomento del trattato Turco-Austro-Ungarico e le altre condizioni di esso verranno facilmente ventilate per la conclusione del nostro, mi si conceda che io accenni ad un altro grave pericolo in cui i nostri negoziatori potrebbero, eventualmente, cadere.

Esso non entra, precisamente, nell'orbita dello studio sulla Colonizzazione Libica; ma potrebbe, indirettamente, esercitarvi seria influenza.

L'Austria-Ungheria la quale, pel semplice sacrificio di 58 milioni di lire, otteneva, senza colpo ferire, il ricono

(1) Vedi capitoli *miriè* e beni *metruké*.

scimento della sua sovranità piena ed intera su quelle due Provincie, poteva ben lasciarsi andare a promesse, le quali, pel fatto d'esser subordinate all'adesione delle altre Potenze europee (ed americane), non la compromettevano troppo.

Perciò, dopo aver stabilito nell'articolo I: *Le Gouvernement ottoman reconnaît d'une façon expresse le nouvel état de choses créé en Bosnie et en Herzégovine par la décision du Gouvernement Autrichien-Hongrois du 5 octobre 1908* (non guari dissimile del Regio Decreto 4 novembre 1911), prometteva nell'articolo VIII: *son plein et sincère appui aux efforts de la Turquie dans le but fondé de faire cesser le régime des Capitulations, en le remplaçant per le régime du Droit international.*

Se noi facessimo uguale promessa, non ci comprometteremmo, pure, molto di più, perchè converrebbe che la Russia, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, gli Stati Uniti e le altre Potenze minori fossero pure d'accordo.

Ma la Turchia avrebbe fatto un altro gran passo, senza, però, aver dato alcuna prova di meritarlo.

Non è necessario rifare dall'origine la storia delle Capitolazioni in Turchia per dimostrare quanto erroneo sarebbe consentire ad abolirle. Già troppi strappi hanno subito nell'unico intento di favorire i grossi finanzieri, che, da un secolo, vanno ingrassandosi a danno di quel disgraziato paese.

Delle antiche prerogative non rimangono, ormai, agli stranieri in Turchia che quelle assolutamente indispensabili, per non esser completamente spogliati, e per conservare, almeno, qualche cosa della parvenza della

loro nazionalità. In Turchia, invece, rimangono intatti i sistemi antichi di governo e d'amministrazione della giustizia, nonchè quelli, stranamente iniqui sulle proprietà e sui diritti successorî degli stranieri.

Fino ad ora gli stranieri sono soggetti alla giurisdizione dei loro Consoli rispettivi per le questioni che possano avere tra loro, per le successioni e per lo stato civile, e non possono venir giudicati dai tribunali turchi, anche nelle questioni civili con un ottomano, senza l'assistenza del proprio dragomanno consolare che tuteli, in quanto è possibile, i loro interessi,

Supponiamoli spogliati anche da questa parziale tutela, e consegnati mani e piedi legati alla tirannia dei *pascià*, dei *mudir*, dei *caimakan*, dei *cadi*, ecc. ecc., e cioè alla tirannia del *bakscich* e dell'arbitrario, e la loro vita sarà resa impossibile.

Non si scordi che la maggior parte dei nostri connazionali appartengono a famiglie residenti da secoli in Turchia, dove hanno tutti gli interessi loro; mentre inglesi, francesi, tedeschi ed americani vi si trovano, generalmente, in condizioni ben diverse, non soltanto per la più efficace tutela dei loro Governi; ma anche perchè, in gran parte, risiedono colà di transito.

Sarebbe curioso, quindi, che dopo l'Austria, (la maggior interessata a mantenere le Capitolazioni dopo la Grecia e l'Italia) venissimo noi a dare a queste un altro colpo, che potrebbe essere il decisivo.

Converrebbe, prima, che la Turchia provasse d'aver introdotto le più elementari riforme nel suo ordinamento giudiziario ed avesse sanzionato e lealmente applicato delle leggi sulla proprietà, sulle successioni, sullo stato delle

persone, sulle società commerciali, ecc. ecc., le quali (pur vantando l'origine dai puri precetti del Corano, non tutti inaccettabili) fossero più compatibili colle esigenze della moderna vita civile.

Finchè questo non avverrà, sarebbe una stoltezza rinunciare a quanto rimane delle Capitolazioni; ma sarebbe un crimine, poi, se vi rinunciaste l'Italia sola, mentre per le altre Potenze si manterrebbero (1).

Influenza della sovranità religiosa sulla colonizzazione.

Ma, ritornando alla concessione eventuale della sovranità religiosa al Sultano, si può addurre contro di essa un altro argomento di vitale importanza economica, politica e sociale, avente più diretto legame cogli scopi della nostra conquista.

Se noi intendiamo fare nelle provincie Libiche delle *Colonie di popolamento*, valendoci delle già accennate circostanze speciali della minima densità di popolazione indigena, dell'esuberanza di popolazione agricola nostra, e delle favorevoli condizioni del suolo, dobbiamo pensare, che, in meno di vent'anni, dovremmo aver trasportato e stabilito nella regione a ciò idonea dei nuovi possessi, un numero di coloni italiani superiore a quello degli indigeni, che ora vi traggono misera vita.

Ora si rammenti che la legge di Gresham sulla moneta è applicabile completamente a rovescio, quando si tratti di popolazione. Per la moneta, la cattiva scaccia la buona, per la popolazione la buona e la superiore scacciano la cattiva ed inferiore.

(1) Vedasi in proposito il dotto e bellissimo articolo di *Frost* (Console Gustavo Tosti) nella *Rassegna Contemporanea*, ottobre 1911.

Non forse questo ci converrebbe; chè anzi, sotto alcuni rapporti, ci converrebbe, nei primi tempi almeno, attirarne di più. La repulsione forzata dell'elemento indigeno verso l'interno si risolverebbe in aumento di rancori ed in una perpetua minaccia di ribellioni e razzie. Ma, coll'accondiscendere alla sovranità religiosa del Sultano, noi avremmo creato tale un abisso fra l'una e l'altra razza, che la sola differenza di religione non varrebbe a giustificare, nè, tanto meno, a colmare.

Pel fatto di dipendere, sia pure solo spiritualmente, da un sovrano circonfuso d'ideale sacro, gli indigeni musulmani continuerebbero a considerarsi quali un popolo a parte ed oppresso, anche possedendo piena uguaglianza di diritti, anche serbandò l'ordinamento di famiglia che la religione loro accorda, anche trovandosi, sotto certi riguardi, in condizioni di maggiore indipendenza (pel servizio militare e per altri doveri civili) dei nostri cittadini immigrati. E, quando noi fossimo in numero maggiore del loro, anche allora si troverebbero essi in condizioni privilegiate, colla garanzia delle Potenze mediatrici a loro favore.

Altre conseguenze.

E, poichè si accennò allo statuto personale musulmano che la Francia conserva ancora per gli indigeni in Algeria, benchè alquanto modificato, viene opportuno ricordare, come nel regolamento delle successioni, così di indigeni come di stranieri, l'elemento religioso eserciti nell'impero ottomano una ingerenza inevitabile.

L'istituto delle successioni è retto quasi esclusivamente dalla legge sacra, Corano o Sunna (che ne è l'interpretazione autentica riconosciuta).

Non v'ha successione in cui l'autorità dei giuristi od interpreti della legge (*ulema*) non intervenga per dirigerne la ripartizione.

E questa va soggetta a minuziosissime ed intricate norme, contrarie in gran parte ai principî del nostro diritto civile. Il diritto ottomano riconosce ancora, fra l'altro, la schiavitù, esclude il diritto di rappresentazione, nega ed inceppa iniquamente la facoltà di testare; — ma facilita il mezzo di diseredare i figli, i genitori, il coniuge, — ammette, in certo modo, il fide-commesso, e limita poi con ogni mezzo il diritto di proprietà, ecc. ecc.

Non è qui il caso di estenderci su questo argomento; ma ne basta l'accento per dimostrare come, anche sotto questo riguardo, possa riuscire pericolosissimo l'ammettere la sovranità religiosa del Sultano sui paesi conquistati; sovranità che taluno s'affanna a proclamare effimera, mentre diventerebbe effettiva per gli *ulema* chiamati ad interpretare e ad applicare la legge musulmana.

La Francia nel 1830 non ha potuto a meno di conservare in Algeria molte consuetudini, ma va, mano mano, restringendone l'efficacia; e, come venne solo dopo 43 anni (1) nella decisione di sottomettere alla legislazione francese quanto si riferisce alla trasmissione contrattuale ed alla conservazione delle proprietà immobiliari, così va, paulatinamente, distruggendo quelle concessioni relative allo stato personale ed alle successioni, che furono, e sono, causa non ultima dell'ancora intranquilla sua sovranità in quel paese.

(1) Legge dell'Assemblea Nazionale 8 agosto 1873. SAUTAYRÀ et CHERBONNEAU, op. cit.

Ma la popolazione musulmana dell'Algeria, più evoluta, omogenea e concentrata della Libica, si mantiene, dopo più che 80 anni dalla conquista, in una proporzione immensamente superiore a quella francese ed europea in genere (8 ad 1), nè v'ha probabilità che tale proporzione possa modificarsi.

D'altra parte la giustizia musulmana, pur affidata in prima istanza ai giudici religiosi nominati esclusivamente dal Governo francese, senz'alcun'altra investitura sacra esteriore, è riservata in appello ai tribunali ed alle Corti francesi, le quali, mano mano, vanno introducendo modificazioni importantissime nei principî embrionali di diritto successorio, sovente oscuri, non di rado iniqui, del Corano e della Sunna (1). Ed i *mufti* ed i *cadì* algerini e tunisini, quantunque appartenenti sempre alla classe degli *ulema*, non hanno alcun rapporto spirituale col Sultano, come i cristiani protestanti non l'hanno col Pontefice Romano.

Nè vale affermare che, se anche al Sultano si riservasse l'investitura diretta ed indiretta di questi funzionari, questi non potrebbero scegliersi che fra quelli a noi accetti o da noi indicati; poichè sarebbe sempre in nome del Sultano che eserciterebbero il loro ministero. Sarebbe una creazione di diritto d'*exequatur* all'inverso, deprimente della nostra dignità e più contrario che favorevole ad acquistarci la simpatia e l'adesione decisa degli indigeni.

(1) CHARPENTIER, *Le régime des successions en Algérie*, 1887, e GINO MACCHIORO, *Rapporto consolare - Bollettino degli affari esteri*, 1903.

Conclusione.

Riassumendo, a noi converrebbe assai più, in vista dell'assetto definitivo delle nostre Colonie, cercar di risuscitare nei musulmani della Libia il concetto della loro superiorità etnica e religiosa sul popolo turco (favorendo, eventualmente, i rivoluzionari d'Arabia, tendenti a strappare la Mecca all'Impero ottomano), che non concedere a questo la più lieve parvenza di autorità spirituale.

Preghino pure, finchè vogliano berberi ed arabi pel *Califfo della Mecca*, noi in questo campo non abbiamo bisogno d'entrare, ma si tolga anche ogni parvenza di legame tra essi e l'antico oppressore.

Ignoro se la notizia pubblicata da qualche giornale, di solito bene informato, sia veritiera e che il Regio Governo intenda, quindi, acconsentire a questa diminuzione della nostra sovranità in Libia.

Converrebbe, però, che chiedesse prima il parere di quanti hanno una conoscenza, anche superficiale, dell'ambiente musulmano. Da parte mia posso sinceramente affermare che, di quanti ne interrogai (e furono molti ed autorevoli, funzionari giovani e vecchi, profughi più o meno volontari dalla Turchia ed antichi residenti in Tripolitania), nessuno, assolutamente nessuno, mancò di dichiararmi che sarebbe un gravissimo errore.

Non si dimentichi, ad ogni modo, che fu in Italia che si proclamarono i due scultorî principî della politica civile moderna: - « Libera chiesa in libero Stato, » e « Libere chiese nello Stato sovrano »; e. *caveant Consules!*

IL PROBLEMA ETNICO ED ECONOMICO

Preparazione dei coloni.

Il clima del territorio Libico non è dei migliori. Quanti ne parlarono o scrissero, per aver soggiornato a lungo colà, sono concordi in questo o nel fare, almeno, molte distinzioni fra il clima della Tripolitania, propriamente detta, e quello della Cirenaica, nonchè fra quello della zona costiera e delle oasi dell'interno. Basta del resto anche una rapida visita alla regione costiera per farsene una idea sufficientemente esatta.

A prescindere dalle condizioni generali di temperatura, non certo delle migliori, e dall'esistenza della malaria nelle oasi più vaste, le persistenti piogge invernali intercalate dal soffio del terribile *ghibli*, e la siccità coi soffocanti calori estivi, non devono rendere troppo gradito il soggiorno ai coloni, in generale, ed ai primi pionieri in particolare. Ma non guari dissimili sono le condizioni d'altri paesi d'immigrazione. Il centro agricolo di *Fredonia* sulle rive meridionali del lago *Erié*, dove una colonia di circa tremila siciliani si affanna a trarre da un suolo petroso del vino che ripudierebbe inorridita, se prodotto nell'isola natia, è dominato da venti e da bufere

cui le case di legname degli avventurosi coloni sono ben debole riparo. Gli uragani e le giornate soffocanti del *Texas*, dell'*Arkansas* e della stessa *California* - le febbri malariche della *Luigiana*, delle *Caroline* e della *Florida* - il clima afoso degli Stati nordici e centrali del Brasile - il polverio costante e perniciosissimo per la vista e pei bronchi della *fazendas Paulistane* - il violento *pampero* e le accecanti bufere di polvere che contristano così di spesso le sterminate distese del Brasile meridionale, dell'Uruguay e dell'Argentina e le zone costiere dell'Atlantico - le variazioni repentine di temperatura, infine, e le innumeri altre piaghe sociali e climatiche contristanti la vita dei coloni immigranti, in quasi tutta l'America (e pure agevolmente sopportate), attenuano di molto le apprensioni che, sotto questo riguardo, potrebbero nascere per l'avvenire della nostra colonizzazione.

Il rimboschimento invocato dal prof. Vinassa de Regny e le opere principali di bonifica, da tutti ritenute indispensabili, modificheranno alquanto quelle condizioni; ma, frattanto, sarà dura la vita e poco produttivo il lavoro dei coraggiosi agricoltori nostri.

Non è, quindi, a credersi, nè, tanto meno, a desiderarsi, che l'avvento degli immigranti si manifesti prontamente in forma vivace, tanto più che, pel momento, ci troveremo di fronte migliaia e migliaia d'indigeni da collocare, affinchè, nel lavoro remunerato, ritrovino quella tranquillità di cui debbono sentire, quanto noi, immenso bisogno (1).

(1) Data la natura del suolo e la temperatura caldissima d'estate non è da escludersi che possa avviarsi verso la Libia una corrente d'emigrazione periodica quale si verifica per l'Argentina. Smosso ai

L'elemento indigeno.

Ma qui s'affaccia il problema del come dovremo noi trattar questa gente, se, com'è assai probabile, si mostrerà refrattaria ad una comunanza tranquilla coi nuovi elementi colonizzatori, ed ostile, non fosse che con impedimenti causidici, a concedere che questi traggano dalla terra feconda quei frutti che, finora, non ha dato.

Se dovessimo compulsare la storia delle colonizzazioni d'America e d'Oceania e anche dell'Affrica australe non troveremmo esempio in cui i coloni europei siansi, non dirò amalgamati, ma neppure, quasi, adattati a stabilirsi a lato ed in perfetta uguaglianza degli indigeni.

Se qualche cosa di simile è avvenuto nel Centro America, fu sempre in relazione da padrone a servo, perchè le speciali colture non si confacevano alla natura degli europei; e fu per questo, anzi, che i Gesuiti al Brasile ed altrove, nell'intento di proteggere o salvar dal disfacimento gli indigeni, furono i primi a consigliare l'introduzione di schiavi affricani, più robusti ed adatti di loro alla coltura del suolo.

Nel Nord America e nel Canadà, nell'Argentina, nell'Uruguay e negli Stati meridionali del Brasile l'agricol-

primi di novembre il terreno con aratri meccanici ed effettuata la semina, le piogge regolari da dicembre a marzo faciliteranno il germoglio, ed il sole d'aprile porterà i germi a maturanza. Nel maggio può completarsi il raccolto; cosicchè dal giugno all'ottobre i contadini potranno ritornare ai loro paesi, traendo dal duplice lavoro doppio guadagno. Sono concordi in quest'opinione il commentatore Scalabrini, l'ing. Luigi e quanti ebbero campo di constatare le condizioni climatiche della Libia, confrontandole con quelle della Pampa Centrale. (*Nota dell'A.*)

tore e l'allevatore del bestiame procedettero immancabilmente col sistema dell'esclusione e dell'allontanamento dell'indigeno o del suo asservimento. I Governi della rispettiva Madre Patria, dapprima, quelli che ad essi si sostituirono, dipoi, non fecero che intensificare questo sistema. È superfluo accennare ai sistemi Germanico, Belga e Francese nelle Colonie dell'Africa orientale ed occidentale, tanto dissimili, però, da queste nostre. Non fu certo un sistema umanitario; ma i suoi risultati stanno a provare che, laddove esso fu con più violenza e persistenza applicato, la colonizzazione procedette più spedita e diede i risultati migliori.



Era necessaria questa premessa di fronte a quell'umanitarismo inconsulto che presentemente pervade, e che non s'è manifestato mai così deciso, soprattutto (vedi caso!) in Inghilterra e Germania, come in occasione della nostra conquista (1).

È bensì vero, che noi ci troviamo dinnanzi popolazioni già vecchie e già (quantunque imperfettamente), organizzate; ma i loro caratteri, le loro tradizioni, i loro pregiudizi e le loro tendenze non sono molto dissimili da quelli degli antichi indigeni Americani. Più furbi che intelligenti; più che tenaci, cocciuti; la loro mentalità s'è cristallizzata in formole e precetti tradizionali ed in pregiudizi ed avversioni che abbandonano, o mostrano d'abbandonare, solo dinnanzi alla violenza; giustificando ap-

(1) ENRICO CORRADINI, Conferenza al Collegio Romano, febbraio 1912.

pieno il loro antico proverbio: « *L'arabo è come la mandorla, quando si vuol mangiarne il frutto bisogna romperne il guscio* ».

Tuttavia se non potremo, nè vorremo, seguir l'esempio degli Inglesi, Spagnoli o Portoghesi, non dovremo, neppure, lasciarci trascinare da soverchio sentimentalismo, per non incorrere, poi, in dolorosi disinganni. Tengasi, ad ogni modo, per certo, che non si arriverà mai ed attrarre nell'orbita dell'utilizzazione pacifica e produttiva una zolla sola dell'immensa regione dell'interno, se tra essa ed i porti, sui quali abbiamo e conserveremo piena ed incontestata sovranità, lasceremo la zona più fertile e, sotto ogni aspetto più favorita, *quasi esclusivamente* in potere della popolazione indigena. Chi verrà incaricato di quest'ardua distribuzione dovrà tener presente che, *fidarsi è bene, non fidarsi è meglio* (1).

Ciò che pensano gli indigeni.

In una lunga intervista ch'ebbi con un arabo intelligentissimo e colto, educato in Europa, e già funzionario superiore del Governo ottomano in Tripolitania, trassi, in proposito, interessanti indicazioni.

Premetto che egli, dopo essersene lungamente schermato, finì col confessare che l'adesione sua e dell'elemento colto, in generale, al nuovo stato di cose non poteva considerarsi che quale un espediente provvisorio (*faute de mieux*); perchè « *l'ideale d'ogni arabo evoluto dev'essere quello di costituire un governo proprio indipendente, così dai turchi quanto dagli europei* ».

(1) Vedasi pag. 346.

Questo dev'essere d'utile ammaestramento a chi va sognando un'amalgamazione assurda fra conquistatori e conquistati, e si nutre d'illusioni circa la sincerità delle manifestazioni (sempre individuali finora) di preferenza, per la nostra, più che per la dominazione ottomana.

Venendo, più precisamente, a parlare della colonizzazione, egli non fece che ripetermi quanto già da altri avevo sentito, e che altri mi confermarono poi, circa il grande allarme dei proprietari privati e dei capi delle tribù per la temuta invasione di lavoratori europei, che verrebbero a spogliarli dei loro averi.

Ma, di fronte alle mie affermazioni che non si poteva attendere dall'Italia un'opera di spogliazione violenta; pur non potendosi supporre ch'essa dovesse rinunciare ad una legale occupazione di parte del suolo, per razionalmente sfruttarlo, anche a beneficio degli indigeni, egli convenne che vere difficoltà non si sarebbero incontrate, per ottenere, dietro *equi compensi*, dalle tribù e dai privati i terreni a ciò necessari, ma osservò che « *per fare opera veramente coscienziosa il Governo italiano dovrebbe associare i lavoratori indigeni ai coloni immigrati, frammischiandoli e trattandoli alla stessa stregua di sovvenzioni e di credito; ma pur specialmente tutelandoli contro la tendenza loro allo sperpero e la facilità di lasciarsi ingannare dagli speculatori ebrei* ».

A proposito di questi ultimi non si sarà mai abbastanza ripetuto, che non devono confondersi con quelli residenti in Italia, e che dell'opera loro si deve assolutamente diffidare. Il mio interlocutore, posto sulla via della confidenza, manifestò colla più grande chiarezza, quanto

impolitico da parte nostra sia il riporre troppa fiducia in quest'elemento indigeno; ma non seppe convincermi che i musulmani ne meritino di più.

Circa il sistema di accaparrarsi i capi con mezzi materiali disse che lo trovava opportuno; ma che avremmo dovuto guardarci dal tollerare ch'essi abusino della nostra fiducia per opprimere gli umili (*mentre già se n'erano verificati dei casi*), ed aggiunse doversi diffidare degli elementi che stanno attorno agli antichi *caimacan* e che vorranno, alla loro volta, esser pagati. Concludendo, ammise la possibilità di colonizzazione europea *sul territorio propinquo alla costa*, purchè si proceda con assoluta giustizia, ricordando il precetto coranico che « *può regnare la giustizia anche sotto un infedele, ma che l'ingiustizia è ragione di perdita anche per i veri credenti* ».

Le varie razze d'indigeni.

Fra le molte razze d'indigeni che troveremo laggiù, berberi, sudanesi, arabi, israeliti e levantini (greci e maltesi), solamente i primi hanno una decisa tendenza all'agricoltura ed alla pastorizia e sono indubbiamente i migliori, quantunque di stirpe inferiore e quasi degenerata.

Conservano essi, più che gli arabi, le abitudini agricole, benchè affatto primitive, sono tradizionalmente radicati alla terra da cui nacque la loro razza ed hanno il senso della proprietà più accentuato (1).

Non potremo certo pensare a scacciarli; ma con-

(1) MARC FOURNEL, *La Tripolitaine et les routes au Soudan*. Paris, 1887.

verrà, d'altra parte, evitar nel possibile che si radunino in grandi ed esclusive agglomerazioni. È inesatto che siano difficilmente assimilabili; i popoli agricoltori hanno un'innata mitezza, e ne abbiamo un esempio nei *Guaraní* del centro dell'America meridionale (Perù, Bolivia, Paraguay) che, quantunque fortemente organizzati, furono, più facilmente che ogni altro popolo, assoggettati.

Ma sono, più forse ancora degli arabi, fortemente legati alla religione musulmana, che adottarono entusiasticamente, per quel sentimento d'uguaglianza che scaturisce da ogni precetto del Corano, ed a cui si deve il progresso rapido e continuo dell'islamismo in Africa.

Il berbero, come il negro, dal momento che abbraccia l'islamismo e divide le credenze del musulmano bianco, diventa un fratello per questo, che non ha pregiudizi di colore; mentre egli rimane sempre in una condizione di inferiorità pel cristiano (1).

Se noi sapremo rispettare la religione dei berberi *nelle forme esteriori* ed in ciò che riguarda la famiglia (in cui, del resto, la poligamia è quasi sconosciuta), ne potremo trarre degli eccellenti agricoltori e degli ottimi ausiliari dell'industria pastorile, oltre che dei forti braccianti. E non avremo bisogno, all'uopo, di accordare la sovranità religiosa al Sultano; perchè i berberi sono i più decisi ed irreconciliabili nemici dei Turchi, dai quali ebbero a patire le più feroci repressioni. Ma non dobbiamo farci, però, soverchie illusioni; perchè, per lungo tempo, non si rassegneranno alla nostra conquista, non ostante che li abbia sottratti a molto peggior tirannia.

(1) M. FOURNEL, op. cit.

E converrà procedere a loro riguardo con una fermezza che dovrà, talvolta, rasentare la crudeltà (1).

Una marcatissima distinzione dovrà farsi, a questo riguardo, fra gli abitanti rurali della Tripolitania e quelli della Cirenaica. Quest'ultimi sono divisi più nettamente di quelli in tribù, ripartite, alla loro volta, in *kabilie* o famiglie, in costante antagonismo fra loro, con territori non bene determinati e sempre ferocemente disputati. Nell'*interland* tripolino gli agglomeramenti di popolazione hanno più fissa dimora, perchè raccolti di preferenza nelle varie oasi, separate da regioni di mediocre o nessuna fertilità. Ciò non avviene nell'altipiano Cirenaico, tutto relativamente fecondo ed atto alla pastorizia, che è l'industria principale dei suoi abitanti. Ciò non pertanto la colonizzazione europea dell'interno avrà molto maggior probabilità di buoni risultati in Cirenaica, purchè i Senussi la consentano e si sappiano stringere ben chiari accordi coi capi tribù o famiglie per l'occupazione definitiva del suolo.

* * *

Gli Arabi delle classi povere, sono di preferenza commercianti di transito (carovanieri) e, se riusciremo a persuaderli che la schiavitù deve assolutamente sparire, non sarà difficile ammansarli; ma, all'infuori che quali braccianti nelle grandi opere di costruzione, o lavoranti nei porti, poco ne potremo ricavare. Gli uni e gli altri, però,

(1) « *Dans l'application de votre autorité avec l'indigène soyez toujours énergiques et tenaces, car s'il vous trouve faibles un jour, c'en est fait de votre prestige!* » R. J. FRISCH et R. DAVID, *Guide pratique en Pays Arabe*. Paris, 1892.

sono ciecamente sottoposti all'influenza delle confraternite religiose, per cui, solamente se sapremo con abilità guadagnarci la cooperazione dei loro capi, sarà possibile trarre da questa gente qualche utilità (1). Le blandizie, però, non devono andare disgiunte dalla più inflessibile energia nel reprimere qualunque tentativo di ribellione.

Gli israeliti, salvo rare eccezioni, sono... quello che un'oppressione due volte millenaria li ha fatti... e converrà subirli; ma difficilmente convinceremo l'arabo che essi debbono esser trattati alla pari di lui.

Il musulmano moderno odia, è ben vero, più ferocemente il cristiano che l'israelita; ma riconosce più facilmente la supremazia di quello che di questo, del quale non si rassegna guari a subire l'autorità. Da costoro non c'è d'attendersi altra cooperazione che quella di commercianti ed artieri nei centri popolosi, di rivenditori ambulanti e di prestatori di denaro nelle campagne; ma non v'ha guari a sperare di vederli dedicati all'agricoltura; e neppur, forse, è a desiderarsi.

Tutti i tentativi fatti dai grandi finanziari e filantropi israeliti europei allo scopo di possedere colonie sionnite, tanto in America, che in Asia Minore, che nella Libia, ebbero risultato negativo.

(1) « Ayez pour but constant d'attirer à vous les chefs des confréries et les membres des familles puissantes, c'est-à-dire de vous gagner des influences, qui seules permettent de réduire, et même de supprimer les gros et ruineux effectifs ». R. J. FRISCH et R. DAVID, op. cit.

.

« *Les grecs, à Tripoli, sont mêlés à toutes les manœuvres dans le monde musulman. Quand il n'y en a pas, ils en font naître... Il semble vraiment que ce peuple, qui n'a jamais su constituer un empire personnel, ait une sorte de spécialité pour désorganiser ceux des autres* » (1).

Ho voluto riprodurre il giudizio d'un illustre scrittore francese, per timore di esser tacciato d'esagerazione. Purtroppo le circostanze della guerra ci hanno fornito delle prove di queste tendenze, le quali non è presumibile che nella pace debbano molto modificarsi.

Quanto ai Maltesi non c'è guari da far assegnamento su loro; giacchè, pur profittando della nostra conquista, non celano il dispetto d'esser decaduti da quella posizione privilegiata in cui la sudditanza inglese li manteneva. Le loro brighe rispetto ai diritti di proprietà ed alla rappresentanza che si sono assunti degli interessi di Arabi o Turchi, che presentemente stanno fra i combattenti o vennero esigliati, non sono meno attive e perniciose di quelle degli ebrei e di qualche italiano più interessato che scrupoloso.

Gli immigranti europei.

Da quanto precede appare chiaro che l'impresa della colonizzazione, dal lato dell'immigrazione, non dovrebbe riuscire molto ardua, dato l'esiguo numero di concorrenti indigeni disposti ai lavori rurali; rimane a vedersi, se non sarà molto più difficile dal lato dell'oc-

(1) M. FOURNEL. op. cit. — Notisi che la massima parte di questi Greci sono sudditi ottomani delle isole da venti generazioni. (Nota dell'A.)

cupazione del suolo, almeno per i problemi giuridici che vi si connettono; giacchè, per quanto riguarda la sua idoneità all'uopo, non credo sia più il caso di riparlarne.

Quest'occupazione dovrà farsi a gradi, e con molta prudenza, e con elementi capaci, per non incorrere nelle amare delusioni che funestarono i tentativi della Francia in Algeria. I primi immigranti europei non dovranno, quindi, essere i soliti che lasciamo ciecamente correre a tentar la sorte e, troppo sovente, a trovare la miseria, in certe plaghe transoceaniche.

Meno che meno dovrebbero essere quelli provenienti da regioni settentrionali o centrali del nostro paese; ed, anche fra i meridionali ed insulari, sarebbe prudente una selezione, a seconda delle consuetudini loro.

*
**

L'onorevole Duca di Cesarò studia con intelletto d'amore (per quanto possa, erroneamente, sembrare che vi sia indotto da spirito regionalistico) questo delicato problema (1).

La preferenza ch'egli, con solide ragioni, vorrebbe accordata agli agricoltori siciliani, merita la maggior considerazione, per quanto i contadini pugliesi e sardi si trovino pur essi in non molto dissimili condizioni.

Questa preferenza si accorda colla grande opportunità di favorire, da principio, l'immigrazione degli italiani già pratici della Tunisia; dove gli agricoltori sono in massima parte siciliani, acclimatati, oramai, a quelle regioni.

(1) *Rivista Contemporanea*, novembre 1908.

Ma non immediatamente come agricoltori, bensì nella qualità (così consuetudinaria, oramai tra i nostri emigranti meridionali) di braccianti, pratici di costruzioni ferroviarie e di grandi opere portuali e murarie, dovranno essi dapprima venire. La maggior parte di essi finirà col rimanere e col far venire la propria famiglia, ed i nuclei si formeranno.

I centri agricoli siciliani formatisi mano mano nel Texas, in alcune regioni dell'Argentina ed anche nelle zone settentrionali degli Stati Uniti, non ebbero altra origine di questa.

D'altra parte, non è costume dei contadini meridionali d'emigrare a scopo di stabilirsi all'estero nell'agricoltura e, se vi rimangono, è appunto perchè, alla prova, ci trovano il tornaconto.

Nessuna facilitazione materiale, pel momento, nè tanto meno alcun eccitamento ufficiale all'immigrazione. Non si dimentichi mai che il tirocinio dell'emigrante, e specialmente dell'immigrante agricoltore, è duro e faticoso, e che solo chi volontariamente vi si è preparato riesce, con relativa facilità, a superarlo.

I contadini immigrati devono venire spontanei, ed in non altro modo incoraggiati, che dalla certezza di immediato lavoro, discretamente remunerato. Essi devono prima formarsi un'idea esatta del paese, senza che, per far questo, debbano rimanere inoperosi. Il lavoro salariato li metterà in condizione di far qualche risparmio, d'adattarsi al clima, e di scegliere il luogo più idoneo a stabilirsi.

E frattanto i terreni si valorizzeranno per le più facili comunicazioni e pei lavori idraulici; cosicchè la loro

colonizzazione riuscirà, bensì, più lenta, ma più razionale e proficua.

Siano quindi meridionali, e, più specialmente, siciliani o pugliesi, i primi immigranti nostri; ma si faciliti possibilmente, senza, però, sussidiarla, la venuta di quelli della Tunisia, dove l'opera feconda da essi compiuta viene così malamente considerata. E non si dimentichino quelli di oltre oceano (dove hanno fatto dura esperienza nelle provincie nordiche dell'Argentina, in quelle centrali del Brasile od in quelle meridionali degli Stati Uniti, così poco dissimili per clima, da queste), e che già manifestarono il desiderio di venir ad esplicare il loro fecondo lavoro sotto l'ombra della bandiera nazionale.

Selezione dei coloni.

Ma si appresti loro un lavoro immediato, salvo a favorirli, più tardi, e con preferenza, con largizioni di terreni, *già convenientemente preparati*, lasciando solo a coloro che dispongono di mezzi adeguati l'inizio della privata colonizzazione.

Vedremo più innanzi, del resto, come i primi nuclei agricoli debbano essere costituiti a base militare; tenendosi calcolo, però, dell'idoneità dei loro componenti per precedente acclimatazione e per attitudini speciali; e m'è sommamente grato a questo riguardo trovarmi perfettamente d'accordo, coll'autorevole parere del prof. Vinassa de Regny e dell'onorevole Patrizi (1).

Ma dovremo noi escludere gli stranieri dall'opera colonizzatrice? Sarebbe un grave errore nel futuro; ma

(1) Conferenze citate.

negli inizi, per troppo ovvie ragioni, dovremmo cercar d'evitare, che fra i nostri immigranti e gli indigeni s'infiltrino elementi eterogenei, i quali non favorirebbero, certo, il buon accordo.

Quello, però, che dovremo in modo assoluto combattere sarà l'avvento di spostati e di girovaghi; ma, soprattutto, d'individui già colpiti da sanzioni penali. Troppo è riuscita fatale alle nostre libere colonie americane la deplorabile tolleranza della polizia (rasentante talvolta la complicità) all'esodo di questi elementi deleteri, perchè si perpetui in queste dirette colonie il tristissimo errore.

E coll'esclusione degli incapaci e dei refrattari a proficuo lavoro, degli spostati e dei delinquenti dovremo mirare anche a salvarci dalle eccessive agglomerazioni urbane che tanto pregiudizio in America ci hanno recato (1).

Sistema di distribuzione del suolo.

Ma a tutta questa gente, poi che sia in grado di convenientemente stabilirsi, sarà pur necessario assegnar la porzione di terreno in cui possa lavorare e produrre.

Dovrà lo Stato stesso incaricarsi di questa ripartizione o non converrà piuttosto lasciare che ogni iniziativa nasca e si svolga da sè, grande o modesta che sia, limitandosi a sorvegliare onde non si abusi della buona fede

(1) Pur troppo, è già facile constatare a Tripoli un avvento di elementi decisamente perniciosi, dovuto alla facilità con cui ogni avventuriero che abbia saputo gabellarsi per negoziante di generi alimentari o per artiere specialista, ottenne il relativo passaporto, così severamente disputato a coloro che tali qualità non potevano o non volevano addurre. (*Nota dell'A.*)

pubblica e privata? Già espressi in proposito il mio parere (pag. 21).

Se l'italiano, anzichè un popolo emigratore come da mezzo secolo va dimostrandosi, fosse veramente un popolo colonizzatore, e ne avesse le tradizioni recenti, la consuetudine ed i mezzi, la risposta non potrebbe essere dubbia. Tutela, bensì, ma ampia libertà d'azione!

Ma lo spirito d'iniziativa colonizzatrice non è punto sviluppato nei nostri emigranti, soprattutto se meridionali; essi preferiscono agglomerarsi nelle metropoli americane, o dedicarsi anche ad umili uffici, pur di raccogliere in fretta un gruzzolo da riportare al paese natio. Solamente circostanze speciali, non sempre ad essi le più favorevoli, possono indurli, quando si trovano all'estero, a dedicarsi definitivamente all'agricoltura.

Nel Canada, i pochissimi che lo fanno, vi sono indotti dalla vastità delle concessioni gratuite di terreni, che loro vengono offerte; nel Sud del Brasile, negli Stati Uniti e nell'Argentina vi sono tratti dalla facilità di credito nell'acquisto di terre molto produttive, o da specialissime condizioni di favore che i grandi proprietari od i Governi sogliono loro accordare per aumentare il valore delle plaghe circosvicine; ma in altri Stati del Brasile e della Confederazione del Nord, nel Cile, nel Venezuela od in altri paesi, vi sono obbligati dalla quasi assoluta impossibilità di guadagnare, altrimenti, i mezzi ad una pur meschina esistenza.

I siciliani, come i veneti ed i piemontesi, dimostrano, bensì, una tendenza ed una capacità più spiccata per l'agricoltura; ma le iniziative italiane di vera e propria colonizzazione di terre incolte, sono divenute, ormai,

rarissime; appunto perchè l'acquisto di terre fertili, a pochissimo prezzo, s'è fatto estremamente difficile. Quelle rare iniziative, che pure si vedono sorgere, sono dovute, quasi esclusivamente, ad uomini di eccezionale intraprendenza, già pervenuti, per fortunati commerci od ardite speculazioni, ad una grande fortuna.

C'illuderemmo, quindi, se attendessimo l'avvento di molti veri e propri agricoltori, ad acquistare in Libia un terreno, grande o piccolo, da coltivare essi stessi, qualora non trovassero quelle speciali condizioni di favore, che, *colà, solamente lo Stato*, potrebbe offrire.

Ma, d'altra parte, anche se tali coltivatori acquirenti venissero, riuscirebbe loro estremamente pericoloso e difficile l'acquisto di altre terre, che non fossero quelle di cui lo Stato, od il Governo della Colonia, avessero la piena disposizione.

Ora, di questo suolo demaniale spetterà al Governo, determinata che ne sia l'estensione e l'ubicazione, fissarne i sistemi di distribuzione e le norme di graduale sfruttamento, per evitare il pericolo di conflitti colle tribù indigene e quello, non meno grave, d'indebiti e dannosi accaparramenti.

È, quindi, una missione di tutela degli interessi pubblici e privati, ad un tempo, quella cui il Governo dovrà sobbarcarsi, fino a che, almeno, l'assetto amministrativo e fondiario della Colonia non sia perfettamente regolato.

Fra chi dovrà ripartirsi.

Il suolo demaniale disponibile dovrà, quindi, mano mano distribuirsi con vendite dirette, od in concessioni facilmente riscattabili, alle condizioni che si giudicheranno

più opportune, e che varieranno a seconda dei casi; ma tutti i cittadini, indigeni o nazionali, singoli o collegati in cooperative (e, più tardi, anche gli stranieri), dovranno poter aspirare a possederne la porzione che dimostrino seriamente d'essere in grado di sfruttare, non importa se con braccia proprie od altrui, ma sempre con mezzi adeguati.

Non è, forse, qui ancora il momento di precisare i sistemi di ripartizione delle terre demaniali della Libia; giacchè dovremo prima determinare quali siano, prenderne possesso e prepararle. Ma è, nondimeno, indispensabile affermare, fin d'ora, chiaramente il principio, che ciò che appartiene allo Stato è bene di tutti i cittadini, e non già, solo, d'una classe più o meno numerosa di essi. Le associazioni cooperative non devono aver maggiori diritti dei singoli individui. Prestabilire il principio che ad esse debbano esclusivamente riservarsi i terreni, non già perchè possiedono maggiori mezzi a renderli produttivi, ma, bensì, perchè esse compendiano in loro l'aspirazione al benessere di molti individui incapaci di raggiungerlo da soli. È, al tempo stesso, una eresia nel campo della colonizzazione ed un errore economico e sociale. D'altra parte, abbiamo già visto come l'opera di accertamento delle proprietà colonizzabili demaniali, anche se, relativamente, facile (voldo seguire i canoni del diritto ottomano) (1), non sarà possibile, se non a condizione di riscattarne gran parte dalle tribù o dai privati che le possiedono, pur non essendo capaci di sfruttarli. Questi riscatti dovrà farli lo Stato pel tramite di uffici propri, e ritengo sarebbe un grave errore lasciarne la facoltà agli speculatori singoli

(1) Vedasi cap. *Terreni mevat*.

od associati, a menò che non si provveda con severi controlli a regolarne l'azione.

Le grandi concessioni.

La *Rivista delle Associazioni commerciali* del 31 ottobre ultimo scorso si preoccupa, appunto, della ripartizione futura delle terre demaniali, ed invoca larghezza di concessioni perpetue a grandi capitalisti ed industriali, quasi a prevenire il pericolo che si voglia dare soverchio ascolto alle pretese socialiste, già vivacemente avanzate dai teorici di quel partito.

Sarà, certamente, di grande interesse e di gran beneficio, che sorgano in Italia queste grandi imprese; semprechè, sotto lo scopo di sfruttare industrialmente una plaga, non si celi il precipuo proposito d'acquistarla, per attenderne col tempo la valorizzazione.

Converrebbe, perciò, andar molto cauti anche a questo riguardo e controllare con severo esame, più ancora che gli scopi pei quali tali concessioni si chiederebbero (e che teoricamente sono sempre raggiungibili), i mezzi coi quali si vorrebbero raggiungere.

E, come non credo, e lo vedremo poi, che le cooperative agricole possano far, presentemente, buona prova laggiù, così dubito assai che grandi imprese di coltivazione, ed anche d'allevamento di bestiame, siano *per ora*, destinate a miglior riuscita.

Devono trascorrere anni prima che lo Stato o la Colonia possano largheggiare in concessioni di terreni per grandi imprese agricole o pastorili. Accordandole fin d'ora, rinuncerebbero a larghi benefici futuri, senza dare alcun vero impulso allo sviluppo di quelle industrie.

Hanno ad esser gli individui coraggiosi, arditi, laboriosi (singoli od associati che siano, ma forniti di mezzi proprî e sufficienti allo scopo) quelli che inizieranno l'opera, appena che lo Stato abbia tassativamente fissato i limiti delle prime terre colonizzabili. Gli altri verranno dopo, quando, per lo sviluppo delle comunicazioni, le zone dell'interno avranno cessato d'essere, anche pei geografi, un mistero.

Viabilità.

Viabilità, quindi, e sicurezza! Quest'ultima del resto è quasi una conseguenza della viabilità ben regolata. Dove la forza può rapidamente accorrere a reprimere i disordini, questi ben raramente succedono.

Opere idrauliche per serbatoi ed irrigazione, chiedono con serî argomenti gli agronomi; ma queste, nè si possono improvvisare, nè, per lungo tempo ancora, sarà possibile studiarle in pratici modi nelle regioni dell'interno.

Per quanto riguarda la zona circostante a Tripoli esse non sarebbero, del resto, facili a farsi; mentre, fortunatamente, non se n'avrebbe quasi bisogno (1).

Le vie ferrate, devono, invece, venire a congiungere i centri maggiori di popolazione già esistenti con quelli che, a base di colonizzazione militare, dovremo affrettarci a stabilire negli spazi interstanti; e lo studio di esse lungo la zona litoranea sarà di grande facilità. La loro costruzione, già in parte iniziata dallo Stato, concorrerà a

(1) Vedasi intervista dell'ing. LUIGI LUIGGI nella *Tribuna* 11 gennaio 1912.

ricondere, piuttosto che ad ostacolare, la pace, procurando lavoro agli indigeni e riuscendo prova tangibile dei propositi di progresso economico e civile che abbiamo proclamato.

Ma le ferrovie dovrebbero esser progettate e costruite ad iniziativa privata, sulla base di concessioni e di sussidi, i quali, senza gravare sensibilmente l'Erario dello Stato, o *delle Colonie*, assicurassero alle imprese un beneficio adeguato, non solamente alla spesa, ma anche al merito dell'iniziativa. E questa non dovrebbe riservarsi unicamente ad imprenditori nazionali.

*
* *

Nell'Argentina negli ultimi 25 anni si costruirono venticinque mila chilometri di ferrovie, quasi tutti da imprese straniere, oltre ai cinquemila già prima esistenti, si ampliarono i porti e s'introdussero nel territorio quasi tre milioni di lavoratori, francheggiati da una decina di miliardi di lire che l'Inghilterra, la Francia, la Germania e gli Stati Uniti (ma soprattutto la prima) vi riversarono per varie ragioni, con mano previdente, ma generosa.

Nel Canada il territorio dedicato all'agricoltura è ancor minore di quello che nella Libia sarebbe possibile porre in sfruttamento (semprechè, però, intervenissero capitalisti a costruire almeno una quarta parte delle ferrovie, che solcano per ogni verso le iperboree e smisurate regioni di quel dominio inglese).

Potremo noi arrivare a tanto? Può sembrare una follia affermarlo; ma, ciò non ostante, io lo credo possibile; perchè noi possediamo ad esuberanza ciò di cui

l'Argentina ed il Canadà hanno, invece, maggiore deficienza, e cioè il capitale delle braccia, indispensabile cooperatore del capitale denaro, e principale incentivo alla venuta di questo.

Imprese e capitali esteri.

Ma se noi credessimo che il denaro dell'estero, accorrerebbe copioso a favorire il popolamento, ad infondere vitalità ed a produrre ricchezza nelle nostre nuove colonie, senza l'allettamento e l'affidamento di un ingente guadagno, saremmo, più che ingenui, dei veri nemici di noi stessi e, specialmente, delle nostre classi proletarie.

Innanzitutto, per quanto si affermi che in Italia esiste, oramai, una grande riserva di risparmio, che potrebbe impiegarsi laggiù, non è supponibile, anche se ciò fosse vero, ch'esso voglia prendere così sollecitamente, quanto sarebbe indispensabile, quel nuovo cammino.

Poi, non è detto che il capitalista italiano debba essere meno esigente di quello inglese, belga o francese; nè, tanto meno, che sia più ardito ed intraprendente di essi. Ma, se anche ciò fosse, sarebbe pur sempre un danno per noi, che le riserve, con tanta fatica accumulate, si riversassero, principalmente, laggiù, mentre cotanto bisogno e possibilità d'impiego di esse v'ha ancora in Italia (1).

Di capitale straniero avremo dunque bisogno; e più ne avesse a venire e più ci apporterebbe profitto, non ostante il beneficio ch'esso cercherebbe, esclusivamente, di procurare a sè stesso.

(1) L. EINAUDI, *Riforma Sociale*, novembre-dicembre 1911 e *Rivista delle Associazioni Commerciali*, febbraio 1912.

I dividendi che le imprese capitaliste distribuirebbero ai loro azionisti sarebbero, ad ogni modo, perduti per la Colonia, anche se le imprese fossero esclusivamente nazionali. E sarebbe strano che, mentre in Italia pullulano le società a base di capitale versato dall'estero, dovessimo nelle Colonie essere a questi capitali decisamente contrari.

Non siamo noi nelle condizioni della Francia in Algeria e Tunisia per poter prescindere dal capitale altrui. Non è detto, del resto, che la Francia stessa da questo esclusivismo tragga soverchio profitto, e non tarderà ad accorgersene, se noi sapremo con maggior avvedutezza provvedere.

Ma perchè tali capitali vengano, noi dobbiamo evitare colla massima cura di spaventarli col fantasma di leggi sociali, le quali, collo scopo di riservare una zolla di terra ad ogni proletario che possieda il solo capitale delle braccia, impedissero che il capitalista nazionale o straniero, singolo o collegato ad altri, venga a possederne, in piena proprietà, foss'anco un'intera regione. In essa costui dovrebbe, pur sempre, dar lavoro ben remunerato a chi, unicamente dal lavoro può trarre i mezzi d'esistenza e fondare la speranza di futura prosperità, attribuendo, al tempo stesso, a quella regione il valore che, presentemente, non possiede.

Le spese ingenti di adattamento delle plaghe, ora deserte, all'agricoltura, potranno difficilmente, e solo a lunga scadenza, farsi dallo Stato; mentre le grosse imprese di colonizzazione, quando sia venuta l'ora d'aprire ad esse la strada, avrebbero tutto l'interesse di assumerle sollecitamente a carico proprio, parziale o totale.

Non mi è dato comprendere, perciò, il sacro orrore che tali imprese sembrano infondere al prof. Einaudi, il quale propugna, non pertanto, la libera entrata nella Colonia di capitali stranieri da impiegarsi nelle opere pubbliche (1).

Anche quelle si dovranno annoverare in questa classe; e, come queste, saranno indubitalmente imprese di speculazione; ma, prima di gettare i terreni frazionati sul mercato, dovranno investirvi non poco danaro, che alle colonie darà profitto. Non è, del resto, immediatamente che a tali imprese si potrà aprire il cammino; sia perchè ci vorrà tempo prima che si organizzino, sia perchè dovranno seriamente vagliarsi i loro scopi ed i loro mezzi; ma, una volta assodato e ben determinato il campo di sfruttamento, costituiranno esse uno dei più poderosi coefficienti allo sviluppo economico delle colonie.

Verranno poi le speculazioni esagerate a perturbare l'ambiente ed a portarvi delle crisi? Tanto peggio per chi vi si lascerà cogliere. Costoro sono vittime predestinate in ogni parte del mondo si trovino, nè tocca a noi preoccuparcene. Dalle crisi di questa specie i paesi d'immigrazione si rialzano più facilmente assai che le nostre vecchie regioni, e, frattanto, le zone aperte alla colonizzazione continuano a dare i loro frutti (2).

Io non esito, quindi, ad affermare che le preoccupazioni che si vanno manifestando in certi ambienti, con tanta veemenza, ed a base di più o meno velate minaccie, pel timore che le future terre demaniali vengano ad essere, in qualsivoglia modo, cedute ad altri, che non ai lavoratori

(1) *Riforma Sociale*, art. cit.

(2) C. ROSSETTI, *Il Sudan*, in *Boll. C.* 1909.

italiani od indigeni, singoli od associati in cooperative, mi sembrano preoccupazioni intempestive, il cui solo frutto potrebbe esser quello di allontanare l'onda vivificatrice del denaro da quelle colonie, che hanno bisogno di esso, unicamente di esso, accompagnato dall'onda non meno vivificatrice (ma sterile se sola), del lavoro manuale, per prosperare.

A questo proposito viene opportuna una succinta disamina del sistema di distribuzione delle terre demaniali da noi adottato nella Colonia Eritrea, giustificato, forse, dalle condizioni particolari di quel possedimento; ma che potrebbe esser, però, nell'intenzione del R. Governo di prendere a base per l'ordinamento fondiario futuro delle nuove Colonie, alle quali non mi sembra adatto.

Sistema di concessioni in Eritrea.

Colla legge sull'ordinamento fondiario della Colonia Eritrea s'è voluto quasi ricopiare il sistema di colonizzazione agricola canadese per quanto riguarda la suddivisione e le concessioni di terreni demaniali; ma vi si introdussero aggiunte che ne modificano singolarmente il carattere e l'efficacia, e, pur troppo, non in meglio. Parmi del caso di studiar quì, se tale sistema sia destinato a dare nella Libia buoni risultati; perchè, a mio avviso, molte disposizioni in esso contenute sarebbero d'enorme ostacolo, anzichè d'aiuto, ed una razionale colonizzazione delle nuove Colonie.

Ci limiteremo ad esaminare il sistema delle concessioni di terreni; chè, per quanto riguarda la formazione del registro catastale, o la determinazione dei beni demaniali e collettivi o privati, sarà più opportuno discu-

terne quando tratteremo del regime fondiario in generale (1). L'ordinamento eritreo contempla tre specie di concessioni, le quali, a seconda dell'ubicazione dei terreni, dell'estensione dei lotti e della qualità delle persone cui possono accordarsi, assumono un carattere diverso, e possono definirsi o *gratuite* od a *riscatto* od a *tarda restituzione*.

Nessuna delle tre parmi risponda veramente agli interessi dei vari elementi colonizzatori, nè ai propositi d'un rapido e razionale frazionamento e popolamento del suolo colonizzabile della Libia; ed è, *unicamente riguardo a questa*, che si riferiscono le mie osservazioni.

Concessioni gratuite.

Dissi che quel sistema di distribuzione parmi inadatto per la Libia. Passi per le concessioni della prima specie, quando siano richieste entro un raggio minore di 5 chilometri intorno ad un centro urbano (2). Limitare, però, a sei ettari circa l'estensione del lotto da concedersi ad un capo famiglia, e pretendere che questi abbia la cittadinanza italiana, può esser prudente misura, ma le

(1) Vedasi pag. 151.

(2) Sono concessioni della prima specie quelle fatte « a coltivatori italiani che conducano personalmente la coltivazione del fondo ». Saranno fatte « gratuitamente per l'estensione di un lotto di 25 ettari o di una o più sezioni (quarti), ma non potranno normalmente avere un'estensione maggiore di una sezione (6 ettari circa) quando siano richieste entro un raggio di 5 chilometri intorno ad un centro urbano ». Il concessionario ne diviene proprietario dopo 5 anni « purchè abbia accudito *personalmente e continuativamente* alla coltivazione del fondo, e questo, dopo tale periodo, sia stato posto *interamente* in coltura ». *Ord. Fond. Eritreo*.

prospettive di guadagno per l'intraprendente colono debbono riuscire poco lusinghiere.

Date le speciali condizioni della zona costiera Libica, non v'ha dubbio che pei coloni, cui si assegnassero lotti di terra già coltivati dell'oasi, l'estensione di 6 ettari sarebbe sufficiente, ed anco eccessiva; ma quei lotti, se pur dovessero venir in potere del Demanio, troverebbero facili acquirenti immediati, nè potrebbero considerarsi quali terreni da colonizzarsi con questo sistema.

Basta una rapida visita all'oasi di Tripoli (di quella di Derna non è il caso di occuparsene, per la minima estensione) per prevedere di quale immenso cumulo di rivendicazioni sarà oggetto. La proprietà sminuzzatissima di quei terreni, ripartiti in poderetti di poche centinaia di metri quadrati, non concede l'adito a qualsiasi iniziativa agricola rilevante; quantunque il terreno sia della maggiore fecondità.

Sarà *indispensabile*, per misura di sicurezza, stabilire in quell'oasi, ed in quelle che si stendono all'infinito lungo tutta la costiera Tripolina orientale ed occidentale, dei nuclei d'agricoltori nazionali, armati ed organizzati militarmente; ma di una vera colonizzazione non potrà discorrersi, per molto tempo, se non per alcune plaghe della Cirenaica e per una zona relativamente ristretta, dai confini dell'oasi costiera verso il Gebel, nella Tripolitania.

Se, quindi, i terreni a concedersi non avessero ad esser che quelli incolti, l'estensione d'ogni lotto non dovrebbe mai essere minore di dieci a venti ettari e si dovrebbe aumentare successivamente la porzione accordata a partire, non dai cinque, ma, al massimo, dai tre primi

chilometri, tenendo calcolo del numero dei membri di famiglia del coltivatore concessionario.

Ma, dal momento che, oltre quella distanza di 5 chilometri, sino a quella di 10, si ammette la concessione d'un lotto di 25 ettari, molto equa ed adottata (con mediocre fortuna, però) anche nei *nuclei rurali* del Brasile (nel Canada sono 64, nell'Argentina erano 100), non si vede il motivo che ne debbano venir esclusi tassativamente gli stranieri e gli indigeni, quando si possa avere l'affidamento sicuro che si dedicheranno esclusivamente all'agricoltura con mezzi adeguati e colla ben chiara condizione che siano sottoposti all'esclusiva giurisdizione italiana.

Poblar es gobernar — e la terra fertile, ma incolta, dev'essere aperta a tutti gli uomini di buona volontà. Tutt'al più si potrebbe stabilire, nei primi tempi almeno, una proporzione fra coloni indigeni o stranieri e nazionali, che assicurasse a questi la maggioranza numerica; ma questa, nel caso nostro, si stabilirebbe da sè stessa.

Ciò, però, semprechè ragioni di sicurezza pubblica e di carattere militare (cui accenneremo più innanzi), non impongano un sistema transitorio più esclusivo. È naturale, ad ogni modo, che ove si ammettessero gli stranieri anche nella prima zona, non sarebbe il caso di parlare di *concessione gratuita*, che in casi affatto eccezionali.

Per queste concessioni, sembra, nondimeno, troppo grave l'obbligo della coltivazione *totale* del fondo entro il periodo di cinque anni, e quello di risiedervi *perennemente*, e di coltivarlo in persona. Un fondo di 25 ettari, anche se per una terza parte fosse lasciato in apparente abbandono, sarebbe sufficientemente sfruttato, qualora fosse ben coltivato nel resto.

Date poi le condizioni climatiche della Libia e la relativa prossimità dell'Italia, dovrebbe convenire l'autorizzare il concessionario ad alternare sul fondo la sua residenza, come avviene al Canada (1) lasciandolo, *nei mesi estivi*, in custodia di qualche incaricato.

Concessioni a riscatto (2).

Ma, a maggior ragione si dovrebbero ammettere gli stranieri a richiedere concessioni della seconda specie, dal momento che, non essendo essi tenuti a coltivare, ma solamente a dirigere personalmente l'azienda agricola, e dovendo dimostrare con garanzie il possesso del capitale che dovranno, sotto pena di decadenza, impiegare nell'azienda stessa, si offrirebbe modo ai veri proletari nazionali di procurarsi ben remunerato lavoro, finchè fossero in caso di lavorare la terra propria.

(1) Sono concessioni della seconda specie quelle fatte « ad agricoltori *italiani provvisti di capitali* che conducano personalmente l'azienda » ma è condizione indispensabile dimostrare con garanzie il possesso di un capitale di 100 lire per ettaro richiesto, obbligandosi ad impiegarlo entro il termine di tre anni nell'azienda. « La concessione potrà avere l'estensione massima di 200 ettari e non potrà esser fatta in raggio minore di 10 km. dai principali centri urbani, potrà esser revocata in tutto, od in parte proporzionale, se entro un quinquennio il fondo non sarà *interamente* coltivato ». Quasi ciò non bastasse « il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo e non potrà divenire proprietario del fondo che pagando una somma corrispondente alla capitalizzazione del canone stesso ; quando, però, abbia adempiuto a tutte le altre condizioni ». La durata della concessione è limitata a 30 anni, trascorsi i quali, se il concessionario non l'acquista, *il fondo ritorna all'Erario*. Frattanto la concessione non può essere *nè subaffittata, nè data in colonia* a terzi.

(2) Vedasi pag. 126.

La terra, così coltivata, acquisterebbe, naturalmente, un vero valore; lo straniero intraprendente ne ricaverebbe il maggior beneficio; ma, appunto perchè straniero, non metterebbe profonde radici nella Colonia e venderebbe, più tardi, il suo fondo ai coltivatori diretti, i quali, nel frattempo, avrebbero risparmiato i mezzi per acquistarlo.

Nelle visite da me fatte alle Colonie agricole, così nel Sud come nel Nord America, non ho trovato un solo contadino italiano proprietario, il quale non fosse passato per lo stadio del bracciante salariato.

Duecento ettari di superficie, aumentabili eventualmente anche a mille o più (per l'unione effettiva di parecchi concessionari stranieri in una società diretta pure da una sola persona, anche straniera, fornitrice dei fondi), porterebbe sul luogo un capitale rilevante, col quale molti lavori d'interesse generale potrebbero effettuarsi, senza che dovesse incaricarsene lo Stato.

I lavoratori sarebbero, pur sempre, forniti dalla nostra immigrazione, perchè i più abili ed i più adatti allo scopo, ed essi e l'Erario coloniale non avrebbero che a guadagnarne.

Anche le Società cooperative in questo caso potrebbero intervenire con probabilità di fortuna, purchè fornite dei necessari capitali; perchè ci sarebbe campo per tutti e l'utile degli uni non andrebbe a danno degli altri.

Ma si ammetta pure l'esclusione anche dalle concessioni di questa specie degli stranieri (tra i quali sembra debbano considerarsi anche gli indigeni, o, per lo meno, quelli che vogliono conservare l'antica cittadinanza); un concetto d'opportunità politica può aver ispirato, sia pure erroneamente, queste misure. Ma sono tutte le altre con-

dizioni che toglierebbero, assolutamente, ogni praticità all'opera di colonizzazione nelle nuove Colonie.

I sacrifici che, di borsa e di persona, il concessionario s'impone, a nulla gli valgono, s'egli, anche dopo aver messo tutto il fondo in coltura (investendo in esso il capitale voluto e l'opera sua d'un trentennio), non è in condizione di acquistarlo allo spirare del termine della concessione; e solo gli compete, in questo caso, previa restituzione del fondo, un compenso che potrà ammontare, al massimo, *sino alla concorrenza della minor somma che risulti fra lo speso ed il migliorato.*

Date queste condizioni, è da meravigliarsi che domande di concessioni di questa specie siano state fatte anche in Eritrea; perchè chiunque si fosse trovato in posizione di sottoporsi a quei sacrifici aleatorî, avrebbe avuto molto maggior probabilità di arricchirsi in qualsiasi plaga agricola dei paesi transatlantici d'immigrazione.

Se qualche risultato venne da alcuno ottenuto, non può essere stato, che per aver potuto sfruttare, irregolarmente, il lavoro dei contadini indigeni spodestati; ed è questo, difatti, ciò che affermano essere avvenuto quanti conoscono appieno quella Colonia.

Ad ogni modo questo sistema non sembrami destinato a buona riuscita in Libia, dove non basteranno lo spirito d'iniziativa ed il possesso di mezzi materiali, ma occorrerà anche un non comune ardire, per dedicarsi, foss'anco appena alla distanza (non lieve del resto) di dieci chilometri dai centri urbani, ad imprese di coltivazione.

E questo sistema neppur sarebbe idoneo nelle nuove Colonie, per la condizione di assoluta inferiorità in cui verrebbe a porre gli indigeni (anche se considerati quali

sudditi italiani rispetto ai cittadini italiani), non potendo essi disporre d'alcun capitale.

Finirebbero coll'approfittarne unicamente gli ebrei locali od i cristiani, che non fossero a meno di loro; e, se c'è un nemico da combattere nelle nostre nuove Colonie, è precisamente l'usura, che ha costituito, finora, la piaga più sanguinante di quei disgraziati paesi.

L'esser io convinto che bisogna ridurre al minor numero possibile il numero dei coloni indigeni nelle zone limitrofe alle città costiere (1), non equivale punto al volerli depauperati nell'interno, come, purtroppo, sembra che nell'Eritrea sia avvenuto.

Concedere, quanto più è possibile, *gratuitamente, ed a tutti*, le terre adatte all'agricoltura, imponendo, bensì, le condizioni di lavoro ed anco d'impiego di capitali; ma garantendo il facile raggiungimento del pieno diritto di proprietà e limitando l'obbligo della coltivazione ad una parte, anzichè alla totalità del fondo concesso, è l'unico mezzo per attirare i coloni dal di fuori e per allettare, al tempo stesso, gli indigeni a dedicarsi ad un proficuo e pacifico lavoro. Chè, se anche, lo Stato dovrà, com'è probabile assai, rassegnarsi a riscattare, *pro bono pacis* (e nonostante il diritto che gli spetterebbe secondo il Codice fondiario ottomano) la maggior parte dei terreni incolti demaniali, di cui famiglie o tribù si sono, illegalmente, *ma da lungo tempo*, impadronite, esso dovrà rivularsi direttamente, nel minimo possibile, della spesa sui concessionari di piccole zone; perchè altrimenti, gli sarebbe difficile assai di trovarli.

(1) Vedasi cap.: *Colonie militari*.

Concessioni a tarda restituzione.

L'ordinamento Eritreo contempla, però, una terza specie di concessioni: ad ottenere le quali ammette (o, meglio, non esclude) gli stranieri; quantunque sia noto che le domande di costoro trovarono sempre chiuso il cammino alla riuscita (1).

È il sistema che ha seguito sempre la Francia in Algeria ed in Tunisia; ma che per essa presentava molto minori inconvenienti che per l'Italia, la quale non dispone dei capitali accumulati dall'economia francese.

Se i paesi americani, sia del Nord che del Sud, avessero adottato uguale sistema, la loro ricchezza sarebbe ancora embrionale. Lo stabilire che le concessioni non potranno, *in nessun caso*, essere convertite in proprietà, ammettendo, però, che possano avere la durata di 99 anni prorogabile per altri 90, è, bensì, una forma larvata di concessione perpetua; ma non serve che a diminuire il valore della concessione stessa e ad impedire il futuro frazionamento dei terreni in poderi di minor estensione.

(1) Le colture della terza specie sono fatte « a capitalisti od a società di capitalisti, a società di produzione legalmente costituite o ad altri enti morali riconosciuti dalla legge, che assumano una impresa agricola », esse « saranno fatte nei terreni della zona torrida od, eccezionalmente, anche in quelli della zona temperata e dovranno, principalmente, essere destinate a colture industriali. Di regola, non potranno avere un'estensione superiore a diecimila ettari, ma potranno, eccezionalmente, estendersi ad ettari venticinquemila. *Non potranno convertirsi mai in proprietà assoluta*; ma potranno aver la durata di 189 anni; saranno soggetti a canone, *ma non potranno subaffittarsi, nè darsi in colonia a terzi*, ecc., ecc. ». Speciali restrizioni, di cui, solo in peculiari condizioni locali, potrebbe trovarsi il motivo, sono poi stabilite circa le concessioni per allevamento di bestiame.

Volendosi sfuggire alla piaga del *latifondismo* le si apre, invece, più largo il cammino (1).

Considerare poi (nei riguardi almeno della Libia) l'allevamento del bestiame quale un'industria secondaria (art. 44), per la quale non si possano concedere altri terreni che quelli non idonei ad altri generi di colonizzazione, sarebbe un vero errore (2).

Per le concessioni di questa specie la possibilità di convertirle in piena proprietà è condizione indispensabile, qualora si voglia raggiungere, in tempo relativamente prossimo, il ripopolamento dell'intero paese.

*
**

Si dovrà piuttosto stabilire a carico del concessionario di vaste zone la condizione della messa in valore del territorio ottenuto, per mezzo di strade, opere idrauliche, parziali coltivazioni o piantagioni, introduzione di bestiame selezionato e costruzione di magazzini di deposito ed abitazioni ecc.; e questa condizione dovrebbe essere imposta anche per ottenere il permesso d'acquistare ogni altra proprietà d'una certa estensione, che venisse posta in vendita direttamente dai proprietari indigeni o dalle tribù, che ne fossero rimaste in possesso.

Ma il concetto di riserbare allo Stato un alto dominio, che la durata enorme delle concessioni renderebbe, del resto, affatto effimero, deve, a mio parere, assolutamente abbandonare.

Le sole limitazioni razionali alla piena disposizione dei terreni così ceduti, e che devono stabilirsi, tanto per

(1) C. ROSSETTI, *Il Sudan*, in *Boll. C.* 1909.

(2) Vedasi cap. *Colonizzazione pastorile*.

le concessioni della prima e della seconda specie, quanto per quelle della terza (nel caso di futuro frazionamento di esse tra lavoratori nazionali od indigeni), sono quelle che l'ordinamento eritreo contempla negli articoli 54 e 55, a tutela dei coloni, e che, per la popolazione indigena specialmente, saranno davvero provvidenziali.

Sottrarre al pericolo di pignoramento o sequestro o di esecuzione forzata le terre necessarie al sostentamento dei coloni ed i prodotti ricavati faticosamente da esse, è, invero, provvidenziale misura; perchè varrà ad allontanare dai creduli coloni e dagli indigeni spenderecci i vampiri dell'usura.

Ma queste disposizioni tutorie dovranno mantenersi, nel possibile, anche dopo che la concessione siasi tramutata in vera proprietà; ed, all'uopo, converrà prendere esempio da quanto si va, da qualche tempo, facendo in Algeria, nell'interesse appunto degli indigeni e dei coloni lavoratori (1).

Concludendo, parmi si debba ritenere che una riproduzione integrale, solo leggermente modificata, dell'ordinamento fondiario eritreo per le concessioni di terre demaniali nelle nuove Colonie, sarebbe, decisamente, a sconsigliarsi.

Esorbiterebbe dai limiti di questo lavoro un esame critico più particolareggiato dell'ordinamento eritreo. In proposito mi è grato rimandare il lettore al pregevolissimo studio che l'avv. Alfredo Zapponi ha pubblicato nella *Rivista d'Africa*, e nel quale con molto maggiore am-

(1) *Actes du Congrès de l'Afrique du nord. — L'état de l'agriculture indigène en Tunisie*, Paris, 1908.

piezza sono svolti anche quei concetti che qui avevo già cercato di compendiare (1).

Concessioni ferroviarie.

Non, dunque, ci si dovrebbe dar soverchio pensiero se lo Stato, nell'intento di porre più sollecitamente in valore le terre incolte dell'interno, cui, per ora, non si potrebbe attribuire che un minimo prezzo, credesse opportuno di concederne, frattanto, una buona parte a quelle imprese ferroviarie, così nazionali che straniere, le quali si proponessero di congiungere, sia le più lontane comarche ai centri, ancor relativamente popolosi, della costa mediterranea, sia questi centri fra loro.

Non altrimenti s'è proceduto, e si procede ancora, agli Stati Uniti ed al Canada, ove il Governo federale, o quelli statali o provinciali, possiedono ancora larghe distese di territorio, perchè non ne disposerò prima ciecamente, per non dir peggio, come si fece nell'Argentina.

E così si procede nel Brasile, specialmente negli Stati del Centro e del Sud, ove le terre vanno, così, acquistando sempre maggior valore; ed ugualmente si fa nel Perù, nella Bolivia e nel Messico, evitando, almeno in parte, di caricare, per sovvenzioni alle imprese, l'Erario pubblico di oneri pecuniari, che ricadrebbero poi sempre, sotto forma d'imposte, su tutti i contribuenti.

Le imprese di costruzioni e d'esercizio delle ferrovie sanno che le zone ad esse accordate si valorizzeranno rapidamente e saranno le più ricercate. Ma la terra

(1) Avv. A. ZAPPONI, *L'Ordinamento fondiario della Colonia Eritrea* in *Rivista d'Africa*, fascicoli dicembre 1911 e gennaio ed aprile 1912, Roma.

lavorata irradia valore su quella propinqua incolta; ed è così, che le regioni sterminate del Centro e del *Far West* in Nord America hanno rapidamente raggiunto enorme prezzo.

Certo è che, dato il buon mercato della mano d'opera locale e, data la relativa vicinanza dei centri d'emigrazione, e la conseguente possibilità di introdurre più sollecitamente, e con molto minor spesa, nelle nuove colonie i nuovi lavoratori del suolo, queste concessioni di terre non dovrebbero essere così enormi, quali si verificarono nei paesi americani (1).

Supposto che s'avessero a chiedere, per ora, concessioni per la costruzione di *tremila chilometri* di ferrovia (2), e che si attribuisse alle imprese, a titolo di parziale o totale sovvenzione erariale, la proprietà di un chilometro di terra da ogni lato della ferrovia stessa, lo Stato verrebbe a spogliarsi, bensì, di *seimila chilometri quadrati* del suolo forse migliore; ma le imprese avrebbero il massimo interesse a frazionare sollecitamente questa grande superficie ed a venderla, rendendola produttiva con un rapido popolamento.

(1) Si avverta che la zona riservata normalmente in proprietà alle Imprese ferroviarie transcontinentali agli Stati Uniti ed al Canada non è mai stata minore di cinque ed arrivò a quindici e venti chilometri da ogni lato della via; e che, ciò non pertanto, quelle zone furono le prime a popolarsi ed a suddividersi tra i pionieri della colonizzazione.

(2) L'impianto dei primi tronchi di ferrovia a scartamento ridotto nella zona circostante a Tripoli, non ostante l'urgenza delle spedizioni, la necessità di portar sul luogo tutto il personale per le costruzioni e l'esercizio, con speciali indennità, e malgrado le speciali condizioni in cui il lavoro dovette eseguirsi, non costò più di 60,000 lire al chilometro, materiale rotabile compreso.

Si potrebbero, tutt'al più, stabilire delle norme pel frazionamento, e dei limiti di prezzo e di tempo alla vendita od all'affitto delle porzioni, con speciali condizioni di pagamento; ma converrebbe enormemente che si lasciasse all'iniziativa privata (avida, quanto si voglia, ma sveglia ed attiva) il compito di mettere in valore ciò che, pel momento, non rappresenta, quasi, per noi che una passività.

Le difficoltà che solleverebbero le tribù possessate per l'occupazione dei terreni così concessi alle imprese ferroviarie, ritengo che potrebbero agevolmente superarsi, convincendo i capi dell'immenso beneficio che ritrarrebbero dalle ferrovie e dall'aumentato valore delle zone circostanti e compensandoli, eventualmente, con altre terre. Non bisogna credere che costoro siano incapaci di comprendere l'utilità che ne possono trarre; nè, d'altronde, convien farsi illusione che, unicamente, a base di pacifici accordi e non, talvolta, anche sotto forma di imposizioni forzose, l'opera cui ci siamo accinti possa condursi a compimento.

Colonizzazione pastorile.

D'un altro fatto, dedotto dalla storia della colonizzazione americana ed australiana, deve anche tenersi il massimo conto; e, cioè, che i pionieri della colonizzazione di plaghe immense e fertili, ma deserte, non furono mai gli agricoltori, ma gli allevatori di bestiame.

A parte, che allo sviluppo dell'agricoltura è condizione indispensabile la più assoluta tranquillità (la quale per lunghi e lunghi anni ancora sarà, purtroppo, un pio desiderio in gran parte del territorio Libico), devesi tener presente che la pastorizia richiede molto minor copia di

mano d'opera che l'agricoltura e può trarre anche maggior profitto, che non questa, dal lavoro indigeno.

E poichè non è sperabile, nè sarebbe, forse, conveniente, che l'immigrazione lavoratrice italiana in Tripolitania e Cirenaica assumesse prima di vari anni, una certa intensità, sarebbe di massimo interesse, per noi, dare un vivace impulso all'industria pastorile, anche perchè si verrebbero per essa ad attirare nell'orbita d'una vita civile, ma non diametralmente opposta a quella da esse condotta finora, quelle tribù indigene che vi sono meno refrattarie e che in Cirenaica costituiscono la quasi totalità della popolazione rurale.

Apportiamo capitali nostri, od allettiamo a venire capitali stranieri, accompagnandoli con un contingente, pur esiguo, ma scelto, d'uomini esperti e coraggiosi; e, destando con salari finora sconosciuti, eppur minori assai di quelli usati in America, l'interesse degli indigeni, conseguiremo rapidamente ciò che, inutilmente, tenteremmo di ottenere colla forza.

*
* *

A questo proposito, in una recente intervista sull'avvenire agricolo della Tripolitania (1), l'illustre ingegnere Luigi Luiggi, che ha vissuto lunghi anni in America, affermò la necessità e la possibilità di introdurre, al più presto, grande copia di bestiame di buone razze nella Pampa novella che sta per aprirsi laggiù (2).

(1) Giornale *La Tribuna*, 11 gennaio, 1912. — Vedasi anche rapporto della Commissione degli industriali e commercianti lombardi, Banfi, Guglieri, Tempini ecc.

(2) La zona interna della Cirenaica sino alla profondità di 60 chilometri circa dal mare si presterebbe mirabilmente alla pastorizia. — MINUTILLI, *La Tripolitania*.

Più facile e più rapido che non quello dell'agricoltura è lo sviluppo di quest'industria; la quale costituisce ancora oggi una delle fonti principali (e fu per lungo tempo l'unica) della crescente prosperità economica della Repubblica Argentina, come dell' Uruguay, di vari Stati del Brasile e di gran parte della Confederazione del Nord America.

Ma, se all'agricoltore bastano pochi ettari di terreno, per vivere e prosperare colla famiglia, all'allevatore di bestiame ne occorrono centinaia, se non forse migliaia. La sua industria non può essere veramente redditizia, in regioni, come quella di cui parliamo, se non è esercitata estensivamente, col minor numero di persone impiegate alla sorveglianza ed alla cura del maggior numero possibile di animali.

Per una mandra di cento bovini, in un paese dove non si può contare, per ora, nè su ricoveri per gli animali, nè su magazzini di deposito pei foraggi, nè su estese culture di questi, è necessaria, secondo la natura del terreno, una superficie, che varia dal minimo di duecento ettari ad oltre mille (1).

L'allevatore pioniere, però, non fonda già unicamente i calcoli della sua futura ricchezza sull'aumento del suo bestiame e dei prodotti ch'esso ne trae, ma, altresì, e forse principalmente, nella valorizzazione delle terre ch'egli pel primo ha occupato, e che si affretterà a cedere all'agricoltore, non appena gli convenga, o gli si aprano dinnanzi altri orizzonti per nuove speculazioni.

(1) B. FRESCURA, *Guide dell'emigrante nella Repubblica Argentina*.

Toglietegli questo miraggio e gli avrete tolto l'unica ragione del sacrificio enorme ch'egli si impone coll'isolarsi, quasi, da ogni consorzio civile e coll'affrontare stenti e pericoli d'ogni specie.

Anche a questo riguardo si manifesta, perciò, la necessità di porre a disposizione di questi pionieri-pastori, delle vaste zone di terreno, di cui, dopo aver adempiuto a condizioni ben determinate, possano liberamente disporre. Nè deve sperarsi che per simili imprese di colonizzazione, sia possibile la costituzione di società cooperative di lavoratori; e ciò per due principali motivi:

Il primo, perchè, per svolgere queste iniziative non sono necessarie molte persone, ma ingenti capitali; il secondo, perchè contrasta affatto col carattere, colle tradizioni e colle attitudini dei nostri proletari rurali (eccezione fatta per quelli di certe zone del Lazio e della Sardegna, che sono anche i meno evoluti) questo genere di occupazione.

Non v'ha esempio, infatti, di associazioni cooperative nelle primitive imprese pastorili del Nord e del Sud America, e, se qualche tentativo se n'è fatto in Australia, fu con scarsissimi frutti.

È pure ben raro trovare nelle sterminate zone pastorili dell'Argentina o del Nord America degli allevatori italiani, non potendosi annoverare fra questi coloro che forniscono l'occorrente denaro agli stranieri od agli indigeni che prestano l'opera loro.

Dovremmo, quindi, assai probabilmente, lasciare prendere le prime iniziative ad individui d'altre razze europee (russi-scandinavi, baschi spagnuoli, irlandesi od anglo-sassoni) molto più idonei dei nostri a quest'ufficio;

a meno che non si riesca (come accenna l'ing. Luiggi, e com'io ritengo possibile) ad allettare all'impresa con lusinghieri miraggi alcuni di quei rari nostri connazionali, che, in Sud America ne hanno già fatto, con mediocre fortuna, l'esperimento.

Verranno costoro, porteranno, unitamente all'esperienza per questo speciale lavoro, esemplari di bestiame ovino, bovino ed equino selezionato, traendoli dai grandi centri di produzione; sapranno con avvedutezza profittare della mano d'opera indigena, affezionandola al lavoro coll'allettamento del guadagno, e, in pochi anni, avremo così formato il nucleo necessario a più vaste imprese.

Ma si avverta che non sarà possibile affatto dar vita a queste feconde iniziative, se non si converrà nella necessità di vaste concessioni perpetue, libere da ogni vincolo, a gente che sappia e possa convenientemente sfruttarle, potendo, quando più le convenga, cederle ad altri che sia disposto ad assumere gli stessi obblighi verso lo Stato. Se no, avverrà quanto succede nella Colonia del Benadir, che l'onorevole Patrizi afferma, per pratica nozione, mirabilmente disposta a sfruttamento, e che, nondimeno, rimane quasi deserta.

Colonizzazione agricola.

Ma l'estesissima zona litoranea la quale, salvo in rari punti della Tripolitania, è già più o meno coltivata, ha dietro a sè una estensione di oltre 25 chilometri, la quale, attraversata ben presto dalla ferrovia e favorita dai lavori idraulici più urgenti, si potrà sollecitamente attrarre nell'orbita della produzione agricola.

Sarà, bensì, alquanto difficile, ma non dovrebbe essere lunga impresa, determinarne i confini e praticamente suddividerla in circoscrizioni: e, non appena ricondotta una relativa tranquillità nel territorio, si potrà e dovrà procedere alla fondazione di nuclei agricoli a base militare, che formeranno poi il centro d'irradiazione d'una più estesa e normale colonizzazione.

Ma su quest'argomento io mi riservo estendermi, dopo aver esposto, più succintamente che sia possibile, quanto si riferisce all'ordinamento della proprietà fondiaria che vige tuttora nei paesi conquistati.

Noi troveremo nella Libia un complesso di leggi intricate, oscure, frammentarie e, non di rado, contrarie ai principî giuridici cui s'informa la nostra legislazione sulla proprietà fondiaria. Dovremo, evidentemente, fare un atto deciso d'imperio e sostituire al più presto a quelle le leggi nostre; onde premunirci affinchè, per esse, non sorga, e si mantenga, un ostacolo insormontabile al civile regime politico ed amministrativo che laggiù intendiamo stabilire.

E dovrete, altresì, *agire colla massima sollecitudine*, onde non ci avvenga, per eccesso di buona fede, o per colpevole inerzia, di trovarci defraudati di quanto giuridicamente ci appartiene; mentre se ne varranno gli astuti negoziatori turchi e gli interessati mediatori della pace *per pretendere da noi sacrifici, che non avrebbero adeguato compenso.*

IL PROBLEMA GIURIDICO E FONDIARIO

L'ordinamento fondiario ottomano (1).

I principî che reggono nei paesi musulmani lo statuto personale e le successioni provengono in massima parte dai precetti del Corano e dalla Sunna, la quale è una specie di vangelo dei primi discepoli del Profeta e dei loro diretti discendenti, in cui costoro raccolsero e spiegarono i suoi insegnamenti.

Questi, compendiati nella legge religiosa (*sceriat*) costituiscono il fondamento della giurisprudenza musulmana e, togliendo ad essi valore, si verrebbero a distruggere le basi dell'ordinamento familiare indigeno; ciò che, per ora, non conviene.

(1) Nell'esposizione, quanto più è possibile riassuntiva, dell'intricato ordinamento fondiario ottomano lo scrivente non ha creduto, nè inteso, di offrire un trattato vero e proprio sopra un argomento di tanta vastità. Egli s'è proposto di accennare ai punti principali che più si connettono all'opera di colonizzazione da iniziarsi, mettendo in guardia, così il Governo quanto i privati che si proponessero l'acquisto di beni nella Libia, non solo contro le difficoltà che si presenteranno per l'occupazione del suolo colonizzabile, ma anche contro i facili ed innumerevoli tentativi di frode, cui, tanto lo Stato quanto gli acquirenti privati, si troveranno esposti. (*Nota dell'A.*)

Non è detto, però, che, in gran parte, non possano attenuarsi e modificarsi; e vedremo, più innanzi, come la Francia in Algeria vi sia in parte riuscita.

Ma i principî che regolano il possesso dei beni immobili provengono, invece, da una serie di provvedimenti successivi, resi necessari dalla vita collettiva e dall'assetto relativamente civile, che, anche tra i popoli musulmani, doveva imporsi (1).

Essi traggono, però, l'impronta dell'assolutismo dei Sultani e del fanatismo religioso di legislatori, tratti a privare, quanto più fosse possibile, l'individuo, e più specialmente lo straniero e l'infedele (secondo il Corano), del dominio esclusivo dei beni ch'egli avesse potuto procurarsi, sovrapponendogli i diritti dello Stato, personificato nel Sovrano, o della Chiesa, di cui quei legislatori erano, in massima parte, i più autorevoli capi.

Da ciò, se in tutto il mondo musulmano, e specialmente nell'Impero Turco, le proprietà immobiliari private, piene ed esclusive (*mülk*), non costituiscono che una ben piccola parte dell'immensa ricchezza fondiaria; mentre quelle demaniali, pure in godimento di privati (*erazi-miriè*), od ancor disponibili (*mevat*), quelle collettive (*metrukè*) e quelle in godimento di Istituti religiosi, od in attesa di esservi (*mevcufè* e *vacuf*), rappresentano la quasi totalità.

(1) I precetti del Corano e le interpretazioni di essi vennero raccolti ed in parte modificati in alcuni Codici che risentono però tutti dei difetti di origine. Esiste quindi anche un Codice fondiario, (modificato, però, da leggi successive) che può esser di guida nello studio di questa materia, quantunque nella Libia non abbia mai avuto che incompleta applicazione. (*Nota dell'A.*)



Nel suo articolo *Sulla Proprietà Fondiaria in Tripolitania* (1) l'onorevole De Felice-Giuffrida elenca, forse troppo succintamente, le diverse categorie di beni immobili, cui noi ci troveremo dinnanzi, quando vorremo iniziare la costituzione d'un Demanio coloniale; ed, a parte alcune affermazioni, forse troppo ottimiste ed alcuni concetti, forse troppo idealisti, dimostra quanto vasto e fecondo sia il campo che si apre alla nostra attività.

Ma egli non sembra soverchiamente preoccuparsi delle enormi difficoltà che si frapperanno alla verifica dei titoli corrispondenti ad ogni categoria; mentre, però, non si dissimula il pericolo, che già stiasi ordendo una vastissima rete di frodi, contro le quali invoca solleciti e severi provvedimenti.

Uguale preoccupazione aveva già dimostrato l'onorevole Cappelli, e s'impone poi a chiunque voglia, per qualsiasi motivo, studiare, sul luogo, le condizioni della proprietà immobiliare.

La giustificabile impreparazione dei nostri funzionari a risolvere questioni di tal genere, porta facilmente a commettere imprudenze le quali costituiranno precedenti preziosi pei causidici locali, più furbi ancora di quelli, che già da Malta, dalla Grecia e dall'Italia stessa, vanno arrivando in cerca di campo litigioso da sfruttare.

(1) *Il Messaggero*, 22 gennaio 1912, già cit.

*
* *

Il Regio Console Gino Macchioro in un pregevolissimo rapporto *sui diritti successorî degli stranieri in Turchia* (che il Ministero dovrebbe far ripubblicare) (1), dedica solo poche pagine all'ordinamento fondiario ottomano, sufficienti però a dimostrare quanto avesse ragione, chi scrive, nell'affermare, in un ormai antico rapporto consolare da Costantinopoli (2), come la causa principalissima dell'impossibilità di qualsiasi proficua impresa industriale od agricola nell'Impero Ottomano, derivasse appunto da quest'ordinamento anormale.

Non è, quindi, il caso di pensare che si possa da noi conservare, neppure in parte, tanto più che sarebbe nell'interesse stesso degli indigeni che venisse gradualmente riformato (3).

Io mi propongo, perciò, in questo modesto lavoro, di studiare i mezzi coi quali si potrebbe arrivare ad una sollecita riforma, o, per lo meno, a stabilire norme generali, per quanto provvisorie, alle quali debbano i funzionari uniformarsi pel riconoscimento dei diritti che, con incredibile facilità e stupefacente audacia si vedranno invocare; ma non potremo farci l'illusione, che non abbiano a sorgere gravi difficoltà.

(1) *Bollettino degli Affari Esteri*, febbraio 1903.

(2) Archivio del Ministero degli Affari Esteri, anno 1883.

(3) « *Les lois relatives au statut réel empêchaient les Musulmans de profiter des avantages de notre législation immobilière et les plaçaient, à ce point de vue, dans un état d'infériorité...* ». SAUTAYRA et CHERBONNEAU, *Droit musulman*, Paris, 1874.

Nel tempo stesso, però, viene opportuno ricordare, che l'ordinamento ottomano servirà pur sempre a noi, per facilitarci l'affrancazione o l'incameramento nel Demanio coloniale della maggior parte dei beni fondiari della Libia, fornendoci, in pari tempo, il mezzo per determinare gli attuali diritti di privati, e comunità; giacchè, come già si disse, la massima parte delle proprietà non demaniali sono soggette in Turchia a vincoli o servitù, che ne rendono esiguo il valore contrattuale ed incompleto e, quasi sempre, transitorio, il possesso.

Necessarie precauzioni di carattere generale.

Da questi vincoli o servitù ci converrà certamente affrancarle, per rimettere in circolazione una massa enorme di ricchezza fondiaria, la quale, però, *senza costituire precisamente un immenso patrimonio di MANO-MORTA* (come comunemente si suppone), riesce d'ostacolo insormontabile allo sviluppo d'ogni feconda iniziativa.

Ma, per la ben intesa tutela degli interessi dello Stato e degli stessi proprietari privati, l'opera di affrancazione dovrà esser preceduta da un'accurata, intelligente e prudentissima verifica dei singoli titoli di proprietà, con l'avvertenza, giustamente raccomandata dall'onorevole Cappelli (1), di non lasciarci sorprendere dai tentativi di frode, che già si devono star preparando su larga base (2).

(1) *Nuova Antologia*, fasc. 1° dicembre 1911, già cit.

(2) Valga all'uopo il seguente periodo che stralciamo da un interessantissima corrispondenza da Bengasi al *Corriere della Sera* del 19 febbraio e che si riferisce ai tentativi di frode già organizzati da molti ebrei cirenaici, ai quali, del resto, nè maltesi, nè greci,

Sarebbe poi un gravissimo errore, se, da parte nostra, si lasciasse minimamente supporre che lo Stato rinuncierà a quei diritti, ingiusti finchè si voglia (ma da secoli accettati ed indiscussi), che, per l'ordinamento fondiario ottomano, sono connessi alla sovranità.

Sarà, in moltissimi casi, economicamente e politicamente utile, ripeto, rinunciarvi; ma si dovrà fare in modo che il beneficio di questa rinuncia ridondi a profitto generale, anzichè, unicamente, a quello particolare di chi, presentemente, quegli immobili possiede.

Per quanto nell'Impero ottomano siano sempre stati difficilissimi ed inceppati da mille formalità gli acquisti dei beni immobili da parte degli stranieri, pure questi ne possiedono, ormai, una quantità non indifferente, sui quali gravano, altrettanto che su quelli dei musulmani, quei vincoli cui abbiamo accennato.

Ma, mentre convenienza ed equità imporranno a noi una benevolenza speciale nei riguardi degli indigeni, sarà, invece, da parte degli stranieri che si eleveranno maggiori pretese; quantunque sappiano che si può opporre loro, che essi conoscevano esattamente le deficienze dei diritti di proprietà acquistati, e come, perciò, il prezzo

nè levantini d'altre nazionalità, in generale, vorranno rimanere indietro. « Della nostra libertà essi si sono subito serviti: più d'uno di loro ha millantato col nostro esercito proprietà di case o di fondi abbandonati dai turchi e dai maltesi, o ha simulato legale rappresentanza dei proprietari emigrati; alcuno è giunto persino alla spudorata vanteria di diritti sulla *Berka*... ecc. ecc. ».

Le notizie da me raccolte colla maggior cura a Tripoli, ad Homs, Bengasi, Derna e Tobruk confermano questa pericolosa tendenza in tutta la regione e la conseguente necessità d'un immediato controllo.

da essi corrisposto abbia dovuto, necessariamente, a tali deficienze essere commisurato.

A quest'opera di verifica non si dovrà provvedere a base di concetti burocratici, ma con intendimenti conciliativi; le cause dinanzi ai tribunali non avrebbero mai fine. Perciò le persone che saranno incaricate di questo importante lavoro dovranno essere fornite, oltre che di pratiche nozioni giuridiche locali e di larghezza di idee, anche delle più ampie facoltà per decidere, inappellabilmente, a seconda dei casi e delle circostanze, senza l'inciampo di regolamenti teorici che ne complicherebbero dannosamente il lavoro.

Il Catasto, secondo l'ordinamento fondiario Eritreo.

Col Regio Decreto 31 gennaio 1909 venne promulgato l'Ordinamento Fondiario per la Colonia Eritrea, il quale, salvo in ciò che concerne la temporaneità delle concessioni maggiori, i canoni ed i prezzi di affrancazione e l'esclusione degli stranieri di quelle minori, potrebbe anche, provvisoriamente, applicarsi alle nuove colonie (1).

Abbiamo già però esaminato a lungo questo prezioso lavoro giuridico-economico allorchè, più specialmente, ci occupammo della futura distribuzione del suolo demaniale, e fummo, allora, costretti a riconoscere che, se tale ordinamento può essere idoneo a quella Colonia, potrebbe riuscir molto dannoso o pericoloso per queste, applicandovelo intatto.

(1) Vedasi pag. 125.

Esso è troppo ispirato a concetti di scrupoloso rispetto alle consuetudini giuridiche locali (1) ed all'esempio di quanto la Francia ha fatto in Algeria (ma che modificò di molto in Tunisia), per non aver bisogno di radicali modificazioni nei riguardi della Libia.

La parte di esso che, a questo punto, ci può interessare, è quella del Titolo Quarto, relativo alla formazione del Catasto Coloniale.

Negli articoli 242 e 243 si stabiliscono i termini entro i quali i presenti possessori di beni immobili urbani o rurali, od aventi diritto, dovranno far valere i reclami relativi all'iscrizione d'ufficio di tali beni, sotto pena di decadenza d'ogni loro eventuale diritto.

Ma, prima che un regolare catasto possa, in questo modo, formarsi nella Libia e si possano, quindi, inoltrare i relativi reclami, dovrebbero trascorrere lunghi anni, durante i quali l'opera di colonizzazione sarebbe necessariamente paralizzata (2).

L'iscrizione d'ufficio deve abbandonarsi. Ogni proprietario deve affrettarsi a chiederla egli stesso; pei minorenni, gli incapaci e gli assenti la necessaria tutela è meno difficile in Libia, che in Italia, perchè tutti colà si conoscono. Senza di ciò non si arriverebbe mai a classificare ed a distinguere i beni demaniali dai privati.

(1) Barone LEOPOLDO FRANCHETTI, *Rapporto sull'ordinamento fondiario dell'Eritrea*. . . . La via a seguirsi per la creazione d'un Demanio pubblico nei riguardi degli indigeni era esattamente tracciata dallo stato di fatto e dalle lezioni dell'esperienza fatte da altre nazioni europee che s'erano trovate nelle loro colonie in presenza d'uno stato sociale analogo.

(2) Quelli embrionali che anteriormente vi esistevano sono andati, quasi totalmente, distrutti.

È bensì vero che nel Titolo Primo (articoli 3 a 6) di detto ordinamento sono chiaramente determinati i beni appartenenti al demanio coloniale; e che, specialmente negli articoli 5 e 6, sono precisate le categorie di beni disponibili del Demanio stesso; ma, per quanto riguarda la Libia, queste categorie non si potranno, coll'urgenza necessaria, determinare, se non s'imporrà, subito, un termine relativamente breve, entro il quale tutti coloro che vantino qualche diritto di proprietà, d'usufrutto, di devoluzione, di canone o d'alto dominio, transitorio o perpetuo, su qualsivoglia immobile, debbano farlo valere.

Ed a ciò si provvede, bensì, per l'Eritrea col paragrafo 5° dell'articolo 17; ma in nessuna parte dell'ordinamento s'è indicato con quali criteri si provvederà al riconoscimento di tali diritti ed all'eventuale affrancazione od annullazione (con o senza compenso), di quelli che risultassero incompleti e contrari ad un regime economico veramente civile.

Coll'affermare negli articoli 2 e 12 che « saranno « rispettati i diritti delle popolazioni indigene sulle terre « da esse godute, conformemente alle antiche consuetudini, sottoponendole al regime dato dalle consuetudini « stesse » non abbiamo corso grave rischio nell'Eritrea, perchè colà la popolazione musulmana è relativamente esigua, ed è nomade nella maggior parte.

Ma nella Libia un'affermazione di questa specie sarebbe gravida di infiniti inconvenienti, e priverebbe lo Stato della massima parte dei beni demaniali, anche se si applicasse colà il disposto del terzo comma (c) dell'articolo 6, nel quale si stabilisce che, « ove quelle terre « (articolo 2) risultino *di gran lunga esuberanti* ai bi-

« sogni delle popolazioni utenti, tenuto conto dei sistemi
« agrari in uso presso di esse, *potranno esser* riavocate
« dallo Stato ».

A parte la difficoltà di stabilire il fatto di questa vaga esuberanza, sarebbe solo pei beni goduti con sistema collettivo che tale disposizione si potrebbe applicare: mentre da essi verrebbero escluse anche le zone forestali e pastorili; e nulla, poi, avremmo stabilito circa le categorie speciali di quei beni che, secondo il diritto ottomano, appartengono, bensì, allo Stato, ma sono goduti indefinitamente da privati o da comunità; troppo vago essendo il disposto dei paragrafi *h*) ed *i*) dell'articolo 5 sopracitato.

Non, dunque, dovremo illuderci che l'opera pur così sapiente e faticosa compiuta per dotare la Colonia Eritrea d'uno speciale regime fondiario, possa esimerci dall'opera, non meno astrusa, faticosa ed *urgente*, di provvedere, con un altro speciale ordinamento, ai bisogni ed alle condizioni, ben differenti, delle nuove Colonie.

Classificazione dei beni nel diritto ottomano.

Elenchiamo, quindi, le varie categorie di beni riconosciute dal diritto ottomano, salvo ad esaminarle partitamente per l'azione che, a nostro avviso, dovesse esercitare su ognuna di esse lo Stato.

I. Beni *miriè* od *erazi-miriè* (in arabo *blad beylick*) che appartengono allo Stato, ma che questo ha dato, in massima parte, già in concessione ai privati, a determinate condizioni e colla precisa imposizione di coltivarli.

II. Beni *metruké*, equivalenti ai nostri beni demaniali inalienabili o d'uso pubblico, molti dei quali, però, occupati, ormai, da gruppi di famiglie o tribù.

In questa categoria potrebbero trovare posto anche quelli che nell'Africa settentrionale francese sono conosciuti sotto il nome di *arch* e di *blad-el-dgemaia* e che appartengono, più in uso che in proprietà, alle varie tribù dell'interno.

III. Beni *mevcufé* che sono *mirié*, concessi a beneficio di opere pie o di pubblica utilità, da non confondersi coi *vacuf*.

IV. Beni *mevat* (terre morte) che costituiscono l'immensa distesa di terra incolta di pertinenza esclusiva dello Stato, ma su gran parte della quale le tribù, o le agglomerazioni d'individui ad esse appartenenti, vantano diritti di pascolo.

V. Beni *mülk* (arabo *blad el melk*) appartenenti ai privati in assoluta proprietà, ma divisi essi pure in due categorie importanti.

VI. Beni *vacuf* (arabo *habù*) (specie di sequestro) che, impropriamente, si considerano appartenere esclusivamente alle corporazioni religiose, e la cui quantità e varietà sono infinite.

VII. Beni *mukata* (*misti*) che sono beni d'una categoria speciale, consistenti, per lo più, in edifici *mülk* costruiti su terreni *mirié*, *mevcufé* o *vacuf* (1).

Ad ognuna di queste categorie di beni potremmo trovare quella più o meno corrispondente anche nel nostro regime fondiario; senonchè - il modo con cui tali beni sono

(1) A queste categorie dovremo aggiungerne un'ottava che non ha alcun riscontro nella nostra legislazione - i beni *ghedik*, consistenti, più che in vere proprietà immobiliari, in diritti reali perpetui sulla proprietà altrui. Dovremo pur dedicare un capitolo speciale alla proprietà delle Foreste e delle Miniere quantunque appartenenti alla II ed alla IV delle categorie elencate.

concessi, goduti o dati in affitto, talvolta perpetuo (*enzel*), o trasferiti per contratto o per successione - i vincoli da cui sono gravati a profitto di enti o di scopi diversi - le varie amministrazioni pubbliche da cui dipendono pel rilascio dei titoli rispettivi o pel pagamento dei canoni dovuti - le varie giurisdizioni cui sono soggetti - le origini molteplici dei diritti che si vantano su di essi - ed, infine, le innumerevoli formalità, semplici talvolta, e talvolta complicatissime, cui ne è subordinato il possesso, od il godimento e la trasmissione *inter vivos* o *causa mortis*, contribuiscono a formare una confusione, dalla quale non è facile districarsi.

Da ciò i tentennamenti e gli errori che hanno caratterizzato l'azione della Francia in Algeria, e di cui le conseguenze si risentono tuttora, e che noi pure subiremmo, se non sapremo adottare un sistema di accertamento che s'avvicini di molto, ma non sia identico, a quello che venne adottato nel 1885 in Tunisia e del quale, pure, dovremo occuparci più innanzi.

Da ciò, se in tutto l'ambiente musulmano, ma specialmente in Turchia, dove col volerlo modificare (senza rinunciare agli antiquati concetti d'esclusivismo geloso degli stranieri e di supremazia statale) s'è peggiorato il regime, lo sviluppo economico non è mai riuscito a manifestarsi.

Cenni storici.

Non è facile a chi non abbia una certa pratica dell'ambiente musulmano comprendere come abbia potuto persistervi, fino ai nostri giorni, un regime fondiario che contrasta coi più elementari principî d'economia politica e privata.

Vi furono degli scienziati i quali, basandosi sul precetto del Corano che « *la terra appartiene a Dio e gli uomini non ne hanno che il godimento* » arrivarono a negare l'esistenza delle proprietà private in paesi musulmani; perchè in essi il Corano è legge suprema ed indiscussa.

Altri, invece, fondandosi sull'altro precetto che « *la terra morta appartiene a colui che la vivifica* », ne conseguono che in quei paesi il titolo più indiscutibile di proprietà d'un terreno consiste nel fatto di occuparlo e d'averlo posto in sfruttamento (1).

Fra questi due pareri opposti non dev'essere facile dirigersi per determinare, come noi ci proponiamo, quali siano i beni privati che converrà assolutamente rispettare, e quelli su cui il Demanio dovrà esercitare pieno, o parziale, diritto di proprietà.

Alcuni giuristi francesi, che più specialmente si preoccupano, in relazione all'Algeria, dell'ordinamento fondiario coloniale, fanno risalire all'Impero Romano la responsabilità della mancanza di una razionale ripartizione delle proprietà immobiliari, per la quale lo Stato o le tribù conservano, sopra una massa enorme di beni, l'alto, o bene spesso, anche l'effettivo dominio.

Secondo i Romani il suolo delle provincie soggette apparteneva in piena proprietà all'Impero, perchè tolto ai governi ed alle città spodestate (2), o ne spettava ad esso l'alto dominio imprescrittibile, quantunque il godi-

(1) Vedansi all'uopo per maggiori notizie EUGÈNE ROBE, *Origine de la Propriété foncière en Algérie* e R. DARESTE, *La Propriété foncière dans l'Afrique occidentale*.

(2) *Dominium populi Romani*.

mento, contro pagamento di decime, si lasciasse a privati possessori (1). I Vandali che succedettero ai Romani, mantennero, con lievi modificazioni, il concetto romano dell'alto dominio statale, pur sostituendosi in gran parte nel possesso agli antichi utilisti; tanto che l'Imperatore Giustiniano (quando Belisario ebbe scacciato, dopo un secolo dall'invasione, i Vandali), s'affrettò a ripristinare, in tutto, l'antico stato di cose.

« Suo primo atto, infatti, fu di proclamare la re-
« staurazione delle antiche forme d'amministrazione Ro-
« mana e d'autorizzare gl'indigeni a riprendere le proprietà
« che erano state strappate ai loro antenati da Genserico
« e dai suoi seguaci; e regolò la procedura di questa
« azione di rivendicazione, statuendo un termine di cinque
« anni per presentare i reclami, dopo il qual termine i
« beni appartenevano di diritto all'*ager publicus*. Dopo
« tredici secoli (1846) il Governo Francese in Algeria
« doveva emanare un'ordinanza quasi uguale » (2).

Quest'autorevole citazione d'un illustre giureconsulto francese viene opportuna per consigliare a noi, che ci troviamo, pur troppo, ancora in stato di guerra, una delle vie da seguirsi nei riguardi degli antichi possessori indigeni, spodestati dall'avidità ottomana.

Diritti statali.

Questo, però, non invalida la condizione di diritto in cui verrà a trovarsi il Governo Coloniale anche nei rapporti dei beni che si dovessero lasciar rivendicare dagli

(1) *Provinciale solum nec mancipi est... usucapionem non recipit.*

(2) E ROBE, op. cit.

antichi possessori; perchè gli Arabi, successi ai Greci, ed i Turchi successi agli Arabi, non restrinsero, ma allargarono, forse, gli antichi diritti dello Stato, sì che, (al pari che in Algeria e Tunisia (1) e nella stessa Turchia d'Europa) (2), la gran maggioranza dei beni rurali coltivati e la quasi totalità di quegli incolti appartiene, (in diritto) in Libia, al Demanio pubblico: e, solo per concessione revocabile e condizionale, i beni coltivati si trovano in possesso di persone private; mentre ci avverrà, purtroppo, di trovarli quasi tutti in possesso arbitrario di privati e di tribù.

A noi quindi il gradito, e *politicamente proficuo*, compito di restituire agli eredi e discendenti degli antichi proprietari spodestati, od anco alle tribù, quanto più è possibile di ciò che i Turchi ad essi rapirono circa ottant'anni or sono; ma sempre colla chiara visione, però, anche del pubblico interesse; affinchè il beneficio che faremmo ad alcuno, non abbia a risolversi in danno della generalità.

Dovremo soprattutto aver riguardo agli antichi diritti vantati dalle varie tribù o comunità dell'interno su terreni i quali, pure appartenendo indiscutibilmente allo Stato, sono da esse occupati e sfruttati quali una specie di proprietà collettiva, *ab immemorabilis*.

Abbiamo visto come la legge sull'ordinamento fondiario dell'Eritrea preveda questi casi (art. 2 e 12), però con parvenza di non preoccuparsene gran fatto; ma in Libia riuscirà zeppa di complicazioni ed irta di ostacoli quest'ultima parte della nostra verifica.

(1) C. LESCURE, *Du double régime foncier en Tunisie*.

(2) PADEL e STEEG, *De la Législation foncière ottomane*.

In Algeria dopo 82 anni questo compito non è ancora finito (1).

L'accertamento dei titoli di proprietà.

Dovremmo, ormai, avviarci all'esame particolareggiato delle varie categorie di proprietà immobiliari, suddivise, alla loro volta, in molte classi, che costituiscono l'ordinamento fondiario ottomano; ma non è ancor possibile farlo, prima di offrire una nozione sufficientemente chiara del sistema generale di accertamento dei titoli fondiari vigente in Turchia — ove il diritto di proprietà si può stabilire per principio, con ogni mezzo di prova — dove il titolo può facilmente falsificarsi (2) — e dove gli uffici catastali delle Province o non esistono o sono incompleti, mentre quello centrale di Costantinopoli può prestarsi ad infinite irregolarità.

E poichè noi dobbiamo preoccuparci, specialmente, della Libia, viene opportuno rammentare che questa regione, pur essendo stata, apparentemente, finora, parte integrale dell'Impero Ottomano, venne quasi sempre considerata quale possedimento di conquista. Vi imperversarono, quindi, la confisca e la spogliazione, da un lato, con una liberalità altrettanto ingiusta di investitura e di donazione a privati d'origine turca, dall'altro.

Une sévérité excessive et sans contrôle dans le commandement - la terreur répandue jusque dans les localités plus éloignées... - le trafic des emplois - la pratique des confiscations fréquentes - et la division habilement entretenue dans les tribus et les grandes familles -

(1) D. SAURIN, *La propriété au Maroc*, Paris, 1904.

(2) M. PAUL CAMBON, op. cit.

tels sont les moyens de gouvernement employés par les Turcs (1).

Dati questi sistemi, risulta evidente che nell'opera di verifica la maggior diffidenza s'impone.

Facilità e consuetudine di frodi.

Ed all'uopo, viene opportuno riferire testualmente quanto un'autorità insospettabile afferma, come d'usanza comune nella Tunisia, la quale ha tanti punti di contatto colla Tripolitania.

« La constatation du droit de propriété est faite en Tunisie à l'aide de titres RUDIMENTAIRES fournissant des indications peu précises sur les origines et les délimitations juridiques de l'immeuble.

... La législation locale admet, en effet, un grand nombre de droits réels ou de CHARGES OCCULTES, qui, grévant la propriété, en réduisent singulièrement la valeur.

... Il importe de protéger les acquéreurs des terres contre leur ignorance de la langue, des lois et des usages du pays, et de les mettre à l'abri des revendications imprévues, en leur assurant, en un mot, la facilité et la sécurité de transactions » (2).

La facilità con cui si duplicano o falsificano i titoli di questo genere e l'abuso degli atti di notorietà, per supplire a titoli che si dicono smarriti, costituiscono altri motivi, in più, a procedere colla cautela maggiore.

La strana ed inconsulta varietà di metodi con cui si procede, presentemente, nei centri diversi della nostra oc-

(1) E. ROBE, op. cit.

(2) M. PAUL CAMBON, *Rapport sur la loi immobilière tunisienne*, du 1^{er} juillet, 1885.

cupazione per riconoscere i vantati diritti di proprietà su immobili e terreni urbani che l'autorità militare o politica nostra è costretta ad occupare, ci prepara, purtroppo, delle gravissime difficoltà pel futuro.

Non essendo possibile che i nostri funzionari abbiano, per ora, le cognizioni giuridiche necessarie, qualsiasi riconoscimento di diritti dovrebbe esser fatto colle più chiare e terminanti riserve, nè sarebbe ad escludersi che nessun riconoscimento si facesse (1).

La politica della *penetrazione pacifica* imposta, invece, come parola d'ordine, anche ai generali che devono adoprare il cannone, profitta unicamente ai mestatori ed agli intriganti, i quali sapranno valersi dei precedenti che noi inconsciamente andiamo stabilendo, per procurarci una quantità di disturbi nell'avvenire.

*
* *

Già si disse, come in diritto ottomano le varie categorie di beni immobili vadano soggette a giurisdizioni diverse per l'esercizio dei diritti reali su esse gravanti, nonchè a speciali regimi tributari.

Giova qui aggiungere che la legge ottomana, non riconosce, in principio, l'esistenza di *persone giuridiche morali*, donde la conseguenza immediata che ogni transazione debba esser fatta in nome d'un privato cittadino, e che i titoli di proprietà non siano rilasciati che a nome di persone fisiche isolate.

La comproprietà. — La comproprietà è riconosciuta; anzi, data la tendenza generale tra i mussulmani

(1) Vedasi pag. 175.

a conservare le proprietà indivise, pur traverso a varie generazioni, essa è diventata una piaga di quel regime fondiario (1).

Nessuno può esser costretto a cedere ad altri la parcella pur minima, che gli spetta sopra un immobile determinato, i comproprietari non hanno che il diritto di *preempzione* (*sciufà*) rispetto ai terzi eventuali acquirenti, od anche rispetto allo Stato, nel caso di successione legittima di questo, in mancanza d'altri eredi.

Ne viene che un gran numero di immobili, sia urbani che rurali, appartengono a venti, trenta e, talvolta, ad oltre cento e duecento comproprietari, tra i quali un'infinità di minorenni e lo stesso Stato, anch'esso a titoli diversi e cioè, quale erede d'una porzione (amministrazione del demanio (*beit-ul-mal*), quale devolutario per rappresentanza di altri (Ministero dell'*Evcaf*), quale aggiudicatario, infine, d'una terza, o di varie altre, per diritto di *tapù* (2).

D'onde un cumulo di complicazioni sulle quali non è qui il caso d'arrestarci.

*
**

Le società. — Il Diritto musulmano riconosce quattro specie di società, a seconda che la totalità dei beni, i soli

(1) Vedasi pag. 192.

(2) Nel caso che l'immobile sia iscritto nelle sue varie parti (piani d'edificio, botteghe d'un fondaco, parti d'un orto, ecc.) a diverse categorie di proprietà, ogni parte viene considerata dalla legge quale un immobile distinto dipendente dalla rispettiva giurisdizione; ma ciò non diminuisce certo la confusione che da questo anormale stato di cose deriva. (*Nota dell'A.*)

capitali mobiliari, semplicemente l'industria, od il credito personale siano posti in comune dai soci (1).

Queste società non possono, però, possedere beni immobili in nome proprio, e, nel caso ne abbiano, il titolo rispettivo è intestato ai loro singoli membri, individualmente od in comproprietà.

Ma il riconoscimento di tali società ha un carattere affatto effimero, perchè la società può sciogliersi anche per una causa estranea al volere dei soci.

V'hanno anche delle società anonime, ma neppure queste possono possedere immobili in nome proprio; nè la loro esistenza può dirsi giuridicamente riconosciuta, rispetto alla proprietà immobiliare, benchè per necessità di cose, molte siano venute costituendosi. Solo per rarissime eccezioni, dovute ad impellenti necessità dello Stato, (quali le società per la costruzione di porti e di strade ferrate a base di capitali stranieri, la costituzione della Banca e della Regia ottomana e poche altre) è ammesso che possiedano effettivamente immobili in nome proprio, come ne possiedono i Governi stranieri per Ambasciate, Consolati ed ospedali; ma è necessario, all'uopo, un *Iradé Imperiale* preceduto da specialissime formalità.

D'una legge che agevoli l'acquisto di immobili da parte di società anonime si parla da lungo tempo in Turchia, ma, finora, nulla s'è fatto di concreto; e non è questa l'ultima delle cause della depressione industriale ed economica di quel paese.

Di enti morali capaci di possedere beni immobili, all'infuori di quelle eccezionali società che abbiamo indi-

(1) MARC FOURNEL, op. cit.

cato, non v'hanno in Turchia che il *Beit-ul-mal* (demanio pubblico) e l'*Evcaf* (amministrazione dei *vacuf*); ma questi devono considerarsi quali organi integranti dello Stato, *ente morale* per eccellenza.

Le corporazioni, quindi, in generale, e quelle religiose, in ispecie, non possiedono in nome proprio; e, se legalmente riconosciute (in base ai precetti del Corano od alle tradizioni giuridiche conseguenti), hanno, bensì, il diritto di ricevere le rendite degli immobili, loro consacrati; ma la disponibilità e l'amministrazione di questi è devoluta al Ministero dell'*Evcaf*, od a speciali amministratori privati (*muthevelly*) (1).

Molteplicità di disposizioni contrarie.

Particolari ed interessanti principii sono stabiliti riguardo alla facoltà di disporre dei propri beni (a seconda delle categorie di questi), per testamento, o pel tramite di amministratori del patrimonio di minorenni od assenti, o per parte di donne ottomane maritate con stranieri, o per contratti *inter vivos*, o per altri mezzi.

Così le varie categorie di beni, possono, sia per l'abituale indivisione di essi, sia per costruzioni di una specie elevata su terreni di un'altra specie, sia per consacrazione particolare d'una porzione d'immobile ad un pio scopo (*vacuf*) e d'un'altra ad un secondo, andare soggette con-

(1) Le nostre corporazioni religiose e gli istituti scolastici in Oriente hanno i loro edifici intestati a persone private, per le quali reggono le norme così chiaramente esposte dal Console Macchioro nel prezioso rapporto già citato. Vedasi del resto il capitolo: *Beni vacuf*.

temporaneamente a giurisdizioni diverse; ciò che implicherà un arduo lavoro di verifica e riordinamento.

Avverrà, perciò, nell'esame specifico di ogni categoria, di ripetere qualche indicazione, e avverrà pure, talvolta, di riscontrare alcune contraddizioni, le quali, ad un esame più approfondito dell'argomento, si chiarirebbero.

Certo è che uno studio sull'ordinamento fondiario ottomano non potrebbe essere completo senza una minuta disamina anche delle norme che regolano lo statuto delle persone ed il regime successorio; ma ciò esorbirebbe dai limiti che mi sono proposto in questo modesto lavoro (1).

Il Defter Hané. (Ufficio centrale di catasto).

Tengasi, ad ogni modo, presente, che la fonte, l'archivio, la base di ogni titolo di proprietà pubblica o privata si cercherebbe invano in Tripoli, dove (*non forse per mero caso*), sembra siasi, *unicamente*, salvato l'ufficio di registro dei beni *vacuf*, sui quali le corporazioni religiose vantano maggiori diritti.

L'archivio generale delle proprietà trovasi nella Capitale dell'Impero ottomano, e non è punto arrischiato, sebbene poco riguardoso, il dubbio, che, in previsione della perdita definitiva di quelle due provincie, si stia colà manipolando una moltitudine di iscrizioni arbitrarie, circa le quali sarà ben dura fatica regolarsi (2).

(1) Vedansi all'uopo PADEL e STEEG, op. cit.; G. MACCHIORO, op. cit.; C. LESCURE, *Le double régime foncier en Tunisie*; GEORGE YOUNG, *Corps de Droit ottoman*, ecc., ecc.

(2) Vedi pag. 172.

Abbiamo visto quali tentativi siano già stati perpetrati a Bengasi, e possiamo aggiungere, per notizia indiscutibile, come in Cirenaica (dove la repressione contro l'elemento indigeno assoggettato, fu meno aspra, perchè meno giustificata che a Tripoli) ogni *possessore* di beni urbani o di poderi dell'oasi siasi *recentemente* munito d'un certificato di proprietà (*teskerè* o *coccian*) che porta gelosamente seco, e sulla cui attendibilità converrà fare molte riserve, indagandone l'origine e la data.

Basti ricordare che un semplice *cadi* può rilasciare tali certificati e che, più ancora, che non i mussulmani, vanno adoprandosi presentemente greci, maltesi, ebrei, ed anche sudditi italiani locali a prepararsi queste facili prove.

E, ritornando all'archivio di Stamboul, deve sapersi che, in causa principalmente della legge sulla vendita di proprietà agli stranieri, (7 sefer 1284 [1867] dell'Egira), venne intensificata e resa indispensabile la misura, che, ogni qualvolta nelle provincie dell'Impero avvenga qualche concessione o trapasso di proprietà fondiaria pubblica o privata, i documenti debbono esser trasmessi alla Capitale per la verifica e la registrazione e per la rinnovazione del titolo.

Frattanto al compratore si rilascia dal *cadi*, senza alcun altro controllo, un semplice certificato o titolo provvisorio (*coccian*), in attesa che il titolo definitivo venga compilato e rilasciato dall'Ufficio del registro od archivio generale delle proprietà colà esistenti (*Defter Hané*).

Un ufficio catastale propriamente detto non esiste ed il *Defter Hané* appena malamente lo supplisce. Sotto *Abdul Azis* (1861-76) si volle iniziare anche l'opera di catastazione dell'Impero, s'istituirono uffici nei capi-luoghi

di *Vilajet* e di *Sangiaccati*, ma non si riuscì che ad un'opera incompleta per la città di Costantinopoli e di Brussa (1). Più tardi si volle rinnovare la prova e, sulla fine del secolo scorso, qualche cosa si fece a Salonicco; ma, poichè la spesa per la sola città era ammontata a circa sei mila lire turche (138,000 lire), se ne abbandonò l'idea.

Nel 1900 sorse un altro progetto e fu in quell'epoca che a Tripoli s'istituì una specie d'Ufficio catastale, dipendente dal *Defter Hanè*, allo scopo di regolare l'intricatissima confusione delle proprietà immobiliari nel *Vilajet*; ma l'opera sua s'era esclusivamente limitata, finora, alla città ed alla ristrettissima zona circostante; e, per di più, sembra che la maggior parte del suo materiale raccolto sia andato distrutto per mano degli stessi indigeni. Ad ogni modo nessuna operazione di quell'unico ufficio catastale, d'apparenza regolare, poteva considerarsi valida senza l'approvazione e la trascrizione all'Ufficio centrale.

Ad Homs, a Bengasi ed a Derna il registro delle proprietà (da non confondersi, ripetiamo, con un vero e proprio ufficio catastale) venne, in conseguenza della guerra, distrutto in tutto od in parte, ed è tutt'altro che infondato il dubbio, che la distruzione siasi provocata dagli indigeni abbienti, cui conveniva far sparire le tracce dei vincoli cui le loro proprietà sono quasi tutte soggette, nei rapporti collo Stato. Quasi dovunque, invece, si conservarono i registri dei beni *vacuf pubblici* (già in godimento del pio scopo), e pure ne apparisce ovvia la ragione.

(1) GEORGE YOUNG, *Corps de Droit ottoman*.

A Tobruk, centro popoloso ridottissimo, non s'ebbe mai traccia di registro, ed il diritto di proprietà si prova tuttavia con forme testimoniali; ciò che potrà forse ammettersi per gli indigeni, ma che sarebbe assai pericoloso concedere agli stranieri od agli stessi connazionali nostri.

Necessità d'impossessarcene.

Sarà di necessità assoluta, quindi, che quella parte dell'Archivio di Stambul che si riferisce alle nostre provincie passi in nostro potere, giacchè saranno innumerevoli i ricorsi che si dovranno fare a quell'unica base di informazioni documentate.

Una delle clausole indispensabili del futuro trattato di pace dovrà imporre quella consegna (1); e potrebbe forse esser questo il principale motivo, che giustifichi un'indennità pecuniaria, cui, per altre ragioni, l'opinione pubblica italiana giustamente si ribellerebbe.

Nè si creda ch'io esageri l'importanza di quel materiale, pur embrionale, di catasto; perchè, quantunque la Turchia non possieda effettivamente la Libia che da ottant'anni, non sarà lieve impresa estrarre da oltre un migliaio d'enormi registri rimontanti a prima del 1000 dell'Egira (siamo ora nel 1330) quanto si riferisce al territorio libico. In essi ogni immobile viene elencato secondo la categoria cui appartiene, coi successivi passaggi da una categoria all'altra e le modificazioni che nella stessa categoria e nelle persone degli aventi diritto possa aver subito.

(1) L'Austria non ebbe necessità di farlo per la Bosnia e l'Erzegovina per le ragioni che già abbiamo, opportunamente, ricordato.

Passaggi e trasferenze non possono venir trascritti se non accompagnati da un firmano imperiale, e la modificazione non può esser fatta che dal guardiano del sigillo imperiale (*Tefkû effendi*), il quale dovrebbe trascrivere integralmente di sua mano il firmano che abbia imposto la modificazione (1).

E quanto si dice pei registri o la parte di essi relativi alla Libia esistenti nel *Defter Hanè*, vale anche per quelli del Ministero dell'*Evcaf*, la cui importanza non è meno grande per l'immensa quantità di beni *vacuf* sottoposti alla sua diretta giurisdizione (2).

Attendibilità dei registri del « Defter Hanè ».

Non converrà farsi, però, troppe illusioni sulla sicura attendibilità di questi registri; perchè, se fosse sperabile che essi fossero stati sempre tenuti con perfetta regolarità, l'opera di verifica dei titoli sarebbe, relativamente, spiccia. Ma, oltrechè di uffici regolarmente diretti non v'ha esempio in Turchia, sarà estremamente difficile districarsi tra la folla innumerevole di omonimie dei rispettivi proprietari possessori e trasferitori degli immobili (3) e determinare la precisa ubicazione di essi.

Inoltre, dato il diverso regime successorio cui sono sottoposte le varie categorie (*miriè*, *mulk* e *vacuf* specialmente), nonchè la tendenza a sminuzzare in porzioni

(1) PAGEL e STEEG, op. cit.

(2) Vedasi capitolo: *Beni vacuf*.

(3) Nel mondo musulmano non esistono nomi di famiglia — le persone si designano generalmente col prenome accompagnato da quello del padre — (*Ali* figlio di *Hassan* — *Hassan* figlio di *Makmud* — *Nurî* figlio di *Chucry* ecc.) e le ripetizioni sono comunissime dappertutto nelle stesse tribù.

persino insignificanti (un 30° od un 100°) il diritto di proprietà, di uso, o di godimento d'ogni immobile, sempre più difficile si renderà la verifica, tanto più con una base di controllo tanto imperfetta.

Ciò non ostante, sarebbe per noi sempre una base preziosa, e, fino ad un certo punto, attendibile, circa i registri, almeno, di epoche lontane dalla nostra. Un rispetto religioso deve aver protetto contro profanazioni ed attentati quegli antichi registri muniti del *Tougrà* (sigla imperiale) del Sultano che ne ordinò l'apertura, in epoche in cui un'aureola sacra avvolgeva ogni atto o decreto del Supremo Califfo.

Ma non altrettanto scevro di dubbio deve ritenersi il contenuto degli ultimi registri, quantunque la forma, in cui vennero essi tenuti, possa, eventualmente, apparirci più regolare.

È ben noto quale resistenza abbiano sempre opposto i Sultani a concedere agli infedeli ed agli stranieri il diritto di proprietà immobiliare nel territorio dell'impero. V'hanno provincie in cui questo diritto è ancora negato, nonostante la legge del 7 *sefer* 1284 (1867) emanata sotto il controllo delle Potenze firmatarie del trattato di Parigi del 1856.

D'altronde il Corano, la *Sunna*, la *Multega* e tutta la tradizione giuridica musulmana concordano nel negare all'infedele (suddito del Sultano o straniero) il diritto di ereditare beni immobili dell'impero, ed è tuttavia controverso questo diritto, che insigni giuristi ottomani persistono a negare, mentre altri sono disposti a riconoscere (1).

(1) SALEM, *Du droit des étrangers de recueillir par succession en Turquie*, 1899.

Ora nei registri esclusivamente tenuti e custoditi dalle autorità mussulmane questa tendenza d'opposizione potrebbe aver dato luogo a non poche irregolarità, e sarà opportuno l'esservi premuniti.

Grave pericolo di abusi.

Ma, riportandoci alle presenti contingenze di guerra, si affaccia pauroso e gravissimo il dubbio che in quei registri si vada in quest'ora effettuando un cumulo enorme di trascrizioni arbitrarie, le quali potrebbero rendere quasi effimero il diritto dell'Italia sulla parte maggiore e migliore del patrimonio demaniale (perfetto od incompleto) delle Provincie che andiamo occupando.

Giova notare che, a norma del Codice Civile ottomano (*Medjellè*) (1) le iscrizioni dei registri del *Defter Hanè*, quali documenti ufficiali, costituiscono la prova completa del loro contenuto, e sono, quindi, considerate come *sempre esenti da falsità*, costituendo prova definitiva.

Non è, dunque, ammessa la prova in falso contro queste iscrizioni. Ora, poichè l'Italia non occupa, che parzialmente, il territorio sul quale ha proclamato solennemente la sua piena sovranità, non è da escludersi che dei beni demaniali (*miriè, metruké e mevat*), che costituiscono la quasi totalità dei terreni posti al di fuori d'una stretta cerchia dai centri abitati (praterie, boschi, foreste, miniere) (2), il

(1) Compilazione in 16 libri di diverse parti del diritto ottomano e specialmente delle materie di diritto religioso, secondo la dottrina *hanefita*, che in questo modo hanno assunto la forma di leggi dello Stato. — PAGEL et STEEG, op. cit. e DEMETRIUS NICOLAIDES, *Legislation Ottomane*, Costantinopoli, 1881.

(2) Vedi capitolo: *Beni miriè*.

Governo ottomano si creda in diritto di disporre effettivamente, fino a spogliarne del tutto, se crede, il Demanio pubblico.

Ora, sarebbe pericoloso assai per i concessionari (i quali possono ottenere questi terreni, anche, come vedremo in seguito, in piena proprietà) che la data dei loro titoli fosse posteriore a quella della nostra effettiva e legale occupazione; e, perciò, non è arrischiato il dubbio, che tali trascrizioni possano effettuarsi con attribuzione di data anteriore.

E quello che per le concessioni, può avvenire anche per le trasferenze private, con quali effetti, non è difficile immaginare!

Altra clausola dell'eventuale trattato di pace dovrà esser quello *della revoca da parte della Turchia d'ogni concessione di terre demaniali, o d'esercizio di cave e miniere state fatte dal giorno della dichiarazione di guerra in poi, rimanendo a carico di essa le conseguenze per eventuali reclami d'indigeni o di stranieri concessionari.* Tanto più necessaria sarebbe questa clausola qualora, come si afferma, l'Italia si acconciasse a pagare una somma determinata per beni demaniali, che potrebbero, frattanto, sparire. Le iscrizioni recenti, o quelle che si potranno provare come recenti, del *Defter Hanè* potranno, quindi, venir annullate, se fatte in contravvenzione ai nostri diritti.

Nell'ordinamento fondiario per la Tunisia (1885) si stabilì uguale principio d'indiscutibile e pieno valore provativo delle iscrizioni sul nuovo registro; ma quale immensa diversità fra il modo con cui questo è tenuto e le norme che vi soprassedono, in confronto dell'ordinamento catastale ottomano!

Ritorniamo su quest'argomento ma, frattanto, parmi sia stato opportuno accennarvi.

Controllo dei titoli di proprietà.

Prima base di controllo, desunta sia pure dal diritto di conquista, dovrebbe essere per noi che ogni terreno privo di coltivazione da almeno un triennio, debba considerarsi come abbandonato e di pertinenza esclusiva dello Stato. I titoli che si presentassero in opposizione a questo provvedimento, dovrebbero essere sottoposti alla più accurata verifica *circa la data, la provenienza, e le persone o gli istituti che li facessero valere.*

Nel comma (c) dell'articolo 5 dell'ordinamento fondiario dell'Eritrea, s'è già previsto questo caso, limitandolo però ai « *terreni di villaggi abbandonati da più di tre anni dalle tribù o frazioni, stirpi o famiglie indigene, cui spettavano* » mentre qui si dovranno chiaramente includere anche i terreni già appartenenti a qualunque persona o famiglia *indigena, turca o straniera* che fosse.

Ed all'uopo converrebbe, fin d'ora, emanare un decreto, il quale in previsione di questi abbandoni e di rivendicazioni eventuali future, salvaguardasse i diritti del Demanio; giacchè si può seriamente ritenere, che la massima parte dei terreni già stati posti in coltivo ed ora occupati od abbandonati, appartiene, od esclusivamente o per alto dominio, sotto la categoria di *erazi miriè*, allo Stato. Lo stesso uso della parola *tapù*, a significare titolo di proprietà, ne è una prova evidentissima.

In principio nessun diritto reale sugli immobili dovrebbe potersi vantare senza l'esibizione del titolo rela-

tivo. Troppo si abusa (e già lo abbiamo dimostrato) nei paesi mussulmani in generale, ma nell'Africa settentrionale in ispecie, delle prove per testimonianza; e, dal canto nostro, abbiamo già avuto il torto di ammetterle con eccessiva condiscendenza. Le leggi di *tapù* (7 *sciaban* 1858) e quella 7 *sefer* 1867 — nonchè il Codice fondiario (1846) — hanno chiaramente e tassativamente imposto che « ogni proprietario d'immobile avesse a munirsi di un titolo regolarmente trascritto nei registri del *Defter Hané* con le rispettive indicazioni della categoria cui l'immobile appartiene e dei vincoli cui è soggetto ». Il titolo che di questi requisiti difettesse dovrebbe, per principio, considerarsi nullo; chi ne allegghi la perdita o lo smarrimento dovrebbe, a proprio carico, reclamar copia del titolo stesso al *Defter Hané* di Stambul, sul quale incomberebbe, in ogni caso, la responsabilità d'una dichiarazione falsa od inesatta.

*
* *

Non sarebbe anzi affatto da escludersi l'opportunità d'un Sovrano Decreto che *dichiarasse di proprietà dello Stato fin dal giorno della proclamazione della sovranità italiana in Libia tutti i beni immobili, a qualsiasi categoria essi appartengano, SALVI I DIRITTI DI RIVENDICAZIONE PREESISTENTI di comunità o di privati, da dimostrarsi coi titoli relativi o con prove equivalenti* (1).

Il sistema catastale tunisino.

In Tunisia per ovviare appunto alle incertezze, alle confusioni, alle infinite irregolarità ed ai numerosissimi

(1) Vedasi a pag. 49, quanto venne detto circa i regi decreti sul provvisorio divieto di trasferenze immobiliari.

tentativi di frode, e per evitare nel tempo stesso una opposizione troppo violenta ad una radicale riforma, si escogitò il sistema di un *doppio regime fondiario*, statuendo che nessun immobile potesse essere oggetto, tra l'altro, di transazioni fra indigeni e stranieri, o di contestazioni dinnanzi ai tribunali francesi qualora il titolo rispettivo di proprietà, di possesso, d'uso, d'ipoteca ecc., non fosse trascritto nei nuovi registri catastali della Reggenza.

Fu un'applicazione modificata del *Torren's Act* che diede ottimi risultati in Australia ed in alcuni Stati dell'Unione Nord-Americana; ma non ritengo che ci converrebbe fare altrettanto nella Libia, come, del resto, già si sconsiglia di fare anche al Marocco (1).

E prima di esporne le ragioni, tenterò di riassumere brevemente in che cosa consista questo regime.

Il *Torren's Act*, così chiamato dal nome dell'inventore di questo sistema (2), venne escogitato per indurre i vari proprietari (per diritto d'occupazione) delle immense distese di terra nelle colonie Australiane, a determinare esattamente i confini delle proprietà rispettive, facendone trascrivere i limiti, la descrizione e l'ubicazione precisa in apposito registro, al quale viene data la più grande possibile pubblicità.

Trascorso un dato termine dall'iscrizione od immatricolazione senza che sorgano azioni giuste di rivendicazione; o dopo deliberate ed eliminate, giuridicamente, dai

(1) D. SAURIN, *La Propriété dans le Droit musulman*, Paris 1906.

(2) ROBERT TORRENS, Membro del governo Australiano nel 1858.

Tribunali ordinari (1) quelle ingiuste, viene rilasciato all'aveute diritto un titolo equipollente, sul quale, poi, come sul registro, si trascrivono tutte quelle modificazioni e tutti quei gravami di cui successivamente fosse oggetto, nonchè le trasferenze per vendita o successione che dovessero, in seguito, verificarsi.

Senza la formalità della trascrizione od immatricolazione la proprietà non può trasmettersi a terzi, perchè nessuno oserebbe acquistarla sotto il rischio di cause in rivendicazione, contro le quali non potrebbe opporre un titolo indiscutibile.

Il titolo diventa così l'equivalente giuridico dell'immobile — la trasmissione all'acquirente in caso di cessione contrattuale si effettua dinnanzi alla competente autorità per le debite trascrizioni — come, in caso d'acquisto per successione, l'autorità stessa annette al titolo, e trascrive nel registro, l'atto relativo di riconoscimento d'erede.

Dopo la doppia iscrizione sul registro e sul titolo ogni trasferimento è perfetta, ed il suolo viene, in certo modo, mobilizzato, potendo circolare per mezzo del titolo come un valore mobiliare (2).

Ma l'immatricolazione rimane libera, ed il proprietario che non vuol sottostarvi non perde alcuno dei suoi diritti acquisiti; ma viene, evidentemente, a privarsi della facilità, se non della possibilità, di trasferirli ad altri, sia per atto *inter vivos*, che per successione.

(1) In Tunisia la verifica è affidata ad un Tribunale misto di giuristi francesi ed indigeni che decide senza appello, dando luogo a non pochi inconvenienti.

(2) P. CAMBON, rapp. cit.

Questo in complesso è il sistema Torrens, il quale è perfettamente applicabile a paesi i quali, come l'Australia, la Columbia Britannica e lo Stato dell'Jowa, non hanno già il loro suolo ripartito in tante categorie di beni già soggette a leggi diverse, come succede in un ambiente quale la Libia, in cui un diritto fondiario, sia pure imperfettissimo, ha già radici profonde.

In quei nuovi paesi può rimaner facoltativo ai proprietari di ricorrere o meno all'immatricolazione dei loro beni, anche perchè il diritto di proprietà si può più facilmente provare, e non è, come nei paesi antichi, oggetto di tante modificazioni e di tanti litigi.

Limitazioni del sistema Torrens.

Perciò in Tunisia questa libertà di esimersi dall'immatricolazione dovette necessariamente limitarsi; e, con una serie di decreti, ad alcuni dei quali dovremo più innanzi accennare (1) si rese obbligatoria, oltre che pei casi suaccennati, anche quando si deva procedere alla vendita dell'immobile per sentenza di giudice (2), per pubblica licitazione, o quando si tratti di beni appartenenti a minorenni soggetti a tutela.

Ne consegue che, poco a poco, tutti i proprietari vanno aderendo al nuovo regime, dal quale non possono trarre che beneficio; ma l'opera di riordinazione catastale resta enormemente inceppata da quei ritardatari, che, per

(1) Vedi capitolo: *Beni vacuf*.

(2) Décret Beilikal du 17 chaban 1390 (1892), sur l'immatriculation des immeubles vendus à la barre des Tribunaux français. *Recueil de Législation coloniale*, 3^e série « Institut Colonial International ».

ignoranza, testardaggine, o deliberato spirito d'opposizione, si attengono al regime antico (1).

Mercè questo, essi possono ancor trasferire i loro beni (sia per atto *inter vivos*, come per successione) fra l'elemento indigeno; e tutti quegli enti od individui, poi, che, per sentimento religioso considererebbero una profanazione sottrarre alle norme antiche i beni consacrati ad un pio scopo (*vacuf*), sui quali non v'ha pericolo di dispersione o prescrizione, non pensano affatto ad approfittare di queste facoltà.

Dovranno quindi passare generazioni prima che l'opera di catasto sia compiuta.

Non sarebbe adatto in Libia.

Non a noi potrebbe convenire questo sistema, sia perchè le condizioni della Libia sono assai diverse da quelle della Tunisia, sia perchè noi abbiamo bisogno di compiere quest'opera molto più sollecitamente.

La densità della popolazione indigena in Tunisia è più che dieci volte maggiore che in Libia, e la colonizzazione v'ha un cammino assai più lento di quello che noi dovremo imprimere quì.

Il lavoro di verifica dei titoli di proprietà, siano o non siano trascritti nel nuovo registro, è in Tunisia facilissimo, in Libia quasi impossibile coi mezzi comuni. L'opposizione dell'elemento indigeno alle riforme vi ap-

(1) Alla fine del 1907, dopo 22 anni dall'applicazione della legge, il numero delle iscrizioni e dei titoli definitivi rilasciati era di 13,449 di cui 3,331 a cittadini francesi, 3,985 ad indigeni e 2,824 a stranieri (italiani in massima parte), il resto a proprietà demaniali. *Actes du Congrès de l'Afrique du Nord*, 1908.

pare assai meno violenta di quella che finora non siasi manifestata quà; ma, d'altra parte, è sperabile che, a pace conclusa, si riesca più facilmente, data l'esiguità del numero, a persuadere i musulmani, che da un regolare Catasto essi hanno tutto a guadagnare.

Immatricolazione obbligatoria, quindi, ed a breve scadenza; tenendosi ben presente, che nella verifica dei titoli si dovrà procedere colla più grande equanimità e con fine tatto politico, sventando severamente le frodi, ma largheggiando nell'ammissione dei mezzi di prova NEI RIGUARDI DEGLI INDIGENI MENO EVOLUTI, *quando risulti chiara la buona fede.*

Sistema a seguirsi.

Non, quindi, lo Stato deve procedere per suo conto, alla formazione del Catasto, salvo per quelle operazioni di carattere ed interesse generale della triangolazione e misurazione delle varie zone e della suddivisione amministrativa e politica delle medesime, nonchè per l'apertura dei registri d'iscrizione.

Ogni proprietario, ogni avente (o credente avere) diritto di qualsivoglia specie su qualunque categoria d'immobili, secondo il regime ottomano, deve far conoscere e presentare la prova del suo diritto, rimanendo a carico delle autorità competenti il compito di dare a queste prove la maggior possibile pubblicità, provocando i relativi reclami, e di farne poi le dovute trascrizioni.

Alla tutela degli assenti, dei minorenni o degli incapaci si provvederà con commissioni miste di notabili indigeni ineccepibili e di giuristi; ma la procedura, benchè affidata ai tribunali ordinari di primo e secondo grado

in sezioni speciali, e non già ad un solo Tribunale inappellabile (1), dovrà essere quanto più spiccia possibile ed improntata, come si disse, alla più larga equanimità.

Questa equanimità nell'ammissione della prova si rende indispensabile in un paese in cui la proprietà privata è arrivata ad un punto di complicazione inestricabile — dove l'indivisione di beni attraverso varie generazioni è la regola, tanto che vi esistono immobili di valore quasi insignificante sui quali vantano diritto di comproprietà decine e centinaia d'individui, nonchè lo Stato.

A questo riguardo, anzi, si renderà necessaria una misura che riduca al minimo possibile le spese d'iscrizione, e, poichè non sarà possibile rilasciare ad ogni comproprietario un titolo completo, dovrà ordinarsi il deposito del titolo principale presso un Ufficio governativo, rilasciandosi ad ogni comproprietario un certificato speciale e sommario della parte che gli spetta.

La questione delle spese d'iscrizione si presenta pure delicatissima, giacchè nell'interesse pubblico sarebbe forse conveniente che ogni pratica relativa alla formazione dei registri catastali fosse, almeno per un termine abbastanza largo, completamente gratuita.

Si incoraggerebbero, bensì, in questo modo a tentare la frode quanti non hanno che ragioni molto vaghe, od insufficienti affatto, a provare i loro diritti e si complicherebbe il lavoro; ma, d'altra parte, si eviterebbe il pericolo che, per

(1) Nel Congresso dell'Affrica del Nord tenutosi a Parigi nel 1908 fu emesso un voto unanime per l'ammissione del diritto d'appello alle decisioni del Tribunale misto delle immatricolazioni fondiarie. — Al Madagascar la Francia ha creduto conveniente di delegare ai Tribunali ordinari queste questioni. (*Nota dell'A.*)

sfuggire all'esborso anche di poco denaro (sempre molto per gente che ne è del tutto sprovvista) si verificassero delle spogliazioni tanto più inique, quanto più ricadrebbero sulla parte più umile e più numerosa della popolazione indigena.

I proventi del Catasto o dell'Erario si verificherebbero poi nelle trascrizioni delle trasferenze.

Per la gravità relativa delle spese d'immatricolazione e pel pericolo che tali spese siano assolutamente perdute (nel caso che i diritti vantati non vengano riconosciuti), s'è verificato sovente in Tunisia il caso che l'indigeno, sprovvisto di denaro, cedesse la sua parcella di proprietà ad un usuraio, il quale la rivendeva poi, debitamente purgata coll'iscrizione, ad un prezzo dieci o cento volte maggiore (1). Si dovrebbe, ad ogni modo, stabilire l'esenzione di spesa per tutte le iscrizioni d'immobili il cui valore non raggiungesse una somma rilevante, ripartendo la spesa per gli altri anche sugli eventuali creditori ipotecari, o sugli individui per altre ragioni cointeressati.

Liberazione delle proprietà dai vincoli statali.

A convincere la popolazione indigena che l'immatricolazione sollecita delle proprietà immobiliari non può ridondare che a suo profitto, riuscirebbe assai efficace, oltre che la certezza, che di confisca non esisterà più il pericolo, anche *l'assicurazione che lo Stato Italiano intende liberare quanto più è possibile le proprietà immobiliari private da quei vincoli di servitù e d'alto dominio, le quali, senz'essere di vero profitto all'Erario, rendono incompleto e, talvolta, revocabile il diritto dei privati.*

(1) M. MARTINEAU, Juge au Tribunal mixte de Tunis. — Congrès de l'A. du N., cit.

Se questo proposito sarà di facile realizzazione nei riguardi dei beni *miriè*, troverà indubbiamente degli ostacoli nei riguardi dei beni *mevkufè* e *vacuf*; ma già un gran passo si sarebbe fatto verso un assetto economico più razionale della proprietà fondiaria.

Gioverà, pure, non poco, il far comprendere, come l'immatricolazione delle proprietà, a qualunque categoria esse appartengano, varrà a sottrarre i proprietari dalla iniqua soggezione all'usura, che imperversa su quei disgraziati paesi.

Difatti in Tunisia, colla introduzione del nuovo regime, il tasso abituale degli interessi ipotecari, che raggiungeva il 18 per cento, si è ridotto, pei beni immatricolati, a meno del 6 per cento, e non è mai superiore al 10 (1).

*
**

Riassumendo, parmi di aver sufficientemente provata l'urgenza di procedere, con un sistema alquanto diverso da quello seguito dalla Francia in Tunisia, alla formazione del Catasto Coloniale, prima ancora d'esserci impossessati dell'intero territorio Libico.

Circa le modalità per l'istituzione dei relativi uffici e delle giurisdizioni da assegnarsi ad ognuno, non è qui il caso di parlare. Certo è che, più semplici saranno queste modalità e più ampie e liberali saranno le facoltà accordate a tali uffici, tanto maggior profitto potrà ritrarsene.

Ad evitare troppo fatali conseguenze agli inevitabili errori, non sarà inopportuno seguire l'esempio della

(1) Congrès de l'Ass. d. l'A. du N. cit.

legge tunisina, la quale stabilì la formazione d'un *fondo d'assicurazione* contro tali errori, imponendo a coloro che ottennero il pieno riconoscimento dei loro diritti, un'equa contribuzione all'uopo.

In questo modo si allevierebbe la responsabilità morale dei giudici chiamati a risolvere, troppo sovente, questioni intricatissime, la cui soluzione verrebbe, in caso diverso, indefinitamente protratta.

L'azione inglese nel Sudan.

Ma nella Libia, oltre alle tradizioni ed alla giurisprudenza sulla proprietà privata nelle regioni costiere ed in qualche centro popoloso dell'interno, ci troveremo dinanzi il gravissimo problema delle proprietà collettive (*metruké*) che il Codice fondiario contempla; ma che sfuggirono laggiù, finora, quasi completamente alle sue disposizioni.

La sovranità ottomana nell'interno della Libia, e specialmente in Cirenaica, fu sempre più nominale che effettiva.

Questa (salvo l'influenza generale delle confraternite religiose che si sovrappongono ad ogni autorità) rimane, esclusivamente, nelle mani dei capi delle tribù; e, per quanto riguarda lo sfruttamento del suolo, prevale il collettivismo, che si arresta solo alla divisione dei frutti. Qui ritorna il sistema feudale.

Nel Sudan gli inglesi trovarono uguale stato di cose; ma, poichè, colla praticità che li distingue, non potevano adattarsi a lasciarlo sussistere, iniziarono immediatamente ciò, di cui ancora si sta discutendo per le proprietà col-

lettive dell'Algeria (1). Istituirono Commissioni catastali per zone determinate coll'incarico di recarsi ai centri abitati delle varie tribù per fissare chiaramente il suolo ad esse necessario. E non si limitarono a creare una legge, come abbiamo fatto noi in Eritrea, statuendo vagamente che *i terreni che risultassero di GRAN LUNGA superiori ai bisogni delle tribù stesse, dovessero considerarsi demaniali*; ma obbligarono le tribù a procedere alla divisione, fra le famiglie e gli individui che le compongono, dei terreni stessi, delimitandoli ed iscrivendoli a catasto. È una lunga operazione, che dura già da dieci anni; ma che va producendo ottimi frutti. Sarà indispensabile seguirne l'esempio, non appena saremo riusciti anche noi nell'interno, a stabilire, saldamente, la nostra sovranità.

E dopo ciò passiamo all'esame specifico delle varie categorie di beni che già abbiamo elencato.

Categorie di beni demaniali.

Terreni mirié (arabo *beylick*).

Nessun popolo ha esercitato, dopo il Medio Evo, sulle terre già regolarmente occupate dai popoli sottomessi, il diritto di conquista con maggior rapacità del popolo ottomano.

Ancora sotto l'impero di Solimano il Grande e di Murad III (955 al 1010 dell'Egira) (2), tutte le terre

(1) Vedasi cap. *Beni metruké* a pag. 198.

(2) Dal 1520 circa, al 1574 circa. L'anno dell'Egira è di 354 giorni computandosi sulle fasi lunari di modo che 33 anni dell'Egira corrispondono a 32 anni del Calendario Gregoriano.

da lavoro in proprietà privata degli abitanti dei paesi conquistati erano devolute in proprietà allo Stato e, solo in minima parte, erano lasciate in possesso dei *rayàh* a titolo di concessione revocabile (1).

Fu sotto il regno di quei due Sultani che, dall'uso di ripartire quelle terre (in proporzioni ben diverse) ai conquistatori ed ai vinti, venne stabilito che una parte di esse andasse a costituire un patrimonio demaniale inalienabile (*miriè*), di cui i privati non potessero avere che il possesso provvisorio (2).

Più tardi le necessità dell'Erario consigliarono la vendita definitiva anche dei *miriè*; ma sulla massima parte di essi lo Stato conservò l'alto dominio.

Condizioni per ottenere concessioni miriè.

Per la vendita definitiva, il bene *miriè* si trasforma, a beneficio dell'acquirente, in bene *mülk* e va soggetto alle norme di successione e di trasferimento che la legge religiosa ha stabilito per queste proprietà (3).

In questo caso l'acquirente paga al tesoro pubblico (*Beit-ul-mal*), dipendente dal Ministero delle finanze, il valore di stima del fondo, se lo Stato si trova in necessità di denaro e ne è quindi l'offerente, od il doppio di tale valore, se il richiedente ha un interesse speciale ad acquistarlo.

(1) THÉOPHILE LAVALLÉE, *Histoire de la Turquie*.

(2) Oltre che dei beni provenienti dalla conquista, la categoria dei *miriè* si venne costituendo, di poi, coi beni *mülk* di cui lo Stato venne mano mano impossessandosi per diritto successorio, in mancanza di eredi legittimi dei rispettivi proprietari. Anche questi beni divennero per principio, inalienabili. Vedasi capitolo: *Beni mülk*.

(3) Vedasi capitolo: *Beni mülk*.

Va da sè, che il valore di stima dipende dalle circostanze e dalle persone, nonchè, conviene pur dirlo, *dai mezzi di persuasione* che l'acquirente sappia impiegare.

Un titolo di proprietà definitiva (*hemlik-namé*) viene rilasciato dal *Defter Hané*; e questo, come vedemmo, fa fede indiscutibile del diritto del proprietario.

Richiamandoci a quanto si disse anteriormente, ci converrà verificare con attenzione la data e la qualità delle persone che figurassero nei titoli di questo genere, presentati alla trascrizione.

All'infuori di questi (che erano, ma non sono più, beni *miriè*, e che potrebbero, non pertanto, essere ritornati alla loro primitiva categoria per devoluzione successoria al fisco, o potrebbero esser stati abbandonati e da considerarsi, quindi, secondo il nostro concetto, beni demaniali), tutti gli altri beni *miriè* in possesso di privati, o di villaggi, o tribù, vennero concessi dallo Stato a condizioni ben determinate, l'inadempimento delle quali produce la decadenza o revocabilità della concessione stessa.

Prima condizione è che il concessionario *metta in valore* il fondo ottenuto, in modo che la decima dei proventi sia regolarmente pagata. La seconda, che egli non introduca nel fondo senza autorizzazione dello Stato modificazioni tali da diminuirne il valore o da *trasformarne il carattere giuridico*. Non potrà quindi destinarlo ad altro uso che a quello indicato nella concessione, ed, a rigor di termini, se si tratta d'una prateria o d'un pascolo, non potrà coltivarlo a vigna, o costruirvi degli edifici a scopo industriale, nè, tanto meno, utilizzarlo per fabbrica di laterizi.

Perciò, i terreni incolti sui quali si vantasse diritto di godimento per concessione governativa di cui fosse dubbia la data, dovranno considerarsi, senz'altro, come demaniali, *essendo indispensabile il fatto della coltivazione* perchè la concessione sia perfetta.

La seconda condizione limita la libertà della prima; nella pratica però, soprattutto pel genere di coltura da applicarsi, non è strettamente osservata.

Se un triennio decorre senza che l'immobile venga posto in coltivo (o, se in coltivo fu posto, sia stato poi per tale periodo abbandonato), esso ritorna al Demanio, il quale lo concede ad altri alle stesse condizioni.

La concessione può esser gratuita; ma, generalmente, è fatta contro pagamento del valore di stima del terreno incolto e la somma pagata (*tapù*) va a beneficio dell'erario, il quale percepisce anche una decima sul raccolto.

È una specie d'enfiteusi di cui *l'utilista* è il concessionario, mentre il *direttario* è lo Stato; ma non esiste diritto di riscatto, se non, come vedemmo, per acquisto definitivo del fondo, in seguito a speciale concessione sovrana.

Prova dei diritti sui beni miriè.

Non esisteva in origine neppure il diritto d'usucapione per prescrizione; ma nel Codice Fondiario venne riconosciuto anche questo, non già come titolo *acquisitivo* della proprietà, ma come causa *estintiva* dei diritti di rivendicazione. Anche in questo caso i beni divengono *mülk*, ed il periodo necessario all'uopo è di 36 anni. Il periodo è invece di 10 anni, per l'usucapione del titolo di concessione.

Esistono quindi i documenti (*Tapù senedi*) comprovanti questi diritti; anzi, per la cosiddetta legge di Tapù del

7 *sciaban 1276* (1858) vennero costretti tutti i possessori di terreni *miriè* a munirsene; ma, in principio, il diritto di possesso può stabilirsi con ogni mezzo di prova.

Ora, è certo che, non appena s'inizi un'opera di colonizzazione e vengano poste in valore plaghe ormai abbandonate, ogni possessore di tali titoli, anche se decaduti di valore, si affannerà per farli valere, ed, in alcuni casi, converrà forse a noi tenerne conto (1); ma, appunto perciò, più sollecitamente si renderà noto questo proposito di verifica dei beni *miriè* ed il preciso intento di incamerare al demanio quelli abbandonati (pur proclamandosi che si terrà conto dei diritti privati già acquisiti, sia per sanzionarli, sia per indennizzare l'eventuale espropriazione), più facilmente si acqueteranno le opposizioni e si attenueranno le pretese.

A questo proposito è degno di nota che, ogni qualvolta io mi provai ad interrogare gli indigeni sui beni *miriè* (*Blad-beylick*) e sulle condizioni stabilite pel loro possesso (compresa quella della revocabilità della concessione pel caso rimanessero incolti), ebbi a notare una decisa riluttanza ad ammettere l'esistenza di tale categoria di beni; quantunque, in seguito a domande indirette, finissero col riconoscere, che la massima parte dei terreni rurali erano precisamente soggetti a vincoli statali di questa specie.

Organizzazione delle frodi.

Sui beni *miriè* (quanto su quelli delle categorie *mevcufè*, *metrukè* e *mevat* che esamineremo in seguito), dovrebbe, quindi, lo Stato fare, al più presto possibile,

(1) Vedi cap. *Confraternite religiose*.

atto di possesso, salvo a verificare, in seguito, i diritti, che privati o corporazioni potessero vantarvi.

Si eviterebbero così le facilissime frodi che, come si disse, si vanno a quest'ora assai probabilmente preparando, *soprattutto da parte di elementi stranieri*, col sollecitare nuove concessioni dall'autorità ottomana.

Questa, valendosi della ragione che *la sovranità sulla Libia, quantunque da noi proclamata, non ci venne finora riconosciuta nè da essa, nè da alcun'altra Potenza* — potrebbe facilmente credersi in diritto di disporre ancora di quei beni e di concederli a chi le talenti.

E, poichè gli stranieri, che tali concessioni ottenessero, si affretterebbero, poi, a valersi dello stesso motivo per sostenere, anche in via diplomatica, le loro pretese (1), potremmo trovarci a dover discutere con altre Potenze i diritti che, con tanto sacrificio di vite e di denaro, abbiamo conquistato alla Turchia (2).

Non so fino a qual punto potrebbe aver valore per queste nuove ed arbitrarie, nonchè fraudolente, concessioni il Decreto dell'ottobre 1911 del Governatore Caneva che proibisce le transazioni fondiarié nella Libia fino a nuovo

(1) Nella Conferenza di Berlino del 1885 per stabilire le norme dell'occupazione di territori nel Continente africano prevalse il concetto che per i diritti acquisiti, sia degli indigeni che degli stranieri, da rispettarsi da parte della Potenza occupante, fossero da ammettersi anche quelli acquistati dopo l'occupazione. — E. CATELLANI, *Le Colonie e la Conferenza di Berlino*, Torino 1885.

(2) Se dal contegno tenuto sinora da Potenze amiche ed alleate circa le meno intricate questioni sui diritti e doveri della neutralità nella guerra presente, dobbiamo desumere le tendenze che si manifesteranno, a pace conclusa, per la tutela degli interessi privati degli stranieri in Libia, non possiamo guari lusingarci che ci si debbano risparmiare, anche a questo riguardo, noie d'ogni specie.

avviso. Quel decreto si preoccupava più specialmente della transazioni fra privati e dei beni immobili urbani o rurali già sfruttati; ma *le concessioni recenti di beni mirié fatte dal Governo ottomano e registrate nell'Archivio di Costantinopoli, potrebbero facilmente essere anche antedatate o, comunque, i concessionari (non certo in buona fede) potrebbero vantarne la legittimità, anche se ottenute dopo la promulgazione della legge sulla nostra sovranità in Libia.*

Avvertasi a sussidio di questa probabilità prevista, che, secondo un'ordinanza governativa ottomana « nelle « provincie la concessione di terre demaniali è attribuita ai « funzionari incaricati dell'amministrazione delle finanze del « dipartimento, ed ai *vali* o *mutessarif* rappresentanti il « proprietario della terra che è il Sultano (1) ».

*
**

I beni *mirié* per essere di proprietà demaniale possono essere concessi in godimento (a titolo gratuito, come contro canone) ad una sola persona, finchè viva, od anche alla sua discendenza; ma, in origine, e fino al 1867, non potevano nè appartenere a stranieri, nè cedersi dal concessionario a terzi, nè lasciarsi in eredità per testamento (ma solo per successione legittima), nè, infine, potevano dedicarsi ad altri usi di quelli precisamente indicati nell'atto di concessione, senza la previa autorizzazione del Governo.

L'iscrizione delle concessioni nei registri del *Defter Hané* è obbligatoria non solo per le nuove; ma anche per

(1) GEORGE YOUNG, *Corps de Droit ottoman*, Oxford, 1904

le antiche; e poichè le nuove, se accordate dopo la nostra occupazione, saranno, come vedremo, facilmente constatabili, se ne potrà, giustamente, rifiutare il riconoscimento.

Era, però, concesso ai possessori di ipotecarli in garanzia d'un debito; ma, se il debitore moriva senza lasciar eredi, *aventi diritto legittimo successorio su questa classe di terre*, non poteva il debitore impossessarsene in compenso del suo credito; ma era obbligato a munirsi del *tapù* (titolo possessorio) mediante il pagamento del rispettivo diritto, per prenderne possesso.

Regime successorio dei miriè.

Ma colla legge 21 maggio 1867 il Governo Ottomano, nella fallace lusinga di facilitare la colonizzazione di vasti terreni incolti, ma più precisamente col proposito (che raggiunse) di sottomettere gli stranieri alla giurisdizione ottomana per tutto ciò che riguarda la proprietà immobiliare, allargò di molto il diritto di disponibilità di questi beni, come di quelli *mevcufè*, di cui ci occuperemo in seguito.

Per questa legge rimane, però, *escluso tassativamente* il diritto di trasmettere il godimento dei *miriè* per testamento; ma esso può invece venir trasferito a terzi con tutti i diritti conseguenti, per atto *inter vivos* (a titolo gratuito od oneroso), e passa agli eredi legittimi del defunto a titolo successorio speciale.

La successibilità nel godimento delle concessioni *miriè* era, in origine, riservata ai soli discendenti maschi immediati (figli) esclusi i nipoti (non esistendo in diritto ottomano il diritto di rappresentazione). Più tardi furono ammesse anche le figlie, ed, in seguito, i fratelli, le

sorelle, i genitori, i compossessori ed, infine, i nullatenenti della località cui apparteneva il defunto (sempre con esclusione, da parte degli anteriori, dei successivi) e contro pagamento al fisco del valore primitivo dell'immobile concesso (*tapù*).

Successivamente, e fino alla promulgazione del Codice Fondiario (1838), i terreni *miriè* potevano essere ereditati a titolo gratuito dai figli dei due sessi, poi, contro pagamento del valore primitivo, dai nipoti diretti.

Il Codice Fondiario modificò una quarta volta questi diritti successorî, ammettendo all'eredità gratuita, prima i figli d'ambo i sessi in parti uguali (mentre pei beni *mülk* non spetta alle femmine che la metà di quanto spetta ai maschi), poi il padre, poi la madre del defunto. Lo stesso Codice determinava, infine, la serie degli aventi diritto a rivendicare il godimento dei *miriè* a titolo successorio, contro pagamento del valore (*tapù*). Però colla legge suaccennata il diritto alla successione gratuita di questi beni venne accordato ai parenti fino al settimo grado; ma, sempre, in via d'esclusione dei gradi inferiori, ed in parti uguali ad ogni individuo dello stesso grado, nell'ordine seguente:

- I. Figli d'ambo i sessi del defunto.
- II. Figli dei figli pure d'ambo i sessi.
- III. Padre e madre.
- IV. Fratelli germani e consanguinei.
- V. Sorelle germane e consanguinee.
- VI. Fratelli uterini.
- VII. Sorelle uterine.

Lo sposo sopravvivente ha diritto ad un quarto dei beni *miriè* lasciati dal defunto, ma solamente in man-

canza di eredi dei due primi gradi ; ed eredita, invece, il tutto se mancano gli eredi legittimi degli altri gradi. Vedremo come sia diversa la sua condizione riguardo ai beni *mülk* e *vacuf*.

Per gli eredi di secondo grado è ammesso, in via eccezionale, nel diritto successorio ottomano il diritto di rappresentazione alla parte che sarebbe spettata al padre od alla madre loro premorti.

In tal caso la porzione di questi viene divisa in parti eguali fra i suoi figli, con esclusione, ad ogni modo, del diritto di rappresentazione pei discendenti in terzo grado. Ma, ciò non basta, perchè in mancanza d'ogni e qualunque erede, nonchè di coniuge sopravvivate, la nuova legge mantenne il diritto di *tapù* (1) a tre altre classi di persone e cioè :

I. Ai proprietari degli alberi o costruzioni *mülk* esistenti sulle terre *miriè* così cadute in successione.

II. Ai compossessori di tali terre.

III. Ai nullatenenti, o quasi, della località cui apparteneva il defunto.

Tutto ciò rende, quindi, ognor più difficile il ritorno allo Stato della piena disponibilità di quei beni, sui quali, pur avendo l'alto dominio, non può esercitare alcun'altra azione, che quella di percepire le decime stabilite.

(1) *Tapù* è il prezzo pagato al fisco per la concessione del possesso del bene *miriè* e diritto di *tapù* equivale al diritto di rivendicare il possesso dell'immobile in mancanza di legittimi eredi od in mancanza di coltivazione da parte del concessionario per tre anni consecutivi. In Tripolitania e Cirenaica la parola *tapù* è divenuta sinonimo di *titolo di proprietà*, mentre corrisponderebbe al più, a *diritto di godimento condizionato*. (Nota dell'A.)

Particolari disposizioni regolano poi le ragioni degli sposi divorziati.

Queste continue modificazioni del regime successorio devono necessariamente aver complicato il sistema delle trascrizioni nei registri fondiari, aprendo l'adito ad un'infinità di rivendicazioni, di cui molte potrebbero ancor non esser risolte ed altre riaffacciarsi, nella lusinga, che la confusione del momento possa loro servire (1).

Azione da esercitarsi sui miriè.

Si affaccia, quindi, il problema dell'azione che il nostro Governo Coloniale dovrà esplicare nei riguardi di queste proprietà, sulle quali il Governo ottomano non possedeva, in realtà, che un diritto d'alto dominio, più ideale che effettivo, se ne togliamo il diritto di decima, da non confondersi con quella dell'imposta prediale, che, in molti casi, non era possibile percepire.

La proibizione di disporre per testamento può aver distolto molti possessori, che non avevano eredi legittimi entro il 7° grado indicato, o che non avevano interesse a favorirli, dall'approfittare della legge 21 maggio 1867, imponendo questa il pagamento del diritto di *tapù*, per concedere l'allargamento dei diritti successorî.

Ci troveremmo quindi a dover distinguere i *miriè* nelle due categorie di *originari* e *favoriti*, rendendo

(1) Questa supposizione scritta prima di recarmi in Libia venne avvalorata da molteplici fatti constatati nei riguardi dei vantati diritti di proprietà su edifici e terreni di cui i nostri funzionari avevano bisogno, e pei quali i titoli apparirono, quasi sempre, insufficienti. (*Nota dell'A.*)

sempre più complicata l'opera di ordinamento che intendiamo iniziare.

Perciò, *mentre ogni miriè abbandonato dovrà decisamente incamerarsi dal Demanio, onde ne disponga per fini della colonizzazione, si dovranno rispettare, senza eccezione, i diritti dei privati che si trovassero in godimento di altri beni di questa categoria e fossero in perfetta regola nell'adempimento delle condizioni della concessione. Converterà anzi, con tatto politico, accordare la piena ed esclusiva proprietà dei beni stessi (sia a titolo gratuito, sia contro pagamento d'una leggera tassa di riscatto) a tutti coloro che, possedendo titoli ineccepibili, dessero sicuro affidamento di adesione sincera al nuovo stato di cose.*

In questo modo si renderà possibile anche alle imprese collettive, finora escluse (non essendo riconosciuto in diritto musulmano l'ente morale), di possedere tali beni e sfruttarli nel modo migliore.

Beni Metruké.

Oltre ai beni *miriè* dei quali possiede lo Stato, sia la nuda proprietà, sia il pieno godimento (a seconda che li abbia già dati in concessione, o li abbia riservati per sè, o gli siano ritornati per mancanza d'eredi o di aventi diritto del concessionario defunto), v'hanno, in diritto ottomano, altri beni demaniali, che non possono essere oggetto di possesso privato; ma che restano vacanti per servire all'uso pubblico.

Essi però non costituiscono solamente quel *patri-monio demaniale inalienabile* che nel nostro ordinamento

fondiaro nazionale venne tassativamente fissato; ma comprendono anche una larghissima estensione di altri beni, che una parte della popolazione possiede, con esclusione dell'altra, e con *esclusione perfino* di individui o di famiglie che a quella stessa parte fossero aggregati. Altri ve n'hanno infine, di cui tutti gli abitanti possono usufruire in altro modo che non sia quello di carattere generale, come per le pubbliche vie.

Lo Stato, pur serbando su di essi l'alto dominio, li *abbandona* alla disposizione degli abitanti o di determinate collettività e perciò si chiamano *metruké* (abbandonati).

Nell'art. 3 dell'ordinamento fondiario Eritreo può suporsi che questi beni siano compresi nella generica indicazione di « *beni in genere destinati ad uso pubblico* » completata dal disposto dell'art. 2 che dice: « saranno rispettati i diritti delle popolazioni indigene sulle terre da esse godute conformemente alle antiche consuetudini locali ».

Ma la designazione sembra soverchiamente vaga, nè l'art. 155, relativo all'inibita concessione di boschi e foreste a privati, basta a meglio determinarla.

Titoli comprovanti i diritti.

Secondo il Codice Fondiario ottomano, sono beni *metruké* le terre lasciate a disposizione d'uno o parecchi villaggi, a scopo di *pascolo* — *d'aree per battere i grani* — o di *boschi e foreste per raccogliervi legna da ardere* (art. 91 a 100 del C. F. ottomano).

Questi beni non possono essere oggetto di concessioni a privati ed *il loro uso non è soggetto ad imposte erariali; ma è necessario che il diritto delle collettività risulti dal fatto d'esser da esse posseduti ab antiquo e*

cioè che nessun vivente possa ricordarsi d'un tempo in cui tale diritto non esisteva.

Non ostante l'ammissione consuetudinaria di questo mezzo troppo semplice di prova, è d'obbligo che questi *diritti collettivi siano sanzionati dall'iscrizione sui registri fondiari del Defter Hanè*; ma una stretta osservanza di quanto consta in questi registri non potrebbe forse a noi, per molti casi, convenire; perchè, dati i sistemi del Governo turco e le continue lotte ch'esso ebbe interesse a mantenere fra le tribù libiche dell'interno, molto sovente i diritti delle une debbono arbitrariamente esser stati passate alle altre; e noi perpetueremmo, forse, l'ingiustizia ed i conseguenti rancori; mentre ai bisogni di tutte le tribù dovremo egualmente provvedere.

Metruké per pascolo.

Di speciale importanza per noi è quanto si riferisce nel Codice Fondiario ottomano ai beni *metrukè* destinati a pascolo. Essi costituiscono, evidentemente, i terreni meglio adatti alla colonizzazione della zona incolta, e, dato il pericolo che il loro uso esclusivo possa venir concesso, mediante trasformazione in categoria *mirié*, alle tribù che presentemente ci combattono, INTESTANDOLI AI LORO CAPI, si renderebbe del tutto effimera, anche la già troppo vaga disposizione dell'art. 6 dell'Ordinamento Fondiario Eritreo già citato, la quale riavoca allo Stato le terre che risultassero di gran lunga esuberanti ai bisogni delle popolazioni utenti (1).

Giova notare, all'uopo, che i pascoli *metruké* non sono necessariamente circostanti al luogo di residenza

(1) Vedi Ordinamento Fondiario Eritreo.

abituale delle tribù ed ai loro villaggi; ma che, anzi, per le condizioni climatiche della regione, si trovano, molto sovente, a grande distanza da essi, e non vengono occupati che in determinate stagioni, a seconda che si prestino, per la loro ubicazione, a pascolo d'inverno o di estate.

Il pericolo da me indicato potrebbe risultare, nel fatto, anche immaginario (quantunque le contingenze belliche ne rendano ben fondata la previsione); ciononostante, sarà utile premunirsene, riflettendo quanto poco debba costare ai Turchi quest'apparente liberalità, la quale alle credule popolazioni dell'interno può essere di vivo eccitamento a mantenersi loro fedeli.

La proclamata esenzione delle tasse arretrate e future, nonchè la liberazione dei vincoli d'alto dominio di cui già si fece menzione, avvalorano questo dubbio. D'altra parte è notorio che in Cirenaica questi pascoli, dai confini affatto indeterminati, sono considerati dalle varie tribù come di loro esclusivo dominio, e l'occupazione che d'una parte di essi volle farne tempo addietro la Turchia, per destinarli a colonizzazione con musulmani cretesi immigrati, diede luogo ad asprissime contese, finite colla rovina completa dei coloni e col tacito, forzato riconoscimento da parte del Governo turco, delle pretese che le tribù seppero, violentemente, far valere.

Comunque, devesi prevedere, pur sempre, un'accanita opposizione da parte degli indigeni alla nostra colonizzazione delle terre ch'essi possiedono, per quanto, solo in minima parte, le sappiano e le possano sfruttare, semprechè da parte nostra non si dia prova di volerle, ad equo prezzo, riscattare.

Pretese delle tribù indigene.

Dalle informazioni da me raccolte risulterebbe che nel distretto di Derna, e specialmente nella zona finitima, al confine egiziano, le *Kabilie* si pretendono esclusive proprietarie di tutto il territorio, non cedendo che di fronte alle imposizioni delle *zawie senusse*. Non pagano le decime che raramente, e pel tramite di queste *zawie*, di cui ne esistono 26 solamente lungo la costa. L'unica imposta cui debbono per necessità sottomettersi è quella sul bestiame, che esse portano ad imbarcare per l'esportazione nelle baie di *Bomba* e di *Tobruk*. Perciò tutti i beni di questa zona dovrebbero considerarsi *metruké*, quantunque il Governo Turco, come si disse, siasi sempre rifiutato ad ammetterlo, nè abbia mai rilasciato alle tribù i titoli che la legge stabilisce.

A questo proposito viene opportuno accennare ai concetti che vanno facendosi strada in Tunisia circa tali specie di proprietà collettive.

La tendenza a mantenere indivise le proprietà private (così comune e radicata fra i musulmani e causa di gravissimi inconvenienti), prende le forme più concrete nei riguardi delle proprietà collettive. Nessuna norma giuridica stabile, finora, la natura ed i limiti dei diritti dei singoli membri delle tribù sui terreni collettivi. Da ciò l'insterilimento progressivo e continuo di zone vastissime, le quali potrebbero dare magnifici frutti e che sono, invece, devastate da un sistema irrazionale di pascoli abusivi.

Una tradizione, variabile in ogni località, ed a seconda dell'intelligenza o della capacità dei capi, fissa l'uso

individuale delle terre; e, data la vastità di queste, ne avviene che sono irrazionalmente occupate, pur non cessando d'essere oggetto di continui e cruenti litigi.

Il importe à la mise en valeur de la Tunisie et à l'extinction du brigandage, que les gens des tribus puissent mettre leur terres en valeur, soit par règlement des pâturages, soit par la consolidation de leurs droits individuels sur des parcelles qui leur seraient attribuées à titre définitif, à charge par eux de les cultiver, de les complanter, de creuser des puits, etc. (1)

Opportunità di dividere questi beni.

In Algeria, con un *Senatus consulto* del 1863 e per la successiva legge 23 luglio 1873, le proprietà collettive delle tribù, vennero delimitate, e poi svincolate da ogni servitù d'alto dominio dello Stato, riducendo i beni *metruké* in beni *mülk*, e costituendo, altresì, tra i membri della tribù la proprietà individuale proporzionale (2). In fatto, però, questa ripartizione non s'è ancora nella maggior parte dei casi effettuata. Con molto maggior praticità e decisione procedettero gli Inglesi nel Sudan (3).

V'ha chi prevede, non senza qualche fondamento, il pericolo che, affrancate così da ogni vincolo le proprietà collettive o, tanto più, ripartite queste, proporzionalmente, in libera e piena proprietà ai singoli membri delle aggruppazioni, si venga a distruggere la fonte di esistenza delle aggruppazioni stesse, in causa della faci-

(1) M. GEORGE BARRION, *De la colonisation en Tunisie.*

(2) M. ISMAEL HAMET. *L'État de l'agriculture indigène en Algérie.* Paris, 1909.

(3) Vedasi pag. 184.

lità con cui se ne vorranno disfare, tramutandole in denaro (1).

La loro inalienabilità ed il divieto di sottoporle a vincoli ipotecari, furono infatti, finora, la ragione per cui si mantennero in dominio degli indigeni, malgrado l'imperversare dell'usura in quelle disgraziate regioni.

Ma nulla impedisce, e tutto, anzi, concorre a consigliare, l'applicazione di quei provvedimenti di tutela, cui, nel discorrere della colonizzazione in generale, abbiamo accennato, e che, già, nell'ordinamento fondiario Eritreo vennero adottati (2). Del resto con decreti imperiali 13 e 31 dicembre 1866 l'insequestrabilità delle terre così costituite in proprietà individuale venne stabilita anche in Algeria, limitandola, però, ai debiti anteriori del nuovo proprietario (3).

Lotti assegnabili agli indigeni.

Quando si rifletta che, dedotti gli abitanti della zona costiera e delle oasi limitrofe, nonchè quelli delle lontane plaghe del Fezzan e di Kufra, sommeranno a poco più di *trecento mila* gli indigeni delle tribù semi-nomadi dell'*interland* tripolino e cirenaico, non è chi non veda di quale convenienza sarebbe assegnare ad ogni famiglia, in piena proprietà (soggetta solo a limitazioni tutorie, onde non ne vengano facilmente spogliate) (4), dieci et-

(1) L. S. PASQUALUCCI, *Il regime fondiario nella Libia*, « Rivista d'Italia », maggio 1912.

(2) Vedasi pag. 134.

(3) P. M. DE MENERVILLE. *Dictionnaire de la Législation algérienne*. Paris, 1884, vol. II, pag. 186.

(4) L'ordinamento fondiario Eritreo prevede in certo modo

tari di terreno, i quali, nell'assieme, non arriverebbero che a diecimila chilometri quadrati d' un territorio che è venti volte, almeno, più esteso (1).

Si raggiungerebbe così il triplice scopo di affezionare l'indigeno all'agricoltura, sottraendolo alla tradizionale miseria, di distruggere la proprietà collettiva di gente non abbastanza evoluta per comprenderne il valore, e di rendere possibile la razionale colonizzazione di plaghe feraci.

Non è certo in breve tempo e senza gravi difficoltà che si potrebbe realizzare quest'idea; ma neppur l'opera di colonizzazione sarà di breve momento.

Certo è, che se è vero che « *la colonizzazione è la duplice azione civilizzatrice delle cose e degli uomini* » (2) fare che l'indigeno ne diventi uno dei primi fattori, sarebbe dargli il più efficace impulso.

Metruké religiosi.

V'ha un'altra classe di beni *metruké*, la quale si distingue dai beni d'uso pubblico generale e da quelli posseduti da popolazioni determinate, pel fatto che sono sfruttati, *ab antiquo* da una chiesa, o da un monastero, e che sono *inscritti, in tale qualità, sui registri fondiari.* (Articolo 122, C. F.) (3).

questi casi e vi provvede sapientemente cogli art. 53 e 56. *Actes du C. d. A. d. N.*

(1) In Tunisia il lotto di terreno comunemente affittato ad un colono indigeno (*mescidà*) varia da 10 a 12 ettari e rende coi sistemi primitivi di coltivazione circa 350 lire, delle quali la metà spetta al colono. *Les conditions des métayers indigènes en Tunisie* — C. d. A. d. N., cit.

(2) A. GIRAULT, *Principes de colonisation et de législation foncière en pays musulmans.*

(3) PAGEL et STEEG, op. cit.

Non possono confondersi coi beni *miriè*, perchè non esiste traccia di primitiva concessione e non sono soggetti all'obbligo delle decime, nè possono venir venduti a terzi, nè, infine, se ne può revocare il possesso.

Neppur devono confondersi coi beni *mevcufè*, di cui parleremo in seguito, perchè l'uso ed il diritto di trasferimento per atto *inter vivos* o *causa mortis* di questi, appartiene a concessionari privati, e solamente il diritto di decima e di *tapù* di spettanza dello Stato, venne da questo dedicato al pio scopo.

Sono quindi veramente *metruké*, cioè beni abbandonati dallo Stato e goduti, per tradizione, *ab immemorabilis*, dalla chiesa o dal monastero, senza però il diritto di alienarli, perchè, in tal caso, sarebbero soggetti alla legislazione delle terre *miriè*.

Riguardo a questi si dovrà procedere caso per caso, con quelle norme conciliative degli interessi economici e di quelli politici, cui già s'è accennato, e sulle quali dovremo più estesamente discorrere nel capitolo dei beni *mevat*.

In Tripolitania, ma specialmente in Cirenaica, le terre *mevat* circostanti alle *zauie* (conventi) delle varie Confraternite religiose sono da queste messe in coltivo, dandole a lavorare ai nullatenenti delle tribù finitime od ai pellegrini di passaggio, pel solo compenso del mantenimento ed a beneficio delle *zauie* stesse. I Senussi, principalmente, usano ed abusano di questa tolleranza dello Stato, il quale non avrebbe mezzo, nè forse interesse, ad opporvisi. Non è possibile determinare, neppure approssimativamente, l'estensione complessiva delle terre così occupate; ma, se si ricorda che sommano a centi-

naia questi conventi disseminati lungo le vie carovaniere, non è difficile calcolarne la grande importanza. Donde la necessità di avere un'esatta conoscenza dell'organizzazione di tali Confraternite attirando abilmente a noi i loro capi.

La Francia fin dai primi tempi delle conquiste dell'Algeria stabilì con successivi decreti l'incameramento al Demanio di tutti i beni posseduti a questo titolo, oppure amministrati come *vacuf* dalle moschee, dai *marabutti* e dalle *zauie* (1); ma, più tardi, venne a più miti provvedimenti per quegli istituti della cui fedeltà non ebbe più ragione di dubitare.

Beni mevcufé.

Breve assai è l'accento che possiamo fare circa i beni *mevcufé*, i quali, benchè rientrino sotto la legislazione particolare dei beni *miriè* e ne appartenga, quindi, l'alto dominio allo Stato, hanno molti punti di contatto coi beni *vacuf*, tanto che nel Codice Fondiario ottomano vengono designati quali *vacuf impropriamente detti (mevcufé-i-ghair-i-scahihé)*. Sono infatti dei beni *miriè* convertiti in *vacuf*, sia dai Sultani, sia dai privati concessionari a ciò autorizzati dal sovrano, nel senso che i diritti spettanti allo Stato, sia per decime, sia per imposte, sia per diritto di *tapù* (facoltà di ricupero o rinnovazione), invece che versarsi al tesoro pubblico, vanno all'amministrazione speciale dei *vacuf* (Ministero dell' *Evcaf*).

(1) P. DE MENERVILLE, *Dictionnaire de Législation algérienne*. Paris 1883.

Ma, per quanto si riferisce ai diritti del rispettivo concessionario in rapporto al godimento dei frutti, alle trasferenze, alle successioni ed all'inibizione di disporre per testamento, rimangono, come, si disse, sotto la legislazione particolare dei beni *miriè*.

Meno facile, quindi, che per quelli in solo possesso dei privati ne sarà lo svincolo od affrancazione che noi dovremmo, non pertanto, proporci; perchè si dovrà provvedere anche all'indennizzo dell'opera pia beneficata. Valga per essi pure quanto, a chiusa del capitolo precedente, si è detto.

Le terre morte « mevat ».

A chi appartengono. — Abbiamo già visto come il Corano statuisca che « *la terra morta appartiene a colui che la vivifica* ».

In un altro punto vi si legge: « *colui che vivifica la terra che non appartiene ad altri possiede su di essa il più di diritti* » (1).

Basandosi su questi precetti, si dovrebbe arguire che l'immensa distesa di terra incolta, ma pur fertile, che dai limiti delle oasi Tripoline e Cirenaiche fin oltre le valli del Garian o dell'altipiano Cirenaico, e, di là, fino alle oasi del Fezzan e di Kufra, e, più oltre, fino ai confini del Sudan, a nessuno appartiene, neppure allo Stato; ma chiunque può appropriarsela, purchè la ponga in coltivo.

A tale stregua il concetto di sovranità sarebbe perverso; chiunque, purchè innoltrasse l'aratro, gettasse qualche

(1) I. B. BELIN, op. cit.

semente, cingesse di siepe o di terrapieni una zona larga o ristretta di quel territorio, in qualunque punto si trovi, ne diverrebbe proprietario.

E molti giuristi musulmani (i famosi *Imam Mehemed* e *Abu-Jusuf* fra gli altri) (1) attenendosi strettamente a questa interpretazione del Corano, affermarono che — *l'autorizzazione del Sultano non è necessaria allo stabilimento del diritto di proprietà piena sulla terra morta (mevat) vivificata dal lavoro d'un individuo o d'una collettività* (2).

Legislazione ottomana.

Senonchè nella, pur frammentaria ed arruffata, legislazione fondiaria ottomana prevalse il principio che *tale autorizzazione è indispensabile per tramutare il mevat in mülk* (bene privato) e che, *senza di essa, colui che l'avrà vivificata POTRÀ conservarne bensì il possesso; ma DOVRÀ pagarne il valore di tapù*, in seguito di che *gli sarà rilasciato il titolo relativo come concessione mirié*.

Con ciò non si toglie, però, che il Sultano, nel concedere l'autorizzazione di mettere la terra morta in coltivo, possa accordare, altresì, il tramutamento di *mevat* in *mülk*; ma la concessione di questo diritto *dev'essere nettamente specificata e trascritta nei registri fondiari*.

Donde il riconoscimento nello Stato della piena ed esclusiva proprietà delle terre *mevat*.

Da quanto potei constatare, però, nelle indagini locali da me fatte, sembra che di quest'autorizzazione so-

(1) Vedasi anche SIDI KHALIL, *Côte musulman* — Traduzione N. Seignette, Paris 1911.

(2) M. BELIN, *Sur la Propriété Foncière en Turquie*, in *Journal Asiatique*, 1861.

vrana (la quale, come vedemmo, è data facoltà di concedere in nome del Sultano, ai *vali* ed ai *mutessarif* dei *vilayets* e dei *sangiaccati*) esiste la consuetudine in Libia di fare completamente a meno.

Le *zawie* delle confraternite dei *Senussi*, dei *Medaniah* e dei *Sulamiah* non si preoccuparono mai, nè di chiedere i titoli di concessione, nè di farli trascrivere a norma di legge.

I vari occupanti privati sembra n'abbiano seguito l'esempio, e nei dintorni di *Tobruk*, ad esempio, mi consta che di terreni così occupati ve n'hanno moltissimi, anche appartenenti a degli stranieri. Avendo io chiesto in qual modo si usi provare il diritto di possesso, mi si rispose esser sufficiente, all'uopo, il fatto materiale d'aver cinto il terreno con un muricciuolo di pietre e di averlo posto in coltivazione, bastando poi la testimonianza dei residenti locali per confermare il diritto. Non sarà lieve compito determinare se questa consuetudine debba rispettarsi; certo è che nei riguardi delle persone evolute, ma soprattutto, di enti morali, che non possono possedere immobili in nome proprio e che sono in obbligo di conoscere la legge che impone l'autorizzazione al coltivo e la registrazione del titolo, questi diritti non dovrebbero assolutamente venir riconosciuti, quando non siano stati acquisiti a norma delle leggi allora vigenti.

Aggiungasi, all'uopo, che gli stranieri e tanto più gli enti morali da essi costituiti sono, per costante inflessibile tradizione, esclusi dall'ottenere *gratuitamente* le terre *mevat* e che l'acquisto di esse dai primitivi concessionari *dev'essere assolutamente autorizzato dal Dester Hanè di Costantinopoli*.

Classificazione dei mevat.

Secondo il Codice fondiario ottomano (articoli 6 e 603) sono *mevat*: « i terreni incolti, quali le montagne, « i luoghi rocciosi, le steppe, le zone in cui cresce una « erba troppo corta per esser falciata, le foreste, ecc. che « non siano in possesso d'alcuno, nè considerati *ab anti-* « *tiquo* quali *metrukè* posti a disposizione di collettività, « e che siano a tale distanza da luoghi abitati *che non vi* « *si possa udire un grido lanciato da un uomo dotato di* « *una forte voce* ».

Ma lo stesso Codice aggiunge (contrariamente a quanto statuiva prima il Codice civile), che l'autorizzazione del Sultano a scavar pozzi (e quindi a coltivare il suolo fino ad una distanza di 40 braccia intorno) od a mettere, comunque, in valore un zona *mevat*, non può tramutare questo terreno (senza esplicita particolare dichiarazione) in terreno libero privato (*mülk*), conservando su di esso lo Stato la nuda proprietà, come sui terreni *miriè*.

Perciò le disposizioni legislative relative a quella categoria per le trasferenze, successioni, diritti di decime o *tapù*, ecc. saranno applicabili anche a questa.

Aggiungasi, anzi, che, se alcuno, dopo anche aver ottenuta l'autorizzazione a dissodare tali terre ed averne pur preso possesso, *le lasciasse incolte per tre anni, esse potranno venir concesse ad altri*, precisamente come per la categoria anteriore (1).

(1) PADEL e STEEG, op. cit.

Prova dei diritti di proprietà.

Quanto precede semplificherebbe d'assai, nei rispetti della nostra futura colonizzazione, l'opera di verifica dei diritti reali gravanti su questa parte importantissima del *Patrimonio demaniale disponibile*, nè parrebbe riguardo ad essi facilmente realizzabile l'arbitrio eventuale cui più sopra s'è accennato.

Difatti, salvo casi rarissimi e per zone di minima entità, dovrebbero concorrere ad accertare il diritto: a) *la coltivazione patente del fondo*; b) *il possesso effettivo di esso*; c) *l'esistenza certa del titolo relativo*. Senonchè, nella definizione generica delle terre *mevat* sopra indicate, risultano appartenenti a queste le *montagne e le foreste*, che non siano in possesso d'altri o non appartengano alla categoria dei beni *metruké*, di cui già discorremmo.

Pericolo d'abusi.

Quando si consideri l'esiguo numero degli abitanti dell'interno e la smisurata estensione del territorio montagnoso e forestale (per quanto in massima parte stoltamente diboscato) della Tripolitania e della Cirenaica, il pericolo che la Turchia disponga, presentemente, della parte migliore a favore dei capi e delle tribù che vuol conservarsi fedeli, apparisce, forse, maggiore, che non per le terre delle categorie anteriori.

Finora in quelle foreste nessuno poteva esercitare diritto di possesso, mentre ogni tribù questo diritto vorrebbe alle altre contendere: — *la trasformazione di esse in boschi METRUKÉ potrebbe avvenire senza neppur la formalità di un firmano del Sultano; ma per il sem-*

plice consenso verbale del capo militare turco di cui nell'interno si riconosce ancora l'autorità. La trascrizione sui registri fondiari a Costantinopoli potrebbe poi effettuarsi come un'aggiunta alle voci riguardanti i beni METRUKÉ più finitimi a quelle foreste o montagne; aggiunta di cui non vi sarebbe neppure il bisogno, dati i termini molto vaghi con cui tali trascrizioni sono redatte.

Il titolo, così, sarebbe perfetto ed indiscutibile e le tribù od i villaggi potrebbero opporsi ad ogni tentativo d'occupazione.

Ed in questo modo si estenderebbero le plaghe su cui le tribù vanterebbero diritti, e della cui espropriazione dovremmo pagare indennizi; mentre, d'altra parte (se dovessimo procedere come fece l'Austria nei riguardi dei beni demaniali turchi in Bosnia), noi avremmo già pagato il loro valore alla conclusione della pace.

Notisi, poi, che i beni *metruké* sono esenti dall'obbligo di qualsiasi tassa verso lo Stato; e che, più estesa, quindi, fosse la loro superficie, tanto maggior danno (se non ora, in seguito) l'Erario coloniale ne risentirebbe (1).

I beni del Sultano.

Alla questione dell'indennizzo alla Turchia pel trapasso nel dominio italiano dei *beni demaniali* già ad essa appartenenti, si connette quella dell'indennizzo (di cui sembra siasi già fatta parola nelle eventuali condizioni di pace) per l'espropriazione delle proprietà private del Sultano.

(1) Quanto riguarda più specialmente la proprietà delle foreste sarebbe troppo lungo esporlo in questo lavoro; si rimanda quindi chi v'abbia interesse alla legge forestale ottomana del 17 *sciaban* 1292 (1875). — Vedasi, ad ogni modo, il sunto di essa a pag. 302.

Ora, devesi rammentare che la Libia, conquistata dai Turchi nel 1834, apparteneva ai *Caramanli*, e che a questa famiglia la Turchia sempre corrispose un'annua rendita, quale compenso, certamente, delle proprietà immobiliari private di cui era stata spogliata dal nuovo Sovrano. L'entità di tale compenso non ci riguarda, e neppure il fatto che dinnanzi ai Tribunali di Costantinopoli penda tuttora una causa che i sovrani spodestati mossero, dopo la proclamazione della Costituzione, al Governo ottomano.

Ciò che a noi importa è il ricordare che questa rendita venne mantenuta (ed anzi aumentata) dal Governatore supremo della Tripolitania generale Caneva e non sarebbe quindi il caso di riparlare della proprietà di quei beni a favore della Turchia o del suo Imperatore; tanto più che non è improbabile che la causa di rivendicazione dei beni sequestrati, se non quella di rifusione dei danni patiti durante la dominazione turca, venga più tardi trasportata dinanzi ai nostri Tribunali, obbligandoci, eventualmente, a restituire ai Caramanli ciò che noi avremmo pagato al Governo da noi spodestato.

Possibili modificazioni arbitrarie.

Ma i terreni *mevat* possono, a beneplacito del Sultano, tramutarsi in vere e proprie proprietà private, senza altro vincolo, che non sia quello delle limitazioni alla disposizione per testamento, che la legge religiosa (*sceriat*) ammette solo per una terza parte di essi.

Ora, si potrebbe da taluno pretendere non affatto illegale una cessione od un'elargizione di questo genere, da parte dei Turchi, quando sul terreno che la riguarda

il Sultano può esercitare, tuttavia, malgrado la nostra legge 25 febbraio 1912, l'effettiva sovranità.

Le, necessità della guerra sembrano ampiamente giustificare che un Governo ceda a favore di terzi, e contro pagamento, quella parte di beni demaniali da esso posseduti ed occupati, che più gli talenti.

Fortunatamente la giurisprudenza ottomana (quantunque il Codice fondiario non lo stabilisca tassativamente) esclude gli stranieri dal diritto di ottenere *gratuitamente* delle terre *mevat* per metterle in coltura (1), e perciò non sarebbe facile, nei riguardi almeno di questi, contravvenire alla tradizione.

Ma i *mevat* si possono trasformare anche in *mülk*, e perciò venderli; e la vendita non sarebbe più cessione a titolo gratuito; e, per conseguenza, nulla ci sarebbe a ridire, ammenochè non risultasse evidente la frode perpetrata.

E poichè fra i *mevat* s'annoverano pure *gli spazi sottratti al mare e terrapienati*, ed è ammesso, straordinariamente, di cedere questi in piena proprietà anche ad *imprese costruttrici straniere* (2) (come avvenne pei porti di Salonico e di Costantinopoli), così non è chi non veda, come per molti punti della costa, quali *Sliten*, *Misurata* ed altri, questo sarebbe possibile farsi, non foss'altro che per crearci contro, poi, un cumulo di noie e di pretese da soddisfare nel futuro.

Precauzioni necessarie.

Tutto, quindi, concorre a rendere sempre più urgente una misura precauzionale la quale, se non eviterà

(1) PADEL e STEEG, op. cit. e SIDI KHALIL, op. cit., art. 1213 e seg.

(2) Art. 132 C. F. O.

queste ed altre consimili concessioni, varrà a renderle, almeno, più aleatorie pei beneficiati e meno proficue per chi ne volesse abusare, facendo constare preventivamente ed ufficialmente il nostro proposito di non riconoscere loro alcun valore legale.

Questa misura nei riguardi delle terre incolte sarebbe più facilmente applicabile che per le altre, potendosi materialmente constatare l'epoca della loro messa in coltivo, e del loro passaggio nella categoria dei beni privati.

Regime successorio.

La successione dei beni *mevat* posti in coltivo e posseduti a norma della legge ottomana viene regolata come quella dei beni *miriè*, salvo che nel *firmano* d'autorizzazione siasi espressamente concessa la piena proprietà; nel qual caso diventano beni *mülk* e seguono la sorte di questa categoria di beni privati.

Categorie di beni privati.

I beni *mülk* (arabo *meIk*).

Prima che Solimano il Grande ponesse le basi definitive del Demanio Pubblico (*Beit-ul-Mal*) assodato poi da Murad III, le terre dei paesi conquistati erano ripartite in diversa misura e con criteri ben altrimenti arbitrari, che non usassero gli antichi Romani, fra i vincitori ed i vinti.

Ad ogni individuo, a seconda del suo grado e della sua rapacità, veniva assegnata una zona; e di questa, secondo i precetti del Corano, rimaneva esclusivo proprietario.

Queste terre erano denominate *mülk* (*erazi-i-mem-luké*) beni di piena proprietà privata. Questa proprietà è piena ed assoluta nell'individuo che ne è investito, ed è questa la sola categoria di beni che, in diritto musulmano, non vada soggetta ad alcun vincolo, se ne eccettuiamo quello di poter disporre del patrimonio *mülk* solo della terza parte per testamento.

I beni *mülk* possono essere mobili ed immobili; ma, necessariamente, noi ci occuperemo unicamente di questi ultimi.

Classificazione dei *mülk*.

Questi si dividevano, però, in due classi ben distinte che tuttora sussistono. Quelle assegnate ai vincitori erano denominate *Uscrié* (terre da decima), quelle assegnate ai vinti *Kharadgié* (terre sottoposte a tributo).

La decima è la sola tassa, la quale, sotto l'aspetto di elemosina (che a rigore si può distribuire anche ai poveri, anzichè pagarla allo Stato) sia imposta dal Corano ai veri credenti, e gli infedeli ne sono esclusi, tanto che le terre *uscrié* sono anche chiamate *erazi-i-sadakà* (terra dell'elemosina) (1).

Il tributo, invece (*kharadgi*), considerato umiliante per i veri credenti, è riservato agli infedeli ed è ben altrimenti vessatorio ed obbligatorio della decima.

Difatti per una gran parte dei beni soggetti a tributo questo può elevarsi fino alla metà del valore del raccolto, mentre la decima è sempre la stessa. Una parte, però, anche dei beni soggetti a tributo sono obbligati ad

(1) PADEL et STEEG, op. cit.

una tassa fissa, superiore, nondimeno, sempre alla decima dovuta sui beni *uscrié* (1).

Queste due specie di *mülk kharadgié* si chiamano *mukassemè* la prima e *muwazzaf* la seconda.

Oltre alle due classi *uscrié* e *kharadgié* che sono in origine terre *mirié* (e che quindi ritornano a questa categoria quando ricadono nel Tesoro pubblico, per mancanza d'eredi del proprietario), il Codice fondiario contempla due altre classi di *mülk* e sono: a) i beni immobili che si trovano nell'interno delle città (*kassabat*) e dei villaggi (*hurà*) o nelle immediate vicinanze di essi, e sono considerati come complemento delle abitazioni; b) quelli che vennero distolti dal Demanio pubblico (terre *mirié*) per venderli definitivamente a privati, onde li godano secondo i precetti del Corano in esclusiva proprietà (2).

Non sarà difficile trovare in Libia delle altre estensioni di terreni sui quali gli indigeni vanteranno la proprietà *mülk*, quantunque dovrebbero considerarsi demaniali; e saranno quelli in cui sia venuto formandosi recentemente qualche villaggio, senza, però, richiederne l'autorizzazione del Sultano, come impone la legge.

Stabilita la norma che colà, ove trovisi una certa agglomerazione di abitazioni fisse in legno o muratura, l'autorizzazione sovrana debba considerarsi come concessa,

(1) La categoria di *kharadgié* soggetti a tributo variabile non sussiste, presentemente, che in alcune regioni della Mesopotamia, dove non s'è ancora introdotta l'imposta di *verghi*, generale per tutti gli immobili, di cui discorreremo nel capitolo relativo al *Sistema tributario*.

(2) Vedasi cap. *Beni mirié*, pag. 185.

si eviteranno inutili e gravi questioni che aumenterebbero il malcontento delle popolazioni.

Questi beni, ritornando al Demanio, pel motivo anzidetto, restano *mülk*, ed in tale qualità vengono rivenduti all'incanto.

Verifica dei titoli.

La proprietà dei beni immobili *mülk* deve risultare da titoli effettivi rilasciati dall'Archivio generale di Costantinopoli (*Defter Hanè*) e la verifica del diritto dovrebbe, quindi, basarsi sul possesso di tali titoli (*mülk senedi*) debitamente controllati (legge 28 *Redgieb* 1291) (1874); ma, nel caso nostro, al possesso del titolo (difficilmente controllabile se non entreremo in possesso dei registri fondiari) (1) dovrebbero aggiungersi il possesso materiale ed incontrastato dell'immobile.

Si avverta, però, che su di esso potrebbe gravare il contratto di *enzel* (locazione perpetua a rendita fissa) comunissimo nell'Africa settentrionale e specialmente in Tunisia (2).

Se però, si allegassero, com'è facilissimo per le fatali contingenze della guerra, pretesti di smarrimento o di distruzione dei titoli originari, converrà procedere colla massima circospezione nell'ammettere prove testimoniali ed atti di notorietà. Questo, soprattutto, nei rapporti con persone relativamente evolute e con stranieri anteriormente residenti nei paesi conquistati, ai quali l'organizzazione della frode riuscirebbe singolarmente facile, per

(1) Vedi pag. 166.

(2) M. PAUL CAMBON, rapp. cit.

l'assenza o la morte dei veri proprietari e per complicità interessata di antichi giudici locali (1).

Valgano all'uopo alcuni esempi. A Tripoli alcuni ebrei indigeni, dei residenti maltesi ed anche qualche italiano, cui prima della nostra occupazione non si conoscevano proprietà fondiarie, si presentarono muniti di titoli rilasciati dai *cadi*, vantandosi proprietari o locatari per cinquant'anni di case notoriamente appartenenti ad arabi od a turchi scomparsi. A Bengasi sulla stessa *Piazza del sale* (*ab immemorabili* d'uso governativo), altre pretese di questo genere, e cogli stessi mezzi, vennero presentate. A Derna si pretesero indennizzi per l'occupazione di terreni incolti necessari per gli accampamenti dei soldati. A Tobruk un commerciante candiotto si presentò quale proprietario di un fondo, e, richiesto del titolo relativo, allegò di possederlo, ma d'ignorare dove si trovasse; ma pretendendo, *ed ottenendo*, che bastasse la dichiarazione testimoniale di notabili per provare il suo diritto.

Esempio di trasferenza.

Ecco, inoltre, un esempio pratico del modo in cui si effettuavano in quasi tutta la Libia le trasferenze di proprietà immobiliari a qualunque categoria (trasferibile per atto *inter vivos*) appartenessero.

L'ho rilevato a Derna, ove l'agenzia del *Defter Hanè* essendo affidata al *cadi*, l'operazione si presta, naturalmente, a più facili abusi.

(1) I *cadi* (giudici di prima istanza) hanno anche l'incarico, uniformandosi ai precetti coranici, di soprassedere alle contrattazioni d'immobili, di dirimere le difficoltà risultanti dai titoli, troppo sovente irregolari, di *rilasciarne* copia in caso di smarrimento, ecc. ecc. — Vedi cap. *Ordinamento giudiziario*.

Tizio vuol vendere a Caio un terreno e si reca dal *capo del suo quartiere*, il quale gli rilascia un foglio in cui *afferma* che Tizio è proprietario dell'immobile, ed appone sul foglio un sigillo speciale affidatogli dall'autorità superiore. I contraenti si recano quindi dal *catmacan* (sottoprefetto) il quale fa un'annotazione sul documento, che si presenta poi al *cadi* (giudice). Questi redigeva l'atto in un registro speciale rilasciandone copia ai contraenti i quali pagavano a lui, quale rappresentante del *Defter Hanè*, i diritti di voltura, in attesa, principalmente se stranieri, che da Costantinopoli (dove pel tramite dell'ufficio di Bengasi dovevasi rimettere ogni documento relativo alla trasferimento) pervenisse di ritorno l'approvazione.

Quali difficoltà, formalità ed ostacoli dovessero subire gli stranieri e, specialmente, gli italiani, sarebbe troppo lungo esporre (1).

Certo è che il ricordo di esse dovrà servire di norma nel controllo di ogni altra trasferimento concessa di poi e che, eventualmente, si prestasse a dubbi nella sua attendibilità.

Abitazioni dei poveri.

Convorrà forse tenersi conto anche d'una consuetudine molto radicata nei paesi musulmani, della quale, però, chi scrive ha trovato traccia anche nell'Argentina. Molti immobili passano, talvolta, in possesso di parecchi eredi, senza che ne venga denunciata la successione; altri non corrispondono le imposte fondiarie per lunghi anni, senza che il fisco se ne accorga, o ne faccia caso. Solamente

(1) Vedasi il rapporto già citato del Vice Console Ugo Sabetta.

nell'atto di una *trasferenza inter vivos* viene fatta questa constatazione, ed in tal caso, il fisco esige l'intero suo credito arretrato (nell'Argentina coll'aumento d'una metà, a titolo d'ammenda od interesse).

Non ho dati sufficienti per affermare che a Tripoli o nelle altre città della costa quest'uso sia poco o molto radicato; ma a Costantinopoli esiste certamente una grande quantità di beni *mülk* o *vacuf* in tale condizione.

Per questi beni, costituiti quasi unicamente da misere abitazioni di famiglie del popolo (e quindi di pochissima entità, se considerati singolarmente, ma d'ingente valore nel complesso), le imposte prediali non vengono quasi mai pagate, nè il fisco può, per questo, espropriarle sfrattandone gli abitatori.

Fra le tante incongruenze od ingiustizie del regime fondiario ottomano, v'ha questo precetto umanitario, che nessuno possa venir privato, nè da creditori, nè dallo Stato, della casa in cui vive, quand'essa sia sprovvista di superfluità che le diano speciale valore.

Un'amnistia o condono generale dei debiti di questo genere verso lo Stato sarà ottima misura (1); ma dovrà forse completarsi anche con disposizioni legislative che frenino le pretese degli antichi e *futuri* sfruttatori usurari di quella povera gente, tutelandone la buona fede e l'ignoranza, più che non abbia creduto di poter fare la Francia in Algeria finora.

Le espropriazioni forzate a danno degli indigeni, e per pagamento di debiti, spesso irrisori, sono comunissime colà, e costituiscono una delle principali ragioni del

(1) I Turchi, come vedemmo, l'hanno fatto già per conto loro. (Vedi pag. 43).

continuo malcontento dei musulmani contro il nuovo regime (1).

Sarà quindi anche questo uno dei problemi, fortunatamente non insolubili, ma certo gravi, che dovremo risolvere, pel caso che si voglia applicare anche in Libia il nostro ferreo sistema tributario, alla stregua di quanto si fa in Italia per le miserrime abitazioni del Mezzogiorno e delle isole (2).

Regime successorio dei mülk.

Non è scevra di complicazioni neppure questa categoria di beni, la quale parrebbe dover essere la più semplicemente regolata, in considerazione del diritto pieno che su di essi il proprietario può esercitare.

Ma la complicazione, invece, si accresce quando si passa a considerare il regime successorio cui questi beni sono assoggettati.

Il Codice civile e quello fondiario possono regolare, come abbiamo visto, la successione dei beni *miriè*; perchè la proprietà di questi rimane allo Stato e da esso emana il diritto di trasmissione successoria che il concessionario ha ottenuto.

Pei beni *mülk*, invece, regge esclusivamente la legge religiosa (*sceriat*) la quale, informandosi al concetto di

(1) Le fléau de l'expropriation a sévi, et il sévit encore fortement en Algérie, mais il résulte de l'*expropriation judiciaire*. C'est par dizaines de milliers que vous conteriez les familles victimées et spoliées totalement pour un misérable prêt, fait par un misérable usurier, d'un, deux ou trois duros tout au plus. (M. MARECHAL, *Actes du Congrès de l'Afrique du Nord*, Paris 1908).

(2) A. FRANZONI, *L'emigrazione in Basilicata*, Brescia, 1903.

serbare quanto più è possibile unito il patrimonio delle famiglie, stabilisce anche alcuni principii, i quali, secondo la nostra legislazione, risultano ingiusti e sono certamente menò civili di quelli che nella legge 17 *Muharrem 1284* (21 maggio 1867) già citata, vennero adottati pei *miriè*.

*
**

Non è qui il caso di passare in disamina l'intricatissimo complesso di norme su quest'argomento; ci basti ricordare, ad esempio, come la legge religiosa escluda tassativamente gli stranieri e gli infedeli dall'ereditare, sia per successione legittima, sia per testamento, dei beni situati nell'Impero, e come la giurisprudenza turca (non ostante la legge 7 *sefer* sopra citata) le dia ragione in gran parte (1), statuendo che con questa legge « s'è accordato agli stranieri il diritto d'acquistare e pos-
« sedere degli immobili in Turchia; ma non quello di
« ereditarli da un musulmano ».

Questo non interesserebbe guari lo studio che andiamo facendo, ma si connette alla questione del rispetto ai precetti religiosi che noi ci proclamiamo decisi a mantenere; precetti che dovremmo, in questi casi, applicare e, quel che è peggio, far applicare da giudici musulmani appartenenti alla classe degli *ulema*.

C'interessa, però, conoscere quale sia l'ordine successorio legittimo e la quota di cui il proprietario può disporre con testamento, onde regolarci nell'esame dei diritti reali che su questi beni si vorranno far valere.

(1) PADEL et STEEG, op. cit. - Vedasi anche pag. 171.

Non sarà grande la quantità di essi, perchè in gran parte consacrati a *vacuf*, e perciò soggetti ad un terzo e, disgraziatamente, non ultimo regime successorio.

Tutte le successioni si devolvono in Turchia, *ope legis*, si aprono cioè *ab intestato* dinnanzi all'autorità giudiziaria, affidata esclusivamente ai dottori della legge sacra (*ulema*); e la suddivisione dell'eredità è già stabilita dalla legge.

Questa norma si estende a tutto il patrimonio *mülk* quello, cioè, di cui si ha la piena proprietà e che quindi entra a far parte dell'asse ereditario (*terekè*) mobile od immobile che sia.

L'autorità religiosa ventila le successioni e le regola attribuendo ad ogni erede la parte che gli spetta di proprietà sui beni *mülk*, di possesso sui beni *miriè*, o di godimento su quelli *vacuf*: ma le relative volture devono poi farsi negli uffici del *Defter Hanè* o sue agenzie. Siccome, però, di queste non ve n'hanno che nei capoluoghi di Vilayet o di Sangiaccato, ne risulta che si compiono, altrove, dinnanzi a quello stesso *cadi*, che è pure capo del tribunale religioso locale. Donde l'assorbimento d'ogni pratica relativa alla proprietà immobiliare nelle mani dell'autorità religiosa.

Vedremo come la facoltà di testare sia dalla legge sacra eccezionalmente concessa per istituire legati, entro la misura di non più del terzo del patrimonio *mülk* e *giammai a favore di successibili ab intestato* (1).

Ma già dissi, come esorbiterebbe dai limiti di questo lavoro uno studio particolareggiato delle leggi successorie

(1) G. MACCHIORO, op. cit.; SAUTAYRÀ et CHERBONNEAU, op. cit., e PADEL e STEEG, op. cit.

religiose; mi limiterò quindi ad una succinta esposizione delle norme principali.

Categorie d'eredi.

La legge dello *scerì* (legge di successione religiosa) distingue sette categorie di eredi dei beni *mülk*.

I. Gli *Asshab-i-feraïs* od eredi a parte fissa.

II. Gli *Assabà* o *acebs* eredi universali o reliquatari cui appartengono anche i padroni di schiavi liberati.

III. I *sevilenham* o parenti lontani che non fanno parte della prima o seconda categoria.

IV. I *mulal muvalat* od individui che hanno rapporti di schiavitù passiva e *volontaria* col defunto.

V. I *mukir-un leh binnesseb* o parenti adottivi anche di gradi diversi.

VI. Il *muwessa leh* erede legatario il quale, solo in mancanza di qualunque erede delle categorie precedenti, può ottenere la totalità della successione.

VII. Il *beit-ul-mal* cioè il Pubblico Demanio.

Esistendo eredi delle cinque prime categorie, il proprietario di beni *mülk* non può disporre per testamento che della terza parte di essi.

Da ciò risulta chiaramente, come, in realtà, non esista in diritto mussulmano che la successione legittima dei parenti viciniiori, e vedremo, più innanzi, come si attribuisca ai maschi, in genere, una quota doppia di quella delle femmine dello stesso grado di parentela od affinità, statuendo quote sempre minori al padre, alla madre, ai fratelli, alle sorelle e, per ultimo, al coniuge; ma escludendo, persino, il diritto di rappresentazione ai discendenti dei

figli premorti, ai nipoti collaterali ed agli avi e non ammettendo gli stranieri o gli infedeli alla successione del musulmano.

I.

Eredi a quota fissa.

Gli eredi a parte fissa possono essere 12 e concorrono, contemporaneamente, per la quota rispettiva per capi o gruppi, e sono: il padre, l'avo paterno, il fratello uterino, il marito, la moglie (o le mogli), le figlie, le figlie dei figli maschi, le sorelle germane, le sorelle consanguinee, le sorelle uterine, la madre e l'ava dal lato paterno. Le quote rispettive si stabiliscono sulla sostanza purgata di legati (i quali possono raggiungere la terza parte di essa) e tali quote sono più o meno considerevoli, a seconda che gli aventi diritto ad esse trovinsi, o meno, in concorrenza con certi altri eredi.

Così, ad esempio, il marito ha diritto alla metà, se non esistono figli (o figli d'un figlio) *della moglie* defunta; ma non ha diritto che ad un quarto in caso diverso. La moglie (o le mogli complessivamente) non ha diritto che ad un quarto nel primo caso e ad un ottavo nel secondo, ecc. ecc.

II.

Eredi universali.

Gli eredi reliquatari od universali sono di tre classi:

a) i figli maschi, il padre e gli ascendenti maschi in linea paterna, i fratelli germani ed in loro mancanza

i fratelli consanguinei ed i loro discendenti in linea maschile, gli zii od i prozii maschi dal lato paterno. I primi escludono i successivi, ed, esistendo figli, non spetta agli ascendenti che la parte fissa ;

b) le figlie quando concorrono coi figli maschi - le figlie dei figli maschi quando concorrono col padre rispettivo o coi figli d'altri figli defunti, (esse però sono escluse dalla successione dalla presenza d'uno zio) - le sorelle germane che perdono il diritto alla quota fissa quando concorrono con fratelli germani o con figlie o nipoti del defunto - le sorelle consanguinee alle stesse condizioni delle precedenti.

Le femmine chiamate alla successione per questo titolo, in concorrenza con eredi maschi, hanno diritto solamente alla metà della quota devoluta al maschio dello stesso grado (1).

Anche queste categorie si escludono in ordine di precedenza.

c) Le sorelle, che perdono il diritto alla quota fissa quando entrano in concorso con altre femmine, ad es., le sorelle germane e consanguinee del defunto in concorrenza colle figlie o figli di esso.

In mancanza d'eredità delle tre categorie precedenti, eredita il padrone del defunto, se questo era schiavo liberato, e, nel caso fosse premorto, ereditano i suoi eredi maschi, con esclusione dei collaterali o coniugi, se esistono discendenti diretti.

(1) Nelle successioni *vacuf* la quota è uguale per i maschi come per le femmine.

III.

Eredi lontani.

In mancanza di eredi delle due precedenti categorie subentrano i parenti lontani in qualità di *assaba*, e sono :

a) I discendenti in linea femminile qualunque sia il loro sesso ;

b) Gli ascendenti in linea femminile, cioè dal lato materno, del defunto ;

c) I discendenti in linea femminile dei parenti del defunto (figli maschi delle sorelle germane o consanguinee, figlie di fratelli germani o consanguinei, figli di fratelli o sorelle uterini e loro discendenti).

I gradi più prossimi escludono i più lontani, così il fratello della madre esclude il figlio d'un fratello di essa, la figlia d'una sorella germana del defunto esclude il figlio della sorella consanguinea e, ad uguaglianza di condizioni, il discendente d'un erede a quota fissa è preferito agli altri, ed i parenti in linea paterna ricevono il doppio di quelli in linea materna.

Norme speciali regolano la condizione dei coniugi divorziati ; ma sarebbe troppo lungo enumerarle.

Il diritto di rappresentazione.

Da quanto precede risulta, come manchi assolutamente nella legge successoria religiosa il diritto di rappresentazione, essendo tassativamente determinati i gradi di successione ed i più prossimi escludendo i più lontani, con palese ingiustizia nei riguardi dei discendenti legittimi. Altra iniquità, scusata dal proposito di conservare

nella famiglia il patrimonio, riguarda la parte assegnata alle figlie in confronto dei figli, nonchè ai parenti dal lato materno del defunto.

IV e V.

Credo superfluo fermarmi ad esaminare le norme che riguardano le categorie di eredi IV e V che, evidentemente, dovranno sparire, non costituendo che larvati contratti di successione incompatibili colla nostra legislazione.

Mille altre imperfezioni ed incongruenze si potrebbero rilevare intorno a questo ordinamento successorio che il Profeta raccomandava allo studio dei suoi discepoli, avvertendoli « *che in esso era compendiata più della metà dello scibile umano* ».

VI.

La successione testamentaria.

La successione testamentaria, che solamente in questa categoria di beni è ammessa (e solo in parte in quella dei *mukata* che vedremo per ultimo), merita un accenno speciale, discostandosi profondamente essa pure dai principii cui s'informa, in proposito, la nostra legislazione.

« Intanto nessuna formola è imposta per la validità
« del testamento; ma è necessario che il testatore spe-
« cifici che egli lascia *dopo la sua morte*; perchè, altri-
« menti, potrebbe aver fatto una donazione *inter vivos*,
« la quale non diventa definitiva che colla consegna della
« cosa donata » (1). Il testamento può esser verbale,

(1) GEORGE YOUNG, op. cit.

purchè sia confermato da due testimoni; ma non è valido se il testatore aveva eredi legittimi e non pronunciò che le parole *il tale è mio erede*.

Non è concesso disporre per testamento che della terza parte del patrimonio *mülk*, essendo compresi in esso, oltre gli immobili di questa categoria, anche tutto ciò che costituisce valore mobiliare, parte del quale, però, (libri, abiti, animali domestici o qualunque altra cosa) può anche essere stato consacrato, come vedremo, in *vacuf*. In questo caso non può disporsene per testamento; ma, a seconda delle condizioni della consacrazione, passa direttamente al pio scopo od ai devolutari designati.

Se la quota lasciata in testamento eccede la terza parte del patrimonio liquido, viene ridotta fino a quel limite, qualora gli eredi naturali non consentano a lasciarla intatta. Il consenso, però, non può esser dato che dopo la morte del testatore, in caso diverso può revocarsi.

Può il testatore disporre dell'intero patrimonio qualora non esistano eredi legittimi; ma non può testare in favore di schiavi, d'infedeli o di stranieri. Anche colui che, pure per accidente involontario, avesse causato la morte del testatore, è escluso dal ricevere qualsiasi legato.

Circa gli stranieri e gli infedeli, abbiamo già visto come la questione sia controversa, quantunque la giurisprudenza ottomana, anche recente, stia per l'esclusione. Essi erano considerati anche incapaci di testare, ma la legge 7 *sefer* 1284 *d. e.* ha tolto questa inibizione.

A rigor di termini, però, tra gli infedeli esclusi dal succedere per testamento non sarebbero compresi i cristiani e gli israeliti; perchè il rito hanefita, dominante in Turchia, li distingue dai pagani od idolatri e dagli atei

in quanto essi hanno un *libro* (il Vangelo per gli uni, la Thora per gli altri) contenente rivelazioni sullo stesso Dio adorato dai musulmani.

Ma ciò li renderebbe capaci di ereditare fra loro e non da un musulmano. Così per gli stranieri si distingue fra quelli che sono soggetti del Sultano o che risiedono nel suo impero col suo consenso (*zimmi e musteemin*) e quelli che vivono in terra straniera (*harbi*).

I primi hanno, *tra loro*, gli stessi diritti dei cristiani e degli ebrei, i secondi sono considerati come *morti* ed esclusi da ogni successione. Recentemente, però, quest'ultima esclusione non venne mantenuta, sempre, naturalmente, nelle successioni fra stranieri, anche se di diversa nazionalità e residenza.

Queste norme saranno a tenersi in grave conto per le inevitabili questioni che sorgeranno quando gli abitanti della Libia di qualsiasi nazionalità (che non facciano dichiarazione in contrario) siano divenuti sudditi italiani.

Le relazioni di famiglia e d'interessi con sudditi ottomani residenti nella Libia, o fuori, potrebbero condurre ad intricate questioni successorie, che converrà previamente dirimere.

*
**

D'un'altra strana singolarità, che può star a pari con quella della mancanza del diritto di rappresentazione anche nei discendenti degli eredi legittimi, dobbiamo pur tener conto.

In diritto musulmano il testatore non può disporre legati speciali a favore d'alcuno degli eredi chiamati a succedergli *ab intestato*.

Se lo facesse, gli altri coeredi dello stesso grado, o di grado diverso, se aventi diritto ad una quota fissa (che varia essa pure in determinati casi) possono opporsi e far annullare il legato.

È necessario, quindi, il loro consentimento, *a darsi dopo la morte del testatore*, come nel caso che questi abbia disposto di oltre la terza parte a favore di chicchessia. Ciò che equivale ad una donazione per rinuncia; ma che costituisce, come dicemmo, un singolare vincolo alla libertà di testare.

La ragione deve ricercarsene, al pari che per tanti altri, nel proposito d'impedire parzialità odiose a favore di membri della stessa famiglia, specie nei casi in cui la persona particolarmente beneficata avesse ad essere una femmina, la quale, passando a nozze, verrebbe a smembrare il patrimonio domestico, che resta generalmente indiviso.

Particolari disposizioni restrittive sono poi stabilite nei riguardi della successione testamentaria dei coniugi, i quali, a differenza dei discendenti e degli ascendenti del defunto, non possono concorrere all'eredità che come aventi diritto ad una quota fissa, non mai come eredi reliquatari.

*
* *

A queste restrizioni ed a tutti gli inciampi successorî, esistenti anche per le altre categorie di beni, si venne mano mano derogando, mediante l'uso esagerato delle donazioni *inter vivos* e delle consacrazioni dei beni, così mobili che immobili, a scopi di beneficenza e di pubblico interesse (*vacuf*), colla clausola che il godimento di essi

venga riservato indefinitamente a persone determinate ed ai loro discendenti.

In questo modo i beni *mülk* passano in un'altra categoria, la quale raccoglie, ormai, in molti paesi musulmani la massima parte dei beni urbani e rurali circostanti ai centri popolosi.

Vedremo, più innanzi, come, aprendosi così l'adito a riparare alcune ingiustizie della legge successoria, siasi, in pari tempo, spalancata la via anche ad altri non meno gravi inconvenienti.

VII.

La successione dello Stato.

In mancanza d'eredi delle prime sei categorie la successione spetta al *Beit-ul-mal* (tesoro pubblico), a titolo diverso, però, che pei beni *miriè*; giacchè di questi, avendone lo Stato l'alto dominio, esso non fa che riprendere il possesso, che può riconcedere, contro il pagamento di diritto di *tapù*, ad altri.

Pei beni *mülk*, invece, il tesoro non ha facoltà di mutarne la categoria e li deve rivendere all'asta pubblica in tale qualità.

V'ha però una distinzione per ciò che riguarda gli antichi *beni di conquista* (*uscric* e *kharadgiè*) i quali, ritornando allo Stato, riacquistano il loro carattere di beni demaniali e possono essere nuovamente oggetto di concessione condizionata.

Tanto degli uni che degli altri, per le fatali conseguenze della guerra, ne troveremo una straordinaria quantità in Libia; ed è indubitabile che su tutti si presenterà un

cumulo di rivendicazioni più o meno fondate, le quali porranno a prova ben dura, non solamente la scienza giuridica dei nostri magistrati, circa il regime fondiario ed il diritto successorio dei mussulmani; ma anche la loro avvedutezza nel saper distinguere e vagliare le prove della validità delle rivendicazioni.

Si verificherà pure, troppo sovente, il fatto che una o più parti (e talvolta minime) dei beni spettanti per questo titolo allo Stato, debbano attribuirsi a privati; ed, al riguardo, sarà indubbiamente opportuno che si adotti la maggiore liberalità di criteri, favorendo, in quanto più è possibile, gli aventi diritto.

Gioverà rammentare, all'uopo, che i beni *mülk* sono quasi esclusivamente costituiti da immobili urbani o circostanti ai centri popolosi e che (pel costume già parecchie volte ricordato dei mussulmani di serbare i patrimoni indivisi) essi costituiscono, sovente, l'unica fortuna d'interè famiglie. Lo smembrarli per incamerarne allo Stato una minima parte non sarebbe di pratica utilità.

Basterebbe, del resto, allo Stato di poter pacificamente impadronirsi di quanto legalmente gli appartiene dell'antico patrimonio demaniale rurale, per non curarsi, o mediocrementè, di ciò che gli potrebbe, anche a questo titolo, spettare.

Viene a proposito ripetere, che il precipuo scopo di questo lavoro sta nel determinare le norme, con cui si dovrebbe procedere, rispetto ai terreni che si dovranno destinare alla colonizzazione. Circa i terreni e gli edifici urbani, pei quali esistono qua e là tracce di embrionali catasti, e pei quali è più facile rintracciar prove sussidiarie della validità dei titoli di proprietà, i metodi a se-

guirsi dovranno variare a seconda delle circostanze e delle speciali considerazioni politiche, alle quali il Governo ed i suoi mandatari crederanno opportuno uniformarsi.

Commenti.

Solo con un ordinamento sociale, teocratico per eccellenza, ed informato, tradizionalmente, alla più violenta xenofobia, è stato possibile il mantenimento d'una legislazione successiva così imperfetta. Eppure in nessun altro paese-forse, s'è accentuata cotanto la tendenza a diseredare qualche membro della famiglia e specialmente le donne, snaturandosi all'uopo, più che nei paesi musulmani dell'Africa settentrionale, sottratti da tempo al dominio turco, anche l'istituzione del *vacuf* (1).

Dovrà essere uno dei compiti più urgenti e, *alla lunga*, più fecondi di simpatie per noi, quello di modificare questo ramo importantissimo del diritto familiare; quantunque la Francia in Algeria abbia incontrato grandi ostacoli a tale riforma, probabilmente perchè posta di fronte a popolazioni più numerose, più omogenee e meglio organizzate.

Quello di preoccuparsi eccessivamente del malcontento, che riforme essenzialmente civili potrebbero produrre tra popolazioni ancor semi-barbare, sembrami un errore, giustificato solamente dalla riconosciuta impossibilità d'un'opera di assimilazione, che l'introduzione progressiva di nuovi elementi etnici, quale noi ci proponiamo, dovrebbe a noi facilitare.

(1) E. MERCIER, *Le Còde des Habous (vacuf)*, Constantine, 1899.

Converrà serbare intatto questo regime, sia pure nei soli rapporti cogli indigeni o degli indigeni fra loro?

Se non esistesse il proposito di trasformare in colonie popolose, con preponderanza etnica europea, le provincie conquistate, potremmo seguire l'esempio della Francia in Algeria e, solo paulatinamente, mirare a modificarlo; ma non credo che questo a noi possa convenire, e neppur debba convenire agli indigeni, i quali, più presto saranno assoggettati a norme precise e moderne per tutto ciò che riguarda i loro interessi materiali, tanto più facilmente si adatteranno ad una vita civile.

Non sarebbe possibile mantenere un regime simile, senza lasciar troppo larga parte all'elemento religioso musulmano nel regolamento delle successioni degli indigeni, anche per ciò che potesse riguardare i diritti reali del resto della popolazione e del Demanio coloniale.

Beni vacuf (arabo Habù).

Ben altrimenti complesso, e di difficile soluzione, è il problema dell'ordinamento fondiario futuro, per quanto riguarda i beni *vacuf*.

La loro quantità ed il loro valore sono incalcolabili; perchè non di tutti esiste precisa constanza e perchè basterebbe anche una semplice dichiarazione dei proprietari, fatta dinanzi a testimoni ed omologata da un semplice *cadi*, per trasferire anche tutti quei beni, che sono ancora *mülk*, sotto questa categoria (1).

(1) Il Decreto 24 ottobre del Governatore Caneva di cui già abbiamo parlato non si opporrebbe affatto a tale trasfereza.

Non possiedo dati esatti per indicare, neppure approssimativamente, il numero di questi beni esistenti in Libia. Dal rapporto del Console Augusto Medana sul *vilajet* di Tripoli si dovrebbe arguire, che quelli direttamente soggetti all'Amministrazione dei *vacuf* non erano, nel 1901, di grande importanza; ma, se anche fosse vero, vedremo come quelli da lui presi in esame non potessero rappresentare che una parte dei *vacuf* esistenti. Dubito, invece, che, per difetto di informazioni esatte, difficilissime ad ottenersi, il mio antico e compianto collega sia stato tratto in errore (1).

Secondo lui le rendite complessive dei *vacuf* soggetti all'Amministrazione speciale di Tripoli dipendente dal Ministro dell'*Evcaf* di Costantinopoli (del quale parleremo più innanzi) davano, in quell'epoca, un reddito annuo di circa 51,700 lire; delle quali 27,000 circa andavano in spese d'amministrazione ed a beneficio di opere pie locali, ed il resto era inviato a Costantinopoli a disposizione del Ministero dell'*Evcaf*.

Ma queste cifre non potrebbero concordare con tutto ciò che s'è scritto e detto in proposito da quanti si sono, sia pur superficialmente, occupati, in questi mesi, di tale argomento; ma, soprattutto, sarebbero in enorme discordanza di quanto risultano essere in Algeria, in Tunisia, ed anche nel resto dell'Impero Ottomano, i beni consacrati in *vacuf*.

(1) AUGUSTO MEDANA, rapporto già citato. Potrebbe anche darsi che l'abbandono consuetudinario in cui si sogliono lasciare gli edifici dai Turchi, o l'abuso nella valutazione delle rendite per favorire i locatari, siano stati causa di questa inconcepibile riduzione di valore.

Comunque, dato che, almeno a Tripoli, un registro dei *vacuf pubblici* esiste, si potrà con una certa facilità verificarne ora la vera importanza.

Importanza del vacuf nei paesi musulmani.

Frattanto vediamo quale sia questa in altri paesi.

Il regime dei *vacuf*, che risale all'origine stessa dell'Islam, come un'istituzione sociale, che in molta parte serve ad attenuare le rigidità o, meglio, le ingiustizie dei precetti religiosi circa l'ordine successorio, è singolarmente favorito dal carattere teocratico della proprietà fondiaria; e perciò, s'è profondamente radicato nel diritto e nelle consuetudini ottomane, sviluppandosi in Turchia in modo *da comprendere, presentemente, più di tre quarti dei terreni edificati o coltivati* (1).

In Tunisia le rendite della *Diemaia* (Amministrazione centrale dei *vacuf pubblici*) variano da *due milioni a due milioni settecento mila* franchi all'anno, e quest'amministrazione ha 150 uffici sparsi nella Reggenza, di cui 12 a Tunisi, ed i suoi proventi dovrebbero essere assai maggiori. Le rendite dei *vacuf privati* sono, per lo meno, altrettanto, non potendosi fare un calcolo esatto, perchè non ne esiste finora alcun censimento (2).

Les immeubles en Algérie sont généralement grevés de habous (Ordonnances du 1^{er} octobre 1844 du Gouvernement de l'Algérie) (3).

(1) GEORGE YOUNG, *Corps de Droit ottoman*, vol. VI. Oxford, 1906.

(2) BECKIR SFAR, *Les Habous en Tunisie*. Actes du C. d. A. du N., 1908.

(3) EUGÈNE ROBE, *La propriété immobilière en Algérie*. Paris, 1888.

Sans aller jusqu'à affirmer qu'à l'époque de la conquête les cinq dixièmes du sol de l'Algérie étaient mis en *habous*. Du moins est il certain qu'une forte partie des biens *mülk* se trouvaient ainsi placés hors du commerce (1).

« La categoria dei beni *vacuf* in Tripolitania è costituita da un'infinità di beni rappresentanti una ricchezza senza misura, appartenente a moschee, opere pie, seminari, scuole, cimiteri, fontane, ecc ecc. » (2).

Tentativi di reazione.

Contro questa morbosa tendenza (che vedremo, sotto certi aspetti, giustificata) di distogliere dalla circolazione quest'enorme quantità d'immobili più o meno produttivi, ha tentato di reagire, non senza buoni risultati, la Francia in Algeria, trovandosi, però, di contro il solito ostacolo delle grandi masse popolose e delle Confraternite musulmane (3).

Anche in Turchia nel 1867, all'epoca migliore dei tentativi di riforme civili nella legislazione, un *Iradé* imperiale ordinò lo studio delle misure proprie a raggiungere la soppressione totale dei *vacuf*, che tanto inciampo arrecano allo sviluppo economico dell'Impero (4); ma

(1) EMILE LARCHER, *Traité élémentaire de Législation algérienne*. Paris, 1903.

(2) ON. DE FELICE-GIUFFRIDA, *Sulle informazioni d'un autorevole giurista indigeno*. Giornale *il Messaggero*, 22 gennaio, 1911.

(3) SAUTAYRA et CHERBONNEAU, op. cit. (Vedasi anche più innanzi a pag. 279).

(4) GEORGE YOUNG, op. cit., nella quale cita alla sua volta il MORAVITZ, *Finances de la Turquie*, che così testualmente si esprime: *C'est par millions que se chiffrent les dommages causés à l'État par*

l'elemento religioso vi si oppose formidabilmente; giacchè quest'istituto rappresenta la base più solida del suo potere, come resistettero da noi ed in Francia (e resistono tuttavia ferocemente in Ispagna) le corporazioni religiose all'incameramento dei loro beni.

Fu questa certamente una delle cause principali, se non forse la maggiore, della detronizzazione del Sultano *Abdul-Azis*, che, al pari del suo predecessore il Sultano *Abdul-Megid*, promulgatore del Codice Civile e di quello Fondiario, s'era posto (quant'era possibile nell'ambiente musulmano) sulla via del progresso e dell'emancipazione dello Stato dalla possanza dell'elemento religioso.

Il reazionario *Abdul-Hamid* debitore verso lo *Sceik-ul-Islam*, della doppia detronizzazione di *Abdul-Azis* e di *Murad IV*, doveva naturalmente abbandonare questi progetti.

Così i *vacuf* aumentarono ancora di numero, ed è più che certo ch'essi devono rappresentare nella Libia un inestimabile valore.

Importanza dei vacuf in Libia.

A *Tripoli* la sola moschea di *Dragut* usufruisce delle rendite di una grandissima parte delle case circostanti del miglior quartiere della città, nonchè di moltissime botteghe del *Suck el Turk* (la via coperta ove si accentra il commercio minuto). Le altre moschee, principalmente quelle celebri di *Tagiura* e di *Henny* ed i numerosi *Marabutti* sparsi nell'oasi, vantano diritti su mol-

cette institution, qui exerce une influence considérable sur la situation économique du pays et forme une des causes principales de l'état précaire de ses finances.

tissimi di quei poderi e sopra una grandissima quantità di palme ed ulivi di essi.

Le case della via *Ricardo*, una delle maggiori della città, e quelle di alcune altre vie finitime vennero, quasi totalmente, dedicate quindici anni circa or sono in *vacuf* dal ricchissimo maltese *Ricardo Casar*, per sottrarle allo sperpero che i mariti delle sue figliuole erano in via di fare della sua fortuna; e pende, in proposito, una causa importantissima, dinnanzi ai tribunali di Costantinopoli, promossa dai creditori per far annullare questa consacrazione. Ad *Homs* la gran parte delle case del borgo e molti orti e palmeti finitimi servono colle loro rendite al mantenimento di varie moschee, fra le quali una è celebre, quanto il nostro santuario di Loreto.

A Bengasi ed a Derna l'istituto dei *vacuf* è diffusissimo, e, persino a Tobruk, che pure non è che un agglomeramento di poche casupole in mezzo ad una landa petrosa, i beni *vacuf* esistono numerosi.

Non è possibile farsi un concetto dell'importanza loro nell'interno e nei paesi della costa non ancora da noi occupati; ma, poichè il sentimento religioso è più intenso fra le popolazioni rurali (ed i *marabutti* e le *zawie* delle Confraternite vi esercitano una suggestione interessata sulla buona fede e sul fanatismo di quella gente primitiva), può presumersi che non sarà minore.

Non mi fu possibile ottenere dati positivi circa i beni rurali dedicati in *vacuf*; siccome però essi appartengono, o devono appartenere, alle categorie demaniali, non è che dei pozzi, o degli alberi che si dovrebbe aver potuto far oggetto di questo vincolo ammesso unicamente pei terreni *mülk* e, solo eccezionalmente, per quelli *mirié*.

Se dovessimo procedere per analogia di quanto avvenne altrove, ci potremmo trovare, però, colla sorpresa che anche la maggior parte dei beni collettivi rurali fossero soggetti a questo vincolo; perchè in Tunisia v'hanno zone vaste quanto provincie in tale condizione, sì che il Governo francese venne nella decisione d'obbligare l'Amministrazione degli *habous* (vacuf) a vendere all'incanto tramutandone il valore in rendita pubblica *ben duemila ettari all'anno* (1).

Comunque, dappertutto sono certamente in quantità rilevantissima. Ciò posto credo sia il caso di occuparcene con preferenza.

Essenza giuridica dei *vacuf*.

È troppo facile in questi giorni sentir discorrere di beni *vacuf*, con una superficialità che, in parte, viene giustificata dalla stranezza giuridica dell'istituto.

Così, va, comunemente, diffondendosi l'idea che i *vacuf* siano beni *appartenenti* esclusivamente, o quasi, ad opere di beneficenza o religiose, e che costituiscano una vera *màno-morta*, della quale sarebbe facile l'incameramento, col porre a carico dello Stato le rendite da corrispondersi a quegli Istituti.

A parte il carattere sacro che questi beni rivestono e che, nel concetto dei musulmani, è d'importanza capitale, si deve assolutamente dissipare questo erroneo pregiudizio, ricordando:

1° Che non esiste in diritto ottomano l'*ente morale* capace di possedere in nome proprio, salvo i casi eccezionali che abbiamo opportunamente accennato (2);

(1) M. PAUL CAMBON, rapp. cit.

(2) *La question des habous* - C. d. A. d. N. già cit.

2° Che, se una gran parte di questi beni sono, presentemente, in godimento delle opere pie cui furono consacrati (pur non avendone esse l'amministrazione), un'altra parte notevolissima (1) si trova, invece, ancora nel possesso (equivalente quasi alla piena proprietà) di individui privati, i quali ne possono, sovente, disporre liberamente per atto *inter vivos* e li possono trasmettere *causa mortis* (non per testamento, però) ai loro eredi, senza che l'opera pia cui sono consacrati v'abbia il minimo intervento;

3° Infine, che una parte non esigua (2), tanto degli uni come degli altri, sono consacrati ad opere pie (3) le quali svolgono la loro azione fuori delle provincie da noi conquistate; mentre, per contrapposto, *possono* esistere in altre provincie dei beni consacrati al mantenimento di opere pie, che nelle nostre provincie risiedono.

Fatta questa previa distinzione, apparirà chiaro come non possa discorrersi, *in genere*, d'incameramento, e come, anche pei beni già in diretto godimento delle opere pie, debba chiaramente specificarsi a quale classe queste appar-

(1) In Tunisia questa parte si calcola superiore alla prima. Vedi pag. 237.

(2) SAUTAYRA et CHERBONNEAU, op. cit., affermano che la maggior parte dei *vacuf* dell'Algeria erano consacrati all'incremento delle città sante Mecca e Medina.

(3) Sotto la denominazione generica « *opere pie* » intendiamo comprendere così quelle prettamente religiose quanto quelle di beneficenza o di pubblico interesse; in realtà, più che la denominazione *opere pie* si dovrebbe usare quella di *pio scopo*, sfuggendosi, così, al pericolo di riconoscere implicitamente l'esistenza di *enti morali*; ma poichè nel fatto, più che in diritto, questi enti personificati negli amministratori delle *moschee* o delle *zauie* realmente esistono e sanno far valere i loro diritti sui beni ad esse consacrati, parmi convenga adottare questa espressione più comprensibile da tutti.

tengono, nonchè a quale precisa destinazione i beni siano stati consacrati, se a scopo di reddito, cioè, od a scopo di uso diretto (moschee, ospizi, cimiteri, ponti, fontane, ecc).

Dopo ciò vediamo il carattere giuridico e le successive modificazioni dell'Istituto.

*
**

Una infinità di beni immobili dell'impero ottomano, in origine della categoria *mülk* (1), vennero, attraverso i secoli, per spirito di beneficenza (o per altre ragioni che vedremo poi), consacrati dal Sultano o da singoli proprietari privati in *vacuf* (arabo *habù*) e cioè dedicati in *perpetuo* a profitto di questo o di quel pio scopo.

Non si tratta d'una donazione, perchè il donatore dovrebbe trasferire, non solo l'usufrutto, all'opera pia, ma anche, oltre al possesso immediato, la piena proprietà dell'immobile; mentre questa, secondo l'avviso concorde dei dottori della scuola *malekita* (preponderante in Affrica) come della scuola *hanefita* (preponderante in Oriente), rimane in perpetuo al fondatore, quale premio ideale dell'opera sua benefica (2).

Non è una semplice concessione di usufrutto, perchè ha carattere irrevocabile e perpetuo, fino, almeno, che dura l'esistenza del pio scopo.

(1) Vedemmo come possono consacrarsi in *vacuf*, anche i beni *miriè*. Vedi pag. 205.

(2) Questa nuda proprietà non è fittizia come potrebbe a prima vista apparire; perchè, nel caso che lo scopo cui il bene venne consacrato, avesse a sparire, l'immobile gravato da questo vincolo ritornerebbe a titolo di proprietà *mülk* al fondatore stesso ed ai suoi eredi legali.

E. MERCIER, *Le Còde des Habous* (vacuf). Constantine, 1899.

Ma, poichè, *quasi sempre* (quando trattisi di fondazioni private), l'usufrutto viene goduto, indefinitamente, dalle persone fisiche che il fondatore ha designato e dai loro discendenti, parrebbe facile sostenere che la proprietà nuda od alto dominio spetti, invece, in perpetuo all'opera pia; ed io credo che a noi converrà tener conto di quest'ultimo concetto, per meglio spiegarci l'azione che le opere pie, non ancora entrate in possesso dei beni loro consacrati, potranno e vorranno esercitare circa l'affrancazione da vincoli di questa specie, che a noi converrebbe, per molti motivi, concedere ai privati possessori dei beni stessi (1).

Forma originaria dei *Vacuf*.

Vacuf o *habù* sono sinonimi, provengono dai vocaboli *vacf* (turco) od *habs* (arabo) che significano legare o costringere all'immobilità un oggetto, ed equivalgono a *sequestro* (2).

Secondo la leggenda, si presentò un giorno al Profeta Maometto un fedele discepolo, proprietario d'un orto prezioso, per chiedergli cosa dovesse farne, onde riuscir grato ad *Allah*, ed il Profeta gli avrebbe risposto « *Mettilo sotto habs (vacf) o sequestro, onde non possa venir venduto, nè donato, nè raccolto da altri in eredità, e distribuisce le rendite ai poveri* ». Il proprietario così fece, e da quel giorno l'orto divenne *cosa sacra*, su cui neppure il Sovrano potè più esercitare alcuna pretesa, e non si potè più nè vendere, nè donare, nè ipotecare, nè pas-

(1) Vedremo come nella classe più comune di *vacuf* privati (quella detta a *tefzi intical*) la nuda proprietà rimanga, infatti, al pio scopo.

(2) PADEL et STEEG, op. cit.

sare in eredità; ma rimase in perpetuo dedicato alla beneficenza, benchè amministrato dai discendenti del fondatore e, più tardi, dall'Amministrazione dei *vacuf*.

Vacuf a devoluzione ritardata.

L'immediata destinazione dell'immobile (o, meglio, delle rendite di questo) al pio scopo, dovrebb'essere, quindi, condizione essenziale di quest'atto.

Senonchè il concetto originario e leggendario del *vacuf* (perchè nel Corano non esiste traccia di quest'istituto, il quale, anzi, apparisce in contraddizione con alcuni precetti del Corano stesso) venne, mano mano, modificandosi, onde conciliare, allo stesso tempo, l'interesse materiale privato col sentimento religioso dei fondatori e colle esigenze dei poveri e delle chiese.

I fondatori desideravano, bensì, di rendersi grati ad Allah, dedicando le rendite dei loro beni ai poveri od alla religione; ma non potevano prescindere dai propri bisogni e dagli affetti di famiglia, che loro imponevano di non spogliare i figli od i congiunti del patrimonio avito.

E, siccome la visione dei bisogni delle generazioni future non poteva influire soverchiamente su menti poco evolute, s'incominciò coll'ammettere che il godimento delle rendite dei *vacuf* non si acquisisse dall'opera pia, se non dopo la morte dei figli del fondatore, od, al massimo, dei figli dei figli del fondatore, rimanendo, frattanto, ad essi il godimento medesimo.

Ma poi venne ammesso che si designasse la discendenza mascolina indefinita del fondatore, fino all'estinzione di essa; quindi si trovò che, oltre ai figli maschi, si do-

veva concedere il beneficio anche alle femmine; poi non parve giusto escludere gli altri congiunti, ed, infine, si arrivò ad ammettere che a *devolutari primitivi* o *beneficiari intermedi*, potessero designarsi anche persone estranee alla famiglia, nonchè i loro discendenti.

Ainsi l'institution des habous en fût profondément viciée et le but pieux qui, seul, la faisait tolérer servit de manteau à toutes les fourberies (1).

La consacrazione in *vacuf* divenne il mezzo legittimo per defraudare alcuni membri della famiglia della parte di eredità loro assegnata dal Corano; e, mentre i poveri, o le moschee o le opere di pubblico interesse dovevano attendere indefinitamente gli effetti benefici dell'opera di pietà, si perpetravano, invece, colla scusa di essa, le più evidenti ingiustizie (2).

*
* *

Ne venne la necessità di una normalizzazione; ma, dopo un vano tentativo di freno contro questa licenza, parve, invece, conveniente all'elemento religioso dirigente di facilitare la costituzione dei *vacuf*, nel, tutt'altro che fallacé, concetto, che, tosto o tardi, il loro godimento avrebbe finito col passare alle opere designate, e quindi a coloro che su di esse fondano il loro potere.

Non altrimenti s'è proceduto, e, forse con minor sagacia, ma con uguale intento, in altri tempi ed in altri ambienti religiosi....

(1) E. MERCIER, op. cit.

(2) T. PELLETIER, *Discussion sur la question des habous au Congrès de l'Afrique du Nord*, Paris 1908.

Ne venne, che il numero dei beni *immediatamente profittevoli* allo scopo della loro consacrazione andò, mano mano, assottigliandosi, aumentando, invece, le consacrazioni a termine indefinito; ma, col procedere del tempo e collo sparire progressivo dei primi devolutari, le corporazioni religiose andarono moltiplicando le loro ricchezze, rimanendo, nella parvenza, umili sinedrî elemosinanti; ma disponendo in realtà, pel tramite degli amministratori dei beni singoli o dell'Amministrazione centrale dei *vacuf*, di enormi proventi.

Si mantenne, quindi, il diritto al fondatore di designare egli stesso le persone cui deve assegnarsi il godimento e l'ordine di ripartizione, o *devoluzione*, delle rendite dell'immobile, prima che quelle rendite vadano acquisite al pio scopo.

Devoluzione successoria del godimento dei *Vacuf*.

Non pertanto, in mancanza di disposizioni precise del fondatore, la legge religiosa (speciale ai *vacuf*) stabilì che la ripartizione del godimento ai figli del fondatore, o dei beneficiari da lui designati e loro discendenti, sia fatta in *porzioni uguali ai maschi come alle femmine*, a differenza di quanto dispone lo *sceriat* per la successione legittima dei beni *mülk*, che attribuisce alle figlie la metà di quanto spetta ai figli maschi.

A questo riguardo v'ha una differenza essenziale tra i concetti delle scuole *hanefita* e *malekita*. Quella permette al fondatore di escludere dal beneficio di *vacuf* alcuni dei figli a profitto di altri, questa, invece, (che, per essere predominante nell'Affrica settentrionale, dovrebbe essersi di preferenza applicata in Libia), *dichiara*

nulla la fondazione se è fatta a profitto dei maschi con esclusione delle femmine (1).

Si pretende, anzi, da alcuno che possano escludersi, invece, dalla designazione di beneficiari, i maschi, nel concetto, appunto, di riparare alla parzialità in loro favore, stabilita nella successione *mülk* (2).

Fu precisamente stabilito, poi, che, in mancanza dell'espressa indicazione che i beneficiari debbano essere i *discendenti di generazione in generazione* oppure i *figli ed i figli dei figli* (che vi equivale), il godimento passi, dopo estinta la prima generazione, al pio scopo.

La designazione quali beneficiari dei *parenti più prossimi*, deve intendersi come esclusione dei più lontani, non ostante la disposizione in contrario della legge *sceriat* per le successioni dei beni *mülk*, la quale, anche a taluni parenti collaterali, riserba una quota fissa, pure esistendo dei discendenti diretti.

*
* *

Queste devoluzioni diverse e successive si verificano all'infuori d'ogni intervento dell'opera già designata, anche se il fondatore avesse statuito che, fino alla loro estinzione, debbano i devolutari intermedi (e per essi l'amministratore speciale del *vacuf* [*muthevelly*] abitualmente nominato) corrispondere al pio scopo un canone o tributo qualsiasi.

I beni così vincolati vengono, però, sottratti alla libera circolazione contrattuale; ma non costituiscono per questo un

(1) SIDI KHALIL, dottore riputatissimo della scuola *malekita* del XIV sec. — *Précis de jurisprudence musulmane*, Paris 1857.

(2) E. MERCIER, op. cit.

vero patrimonio di *mano-morta* o, comunque, nei riguardi dell'Erario, *privilegiato*. Tant'è vero che corrispondono allo Stato le stesse imposte dei beni *mülk* e che (per le modificazioni che vedremo in seguito) sono oggetto anche di numerose transazioni, profittevoli all'erario, per le tasse di cui sono gravate (1).

Circa la possibilità ed i mezzi per venire all'incameramento od all'affrancazione di essi, non mi sembra opportuno discorrere, prima d'aver accennato al modo con cui questi *vacuf* vennero, e vengono tuttora costituiti, ed ai sistemi secondo i quali vengono amministrati.

Costituzione dei *Vacuf*.

Circa al modo con cui si costituiscono nulla di più semplice, o meglio, di più patriarcale! Come per i testamenti, basta in alcuni paesi che il proprietario d'un fondo manifesti dinnanzi a due testimoni la sua volontà di consacrarlo ad uno scopo religioso o d'interesse pubblico, perchè la consacrazione divenga un fatto irrevocabile. Si pretende, anzi, che il *vacuf* possa costituirsi anche da un muto per mezzo di segni inequivoci (2).

Fu sempre indispensabile, però, che il fine della consacrazione fosse un fine religioso, di beneficenza o di pubblico interesse (ciò che, secondo il Corano, vi equivale).

(1) M. BECKIR SFAR, ex presidente dell'amministrazione dei *Vacuf* in Tunisia (Diemaia), nella relazione presentata su quest'argomento al Congresso dell'Africa del Nord del 1908 (che diede luogo ad una discussione interessantissima ed enormemente istruttiva anche per noi, per le circostanze in cui ci troviamo), afferma che i soli *vacuf pubblici* pagano annualmente in Tunisia allo Stato ed alle municipalità lire 185,000 di tasse. (*Nota dell'A.*)

(2) PADEL et STEEG, op. cit.

In principio, la facoltà di costituire dei *vacuf* spetta unicamente ai musulmani; ed, anzi, se alcuno di essi, dopo averne costituito, apostasiasse, colpirebbe di caducità, *ipso facto*, l'atto costitutivo, come se non fosse avvenuto (1).

In pratica, però, vennero ammettendosi, tanto alla facoltà di costituire, quanto al diritto di beneficiare (in via intermediaria), dei *vacuf*, anche gli infedeli.

Quanto all'atto è ormai d'obbligo ch'esso venga scritto e trascritto sui registri dell'Amministrazione dei vacuf e da questi in quelli del Defter Hané. Poteva essere segreto, ma ora (in Turchia almeno) non più; chè, anzi, è costume che il cadì faccia una specie di bando per avvertire gli eventuali oppositori.

Difatti sembra che non potrebbe vincolare in questo modo i suoi beni *mülk* chi fosse oberato di debiti o si trovasse in stato di fallimento.

Il fondatore che si trovasse in tali condizioni potrebbe, però, costituire il *vacuf*, mettendo per condizione che le rendite, abbiano prima a servire per pagare i suoi debiti (2).

L'atto dev'esser fatto mentre il fondatore è sano di mente e di corpo, o, se ammalato, *non della malattia che lo condusse a morte*. In questo caso la consacrazione equivarrebbe ad un legato, il quale rientrerebbe sotto l'impero dello *sceriat* circa le successioni legittime e gli eredi *ab intestato* potrebbero chiederne l'annullazione.

Se questa norma fosse stata in vigore nel mondo cristiano, quanti beni lasciati in punto di morte alle corporazioni religiose, sarebbero rimasti nelle famiglie!

(1) E. MERCIER, op. cit.

(2) OMER ILMI, citato da PADEL et STEEG.

Il fondatore, infine, dev'essere proprietario esclusivo del bene consacrato, sul quale non deve gravare, nè ipoteca, nè diritto di riscatto o di preempzione (*sciufà*) nè, tanto meno, un *vacuf* anteriore.

Se si trattasse d'un bene *miriè* sarebbe necessaria l'autorizzazione sovrana; ed, in tal caso, abbiamo visto come entrerebbe nella categoria dei *mevcufé*.

Può formar oggetto di *vacuf* anche un bene mobile (un libro, un cavallo), od una semplice parte caducibile di un immobile (un albero fruttifero), od altra intimamente connessa all'immobile (una sorgente od un pozzo); ma di questi non è affatto il caso di occuparcene.

Gli immobili che in Turchia più generalmente trapassano in questa categoria sono le case di abitazione, sia perchè si può perpetuare così, nel possibile, il godimento della casa ai parenti del fondatore, sia perchè, di poi, assicurano rendite materiali al mantenimento del pio scopo. E poichè in questo modo si sottrae la casa anche al pericolo di confisca, o di sperpero, ne venne che quasi tutte le case delle città turche, anche nei quartieri europei, vennero così vincolandosi (1).

Dopo le case furono le vigne ed i giardini circostanti ai centri popolari, perchè il resto dei terreni appartengono quasi tutti in Turchia alle categorie demaniali; ma, in Tunisia, anche immense distese di terre di lavoro subirono questa sorte, e sono, purtroppo, le più trascurate (2).

Qualunque sia l'immobile di rendita (*mussacafat* se edificio coperto da tetto — *mustaghilat*, se vigna o ter-

(1) Vedasi nota relativa alla causa Riccardo Casar a Tripoli, pag. 240.

(2) M. MARTINIER, *Actes du Congrès de l'A. d. N.* cit.

reno coltivato) il proprietario fondatore può dedicarlo *subito* al pio scopo, o riservarne, come vedemmo, il godimento a beneficiari intermedi, a tempo indeterminato.

Amministrazione privata dei *Vacuf*.

Nel primo caso, se il pio scopo deve, cioè, conseguire immediatamente il godimento dell'immobile, il fondatore nomina, contemporaneamente, un amministratore (*mutevelly*), al quale spetta l'incarico di gestire e conservare l'immobile stesso, concedendolo in locazione a terzi e passandone le rendite, nette di spese d'amministrazione e di manutenzione, al pio scopo indicato.

Nel secondo caso, quando l'opera pia non è, cioè, che l'*ultima devolutaria* (e non viene a godere delle rendite dell'immobile, se non quando il *devolutario primitivo* ed i suoi discendenti, nell'ordine stabilito dal fondatore o fissato per legge secondo il rito *hanefita* o *malekita*, vengano a scomparire), il devolutario primitivo amministra egli stesso l'immobile, e ne percepisce a proprio profitto le rendite, oppure l'amministrazione resta affidata al *muthevelly*, il quale passa le rendite al beneficiario, e provvede, in pari tempo, ad esigere e passare al pio scopo (depurati *ut supra*) quei canoni annuali, o periodici (ma sempre molto inferiori alle rendite), che il fondatore gli avesse, per avventura, assegnato.

L'immobile viene, così, ad essere sottratto al pericolo di confisca di cui l'antica rapacità dei sultani e dei loro funzionari soleva largamente usare; e, pur rimanendo indefinitamente in godimento della serie fissata di devolutari privati, cessa di essere un bene alienabile. Non può neppure affittarsi per lungo periodo di anni, nè se ne

possono percepire in anticipazione le rendite, nè, tanto meno, ipotecarsi, ed, a rigor di termini, anzi, non potrebbe espropriarsi neppure per ragioni di pubblica utilità (1).

Vedremo, in seguito, le modificazioni ed eccezioni che vennero mano mano introducendosi nel diritto ottomano a questi principi, togliendosi, vieppiù, il carattere di *manomorta* a quest' istituto.

Ora convien rammentare che, siccome la consacrazione è perpetua, spetta ai fondatori il diritto di determinare chiaramente, oltre che l'ordine di devoluzione agli utilisti privati, anche quello di successione dei rispettivi *mutevelly*; *cosicchè il numero di questi ultimi è quasi altrettanto grande, quanto quello dei beni costituiti in VACUF*; non ostantechè molti di questi possano essere stati consacrati ad un identico scopo dai vari fondatori.

II Ministero dell'Evcaf.

Lo stesso avveniva, in origine, anche pei beni costituiti in *vacuf* dai Sultani. Questi, ogni qualvolta desideravano rendersi grati ad *Allah* (o render grati a sè gli abitanti d'una determinata località, o lo Sceriffo ed i Santoni della Mecca), dichiaravano consacrare un bene determinato ad un determinato scopo; ma poichè questi atti di liberalità vennero, cogli anni, moltiplicandosi, si confidò dal Sultano la sorveglianza delle fondazioni pie e della gestione dei beni consacrati al loro mantenimento, dapprima al Capo degli Eunuchi Bianchi e, dopo il 1591, a quello degli Eunuchi Neri col titolo di *Amministratore Generale dei vacuf delle Città Sante Mecca e Medina*. Ma

(1) SAUTAYRÀ et CHERBONNEAU, *Droit musulman*, Alger 1874.

nel 1840 convenne istituire un ufficio permanente, il quale venne denominato *Ministero dell'Evcaf*, ed il cui capo venne a far parte del Consiglio dei Ministri, avendo sotto la sua dipendenza oltre 2000 impiegati.

A questo Ministero poi, per l'estinguersi della successione dei vari *muthevelly* dei *vacuf* privati, si trapassò anche l'amministrazione di questi, nonchè la piena disponibilità *a beneficio del pio scopo indicato*, di quei beni, dei quali avesse ad essersi estinta anche la discendenza dei *devolutari primitivi*.

I beni così amministrati, unitamente a quei *vacuf* detti *idgiaressy* (a locazione semplice) dei quali il Ministero dell'*Evcaf* s'è assunta l'amministrazione, contro una pensione che si obbliga a pagare ai beneficiari intermedi, si denominano *mazbutà (vacuf acquisiti)* per distinguerli dai *mulhakà* e dei *mustessnà* che sono amministrati dai privati.

Su quest'ultima distinzione dovremo più tardi ritornare; frattanto consti che, in questo modo, il *Ministero dell'Evcaf*, dipendenza diretta del Sultano e dello *Sceik-ul-Islam*, viene ad esser, presentemente, non già l'alto proprietario, ma l'esclusivo amministratore e quindi l'effettivo dispositore, d'un'infinità di beni esistenti nei nostri possedimenti, colle conseguenze di cui, più innanzi, apparirà l'importanza gravissima.

Esempi di *Vacuf*.

Converrà frattanto a maggior schiarimento offrire due esempi:

1° Il Sultano Abdul Megid ha costituito in *vacuf*, a beneficio delle Città Sante Mecca e Medina, una casa

situata in Bengasi con giardino annesso, onde i proventi siano destinati al miglior mantenimento dei luoghi sacri.

Nell'atto di costituzione il Sultano ha dichiarato che il godimento della casa debba esser acquisito immediatamente al soddisfacimento dei bisogni delle dette Città.

Il Ministero dell'*Evcaf* s'è impossessato dell'immobile e, da quel giorno, lo amministra, concedendolo in locazione a terzi, e ne devolve gli affitti (*idiarè*) netti allo scopo suddetto.

Cessata o sciolta la locazione, la rinnova o la fa con altri, e così all'infinito; ma le Città Sante non hanno che il diritto di esigere i proventi, non quello d'intervenire nell'amministrazione.

Ora, siccome il Ministero dell'*Evcaf* è un istituto perpetuo, si perpetua il sistema, ed in questo caso è indiscutibile che la costituzione di *mano-morta* è perfetta. Essa lo è anzi, in certo modo, più perfetta che da noi, per quel carattere sacro che l'immobile assume; ma diventa doppiamente dannosa della nostra, perchè le rendite dell'immobile, situato in Cirenaica, vanno ad impinguare un'istituzione lontana, pel tramite d'un'autorità politica straniera.

2° *Mahmoud Pascià*, vali di Tripoli, dedica la sua casa in *Zanzur* allo stesso scopo, però, egli stabilisce che, per ora, goda l'immobile stesso *Rizà bey* e che, alla morte di questo, l'immobile passi in godimento ai costui figli maschi e da questi ai loro figli, fino all'estinzione della discendenza mascolina di *Rizà bey*. In pari tempo nomina, quale *muthevelly* dell'immobile *Mustafa effendi*, statuendo che, morendo costui, gli succeda nell'amministrazione il suo figlio primogenito ed a questi il suo, fino

all'estinzione della sua discendenza maschile; nel qual caso, in mancanza di altre designazioni, l'amministrazione passa al *Ministro dell' Evcaf*. Nulla in questo d'istituzione di patrimonio di mano-morta, quantunque i vincoli cui è assoggettato l'immobile vengano a toglierlo dalla circolazione.

La designazione del *muthevelly* estraneo ai devolutari non è indispensabile, chè, anzi, in Algeria essa sarebbe caduta in disuso, rimanendo incaricato lo stesso devolutario anche dall'amministrazione del fondo e della trasmissione al pio scopo degli eventuali proventi che gli spettassero (1).

In Tunisia, invece, la nomina dei *muthevelly*, che si chiamano colà *moccadam*, è comunissima; e quest'incarico è assai ricercato perchè *molto proficuo*, quantunque, secondo la religione, dovrebbe esser *gratuito*.

Estinta la linea dei devolutari a cui profitto venne istituito il *vacuf*; ma sopravvivendo quella del *muthevelly*, questi ricupera la disponibilità dell'immobile ed agisce, come abbiamo visto fare nel caso precedente dal Ministro dell'*Evcaf*; ma questo si sostituisce al *muthevelly* privato quando se ne sia estinta la discendenza; e solo allora, quindi, anche questi beni *vacuf*, che sono il numero maggiore, vengono ad assumere il carattere di proprietà di *mano-morta*, perchè non sono più nè venduti, nè trasmessi ad altri per devoluzione successoria.

(1) SAUTAYRÀ et CHERBONNEAU, op. cit. — Nei centri minori della Libia (a Derna ad esempio) l'amministrazione dei beni *vacuf*, le cui rendite vennero acquisite al pio scopo, s'è conservata nelle mani dei *capi ulema* delle moschee, ciò che varrebbe a provare uguaglianza di consuetudini coll'Algeria. (*Nota dell'A.*)

La nuda proprietà, però, vedemmo come rimanga virtualmente al fondatore od ai suoi discendenti, i quali, non pertanto, potrebbero essere nella peggior miseria, mentre il *Ministero dell'Evcaf* disporrebbe delle rendite di immense proprietà già spettanti ai loro antenati e consacrate a scopi, che potrebbero anche non esistere più, o ad opere pie che svolgono l'azione loro in regioni lontane.

Questo sarà il punto principale su cui dovremo fermarci per l'opera di verifica e di riforma che le contingenze c'imporranno.

Modificazioni nel diritto ottomano.

Queste sono le forme originarie prete dell'istituto del *vacuf* in diritto mussulmano e solo variano nei paesi arabi per l'ordine di devoluzione *causa mortis*, a seconda dei riti suindicati, perchè il rito *malekita* è più ligio che l'*hanefita* ai precetti della primitiva legge.

Secondo questi riti i *vacuf* si dividono, per la loro natura, in due classi:

a) Beni consacrati nell'*uso diretto* e non già nelle *rendite* (*muassat*), quali le moschee, le scuole, gli ospizi, gli ospedali, i ponti, le fontane, i serbatoi, i cimiteri, ecc.;

b) Beni consacrati a *profitto* d'un'opera pia; e possono essere *mustaghilat* (vigne, giardini, terreni coltivati) o *mussacafat* (costruzioni coperte da tetto e producenti rendite); di cui il pio scopo ha, bensì, il godimento delle rendite, ma non il possesso effettivo dell'immobile, nè la sua amministrazione.

Questi alla loro volta si dividono in due classi:

a) *vacuf ad una sola pigione* (*idgiaré*) locabile a tempo fisso, non superiore a tre anni, contro pagamento

d'un affitto da devolversi al pio scopo, previa deduzione delle spese di conservazione ed amministrazione dell'immobile;

b) *vacuf* a rendite fisse (*mukataali*) che sono terreni *vacuf* sui quali, col consenso dei beneficiari intermedi o del devolutario definitivo, si costruirono edifici *mülk*, nel qual caso il terreno segue la sorte dell'edificio il cui proprietario deve però pagare ai beneficiari od al pio scopo una somma fissa annuale, equivalente al valore locativo del terreno stesso (1).

Vacuf idiareteinlü (a doppia locazione).

Ma nel diritto ottomano (e per conseguenza nei paesi formanti parte integrale dell'Impero, come la Libia) venne introdotta, per circostanze speciali, un'importante modificazione in quest'istituto.

Essendo la maggior parte dei *vacuf* costituita sopra immobili urbani (case ed edifici), ed usandosi assai nella Capitale della Turchia e nelle principali città dell'Impero edificar le case in legname, queste per incendio vengono facilmente distrutte.

Può avvenire lo stesso anche per altre cause (terremoto ed inondazione), come, altresì, può avvenire che i beni rurali vengano devastati in modo da renderli, come i terreni edificabili, assolutamente improduttivi.

Ma, principalmente per il primo motivo, si adottò il sistema che il *muthevally* o il Ministro dell'*Evcaf* possano farsi sovvenire dal devolutario stesso, o dal locatario, o da

(1) GEORGE YOUNG, *Corps de Droit ottoman*, vol. IV. — Vedasi anche cap. *Beni mukata*.

altri la somma necessaria alla ricostruzione dell'edificio, oppure alla bonifica del fondo, accordando al sovventore dei diritti, che, originariamente, l'istituto non concederebbe.

Se il *muthevelly* non trovasse chi gli faccia questo prestito a fondo perduto, il terreno o l'edificio rimarrebbero indefinitamente improduttivi; ed è, purtroppo, comunissima cosa trovare ad ogni passo nei quartieri turchi delle città e dei villaggi, molti fondaci e case diroccate od in rovina, che, riattati, potrebbero dare cospicui proventi. Sono *vacuf* abbandonati, ai quali neppure il Ministero dell'*Evcaf* può provvedere, perchè le rendite degli altri *vacuf* hanno già lo scopo tassativamente indicato, ed esso non è autorizzato a distrarnele.

Pel fatto di aver ridato vita all'immobile, che rimane, pur sempre, consacrato il pio scopo, il sovventore entra nel pieno godimento dell'immobile stesso; *godimento trasmissibile anche per atto inter vivos* e, di pieno diritto, *devolvibile mortis causa* ai suoi discendenti *immediati* (figli) e da questi ai *loro figli* e così all'infinito, rimanendo sempre il diritto a questi successivi devolutari di cedere il godimento a terzi, i quali verrebbero a sostituirsi in ogni loro facoltà. Così, mentre prima il possessore non era che un semplice locatario per pochi anni, viene ad acquistare il *pieno godimento* dell'immobile che egli ha contribuito a restaurare, entrando nel *dominio utile* di esso.

Ma l'*utilista* è pur sempre considerato *locatario*, nonostante così grande allargamento dei suoi diritti sullo immobile. E questo è un *secondo* modo di locazione che succede al più semplice anteriore; di quì la qualifica di *vacuf*, a *doppia locazione* (*idjareteinli*). Rimanendo nello

stato improduttivo di prima l'immobile non avrebbe più dato alcun frutto; d'altra parte il devolutario intermedio od il semplice locatario non potevano aver interesse a spendere in esso del denaro, a solo profitto del pio scopo. Questo, avendo perduto, per la distruzione della casa o per la devastazione del terreno coltivato, il beneficio della pigione, lo riacquista sotto forma del *canone* che il sovventore ed i suoi successori devono obbligarsi a pagare al *muthevelly* od al Ministero dell'*Evcaf* in riconoscimento dell'*alto dominio* ad essi rimasto; ed il canone rappresenta la pigione della seconda forma di locazione, ed equivarrebbe, per noi, al canone di riconoscimento dell'*alto dominio* nell'enfiteusi.

*
**

Abbiamo detto devolvibili *mortis causa* ai *discendenti immediati* (figli) giacchè, se il possessore a questo titolo non lasciasse, morendo, *figli viventi*, ma bensì *figli di figli premorti*, questi non avrebbero alcun diritto alla devoluzione del *vacuf idiareteinlu*, ed il dominio utile dell'immobile farebbe ritorno, *ipso jure*, al *muthevelly* od al Ministero dell'*Evcaf*, il quale ne disporrebbe a favore del pio scopo, cedendone ad altri il godimento contro adeguato prezzo.

Ciò perchè il diritto di rappresentazione già non esistente (od in forma assai imperfetta e recente) nel diritto ottomano, neppure per i beni successorî *mülk*, tanto meno si potrebbe invocare per questi, che beni successorî non sono (1).

(1) Giova ricordare come il fondatore del *vacuf* abbia la facoltà di designare quali beneficiari anche i nipoti o gli avi od i collate-

Vacuf degli infedeli.

Quasi contemporaneamente all'adozione della specie di *vacuf a doppia locazione* (verso il 1700) invalse l'uso anche di accordare ai *non musulmani* la facoltà di ricorrere alla consacrazione dei loro beni, dapprima unicamente a profitto dei musulmani poveri, poi anche a quello dei poveri della loro religione, ed, in seguito, anche a beneficio delle loro comunità religiose e dei loro istituti di beneficenza o d'istruzione.

Può immaginarsi se i sudditi ottomani *infedeli*, più esposti, naturalmente, dei *veri credenti* agli arbitrii della autorità mussulmane, s'affrettarono ad usare ed abusare di questa facoltà che li metteva al coperto dei soprusi (1).

Tanto più ne approfittarono, poi, quando si allargò il diritto di devoluzione col sistema a doppia locazione, il quale, come avviene sempre in questi casi, andò degenerando, sì che l'impiego di esso divenne comune ad ogni sorta di *vacuf* (2).

rali non immediatamente a lui legati; per cui quest'istituto, il quale, come vedemmo, si presta ad atti d'iniquità per diseredare alcun membro della famiglia, può anche servire, e serve spesso, a riparare le deficienze o le ingiustizie delle leggi successorie, potendosi con esso favorire le femmine, poste dalla successione legittima in condizione inferiore dei maschi, e coloro che, per legge, sarebbero, benchè discendenti od ascendenti diretti, esclusi dall'eredità.

(1) Abbiamo visto come gli stranieri residenti nell'Impero non potessero possedere immobili e come questa facoltà non sia stata loro concessa che nel 1867. — Vedi beni *mülk*.

(2) « *Des vacoufs à simple loyer étaient changés en vacoufs à double loyer, sans que leur bon ou mauvais état fût pris en considération* ». GEORGE YOUNG, op. cit.

Difatti, mentre, prima, l'allargamento non era concesso che nel caso in cui l'amministrazione del *vacuf* ricorresse ad una sovvenzione per ripristinare la produttività dell'immobile, si ammise poi che il proprietario di un bene *mülk* potesse chiedere a prestito da un'opera pia una somma equivalente ad un decimo del valore dell'immobile, che ad essa consacrava, obbligandosi a corrispondere all'opera stessa una rendita fissa annuale corrispondente all'interesse di questo debito; ma ritenendo per sè ed eredi (ed eredi di questi), fino ad estinzione della stirpe, l'usufrutto del bene così consacrato.

Les fondations pieuses non musulmanes profiterent largement de cette manière d'immobiliser leurs capitaux au grand préjudice au vacuf (amministrazione generale) ou de l'État, attendu que ces derniers se trouvaient privés des redevances pour mutation et déshérence (1).

Questi *vacuf*, costituiti secondo la legge musulmana, ma dedicati agli istituti ed alle chiese di comunità e culti non musulmani, rimasero amministrati dai capi religiosi rispettivi in qualità di *muthevally* privati; pur profittando del carattere d'inviolabilità che venivano, così, ad assumere, sia mentre rimanevano in godimento dei *primitivi beneficiari* (nel qual caso la comunità percepiva la rendita pattuita), sia dopo che il godimento completo era venuto a cadere (per estinzione della stirpe del fondatore) a profitto della comunità stessa.

Ci troveremo perciò di contro anche una quantità non esigua di beni di questa strana specie di vacuf, tanto di pertinenza di corporazioni cristiane, quanto, e più, di

(1) GEORGE YOUNG, op. cit.

corporazioni israelitiche, coll'aggravante che questi, purtroppo, costituiranno dei veri patrimoni di *mano-morta*, o perchè gravati da rendite perpetue a beneficio di enti morali che dovremo riconoscere (in Libia almeno), o perchè saranno in pieno godimento degli enti stessi, i quali potranno essere, eventualmente, tutelati anche da qualche Potenza europea.

Ma non dovremo, certo, usare, al riguardo, sistemi diversi, pel caso si credesse procedere (come credo si dovrà) alla generale affrancazione dei *vacuf*, salvo le eccezioni che vedremo in seguito.

Vacuf Pubblici e Privati.

Fino al 1867 (1) l'istituto non subì variazioni di maggior importanza; ma in quell'epoca la tendenza civilizzatrice patrocinata dallo sventurato Sultano *Abdul-Aziz*, dopo aver tentato invano una riforma radicale, riuscì ad allargare il diritto di devoluzione del dominio utile in modo tale da rendere quasi effimera la consacrazione a favore delle opere pie, pur conservando agli immobili, (a queste in tal modo dedicati), quel carattere sacro che li rende, sotto molti aspetti, inviolabili e creando in compenso, a beneficio dei pii scopi, altre sorgenti di denaro.

La legge non poteva farsi, evidentemente, che pei *vacuf* di fondazione dei Sultani (*mazbutà*), e per quelli in altro modo passati sotto l'amministrazione del Ministero dell'*Evcaf*; ma si rese facoltativo l'aderirvi ai *muthevelly* degli altri, donde, ad ogni modo, la classificazione generale dei *vacuf* in *pubblici* e *privati*. Prima, perciò, di vedere

(1) Legge 18 giugno 1867.

quale sia stata l'importanza di quella legge, ci conviene soffermarci nuovamente su questa distinzione.

*
* *

La prima classe è sottoposta all'amministrazione del Ministero dell'*Evcaf*. Questo a Tripoli era rappresentato da una specie d'Agenzia, il cui archivio, all'inizio della guerra, nell'opera selvaggia di distruzione di documenti d'ogni genere, da parte delle autorità ottomane e dei privati, sembra sia stato risparmiato.

Era, del resto, naturale che ciò avvenisse, dal momento che da tale archivio devono ritrarsi le prove dei diritti di tante opere pie o confraternite, sovrane dispositive laggiù; mentre da quelle del catasto risultano, invece, i vincoli che le proprietà private hanno verso lo Stato.

Lo stesso avvenne a *Bengasi* ed a *Homs*, mentre sembra che a *Derna* ogni registro sia andato distrutto. Per quanto potei verificare a *Tobruk* questo registro non è mai esistito; ma le informazioni precise, in proposito, sono talmente difficili ad ottenersi dagli indigeni, (mentre i nostri funzionari non ebbero finora nè tempo, nè opportunità di ricercarle), ch'io non saprei, coscienziosamente, darle come positive.

Certo è che, presentemente, in ognuno dei centri da noi occupati venne affidato ad un indigeno di fiducia il compito di raccogliere quanto più è possibile di dati, in proposito, e di esigere gli affitti dei *vacuf pubblici* accertati, per rimmetterli ai pii scopi che vi abbiano diritto.

*
* *

Sono *vacuf pubblici*, per l'origine, quelli che furono immediatamente e direttamente consacrati e devoluti a profitto di una o più opere pie dai Sultani, nonchè quelli di questa specie costituiti dai privati senza designazione specifica del *muthevelly*. Sono divenuti *pubblici* quelli che, dopo esser passati in godimento di uno o più beneficiarî intermedi, vennero, per l'estinzione di essi, definitivamente acquisiti dal pio scopo, secondo la volontà iniziale del fondatore.

Fanno parte, altresì, di questa categoria quei *vacuf* dai quali, essendo venuto a mancare lo scopo cui erano consacrati, non venne esercitata rivendicazione dal fondatore o dai suoi discendenti, mancandone in pari tempo anche il *muthevelly* (amministratore privato).

Tutti questi beni, come si disse, vengono amministrati dal Ministero dall'*Evcaf*, il quale dipende direttamente dallo *Sceik-ul-Islam* di Costantinopoli, e *dovrebbe* disporre delle rendite di tali beni pei fini precisi della loro consacrazione. Ciò, però, in pratica non avviene regolarmente, tanto più che non esiste controllo alcuno diretto; mentre le enormi e svariate spese di così estesa amministrazione servono a mascherare ogni storno di fondi, più o meno autorizzato.

I gravi e ben fondati appunti che si vanno ancora facendo all'Amministrazione centrale Tunisina dei *vacuf* (*Diemaia*) (1), quantunque sia sottoposta al controllo fran-

(1) M. PELLETIER, *Congrès de l'A. d. N.* Discussione sul tema degli *habous*.

cese, provano quanto debba esser facile l'abuso in questo genere d'ufficio, e come sarà di sommo interesse per noi, fare il possibile per dispensarcene.

*
* *

La seconda categoria (*beni vacuf privati*) comprende tutti quelli i cui beneficiarî sono ancora viventi, ed hanno figli o parenti, ai quali, secondo l'atto di consacrazione o la legge relativa, debba devolversi il godimento dell'immobile, prima che possa profittarne l'opera pia designata.

Fra essi possono trovarsi dei *vacuf* di fondazione dei Sultani e ne spetta quindi l'amministrazione al Ministero dell'*Evcaf*, quantunque il godimento possa appartenere a privati. Possono trovarsene altri di cui sia venuta ad estinguersi la discendenza del *muthevelly* (amministratore privato) e passare, quindi, anch'essi al Ministero dell'*Evcaf*, pur rimanendo in possesso dei beneficiarî.

Possono, inoltre, trovarsene di quelli che, pur ancora sottoposti ad un amministratore privato, videro estinguersi la serie dei beneficiarî intermedi, di modo che le loro rendite debbono esser passate direttamente al pio scopo; ma pel tramite del rispettivo *muthevelly*.

Si trovano, infine, tra i *vacuf privati* tutti quelli costituiti a favore di comunità religiose od istituti di beneficenza non musulmani, e quelli i cui beneficiarî intermedi siano infedeli o stranieri.

Solamente dei *vacuf pubblici* noi troveremo costanza nei registri, che si afferma essere stati salvati dalla distruzione, principalmente a Tripoli; perchè tali registri erano tenuti dall'agenzia del Ministero dell'*Evcaf* e non

potevano, evidentemente, occuparsi che di quelli le cui rendite erano definitivamente acquisite al pio scopo designato dal fondatore.

Per gli altri avverrà in Libia ciò che avviene in Tunisia, dove i *vacuf pubblici*, quantunque diano una rendita di oltre due milioni e mezzo di lire, sono di gran lunga i meno importanti, giacchè non v'ha mezzo di erigere una statistica di quelli *privati*, i cui titoli stanno in mano dei beneficiari, che, solamente in caso d'estrema necessità, li fanno conoscere, non essendo obbligatoria la loro catastrazione (1). Da un rapporto del Residente della Repubblica Francese sulle condizioni della Tunisia risulta che i *vacuf privati* occupano circa *un terzo* del territorio sfruttato dalla Reggenza ed alcuni dotti musulmani pretendono che il calcolo sia inferiore al vero (2).

L'unico mezzo per accertar l'esistenza di questo vincolo (che può rimanere indefinitivamente occulto) sta nel rendere obbligatoria l'immatricolazione di ogni proprietà urbana e rurale, senza eccezione di sorta e sotto la comminatoria di gravi penalità.

Importa, soprattutto, pei fini della nostra occupazione del territorio e dell'assetto civile che intendiamo portarvi, avere un'esatta conoscenza della condizione giuridica di ogni proprietà urbana e rurale, nè potremmo averla mai, se attendessimo che gli indigeni venissero spontaneamente a farla verificare.

Il bene consacrato *vacuf*, anche a *doppia locazione*, ed anche, come vedremo a *devoluzione allargata*, benchè sia trasmissibile a terzi per atto *inter vivos*, non perde

(1) Vedasi capitolo: *Regime Fondiario Tunisino*.

(2) M. PELLETIER, disc. cit.

mai le sua caratteristica di bene *sotto sequestro* e l'acquirente, musulmano, israelita o cristiano che sia, si assoggetta *ipso jure* a questo vincolo, esponendo sè ed i suoi aventi diritto, a rimanerne spogliati. Per quanto la legge fondiaria imponga l'obbligo dell'iscrizione del bene *vacuf* nella categoria corrispondente del *Defter Hanè*, la consuetudine in tutta l'Affrica settentrionale vi è contraria ed il vincolo rimane occulto. Donde gli innumerevoli inconvenienti verificatisi in Algeria ed in Tunisia (1).

Vacuf a tefsi-intical (devoluzione allargata).

Per la legge 18 giugno 1867 il numero dei *vacuf privati* in Turchia doveva naturalmente aumentarsi a danno, bensì, del carattere originario dell'istituzione; ma con grande beneficio dei rispettivi possessori, e non senza profitto anche delle singole opere pie beneficate.

Difatti con quella legge, oltre che confermarsi la facoltà nei possessori di *vacuf a doppio idgiarè*, o doppia locazione, di trasferire a terzi *in vitam* e devolvere *post mortem* ai discendenti *immediati* tutti i propri diritti, si allargò in tal modo il numero dei successibili, da distruggere quasi ogni possibilità che l'immobile ritorni, quando che sia, alla piena disposizione del Ministero dell'EVCAF o del MUTHEVELLY privato.

Per compenso l'allargamento della devoluzione rimase facoltativo, dovendo il possessore per ottenerlo assoggettarsi al pagamento di una tassa del 3 per cento sul va-

(1) Vedasi PAUL CAMBON, rapp. cit., ed EMILE LARCHER, op. cit., il quale dice testualmente: « Sans qu'aucune publicité avertisse les tiers de l'inaliénabilité qui atteignait les biens *habous* toute acquisition, pourtant, sur ces immeubles, était frappée de nullité ».

lore dell'immobile a devolversi a beneficio del pio scopo rispettivo.

Mediante questo pagamento il trapasso agli eredi viene assicurato in quest'ordine :

- I. Figli d'ambo i sessi in parti uguali ;
- II. I nipoti (figli dei figli premorti) con esclusione dei pronipoti (1) ;
- III. I genitori ;
- IV. Fratelli e sorelle germani ;
- V. Fratelli e sorelle consanguinei ;
- VI. Fratelli e sorelle uterini ;
- VII. Il marito o la moglie (o le mogli) sopravvivenenti.

Il grado superiore esclude l'inferiore ; ma i nipoti succedono per stirpi in luogo dei genitori defunti quando concorrano con zii ; e per capi, quando non sopravvivano altri figli del defunto. I coniugi hanno diritto ad un quarto, se non esistono figli o nipoti del defunto. In mancanza di devolutari il dominio utile ritorna, non al tesoro dello Stato (*Beit-ul-mal*), ma al Ministero dell'*Evcaf*, od al *mu-thevelly* che ne ridispone, rivendendolo all'asta pubblica e devolvendone il ricavo al pio scopo designato od, in caso d'estinzione del pio scopo, ai poveri in generale ; e mantenendo sempre l'alto dominio sull'immobile per i successivi eventuali ritorni di esso in sua piena disposizione.

Un altro beneficio è assicurato all'opera pia mediante una specie di tassa di successione o devoluzione a suo profitto, equivalente all'uno e mezzo per cento pel primo grado, tre per cento pel secondo, quattro pel terzo, e

(1) Vedi a pag. 224 il « diritto di rappresentazione ».

cinque pel quarto al settimo. Ciò senza pregiudizio delle imposte dovute allo Stato.

Così pure il diritto di trasfereza *inter vivos* a profitto del pio scopo (e sempre senza pregiudizio delle tasse erariali) è fissato nel 3 per cento e per costituzione d'ipoteca all'uno e mezzo per cento.

Avvertasi, però, che per l'ipoteca è ammesso, bensì, ormai, il principio che il possessore del *vacuf* a doppio *igiarè* possa gravarlo di questo peso in garanzia di qualche suo debito; ma però, se il debitore morisse senza lasciare devolutarî entro i suddetti gradi, non potrebbe il creditore impossessarsi dell'immobile in compenso del suo credito; ma solo rifarsene reclamando la preferenza d'acquisto a parità (*sciufà*) sul prezzo di vendita all'incanto.

*
* *

In questa specie di *vacuf* (*idgiareteinlù a tefsî-intical*) il godimento dell'utilista è così pieno, ch'egli ha diritto, persino, di abbattere la casa e ricostruirla, quando o come gli piaccia, senza dover chieder permesso al *muthevelly* e senz'essere tenuto a ridonare all'immobile il valore primitivo. Non gli mancherebbe che di possedere il diritto di disporne liberamente per testamento o di riscattarlo, col fine di ridonarlo alla categoria *mülk*, per esserne proprietario pieno ed assoluto. Ma l'uno e l'altro di questi diritti gli sono preclusi, dato il carattere sacro di cui, *in perpetuo*, l'immobile è rivestito, e perchè, come si disse, l'alto dominio rimane, in eterno, dedicato al pio scopo.

Non è, quindi, assolutamente più il caso di pensare a possibili incameramenti e di parlare qui di patrimonio

immobilizzato; perchè l'immobile così consacrato circola quasi altrettanto liberamente, quanto se nessun vincolo avesse; ma dobbiamo preoccuparci, invece, di quel carattere di inviolabilità che costituirà *un inciampo formidabile ad ogni opera di pubblico interesse, un tranello alla buona fede degli acquirenti europei ed un enorme ostacolo, soprattutto, all'esercizio della giustizia civile*; poichè nei *vacuf privati* il carattere sacro d'inalienabilità e di insequestrabilità non risulta che quando... i creditori non sono più in tempo a guardarsene.

È vero bensì che, per legge, ogni proprietario d'immobile dovrebbe essere ormai munito di un titolo debitamente registrato al *Defter Hanè*, dal quale, in caso di distruzione o smarrimento, potrebbe, con lieve spesa aver copia.

Dal titolo deve risultare chiaramente la categoria di beni alla quale l'immobile appartiene; ma la malafede dei venditori e l'ignoranza dei compratori furono causa in Algeria e in Tunisia d'innumerabili frodi ed inconvenienti.

Del carattere d'istituto religioso e sociale non dovremo dunque eccessivamente curarci (1), pur rammentando, però, che non v'ha dubbio, essere grazie a questo istituto, che si provvede nei paesi musulmani agli infiniti bisogni del pubblico e specialmente alla beneficenza, che il Corano impone agli abbienti ed accorda come un

(1) « C'est une erreur d'affirmer que toucher aux *habous* c'est porter atteinte aux idées religieuses de la population. Le cinq sixièmes des fondations *habous* ont été faites sous le couvert de l'idée religieuse, mais non dans un but religieux ». M. PELLETIER, *La question des habous*. « Actes du C. de l'A. du N. », 1908.

diritto ai miserabili. Ma rammenteremo, altresì, che con un ordinamento fondiario di questa specie, nessun ambiente sociale può aspirare a togliersi da uno stato che è molto prossimo della barbarie.

Titoli di proprietà dei *vacuf*.

Con legge 15 aprile 1874 venne tassativamente stabilito che anche tutti i beni *vacuf*, benchè dipendenti dalla giurisdizione religiosa, fossero trascritti nei registri del *Defter Hané* e che questo (anzichè il Ministero dell'*Evçaf*), rilasciasse i titoli corrispondenti ai rispettivi beneficiarî o possessori a doppia locazione.

I titoli dei *vacuf* consacrati dai Sultani (*mazbutà*) ed amministrati dal Governo porteranno il sigillo del *Defter Hané* oltre al *Tougrà* (sigla) imperiale; quelli costituiti dai privati (*mulhak*) avranno, col sigillo del *Defter Hané*, quello del Ministero dell'*Evçaf* o del rispettivo *muthevally* privato.

Dovrebbe risultare da ciò, che molto facilmente si potrà procedere alla verifica di questi beni, tanto più che, come si disse, l'archivio dei *vacuf* esistente a Tripoli non è andato distrutto, ed è a supporrsi che siansi conservati anche quelli degli altri centri popolosi; ma sorgeranno indubbiamente due grandi ostacoli.

Gli archivi cui abbiamo accennato, supponendo pure che siano stati regolarmente tenuti (ciò che è difficile assai), non potevano occuparsi che dei *vacuf pubblici*, sfuggendo affatto alla loro giurisdizione quelli *privati*.

Pel controllo dei titoli di questi converrà, quindi, ricorrere, come pei *mülk* e pei *miriè*, ai registri fondiari del *Defter Hané* di Costantinopoli; ma, se al nostro

Governo riuscirà difficile ottenerne l'originale o la copia, ciò dovrà riuscire possibile ai singoli proprietari, quantunque possa ritenersi giustificato ogni dubbio, sia circa l'esattezza delle copie stesse, sia circa l'imparzialità con cui si vorrà procedere al loro rilascio.

Indivisione dei beni consacrati in *vacuf*.

Un altro ostacolo, fors'anco insuperabile, ci verrà pôrto dallo stato generale d'indivisione in cui questi beni (non solamente pel costume dei musulmani, ma anche per precise disposizione della legge *sceriat*) si trovano (1).

La divisione dei *vacuf* non è ammessa che nel caso che ogni porzione possa dare separatamente altrettanta rendita, quanta se continuasse a far parte del tutto; e non può farsi, ad ogni modo, senza il consenso dell'amministratore rispettivo.

Più che ogni altra categoria di beni, questa è soggetta alla piaga insanabile, ormai, della comproprietà di godimento, perchè, generalmente, il *vacuf* è costituito per sottrarre ad ogni pericolo di confisca, di espropriazione giudiziaria, ed anche di sperpero, il patrimonio domestico (2). Perciò questi beni, oltre a rimanere oggetto di

(1) Art. 15 del Codice fondiario applicabile per analogia al *vacuf*, quantunque il diritto che regola questi beni faccia parte intrinseca dello *sceriat* (legge religiosa). Nei *vacuf a tefsii-intical*, invece, la divisione tra i vari devolutari si fa, come pei beni successivi *ope legis*. Ciascun devolutario ha diritto a titolo per la sua porzione, di modo che l'immobile risulta legalmente diviso; ma l'inconveniente dell'indivisione riappare coll'eccessivo e minuto frazionamento della proprietà. GEORGE YOUNG, op. cit.

(2) « *On rencontre souvent des propriétés d'un revenu de deux ou trois mill francs qui doit se repartir entre 100 ou 200 dévolu-*

tanti diritti collegati, e separati ad un tempo (non di rado anche in antagonismo fra loro), presentano anche l'inconveniente di non trapassar mai in via di successione, con danno, quindi, dell'Erario, per la mancata esazione delle tasse relative (1).

Non sarà, quindi, agevole cosa verificare i diritti di tutti i singoli compossessori; ma sarà pur necessario, fors'anco nel loro stesso interesse, districare ed abolire queste imbrogliatissime indivisioni, le quali, troppo sovente, non riescono a profitto che di furbi *muthevally*, i quali abusano dei proventi dei beni ad essi confidati in amministrazione (2). È un esempio di *collettivismo*, in apparenza, patriarcale, ma, in sostanza, nemico d'ogni proficua iniziativa e flagello peggiore del *latifondismo*.

Azione che s'impone.

Abbiamo già accennato, trattando delle altre categorie di beni, a questo gravissimo inconveniente dello stato di indivisione, o, meglio, di comproprietà sminuzzatissima in cui si trovano tante proprietà immobiliari in Turchia; ma qui dobbiamo più specialmente occuparcene, perchè le migliori ed il maggior numero di proprietà sulle quali, prima che su altre, si volgerà l'attenzione di capitalisti e di lavoratori, appartengono certamente a questa categoria. In Tunisia v'hanno *vacuf* di 10 e, perfino, di

taïres, chacun n'ayant droit qu'à dix ou quinze francs par an ». M. PELLETIER, discorso cit.

(1) « Ces biens immobilisés dans une famille ne payent jamais de droits de mutation ni entre vifs ni pour cause de décès ». M. PELLETIER, disc. cit.

(2) M. PELLETIER e M. MARTINIER, discnssioue già citata.

50,000 ettari, sottratti così all'opera feconda della colonizzazione (1). Finchè si tratta di edifici urbani quest'inconveniente può forse facilmente superarsi; ma pei terreni coltivabili, oggetto speciale del nostro studio, il problema diviene d'una importanza capitale.

Se, oltre al vincolo sacro (di cui vedremo esser possibile scioglierle, senza le gravissime difficoltà che ad alcuno piace proclamare), tali proprietà dovessero presentare quest'altra barriera, di non poter rimettersi sollecitamente in circolazione o per irreperibilità di alcuni, o per mal volere di altri, ed anche della maggioranza, di quelle centinaia dei loro comproprietari (anzi combeneficiari) dovremmo rinunciare all'opera nostra, od adottare invece misure eccezionali?

La risposta non può esser dubbia!

Non è possibile colonizzare un paese, prima d'aver costituito dei centri d'irradiazione situati nei punti del territorio più favoriti dai mezzi di comunicazione col resto dell'universo.

Spogliare, all'uopo, gli indigeni delle loro proprietà private, per diritto di conquista, non possiamo, *forse*; ma, *certo*, non vogliamo. Ma per espropriare, pur contro pagamento del valore dell'immobile, occorre un motivo di pubblica utilità, il quale dal proposito di sfruttare meglio un terreno già in sfruttamento, o di edificare una casa migliore ove già ne esiste un'altra, bene o male abitata, non sarebbe sufficientemente giustificato.

D'altra parte, sarebbe assurdo che degli enormi sacrifici che l'Italia s'è imposta, non avessero a trarre pro-

(1) M. PELLETIER e M. MARTINIER, discussione già citata.

fitto che quelli che ci combattono, o ci odiano, o malamente si rassegnano a sopportarci.

Le esorbitanti pretese, larvate dalla difficoltà di raccogliere le adesioni di tutti i comproprietari, dovrebbero aver un freno nell'assegnamento del valore periziale sulla base della media della rendita dell'immobile nell'ultimo decennio, aumentata, se vuolsi, d'un'equa percentuale, come s'è fatto per le opere di risanamento di Napoli. Se un numero discreto di *combeneficiari* fosse disposto a vendere la proprietà, libera o vincolata che fosse, gli altri dovrebbero costringersi, per legge, ad aderire alla vendita. Gli assenti e gli introvabili si darebbero come aderenti, tutti i minorenni e gli incapaci dovrebbero considerarsi quali un solo comproprietario, rappresentato e tutelato dal Tribunale.

Se si riflette che, per quanto riguarda i beni *miriè* ed i beni *vacuf*, i concessionari o beneficiari collegati ricevrebbero il beneficio di affrancazione da ogni vincolo, contro lieve spesa e con un aumento enorme nel valore delle loro proprietà, non dovrebbe sembrare arbitraria, nè ingiusta una tale misura.

Certo è che, se questa condizione anormale d'indivisione lasciassimo, dovremmo anche rinunciare a trarre il più lieve beneficio materiale dalla nostra impresa.

I *vacuf* nell'avvenire.

Ciò per il problema dell'indivisione in generale; ora dobbiamo dedicarci a risolvere quello della *proibizione di qualsiasi costituzione futura* d'altri *vacuf* e quello della *riduzione graduale* di quelli esistenti *fino a riportar tutti i beni*, così consacrati, *nella libera circolazione con-*

trattuale, senza perturbare, eccessivamente, la popolazione assoggettata!

Non v'ha dubbio che quest'istituzione, dannosa per la pubblica economia e d'assai dubbia utilità, ormai, per lo scopo della beneficenza, debba sparire. Ciò che s'è tentato di fare cinquant'anni or sono in Turchia non deve riuscir difficile in Libia; nè l'opposizione dell'elemento religioso interessato dovrà eccessivamente impensierirci. Le oblazioni alle moschee si potranno fare in altro modo, e le difficollà giuridiche per una tale riforma non saranno gravi.

L'unificazione delle norme di diritto fondiario, porterebbe, per sè stessa, all'abolizione di questi vincoli speciali; e seguiremmo, così, le indicazioni e gli esempi che ci vengono da altri paesi.

La questione dei *vacuf* in Tunisia.

Per quanto siano essenzialmente diverse le condizioni in cui l'Italia verrà a trovarsi in Libia, rispetto a quelle della Francia in Algeria e Tunisia, dobbiamo tener massimo conto degli sforzi che colà si stanno facendo per raggiungere questo scopo.

L'interessantissima e dotta discussione che si svolse nell'ultimo Congresso dell'Affrica del Nord, alla quale già ebbi più volte a ricorrere, ci offre larga messe d'argomenti a favore di questa tesi.

Parteciparono a quella discussione, con insigni magistrati francesi, anche degli autorevoli giuristi tunisini musulmani, e con essi, dei veri e propri colonizzatori stabiliti da anni nella reggenza, e consci, per pratica personale, dei bisogni di quell'ambiente coloniale.

Ora, poichè sembra che fra le condizioni che il regio Governo sarebbe disposto ad accordare per la conclusione della per la pace, o meglio per la cessazione delle ostilità (cosa ben diversa), s'includerebbe quella del *rispetto dei vacuf* (1) quale (in condizioni di fatto essenzialmente diverse) ha creduto di accordare l'Austria nel trattato (*diretto e non per mezzo d'intermediari*) del 26 febbraio 1909, vedasi il testo del voto approvato alla quasi unanimità in quel Congresso importantissimo:

« Le Congrès.

« Considérant que les terres habous (vacuf) sont, en fait, soustraites à toute mise en valeur rationnelle et constituent un empêchement de premier ordre au développement agricole de la Tunisie, fondement de sa richesse;

« Qu'il importe, comme le Congrès l'a déjà voté dans une de ses précédentes réunions, de poursuivre par tous les moyens l'œuvre de peuplement de l'Algérie et de la Tunisie, par des colons français;

« Emet le vœu :

« I. Que l'administration des habous organe important du gouvernement tunisien, disposant d'un budget annuel de plus de 2,250,000 francs de recettes, soit placée sous le contrôle immédiat et effectif d'un fonctionnaire français uniquement occupé à ce contrôle;

« II. Que le gouvernement étudie et applique le plus

(1) Vedi cap.: *Il Trattato Austro-Turco per l'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina*, e vedasi anche il recentissimo proclama di 106 capi arabi diretto ai ribelli tripolini, il quale può essere, bensì, una prova della furberia di quella gente, ma sarebbe anche una prova deplorabile della nostra ingenuità pei gravissimi compromessi che leggermente ci saremmo assunti. (*La Tribuna*, 21 maggio 1912).

« rapidement possible à la Tunisie un régime permettant de
« remettre rapidement en circulation *les habous privés* ».

Ora, se dopo trent'anni di occupazione della Reggenza, l'opinione concorde di magistrati, di colonizzatori e di tunisini mussulmani stessi reclama radicali riforme in un ambiente tanto più popolato di mussulmani che la Libia, non si concepisce come noi dovremmo disinteressarcene, ed esporci a tutti gl'inconvenienti ed ai danni che colà vengono, così generalmente, lamentati.

L'azione svolta in Algeria.

Per evitare che le rendite considerevoli dei *vacuf* pubblici fossero stornate dal loro scopo e *servissero a mantenere la guerra*, un decreto del generale in capo dell'esercito d'occupazione (Clauzel) in data 7 dicembre 1830 impose la consegna al Demanio dello Stato di tutti i beni consacrati alle Città Sante di Mecca e Medina e *ad altre corporazioni religiose*; dichiarando, in pari tempo che lo Stato s'incaricherebbe di provveder a tutte le spese cui erano dedicati dai fondatori (1). Non fu una spogliazione, ma, con un fine di regolarità e di sicurezza, l'amministrazione francese si era semplicemente sostituita per la gestione di quei beni a delle persone indigene di cui si avevano allora *delle ragioni di sospettare la fedeltà e la correttezza* (2).

Un caso di questo genere s'è verificato precisamente a Derna ove, per voce pubblica, l'amministratore dei *vacuf* d'una moschea stava abusando delle rendite a profitto

(1) P. M. DE MENERVILLE. *Dictionnaire de la Législation Algérienne*. Alger, Paris, 1884, vol. I, pag. 289.

(2) M. VIGNARDON, *Les institutions de bienfaisance pour les indigènes en Algérie*. Paris, 1908.

proprio. Molto a proposito si nominò una Commissione di notabili indigeni sotto la presidenza d'un nostro funzionario civile. Così, del resto, s'è fatto anche nelle altre città occupate; ma, a questo provvedimento di carattere transitorio, dovrà sostituirsi presto una misura definitiva, la quale elimini la possibilità che le rendite di quei beni (incamerati e cambiati pel loro valore in rendita pubblica) vadano a profitto di istituti o di comunità esteriori.

L'ammissione dei notabili indigeni nelle Amministrazioni che si dovranno stabilire, costituirà, ripeto, una garanzia del nostro proposito di regolarizzare l'impiego di quei fondi e di assodare, anzichè distruggere, le opere di beneficenza e di religione cui furono consacrati.

Verifica dei titoli.

L'opera di verifica dei titoli riuscirebbe, però, difficilissima ed interminabile, se adottassimo il sistema prescelto dalla Francia in Tunisia, o quello da noi stabilito nell'Eritrea.

La convalidazione d'ogni diritto reale sugli immobili dei nostri nuovi possedimenti dev'essere una conseguenza diretta della guerra e deve risolversi nell'obbligo imprescindibile in chiunque (indigeno o straniero) voglia esercitare in futuro tali diritti, di presentarne i titoli o le prove equivalenti alla convalidazione.

Le varie classificazioni dei *vacuf* cui venimmo accennando, serviranno a facilitare le classificazioni che dovremo fare, alla nostra volta, per distinguere quelli che si potrebbero rimettere immediatamente in libera circolazione, da quelli che per convenienza politica o per altri motivi, dovessero provvisoriamente rispettarsi.

Per la legge del 15 aprile 1874 i titoli dei *vacuf musacafat* e *mustaghillet* devono essere rilasciati direttamente dal *Defter Hanè*, anzichè (com'era prima in uso) dal Ministero dell'*Evcaf*. Inoltre i titoli dei *vacuf* stabiliti dai Sultani (*mazbutà*) devono essere muniti del sigillo del *Defter Hanè* che li rilascia, e quelli stabiliti dai privati (*mülkak*) dovranno avere, oltre il sigillo del Ministero dell'*Evcaf*, anche quello del rispettivo *muthevally*. Sarebbe quindi pienamente giustificata la presunzione di frode, ogni qual volta si allegasse per un immobile qualsiasi la qualità di *vacuf*, quando la dichiarazione non fosse accompagnata dal titolo corrispondente o dalla prova della sua distruzione, sempre facilmente riparabile, a cura degli interessati, per mezzo d'una copia del titolo ad ottenersi dal *Defter Hanè* di Costantinopoli.

Nostra classifica dei beni « *vacuf* ».

Scopi dei *vacuf*.

Pei fini economici della nostra conquista ci converrà fare una classificazione speciale dei beni di questa categoria, onde poter stabilire delle norme razionali e, relativamente, precise circa l'incameramento, l'affrancazione o l'eventuale conservazione in quello stato, dei *terreni* soggetti a vincoli di questa specie.

Accanto alla beneficenza, e sotto la larva di essa, è indubitabile che per un popolo, del quale ogni manifestazione della vitalità individuale e collettiva porta l'impronta del fanatismo religioso, molti scopi d'apparente interesse pub-

blico o patriottico rivestano il carattere di ostilità contro l'elemento straniero.

Dovremmo quindi verificare se lo scopo dell'istituzione in *vacuf* di proprietà determinate sia compatibile col nuovo ordinamento politico e sociale che intendiamo dare ai nostri nuovi possedimenti.

E, seguendo questo concetto, sarà pur necessario verificare se le rendite di una parte dei *vacuf* di antica fondazione privata, e specialmente di quelli la cui amministrazione sia passata, per le circostanze suaccennate, al Ministero dell'*Evcaf*, siano realmente devolute allo scopo indicato (che potrebbe anche esser svanito) o non piuttosto a spese generali indeterminate. Moltissimi, infatti, di questi beni non servono più allo scopo indicato dal fondatore ed il Ministero dell'*Evcaf* ne dispone come più gli talenta (1).

Queste specie di *vacuf* potranno più facilmente di ogni altra essere affrancati, sia nell'interesse diretto del Demanio, sia in quello degli eventuali utilisti, contro un compenso che andrebbe a beneficio dell'Erario coloniale.

Primo lavoro a farsi sarà, quindi, quello di determinare esattamente se i *vacuf*, in genere, appartengano alla primitiva e pretta forma musulmana, essendo già acquisiti di fatto al pio scopo, oppure se sono *acquirendi* ad esso col tempo, e frattanto goduti dalle persone fisiche indicate dal fondatore, senza diritto a trasmissione contrattuale.

Si veda poi se i *vacuf* vennero trasformati in *vacuf* di dominio utile a doppia locazione (*idjareteinlu*) trasmis-

(1) A. MEDANA, *Il vilayet di Tripoli*. « Bollettino del Ministero degli affari esteri », 1902,

sibile per atto *inter vivos* o *mortis causa*, e se, successivamente, siano stati trasformati in *vacuf* a devoluzione allargata (*tefsii intical*) per cui si renda quasi impossibile il ritorno del loro dominio utile al rappresentante del fondatore; e si rammenti, al riguardo, che fra i *possessori* di questi *vacuf* ci sono anche molti cristiani, o stranieri in genere, i quali, del resto, non mancano neppure fra i primitivi *devolutari*, non essendo escluso dalla consuetudine, per quanto la religione vi si opporrebbe, che il *vacuf* della prima forma possa istituirsi anche a loro favore.

Infine si verifichi se, per circostanze speciali, aumentate, nel caso nostro, dalle fatali conseguenze della guerra e dai diritti di confisca originati da sentenza (1), una parte di questi beni non sia rimasta senza diretto amministratore, e non sia cessata, per avventura, anche la ragione del vincolo cui erano soggetti, mentre, d'altra parte, ne sarebbe sparito anche il possessore utilista.

Scopi di pubblica utilità e di beneficenza.

Fra gli scopi dovremmo porre in prima linea quelli che riguardano pubblici servizi, e cioè il mantenimento di fontane, di ponti ed anco di scuole che lo Stato o la Colonia dovrebbero assumere a proprio carico; e quindi quelli che hanno per esclusivo intento la beneficenza (ospedali, ricoveri, distribuzione d'alimenti ai poveri, ecc.); ed, infine, quelli dedicati all'incremento della fede maomettana, distinguendosi se nell'interno, o fuori, delle nostre nuove Colonie.

(1) In Algeria si è largamente proceduto al sequestro ed alla confisca dei beni dei ribelli. (Decreti 1° dicembre 1840 e 31 ottobre 1845, ed altri.

L'assunzione dei pubblici servizi da parte del Governo delle Colonie giustificherebbe ampiamente il trapasso ad esso dei diritti gravanti sui beni *vacuf* destinati a questi scopi, colla naturale conseguenza che possano detti beni essere immediatamente affrancati contro il compenso suaccennato.

Pei *vacuf* di esclusiva beneficenza, sarebbe atto di saggia politica rispettarli quanto più fosse possibile, pure accordando agli utilisti la facoltà di affrancazione mediante indennizzo agli istituti, ed obbligando, eventualmente, questi a liquidare, paulatinamente, i beni su cui avessero il dominio utile, convertendoli in denaro od in titoli di Stato.

Viene qui a proposito ricordare, come, di fronte alle ostilità che l'elemento conservatore musulmano sollevava contro ogni riforma nell'istituto dei *vacuf* in Tunisia, il Governo francese abbia cercato e trovato nello *Sceik-ul-Islam* tunisino un appoggio, che noi attenderemmo invano da quello Stambul (1).

I *vacuf* a scopo prettamente religioso.

Ma più complicato assai si presenterebbe il problema dell'affrancazione e dell'incameramento dei beni *vacuf* consacrati ad un vero e proprio scopo religioso.

Eppure questi formano la parte maggiore di quella immensa proprietà fondiaria, in vario modo vincolata, che soffoca il movimento economico dell'Impero ottomano e che sarà, nella Libia, di tanto ostacolo alla nostra colonizzazione. Sono questi, fra le molte specie di *vacuf*, quelli che più rivestono i caratteri della *mano morta* e le cui

(1) Vedasi pag. 292.

rendite vanno in gran parte sperdendosi fuori dei confini delle Colonie nostre.

A loro riguardo sarà conveniente fare tre distinzioni, quantunque esse possano facilmente confondersi tra loro.

I. In ordine all'*origine* od ai *fondatori*, e cioè se provenienti da liberalità di Sultani e quindi amministrati esclusivamente dal Ministero dell'*Evcaf*, oppure di fondazione privata e perciò amministrati ancora, in gran parte, dai rispettivi *muthevelly* indicati dai fondatori.

II. In ordine al *sistema di devoluzione* e cioè se goduti ancora e indefinitamente dai *devolutari* indicati dal fondatore o dai *possessori* ammessi dalla forma ottomana, oppure, se già entrati in godimento, oltre che nell'alto dominio, del *devolutario definitivo* (istituto religioso) ed amministrati dal Ministero dell'*Evcaf* o dal *muthevelly* rispettivo.

III. In ordine, specialmente, allo *scopo* e cioè se consacrati alle Città Sante di *Mecca* o *Medina* o ad altri istituti posti al di fuori della nostra diretta influenza, oppure ad *istituti locali* di diretto interesse della popolazione musulmana del territorio Libico.

I.

Brevi parole in ordine alla prima distinzione; perchè, necessariamente, dovremo ritornare ad occuparcene discorrendo della seconda e, specialmente, della terza.

Nel concetto originario e tradizionale del *vacuf*, questo dovrebbe unicamente rispondere ad un impulso di pietà o di religione; abbiamo visto, bensì, che questo concetto

andò snaturandosi col tempo; ma non possiamo a meno di tenerlo in gran conto.

Perciò, se per i *vacuf* di fondazione dei Sultani non dovremo eccessivamente preoccuparci circa il loro eventuale incameramento od affrancazione, si dovrà procedere, invece, cautamente per gli altri, onde non offendere, ingiustamente, sentimenti individuali o di famiglia, che troverebbero riscontro anche nell'esistenza ed origine di molte opere pie italiane.

Solo per quelli passati all'amministrazione dell'*Evcaf*, per caducità dei devolutari diretti ed anche degli amministratori, l'azione nostra potrà svolgersi con una certa facilità; ma per tutti, lo scopo della liberazione da ogni vincolo di questa specie si dovrà, in tempo più o meno breve, raggiungere.

II.

Se il godimento dei *vacuf* è già definitivamente acquisito al pio scopo ed i beni sono ridotti sotto il dominio utile diretto del Ministero dell'*Evcaf*, non v'ha dubbio che lo Stato italiano possa e debba sostituirsi a quel Ministero.

In tal caso, se il *vacuf* è di fondazione dei Sultani sarà opportuno verificare quale sia l'istituto a cui erano stati consacrati ed, a seconda dei casi (che vedremo nella terza distinzione), incamerarli definitivamente senza compenso od incamerarli assumendoci il vincolo di passarne l'importo od una rendita (commisurati al valore anteriore alla conquista) all'istituto ed allo scopo indicato, pel caso che questo non acconsenta a venderli o cambiarli contro rendita pubblica entro un termine prefisso.

Questo, senza intervento di terzi; ma, se il *muthevelly* del *vacuf* fosse un privato domiciliato o residente nella Libia e nuovo suddito italiano, converrebbe accordare a questi un'intervenzione nello stabilire il valore del *vacuf*, ed, eventualmente, accordargli un indennizzo per il diritto d'amministrazione cui dovrebbe rinunciare.

Nel caso, invece, che il diritto di *devoluzione* o di godimento appartenga tuttora agli individui designati dal fondatore, od ai loro discendenti nell'ordine prefisso, od a terzi, che, per atto *inter vivos* (o *mortis causa* per le modificazioni apportate al *vacuf* in Turchia), l'avessero acquistato dal *muthevelly*, è ovvio che i diritti conseguenti debbano venir rispettati.

Ma con ciò si perpetuerebbe, indefinitamente, la condizione anormale e contraria all'interesse generale di una moltitudine d'immobili sottratti, totalmente o parzialmente, alla circolazione contrattuale ed alle molteplici esigenze d'un civile ordinamento economico.

Si dovrebbe, quindi, accordare ai *possessori* la facoltà di riscatto contro un corrispettivo del 9 %, equivalente a tre volte il canone dovuto allo scopo religioso in caso di voltura per atto *inter vivos*, od a sei volte quello dovuto in caso di devoluzione *causa mortis* (1), liberando così l'immobile da ogni vincolo ulteriore. Pei *devolutari* della forma originaria il prezzo di riscatto dovrebbe essere notevolmente superiore, non avendo essi quei diritti di cui i *possessori* della seconda forma sono già investiti.

All'uopo si potrebbe autorizzare un Istituto di credito nazionale ad anticipare agli utilisti l'ammontare del

(1) Vedasi pag. 268.

riscatto, contro vincolo ipotecario privilegiato sull'immobile stesso.

In questo modo gli attuali possessori privati diverrebbero proprietari definitivi e l'ente religioso (o lo Stato, come vedremo in seguito) verrebbe a ricevere immediatamente, ed in non lieve proporzione, il corrispettivo dei diritti che, in epoca futura, ma indeterminata, avrebbe potuto esercitare.

Adottando questo sistema, si verrebbe a porre una linea insorpassabile di divisione fra qualsiasi istituzione religiosa e la proprietà fondiaria, distruggendo ogni larva d'esistenza di *mano-morta*, e togliendosi, altresì, la possibilità che si possa istituirne altra in futuro.

D'altra parte gli attuali possessori, favoriti largamente da questa concessione, coopererebbero vivamente a renderla meno sgradita a chi, o per interesse proprio o per principio religioso, vi fosse contrario; giacchè non potremmo illuderci che debbano mancare i fanatici (irriducibili, del resto, anche se questo non si facesse) i quali ad ogni nostra civile riforma ci grideranno contro l'anatema.

III.

In ordine, specialmente, allo scopo del *vacuf religioso* conviene ricordare, come una grandissima parte deibeni soggetti a questo vincolo sia consacrata a profitto delle Città Sante dell'islamismo, *Mecca* e *Medina*, soprattutto da parte delle popolazioni arabe. « *La plupart des « HABOUS (VACUF) « constitués en Algérie désignaient lesdeux villes comme « dernières dévolutaires des biens misen habous »* (1).

(1) SAUTAYRÀ et CHERBONNEAU, op. cit.

Altre designazioni devono sicuramente esistere, come esistono a Costantinopoli, a favore di istituti (*moschea d' Eyub* o di *Mehemet Ali* o *tombe di marabouts*) o di scuole (scuola teologica di Damasco) esistenti fuori dei confini della Libia.

Vacuf delle Città Sante.

Per le Città Sante di Mecca e Medina il Governo francese in Algeria si è sostituito risolutamente a loro, rendendosi in questo modo devolutario dei beni ad esse consacrati (1); ma in Turchia, colla creazione del Ministero dell' *Evcaf* amministratore di quasi tutti i beni devoluti a quelle corporazioni, s'è risolto, bensì, il problema di usare, arbitrariamente, anche per altri scopi, le rendite spettanti ad esse; ma s'è lasciato sussistere il loro diritto, che noi troveremo intatto ed enorme.

Qualunque sia la decisione che fossero per prendere i nostri governanti circa l'eventuale concessione della sovranità spirituale al Sultano sul popolo musulmano della Libia (*quod Deus avertat*), sarebbe una vera follia transigere su questo punto, sia perchè abbiamo l'esempio della Francia, sia perchè finiremmo col subire un vero e proprio intervento straniero nell'amministrazione politica ed economica delle colonie nostre.

Noi dovremmo fare quanto fece la Francia, o concedere, se ci piace, per fine politico e *per una sola volta* (guai a stabilire tributi!) una pur generosa elargizione alle amministrazioni di quelle città; ma dovremo anche

(1) Vedasi quanto si è detto in proposito a pag. 279.

sostituire definitivamente lo Stato ad ogni diritto spettante ad esse e, tanto più, a quelli spettanti ad ogni altro istituto esteriore.

Ma sia questo ben stabilito e precisato, *prima che la guerra finisca, od al momento della conclusione della pace*; perchè ogni altro provvedimento di questa specie che prendessimo dopo, ci sarebbe fonte di enormi disturbi, che, invece, avremmo potuto facilmente evitare.

E sia una determinazione recisa ed inequivoca, la quale non lasci luogo ad ulteriori contese; ma si aggiunga che *tutto ciò che possa pervenire allo Stato, a questo titolo, sarà integralmente devoluto a beneficio delle pie istituzioni locali ed a nessun altro scopo.*

Si chiamino, anzi, a far parte dell'ufficio incaricato delle verifiche e delle valutazioni i membri principali e più autorevoli della popolazione mussulmana, con particolare riguardo, anzi, a quelli più refrattari a queste riforme, onde possano accertarsi della convenienza generale di esse e della correttezza con cui si procederà ad applicarle.

Nessun errore più grave di quello di lasciar sorgere, *pro bono pacis*, delle illusioni destinate poi a svanire, o, peggio ancora, fare, anche in buona fede, promesse che non potremmo poi mantenere (1).

La mentalità di quei popoli ancor semi-barbari potrebbe acconciarsi a subire, quale conseguenza della guerra, imposizioni di cui solo più tardi comprenderebbe l'utilità, ma si ribellerebbe certamente al vederle applicare, quando, per la pacificazione sopravvenuta, dovrebbe credere finita l'epoca di provvedimenti ostili.

(1) Vedasi il proclama dei 106 capi arabi, citato a pag. 278.

Ogni successiva riforma di leggi o consuetudini imposta dalla Francia in Algeria, dopo quelle introdotte immediatamente all'epoca della conquista, ha dato origine a ribellioni che una sapiente antiveggenza avrebbe potuto evitare.

Vacuf degli Istituti religiosi locali.

Se invece i beni *vacuf* sono consacrati a scopi religiosi da svolgersi nell'ambiente nostro coloniale (*e senza incompatibilità coll'ordinamento politico ed economico che noi intendiamo stabilirvi*), converrà favorire in tutto il possibile gli scopi stessi (moschee, scuole, zauie, confraternite), pur mirando, nell'interesse generale, all'affrancazione dei beni loro consacrati, onde rimetterli in circolazione. La decisione della Francia in Algeria circa i *vacuf* in genere appartenenti a queste corporazioni sarebbe sconsigliabile.

Lo stesso Governo francese dovette attenuare di molto questo principio.

Dovrebbe, quindi, lo Stato consigliare agli istituti locali la vendita dei beni di cui già avessero acquisito, oltre che l'alto dominio, il pieno godimento, accordando loro un congruo termine perchè vi si acconcino. Ma, poichè deve prevedersi che ben difficilmente (o, per lo meno, non tutti) gli Istituti si rassegnerebbero a togliere il carattere sacro ed inviolabile attribuito a quella proprietà, dovrebbe il Governo, colla maggiore prudenza, impadronirsene e venderle all'asta pubblica, corrispondendo all'Istituto l'importo ricevuto, netto di spese, non preoccupandosi se il prezzo ricevuto fosse, per avventura, molto

superiore a quello che si sarebbe ottenuto prima della nostra occupazione.

La prova di disinteresse fiscale, a questo riguardo, ridonderebbe molto a nostro favore.

Una vivissima contrarietà all'imposta liquidazione dei *vacuf* si manifestò, come già si disse, in Tunisia da parte degli istituti religiosi; ed è prevedibile che avverrà lo stesso in Tripolitania. Si escogitò quindi un espediente praticissimo, che l'autorità dello *Sceik-ul-Islam* tunisino, abilmente provocata, valse a far accettare. Tanto il rito *malekita* che l'*hanefita* ammettono che, per circostanze eccezionali, il bene *vacuf* possa cambiarsi con altro d'uguale o maggior valore, trapassandosi a questo quel carattere sacro d'immunità di cui l'altro è investito, lo *Sceik-ul-Islam* dichiarò che un titolo nominativo di rendita pubblica perpetua può considerarsi *un immobile per destinazione* e può, quindi, sostituire il bene reale vincolato e cambiarsi con esso. Il risultato dell'abile manovra non avrebbe potuto essere più soddisfacente (1).

In Tunisia il cambio del *vacuf* da un immobile ad un titolo di rendita pubblica non è più ormai che una semplice formalità, che riporta sopra quel titolo, quel vincolo e quel carattere di sacra inviolabilità che si toglie all'antico. Cosicchè, se un individuo vuol acquistare un bene *vacuf*, ma lo vuol libero da ogni vincolo, non ha che a farne domanda all'Amministrazione dei *vacuf pubblici* (*Djiemaià*), anche se si riferisce ad un *vacuf* privato, perchè ad essa, indefinitamente dovrebbe pur pervenire. Se l'Amministrazione accetta l'offerta dell'importo,

(1) *Question des Habous. — Actes du Congrès de l'Afrique du Nord.* Paris, 1908.

non rimane che ottenere il consenso dei beneficiari intermedi, ai quali spetterà l'esazione delle rendite, finchè perduri la serie di devoluzione; ed il denaro viene investito nel titolo pubblico relativo. Questo, però, sarà trasferibile a terzi qualora il *vacuf* sia stato trasformato previamente nella forma di *idiareteinlu* o *tefsii-intical*.

Per evitare una troppo violenta opposizione, e raggiungere, in parte almeno, lo scopo voluto, varrebbe, fcrs'anco, adottare un'espedito conciliativo.

In luogo d'obbligare la corporazione religiosa a consentire il cambio dell'immobile in un titolo di rendita pubblica, le si potrebbe concedere un diritto ipotecario sull'immobile stesso, per l'ammontare della rendita, finora, dalla corporazione percepita.

Quest'ipoteca non dovrebbe essere riscattabile da parte del proprietario, che dietro consenso del creditore, il quale, alla lunga, finirebbe coll'aver tutto l'interesse a darla.

Si ricordi, all'uopo, che il *vacuf* non conferisce al pio scopo che il diritto a goder le rendite dell'immobile; ma non alla piena proprietà di esso.

Vacuf religiosi in godimento dei privati.

Ciò sempre, per gli uni (*Istituti esteriori*) e per gli altri (*Istituti locali*), qualora si tratti di beni definitivamente acquisiti al pio scopo; ma non già di quelli che, goduti ancora indefinitamente da privati, non sarebbero acquisiti che in epoca lontana ed indeterminata all'istituto cui furono consacrati.

Per questi si riaffaccerebbe la contingenza cui si accennò nella seconda distinzione (1), circa il diritto di af-

(1) Vedi pag. 286.

francazione da accordarsi a *possessori* o *devolutari* privati, con questa particolarità, che il prezzo di riscatto dei *vacuf* dedicati a *scopi esteriori* passerebbe allo Stato (che lo devolverebbe a favore della beneficenza locale), mentre quello dei beni dedicati a *scopi*, che potremmo definire, *indigeni*, passerebbe a questi, onde ne dispongano pei loro bisogni, a condizione, però, che li rimettano in circolazione.

Rimarranno esclusi da questo generale proscioglimento di vincolo, od affrancazione, i locali delle moschee, dei sepolcri di santoni (*marabouts*), dei cimiteri e d'alcune scuole; ma non sarà difficile stabilire la natura speciale per destinazione di questi immobili, classificandoli in una particolare categoria la cui importanza sarebbe assai relativa.

Giova notare, a questo riguardo, che la Francia ha occupato in Algeria parecchie moschee, dedicandole a caserme od anche trasformandole in chiese cristiane (1).

Conclusione.

Questi provvedimenti, se anche dapprima potessero produrre un certo malcontento negli ambienti più strettamente legati alla tradizione religiosa, apporterebbero, in compenso, un immediato beneficio alle istituzioni locali; e la popolazione indigena, in generale, vi troverebbe il tornaconto. Si estirperebbe, così, anche dalla radice la causa precipua dell'immiserimento progressivo di quei paesi; e, favorendo gli attuali possessori, che sono in massima parte mussulmani, ce ne faremmo degli alleati a rendere meno difficile la tranquilla e generale accettazione della riforma.

(1) P. DE MENERVILLE, op. cit.

Beni mukatà.

I beni *mukatà* (misti) non costituiscono realmente una categoria speciale, perchè essi seguono la giurisdizione di quella i cui caratteri sono, volta a volta, in essi predominanti.

Un edificio che faccia parte del patrimonio *mülk* del suo proprietario, può essere costruito sopra un terreno *vacuf* pubblico o privato, già devoluto all'opera cui fu consacrato, o tuttavia in godimento dei devolutari intermedi. In questo caso il proprietario paga al Ministero dell'*Evcaf*, od agli aventi diritto, una rendita annuale corrispondente al valore del terreno, il quale, nelle trasmissioni, sia per atto *inter vivos* che *causa mortis*, segue le sorti dell'edificio *mülk*. Può, quindi, venir lasciato anche in eredità per testamento; ma il vincolo sul terreno rimane in perpetuo.

Se l'edificio avesse a crollare, od in altro modo andasse distrutto, i beneficiari intermedi od il devolutario definitivo del *vacuf* rientrano nella pienezza dei loro diritti e dispongono, sia direttamente, sia pel tramite dei rispettivi *muthevelly* o del Ministero dell'*Evcaf*, del terreno stesso. A meno che l'antico proprietario dell'edificio non continui a pagare la rendita annuale del *vacuf*.

Egli, però, non potrebbe trasmettere per eredità questo diritto, se non *ai discendenti immediati*.

Se il proprietario dell'edificio *mülk* muore senza lasciar eredi legittimi o testamentari (1), la sua proprietà

(1) Vedi successioni *mülk*.

passa al fisco, il quale, alla sua volta, deve corrispondere la rendita fissa agli aventi diritto del *vacuf* (1).

Questo è il caso più comune di beni di questa categoria; ma le specie ne sono svariatissime. Possono esser *vacuf* degli alberi o delle fontane o dei pozzi, rimanendo *mülk* il terreno e la casa ed il resto degli alberi. Possono esser dedicati in *vacuf* una parte d'edificio *mülk*, una stalla, una camera, un piano, un magazzino, ed, in tal caso, l'amministrazione dell'*Evcaf*, od il *muthevelly* designato, esercita i diritti del comproprietario; ma il *vacuf* segue, per le trasmissioni, le sorti della parte maggiore o più importante.

Può, ancora, esser *vacuf* l'edificio ed, invece, esser *mülk* il terreno sul quale venne costruito. E questo terreno può essere anche *miriè*; per cui lo Stato, pel trapasso del diritto di decime (in luogo del beneficiario o del devolutario per la rendita annuale), avrebbe intervento nelle questioni che riguardassero il bene stesso.

Può, infine, trattarsi d'un edificio *vacuf* dedicato ad una opera pia, ma tuttavia in possesso dei beneficiari intermedi, costruito su terreno *mevcufè* consacrato dallo Stato ad un'altra opera pia; e, quindi, avrebbero intervento il *muthevelly* pei primi, l'*Evcaf* per la seconda ed il *Beit-ul-mal* (demanio) per la tutela dell'alto dominio, che sul terreno pur sempre compete allo Stato.

Donde confusione intricatissima di giurisdizioni e di diritti derivanti da leggi diverse, ed impossibilità quasi assoluta di stabilire chiaramente ciò che allo Stato, alle opere pie, od ai proprietari privati pur spetti.

(1) PADEL e STEEG, op. cit.

Non credo del caso soffermarmi nell'esame particolareggiato di queste amalgamazioni stranissime di proprietà diverse, bastandone il cenno per dimostrare sempre più la necessità di una riforma radicale.

Importa, però, rammentare che la maggior parte di beni appartenenti a stranieri, a corporazioni religiose cristiane, a stabilimenti scolastici, confessionali o laici, a consolati, conventi, ecc., sono, generalmente, di questa categoria.

I proprietari dovettero sottomettersi a queste vincolazioni in causa del carattere di consacrazione perpetua dei *vacuf*, e d'inalienabilità (infranta solo per casi eccezionali e con Iradé imperiale) pei beni *miriè*.

I titoli, ad ogni modo, sono, in questi casi, abbastanza chiari; perchè l'autorizzazione, sia dei beneficiari, o dei devolutari definitivi, pei *vacuf*, come dello Stato pei *miriè*, è obbligatoria colla relativa transazione nei registri del *Defter Hanè*.

Per le successioni vige, come abbiamo visto, la legge religiosa (*sceriat*).

I beni « ghedik ».

Un'ottava categoria di diritti reali, corrispondenti ad una *quasi-proprietà* e costituenti, ad ogni modo, un vincolo quasi-perpetuo sulla proprietà altrui, esiste tuttavia nel diritto ottomano; quantunque ne sia stata proibita, già da lungo tempo, la costituzione di nuovi.

Sono i cosiddetti *ghedik*, specie di privilegi che venivano accordati anticamente dalle corporazioni di mestieri a loro singoli membri, e che, più tardi, passarono sotto la giurisdizione delle autorità religiose competenti in materia di *vacuf* (1).

(1) PADEL et STEEG, op. cit.

Per essi un individuo (fabbro, fornaio, falegname, negoziante di cereali o tabacchi, ecc.) veniva ad acquistare per sè e per i suoi eredi (secondo la successione *mülk*) il diritto di occupare un locale di un magazzino pubblico (granai o fondaci) od una casa *mülk* o *vacuf*, contro il pagamento previo d'una somma determinata e la corresponsione d'un affitto, corrispondente all'interesse del valore della casa stessa.

Questo contratto era, non solo, perpetuo; ma portava seco anche il privilegio, che nessun altro artigiano, esercente lo stesso mestiere, potesse fissarsi nella stessa strada o nello stesso edificio pubblico.

Gli strumenti di lavoro, ed, in genere, tutto ciò che serviva all'esercizio del mestiere o dell'industria, rimaneva proprietà *mülk* dell'artigiano, il quale poteva disporre a beneficio di terzi, unitamente al diritto di mantener tali strumenti perpetuamente nel predetto edificio.

Per sottrarsi al pericolo di confisca o di espropriazione forzata per debiti, il proprietario poteva costituire tutto questo mobiliario in *vacuf*, rendendolo, così, inviolabile.

Come si disse, non è più ammessa da circa ottanta anni in Turchia la costituzione di questi privilegi; ma gli antichi persistono ad aver valore; ed, anzi, vennero legalmente riconosciuti anche quelli costituiti fino al 1860 per le panetterie ed i magazzini di farine e di tabacchi (1).

Noie non poche potranno a noi derivare da questo istituto, specialmente quando si voglia procedere a modificazioni edilizie dei centri abitati; e l'adozione di si-

(1) GEORGE YOUNG, op. cit. Legge dell'8 *Zilhidgie* 1277 (1860).

stemi piuttosto spicci di affrancazione sarà, forse, la miglior via da seguire.

Altri diritti reali.

Sarebbe del tutto incompleta questa già lunga, eppur ancor troppo succinta, esposizione del regime fondiario ottomano, se non si facesse un accenno, pur superficiale, a due forme di contratto che, pur avendo corrispondenza nel nostro diritto, ne differiscono, singolarmente, in vari punti. *La vendita con patto di riscatto e l'affitto perpetuo.*

Vendita con patto di riscatto.

L'ipoteca propriamente detta non esiste in diritto musulmano, perchè il Corano proibisce di prestar denaro ad interesse; ma è naturale che siasi trovato il mezzo di derogare a questo precetto.

Il proprietario vende l'immobile al creditore, riservandosi il diritto di riscattarlo, ed il creditore cede in affitto al venditore l'immobile acquistato.

Questo, però, dev'essere suscettibile d'esser venduto; e, perciò, non può appartenere che alla categoria *mülk*; giacchè dei *miriè* come dei *vacuf* (*tefsii-intical*) non può cedersi che il godimento e ritornano alla piena disponibilità dello Stato o dell'opera pia, qualora il cessionario primitivo od il beneficiario intermedio muoiano senza lasciar legittimi eredi.

S'è trovato però il modo di girare anche queste difficoltà coll'accordare al concessionario del bene *miriè* la facoltà di trasferire il possesso della terra al suo creditore, colla condizione che gliela debba restituire quando il debito venga pagato (articolo 166 del Codice fon-

diario) ciò che equivale ad autorizzare la vendita con patto di riscatto.

Se però il cessionario venisse a morire senza lasciar eredi legittimi, il terreno ritornerebbe allo Stato; ed al debitore non rimarrebbe che la possibilità di ricuperare il suo bene, mediante una nuova concessione che lo Stato non potrebbe fare che a mezzo di pubblico incanto (1).

Il patto di retrovendita dev'esser menzionato nel titolo di proprietà o di concessione, e dev'esser trascritto nei registri del *Defter Hané*, senza di che le rivendicazioni, in proposito, non si potrebbero far valere dinnanzi ai magistrati.

Quando esiste nel titolo questa menzione, l'immobile così ceduto non può esser trasferito a terzi senza il consenso espresso del venditore.

Qualora, quindi, venisse presentato un titolo intestato ad altri che a colui che se ne vantasse proprietario (ciò che avverrà molto facilmente), si dovranno fornire altre prove dei relativi diritti.

Giova notare, però, che, mentre nella nostra legislazione è imposta la fissazione di un termine per esercitare il diritto di riscatto, in quella musulmana questo diritto può esercitarsi a tempo indefinito.

Contratto di enzel.

È comunissimo in Tunisia il sistema di cedere in perpetuo a terzi il godimento di una proprietà immobiliare contro l'obbligo di corrispondere una somma fissa annuale a titolo d'affitto.

(1) Analoghe disposizioni vengono generalmente applicate pei beni *vacuf*. Vedasi del resto l'accenno che se ne fece nel capitolo corrispondente.

Questo sistema venne a servire alla Francia per un triplice scopo :

a) Quello di attenuare i dannosissimi effetti dell'istituto dei *vacuf*, avendo potuto ottenere dalla compiacente autorità religiosa l'affermazione che non era contrario al carattere sacro di quei beni che essi venissero affittati a tempi indefinito; quantunque la legge originaria dei *vacuf*, inibisca l'affitto di essi per un tempo superiore ai tre anni;

b) Quello di evitare che gli stranieri potessero facilmente impadronirsi della proprietà piena di molti immobili nella Reggenza, che, per motivi, inutili ora a ripetersi, si vuole riservata ai cittadini francesi, ed in pari tempo approfittare del fecondo lavoro degli immigranti stranieri, attratti dalla facilità di acquistare questa, quasi completa, proprietà. Difatti la maggior parte dei coloni siciliani immigrati profittarono di questa facilitazione, che li esimeva dall'esborso della maggior parte del prezzo dell'immobile, pure assicurando loro la indefinita stabilità del possesso, per stabilirsi nella Reggenza;

c) Quello di favorire la speculazione dei capitalisti francesi, i quali investirono grandi somme nell'acquisto di terre colonizzabili, per rivenderle poi, con questo sistema di rendita consolidata perpetua, ai coloni suaccennati.

*
* *

Non oso affermare che ciò possa convenire nel futuro a noi pure, e non è qui, ad ogni modo, il caso di discuterne.

Basti qui accennare come questo contratto, molto comune tra gli arabi agricoltori, si risolve in una vera *enfiteusi*, alla quale manca però il diritto di redenzione o riscatto, che sta sempre in facoltà del concedente di accordare o negare.

Inoltre, mentre il nostro codice non ammette il diritto di sub-enfiteusi, nulla si oppone, in pratica, in diritto musulmano a che l'*enzeleuta* ne faccia uso e, quando lo creda opportuno, consacri in *vacuf* i suoi diritti, rinunciando, però, in questo caso, per sè e pei suoi eredi legittimi, al diritto di disporne per testamento (1).

Foreste e miniere.

Quando ci occupammo della categoria dei beni *metruké* si fece un accenno all'inalienabilità ed al diritto di parziale sfruttamento del patrimonio forestale dello Stato.

Trattandosi di beni demaniali (*mevat*), sui quali, all'infuori di qualche diritto consuetudinario facilmente eliminabile, non sarà difficile imporre nuovi e precisi regolamenti, non mi sembra sia il caso di soffermarvisi.

Per ciò che riguarda le miniere, di cui si dice (ma positivamente ancora s'ignora) debba esistere una grande quantità nella Libia, parmi opportuno riassumere le norme principali finora applicate (2).

(1) Vedasi, per maggiori notizie sulle forme di questo contratto e sull'importanza di esso, il Rapporto del Ministro Paul Cambon nel volume IV, Serie III, delle pubblicazioni dell'Istituto Coloniale Internazionale di Bruxelles.

(2) Vedansi per più estesa nozione le opere già molte volte citate di PADEL et STEEG e di GEORGE YOUNG, *La législation foncière ottomane* (Paris, 1904), e *Corps de droit ottoman* (Oxford, 1906).

Il Codice fondiario ottomano riservava quasi unicamente al tesoro pubblico (*Beit-ul-mal*) la proprietà delle miniere, qualunque fosse la categoria del terreno in cui venissero scoperte; ma le leggi successive del 1886 e del 1900 modificarono radicalmente questo concetto, adottando il principio della libertà d'esplorazione, limitata dalla sorveglianza dello Stato.

In pratica, però, colle più minute e vessatorie formalità nelle concessioni per le ricerche, questa libertà venne di molto ostacolata.

Lo stesso proprietario di un terreno *mülk* non può iniziarsi delle ricerche di miniere, senza farne domanda al *vali* della provincia, indicando tassativamente la località, i confini del terreno, e la qualità del minerale ricercato.

Se dall'inchiesta conseguente non risulta il pericolo di *danneggiare interessi pubblici o privati*, il *vali* stende una relazione al Ministero delle miniere, che accorda il permesso delle ricerche, dopo l'iscrizione in uno speciale registro, e dopo la percezione d'una tassa da tre a cinque lire turche (69 a 105 lire italiane).

È inibito fare ricerche nel sottosuolo dei terreni *metruké*, se questo può *recar disturbo* ai diritti d'uso degli abitanti. Per le ricerche alla superficie, ogni terreno, che non sia *mülk* o *vacuf*, è considerato *miriè*.

*
* *

Chiunque può essere autorizzato alle ricerche (sempre in seguito all'adempimento di minutissime formalità) ed, eccezionalmente, sono ammesse anche le società anonime, purchè la domanda sia *accompagnata da un cer-*

tificato da cui risulti che la società è riconosciuta dal Governo ottomano.

Il richiedente deve impegnarsi a *non sollevare alcun reclamo* pel caso che il permesso non gli venga accordato o gli venga ritirato, salvo per quanto possa spettargli *per diritto d'invenzione* e, cioè, il cinque per cento della rendita netta della miniera, ed il rimborso delle spese pei lavori di ricerca.

Il terreno pel quale si fa domanda non può superare la superficie di 15,000 *dunum* (1) ed il richiedente deve offrire garanzie sufficienti per dimostrare di essere in grado di fare i necessari lavori.

Altre condizioni relative alle qualità del minerale ricercato, alla durata delle ricerche, agli assaggi dei prodotti ed ai mezzi di sondaggio (*mine* o meccanismi) sono pure imposte.

*
* *

Eseguite le ricerche con risultato, la proprietà della miniera è conferita per *Irade* imperiale per una durata non superiore a quarant'anni, ma che, per alcuni minerali, può eccedere i quarantanove.

Può essere accordata, oltre che ai sudditi ottomani anche agli stranieri appartenenti alle potenze (fra cui l'Italia) che aderirono al protocollo relativo alla legge 7 *sefer* 1284 che riserva alla giurisdizione ottomana la soluzione delle questioni relative alle proprietà immobiliari degli stranieri nel territorio dell'impero.

(1) Un *dunum* equivale a circa 1,600 metri quadrati.

Se la proprietà del suolo appartiene ad altri che al concessionario, questi deve aver soddisfatto l'indennizzo convenuto. Il diritto di esplotazione è distinto da quello di proprietà del suolo ed è trasmissibile sia per vendita che per eredità. Quanto alla successione di questo diritto è controverso a quale giurisdizione debba assoggettarsi; ma la giurisprudenza ottomana è concorde nel sottoporla ai precetti della legge religiosa (*sceriat*) pei beni *mülk*, secondo la quale, in mancanza d'eredi legittimi del patrimonio, può disporsi anche per testamento.

La legge speciale per le cave (pietra, marmi, argilla, ecc.) stabilisce, invece, che la successione di esse debba regolarsi in conformità alla categoria del terreno; perchè il diritto d'esplotazione di esse rimane una dipendenza del suolo e non può esercitarsi che coll'approvazione del proprietario od utilista.

Macchinario attrezzi ed, in genere, quanto serve ai lavori della miniera è considerato *immobile per destinazione* e non può essere espropriato pel pagamento di alcun debito. Eccettuati gli ingegneri, i capi servizio ed i capi squadra, *tutti i lavoratori impiegati nella miniera devono essere sudditi ottomani.*

Speciali disposizioni regolano la concessione di sfruttamento per le cave di marmo, pietra, gesso, argilla, ecc., nonchè le norme di trasfereza e di successione relative.

*
* *

Da quanto precede risulta, come non debba essere stato molto facile ottenere concessioni di miniere nella Libia e come anche quelle accordate (a stranieri in modo

speciale) siano soggette a tali formalità d'esplorazione da non renderle molto proficue.

Siccome il Governo coloniale dovrà rivedere i titoli delle concessioni che, eventualmente, esistessero, basterà che mantenga strettamente l'impero delle condizioni sotto le quali vennero accordate dal Governo ottomano, per ridurre di molto le inevitabili pretese dei concessionari rispettivi.

Per quanto riguarda il rinvenimento di tesori o d'antichità, esorbiterebbe dagli scopi di questo lavoro l'occuparcene.

Antico sistema tributario.

Nel corso di questo lavoro ci avvenne spesso di rilevare come il principale difetto del regime fondiario ottomano consista, più ancora, forse, che nella complicata molteplicità e varietà di categorie di beni immobiliari, nell'esser queste soggette a diverse giurisdizioni.

Quasi ciò non bastasse, le varie categorie e le molteplici loro suddivisioni vengono, altresì, assoggettate ad imposte diverse ed a metodi e ad organi diversi di esazione.

Più che la critica di questo antiquato ed antieconomico sistema, destinato, inevitabilmente, a sparire, io mi limiterò a fare una succinta esposizione degli innumerevoli aggravi che le esigenze dell'erario (1), ma più

(1) Le limitazioni imposte dal regime delle *Capitolazioni* alla gravità dei diritti doganali ed allo stabilimento di monopoli di Stato, giustifica, in parte, l'esosità di molte imposte recenti.

ancora la rapacità dei funzionari, rendevano veramente insopportabili. Debbo richiamarmi, al riguardo, a quanto, pur succintamente, accennai in relazione al regime fiscale (1) da applicarsi nelle nuove Colonie, lasciando a chi spetta il compito di conciliare, colle necessità dell'Erario, i propositi di sollecita colonizzazione cui l'Italia deve dedicarsi.

Già vedemmo, come nei precetti del Corano l'imposta propriamente detta non esista, quantunque vi si affermi che ogni vero credente deve contribuire all'incremento della fede, al mantenimento dei poveri ed ai bisogni della comunità colla decima parte del frutto del suo lavoro e dei beni ch'egli possiede.

Quest'imposta ha il carattere di elemosina per i musulmani e di tributo per gli infedeli e grava su tutti i terreni coltivati, a qualunque categoria appartengano e che diano rendita, eccettuati i beni *metruké* abbandonati all'uso delle comunità ed i beni privati del Sultano.

Essa viene percepita in danaro od in natura. Se in danaro, si paga sulla base di una valutazione stabilita dal Consiglio amministrativo di ogni *vilayet*, mano mano che i vari frutti arrivano a maturanza, secondo i prezzi correnti in ogni distretto, e tale valutazione dev'essere comunicata al Consiglio degli anziani ed agli agenti od aggiudicatari della decima in ogni villaggio.

Se in natura, i coltivatori sono obbligati a trasportare la decima dei prodotti nel rispettivo borgo o villaggio e, se in questo non esiste un deposito erariale, devono trasportarli al deposito più vicino, quando però non disti più d'un'ora di cammino.

(2) Vedi pag. 38.

Qualora sia più lontano, i coltivatori hanno diritto ad un'indennità fissata dal Consiglio amministrativo del distretto. Essi non possono, sotto pena di doppia tassa, togliere i prodotti dal luogo in cui furono accumulati, prima d'averne avuto autorizzazione dagli agenti della decima, ed ogni dissimulazione va soggetta alla stessa pena.

Alla decima si aggiunsero recentemente altre tasse supplementari, quali:

- a) cinque per mille sul prodotto per lo sviluppo della pubblica istruzione;
- b) uno per cento a profitto delle banche agricole;
- c) sei per mille per gli armamenti militari.

La decima viene quindi ad elevarsi al 12.1 % del raccolto.

*
**

Alla decima ed al tributo (*Kharadgi*) (il quale però non sussiste, ormai, più che in alcune regioni della Mesopotamia) deve aggiungersi la tassa di *vergù* istituita in compenso dell'abolizione di un cumulo d'altre tasse che gli antichi concessionari di feudi (*sipahi*) avevano aggiunto, a loro profitto, a quella di spettanza dello Stato.

Essa è fissata nella ragione del QUATTRO PER MILLE sul valore dell'immobiliè (*mülk, miriè o vacuf*):

- a) pei terreni edificabili vuoti;
- b) per le case che non abbiano un valore superiore a 20,000 piastre (4600 lire) abitate dal solo proprietario;
- c) per le case edificate in un terreno già sottoposto alla decima abitate dal proprietario, quando questi non abbia altra abitazione;

d) per le case coloniche, stalle, granai, ecc., esistenti nelle fattorie (*ciflik*);

e) per le case *vacuf* ad un solo *igiare* destinate originariamente ad alloggio degli addetti alle moschee, ma poi affittate a profitto dell'opera religiosa;

f) per le pescherie sui prodotti delle quali si percepisce già il diritto di pesca.

La tassa è fissata all'OTTO PER MILLE:

a) per gli edifici di valore superiore alle 20,000 piastre e che sono abitati da varie famiglie;

b) per le case costruite nei *ciflik* (fattorie) per uso del proprietario.

A questa tassa si aggiungono la sopratassa del 5 per cento per l'istruzione pubblica e quella del 6 per cento per gli armamenti militari computate sull'importo della tassa stessa.

*
* *

Nei paesi rurali tutte queste imposizioni sono aumentate:

a) dalla tassa di capitazione ammontante a 35 piastre (L. 7.35) per ogni adulto maschio;

b) della tassa bestiame 35 p. (L. 7.35) per ogni cammello - 17 ½ (L. 3.68) per ogni vacca o toro - 3 ½ p. (L. 0.75) per ogni pecora - sono esenti i cavalli e gli asini;

c) della tassa sugli alberi non fruttiferi in ragione di una piastra e mezza ciascuno (L. 0.34);

d) della tassa di *lagbi* (vino di palma) in ragione di 150 piastre (L. 34) per ogni palm.

e) della tassa sui pozzi di campagna in ragione di 15 p. (L. 3.40) per ogni pozzo.

Gli immobili urbani sono invece assoggettati anche alle seguenti imposte municipali:

a) *tassa d'aumento (scerifié)* per quegli immobili che aumentarono di valore per l'apertura o l'allargamento della strada in cui si trovano o di quella prossima;

b) *tassa di pulizia urbana*;

c) *tassa d'illuminazione*.

Queste le tasse fondiari, alle quali dovevano aggiungersi quelle municipali d'altre specie, che vennero, in alcuni centri da noi occupati, ripristinate, con un senso molto discutibile d'opportunità (1). Tasse di macellazione, tasse sulla vendita degli animali, sulle misure dell'olio e del burro, sul mercato dei cereali, sulla pesatura in generale, sulle industrie locali, sul mercato dello sparto, sugli scali municipali, ecc. ecc.

*
* *

Non credo sia necessario far notare come alcune di queste imposte, oltre che sommamente vessatorie, siano anche contrarie ai più elementari principî di pubblica economia.

A sostituire parecchie di quelle vessazioni che gravarono finora sui proprietari rurali, e specialmente sui più umili, venne escogitata l'imposta cosiddetta del *timettù*, specie di tassa personale sulla rendita, la quale, già piuttosto diffusamente applicata nella Turchia europea, andava mano mano introducendosi (pur con non lievi ostacoli per la difficoltà di accertamento) anche in Tripolitania.

(1) Veggasi pag. 41.

Non credo del caso soffermarmi a specificare tutte quelle altre tasse di vendita, trasferimento, successione, ipoteca, diverse per ogni categoria e variamente applicate, che nel sistema tributario ottomano sono contemplate.

Basti questa succinta esposizione per dare un'idea sufficientemente chiara di quanto si dovrà riformare anche in questo campo della pubblica amministrazione.

Le diverse giurisdizioni.

Per chi ha seguito l'esame che ho tentato di fare più chiaramente possibile delle diverse specie di beni immobiliari, dovrebbe riuscire superfluo ritornare sull'argomento delle varie giurisdizioni vigenti nell'Impero ottomano.

A titolo riassuntivo, però, sembrami opportuno ricordare come, anticamente, non spettasse che ai giudici religiosi il compito d'applicare, a seconda dei casi, i precetti coranici (secondo il rito *hanefita* in Turchia e secondo il rito *malekita* nell'Affrica settentrionale) o le leggi successive emanate dal potere civile.

Ma, coll'evolversi della civiltà, anche nel mondo musulmano fu necessario stabilire una divisione di corpi giudicanti e ne venne, dapprima, l'istituzione di *Tribunali di Commercio* per risolvere le questioni che non riguardassero lo statuto personale, le successioni o la proprietà fondiaria, ed in cui potessero essere complicati anche degli stranieri.

Quindi si trovò opportuno stabilire anche dei *Tribunali civili* per tutto ciò che riguarda le questioni tra lo Stato ed i privati (ottomani o stranieri) in relazione

alle proprietà demaniali, alle imposte in generale, ed ai beni *vacuf* a devoluzione allargata (*tefsii intical*).

Rimasero ai tribunali religiosi di giudicare pur sempre di tutte le questioni relative alle successioni *mülk*, ai beni *vacuf* della forma originaria, od a quelli già definitivamente devoluti al loro scopo, ed in generale a tutto ciò che riguarda l'ordine delle famiglie e lo statuto delle persone.

*
* *

In Tripolitania l'ordinamento giudiziario ottomano era quindi così costituito (1):

I. Le cause il cui valore in questione non fosse superiore alle 100 piastre (lire 23) erano lasciate alla polizia.

II. Un tribunale di prima istanza con sedi a Tripoli ed in ogni sede di sanngiaccato - Homs, Gebel (*Sefren*) Bengasi e Derna - con due presidenti e sei giudici, di cui due supplenti, per formare due sezioni, una penale ed una civile a Tripoli; con un presidente e quattro giudici nelle altre sedi. Nel Fezzan (*Murzuk*), in luogo del Tribunale, funzionava un delegato del *Cadi* supremo, denominato *Naib el Sciari* con giurisdizione civile e religiosa ad un tempo.

III. Un Tribunale di commercio a Tripoli ed a Bengasi.

IV. Una Corte d'appello a Tripoli costituita da due presidenti e dieci consiglieri con sezione penale e civile, giudicante in seconda istanza le sentenze dei tribunali, e soggetta, alla sua volta, alla Corte di cassazione di Costantinopoli.

(1) AUGUSTO MEDANA, rapp. cit.

V. Il Tribunale religioso (*mehkemet el sciari*) presieduto dal *Cadi* supremo e composto dal Consiglio degli *ulema* superiori, le cui sentenze non erano appellabili che dinanzi allo *Sceik-ul-Islam* di Costantinopoli.

Il *Cadi* era nominato direttamente dallo *Sceik-ul-Islam*, il quale nominava, altresì, i *naib* dei sangiaccati, mettendoli però alla dipendenza del *Cadi*, il quale nominava i *naib* dei centri minori (*cazà*) (1).

VI. Il Tribunale israelitico, al quale abbiamo già accennato (2).

VII. I Tribunali consolari derivanti dalle Capitola-
zioni con giurisdizione sui rispettivi connazionali.

Provvisoriamente quest'ordinamento è sospeso; ma converrà sostituirlo sollecitamente con un altro, e qui si parrà la scienza e la genialità dei riformatori, i quali dovranno conciliare le esigenze politiche transitorie, cogli imprescindibili bisogni d'una giustizia regolare ed uguale per tutti.

Per l'ordinamento amministrativo era in uso un sistema elettivo patriarcale che nelle città della costa dovrà necessariamente riformarsi *ab imis*; ciò che rende superfluo uno speciale esame.

(1) Basta quest'ultimo accenno per dimostrare il pericolo di lasciare al Sultano la sovranità religiosa col conseguente diritto di nominare tutti i magistrati di questa specie. — Vedi: *La sovranità religiosa del Sultano*.

(2) Vedi pag. 60.

Conclusion.

I beni dello Stato.

A norma di quanto precede i beni che dovrebbero passare in proprietà dello Stato, sono :

a) i MIRIÉ scaduti per inadempimento della condizione di coltivarli ed i MEVAT non ancora dati in concessione ;

b) i MÜLK confiscati per ribellione o tradimento ai proprietari anteriori ;

c) i VACUF dedicati a scopi incompatibili col nuovo ordinamento politico e sociale ;

d) i VACUF passati in possesso del Ministero dell'EVCAF o dei rispettivi MUTHEVELLY e dei quali lo scopo cui erano dedicati sia scomparso ;

e) i VACUF dedicati alle Città Sante di Mecca e Medina od a scopi esterni, nonchè quelli riscattati dello Stato o dalla Colonia per assunzione dei servigi al cui mantenimento erano consacrati ;

f) I METRUKÉ che risultino evidentemente superiori ai bisogni delle famiglie e delle tribù che ne siano presentemente in possesso o che vantino su di essi dei diritti in concorrenza con altre famiglie o tribù, senza che nè le une nè le altre possano allegare, per l'esuberanza, i titoli imposti dal Codice fondiario ottomano (1);

g) Le FORESTE e le MINIERE, non essendo ammesso per le prime che possano, finora, essere stato oggetto di proprietà individuale o collettiva (metruké) e per le seconde dovendo essere necessario presentare documenti indiscu-

(1) Art. 12 Ordinamento fondiario Eritreo.

tibili e di data CERTA ED ANTERIORE all'inizio della nostra conquista ;

h) TUTTI I BENI, *infine, dei quali non sia possibile stabilire la categoria nè i rispettivi proprietari od utilisti.*

Ciò posto si dovrebbe provvedere, al più presto, a trarre profitto di tutti questi beni, mano mano si riesca ad impadronirsene, destinandoli a colonizzazione agricola o pastorile o concedendoli, *se rurali*, a sovvenzioni di imprese ferroviarie, o cedendoli ad equi prezzi ai privati, *se urbani*, onde costituire un fondo liquido patrimoniale, che allo sviluppo della colonizzazione dovrebbe, esclusivamente, essere dedicato.

L'indennità pei beni demaniali alla Turchia.

Con quali mezzi e quali sistemi, ed attraverso a quali pratiche, potrà il Governo giungere al possesso di tutti questi beni abbiamo tentato di stabilire; ma sarebbe estremamente difficile, e fors'anco intempestivo, prevedere i risultati dell'azione che si deve, tuttavia, iniziare.

La verifica dei titoli di proprietà non potrebbe, presentemente, farsi, che per i beni sui quali esercitiamo l'effettiva sovranià, e solamente, quindi, su quelli interni e su quelli circostanti alle città della costa.

Queste zone, presentemente ristrette, si allargheranno, prima, forse, di quanto sembra oggi possibile attendere; ma, ciò nondimeno, lo spazio da destinarsi ad una vera colonizzazione si potrà determinare, in parte, solo dopo lunghi mesi da quella relativa pacificazione delle tribù indigene che; finora, s'è perseguita invano. Ma, dato pure che, non appena cessi lo stato di guerra guerreggiata colla Turchia, si ottenga tale pacificazione, sarebbe pur

sempre impossibile formarsi, sollecitamente, un concetto esatto, e neppure approssimativo, dell'entità dei beni demaniali, sia che su di essi il diritto pieno ed esclusivo dello Stato non si presti alla minima discussione, (sì da potersene immediatamente e liberamente disporre) sia che debbano, poi, intervenire accordi con privati, confraternite *kabilie* o tribù, per evitare successive proteste o ribellioni.

Nell'un caso e nell'altro volerne determinare, fin d'ora, il valore sarebbe un grandissimo errore, le cui conseguenze riuscirebbero certamente disastrose.

Non è, quindi, affatto il caso di parlare di una qualsiasi indennità da corrispondersi, eventualmente, alla Turchia, collo scopo di attenerci all'esempio dato dall'Impero Austro-Ungarico per l'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina.

In quelle provincie le terre demaniali erano già, precisamente, delimitate; nè, all'infuori, forse, di alcuni usi civici spettanti alle popolazioni di qualche villaggio, esisteva alcun vincolo che limitasse il diritto di proprietà dello Stato.

Nessuna difficoltà avrebbe avuto l'Austria per impossessarsene; senza contare che la quasi totalità dei beni, pei quali si corrispondeva alla Turchia il compenso di 58 milioni di lire, consisteva in immense foreste, il cui valore, all'infuori anche del nudo suolo in cui stavano, era certamente superiore all'indennità corrisposta.

*
* *

Vediamo, invece, quello che avviene per la Libia.

Senza ripetere quanto s'è detto relativamente ai beni *miriè*, basti rammentare che la massima parte di essi

stanno in possesso di privati, ai quali è concesso disporne quasi altrettanto liberamente che se fossero piene proprietà.

Pei *metruké*, quand'anche si volesse tenerci strettamente alle norme del Codice fondiario ottomano, esigendo la presentazione dei titoli regolarmente registrati (ciò che non credo si vorrà fare), si dovrebbe pur sempre procedere all'espropriazione forzata; e, ad ogni modo, tali beni non rappresenterebbero alcun valore effettivo da computarsi a beneficio della Turchia. Dei *metruké* d'uso pubblico generale, strade, piazze, ponti e porti (??) è ovvio non se ne parli, perchè rappresentano una passività.

I *mevcufé*, quantunque appartenenti alla categoria dei beni demaniali, sono, effettivamente, o proprietà incomplete private, o proprietà le cui rendite vennero consacrate ad opere pie od a speciali scopi di pubblico interesse, che potrebbero essere tra quelle che dovremmo rispettare o fra quelli che il Governo coloniale dovrebbe assumere a proprio carico.

Quanto ai *mevat*, se la classificazione del Codice fondiario ottomano può giustificare l'opinione teorica della loro esistenza e dell'immensa loro importanza, sta in fatto, che, al momento d'impossessarcene, ci troveremo di fronte a tale un cumulo di diritti, più o meno legalmente, acquisiti da indigeni e da stranieri, nonchè a tali e tante pretese di *kabilie* e di tribù, da giustificare, invece, la previsione ben fondata, che non ne sussiste una sola zolla disponibile. Questo, per quanto riguarda i *terreni incolti*, o meglio (per seguire la definizione musulmana), le *terre morte* suscettibili d'essere vivificate; giacchè, per quanto riguarda le *foreste* e le *miniere*, converrebbe, prima, accertare che esistano, che siano sfruttabili, e che ci sia possibile senza ostacoli, impadronircene.

Per ogni altra specie dei beni che vennero indicati nell'elenco precedente, il loro eventuale incameramento nel Demanio delle Colonie dipenderebbe da misure legislative onerose, in gran parte, per l'Erario, nè si potrebbe, ragionevolmente, pretendere che essi facessero parte del Demanio ottomano prima della nostra occupazione.

Rimarrebbero i pubblici uffici e le caserme; ma per chi li conosce, e, soprattutto, per chi è costretto ad abitarvi, può sembrare una ingenuità supporre che abbiano, anche il più relativo, valore.

Converrà, quindi, che i nostri futuri negoziatori della pace procedano con molta prudenza nell'ammettere le inevitabili richieste degli avversari o dei mediatori, esigendo, alla loro volta, garanzie reali e precise, che, alle indennità eventuali, corrisponda il relativo compenso.

Le contingenze recenti della guerra sembrano, fortunatamente, escludere da parte nostra l'obbligo di qualsiasi pagamento o rifusione di danni all'Impero ottomano, il quale, nella sua ostinazione, ha finito collo spegnere anche le più benevoli intenzioni a suo riguardo.

Comunque, non è compito mio soffermarmi su questo argomento; a me basti l'aver indicato le difficoltà esistenti per una chiara e sollecita determinazione dei beni che lo Stato potrebbe, e dovrebbe, considerare come proprietà demaniali, e d'aver tentato di farne, sulle basi del diritto fondiario ottomano, la possibile classificazione.

Il da farsi immediato.

Ma, purtroppo, ripeto, noi siamo ancora lontani dalla possibilità di stabilire questa classificazione per la massima parte dei beni posti al di là delle nostre trincee;

ciò nonpertanto, già molto ci sarebbe a fare per quelli esistenti nei centri popolosi occupati, e, soprattutto, per quelli delle zone circostanti le oasi costiere tripoline.

Il sollecito inizio di quest'opera di controllo farebbe svanire negli indigeni molte illusioni, che non si devono assolutamente lasciar radicare, *mentre li tranquillizzerebbe, invece, circa i nostri propositi di rispettare i diritti preesistenti di privati e di comunità, procedendo a pagare gli adeguati indennizzi, ogni qualvolta si manifestasse la necessità di espropriazione.*

Quest'opera di controllo, inoltre, ci darebbe mezzo di tentare, immediatamente, un esperimento di colonizzazione a base militare, pel quale verrebbero ad attenuarsi, al più presto, le ingenti spese d'occupazione.

Non può esistere dubbio sulla convenienza di ciò; poichè le città costiere prenderebbero immediatamente un grande sviluppo, producendo non solamente un effetto morale benefico sull'elemento indigeno; ma anche, perchè quelle città diverrebbero centri possenti d'attrazione del movimento commerciale interno, deviandolo da quel cammino che si tenta con ogni mezzo, anche illecito, fargli prendere verso la Tunisia.

Una colonizzazione militare che servisse al duplice scopo di presidiare i territori circostanti e di renderli produttivi, dovrebbe, quindi, considerarsi urgente ed indispensabile.

L'INIZIO DELLA COLONIZZAZIONE

Necessità di un'azione decisiva.

Per quanto il Regio Governo ed i suoi funzionari possano dedicarsi, col più fermo proposito di far presto e bene, alla soluzione degli importantissimi problemi che siamo venuti esaminando, non è sperabile che a tale soluzione si arrivi così sollecitamente, quanto sarebbe necessario.

La guerra condotta, finora, in Tripolitania, con concetti ch'io non m'attento a discutere, non è, certo, presso alla fine. Il programma di progressiva sottomissione degli indigeni, mediante l'eccitamento morale e materiale di ritornare individualmente agli antichi focolari (che le imprescindibili necessità della guerra ci costrinsero a distruggere), può dare, in apparenza, qualche buon risultato; ma non è, certo, il più idoneo a ricondurre la piena tranquillità nel paese conquistato.

Finchè le tribù e gli individui potranno desumere dal nostro ritardo agli atti di deciso imperio sulle zone conquistate, che tale ritardo è dovuto alla nostra debolezza, o, quel che è peggio, al timore che abbiamo di loro, crederanno possibile la loro definitiva vittoria e non verranno a patti. Troppo comodo è per essi riversare

entro le nostre trincee la scoria della popolazione inadatta alle armi, per sollevarsi da un peso gravoso, che noi ci assumiamo di mantenere, non già, secondo loro, per sentimento d'umanità, ma perchè speriamo che ciò serva ad ammansarli.

E non meno comoda e proficua riesce per loro la ingenua cordiale accoglienza che noi facciamo a molti feriti od affamati, che vengono bugiardamente a dichiararci d'essere stati vittime dei turchi o dei loro correligionari ribelli e che s'affrettano, poi, a ritornare tra essi, non appena curate le loro ferite o soddisfatta la fame loro.

Siccome pei capi e per la gente evoluta la ragione della guerra non consiste più nella tutela della religione o dell'integrità personale, e neppure nel mantenimento della sovranità ottomana (perchè ben sanno quelle da noi rispettate e questa irremissibilmente destinata a sparire), non è che pei loro interessi economici che combattono, decisi, e capaci, a continuare, indefinitamente, il conflitto.

Dal momento che noi abbiamo, ripetutamente e solennemente, proclamato che rispetteremo, non solamente la religione e le tradizioni di famiglia, ma anche i diritti di proprietà individuale e collettiva, è contrario alla nostra dignità ed ai nostri interessi ammettere che tali promesse possano mettersi in dubbio; e non è che colla violenza e coll'inflessibile, costante impiego delle armi, che noi potremo venire a capo della loro sottomissione.

L'arabo non riconosce altro potere ed altro argomento persuasivo che quello della forza, e l'ha nei suoi stessi precetti religiosi: « *Rispettate la forza* (dice *Abu-Said*, uno dei più autorevoli interpreti del Corano) *perchè*

la forza è una manifestazione della potenza di Allah sulla terra ».

La dolcezza non serve; tanto meno nelle contingenze presenti, in cui siamo costretti a difenderci, più ancora che dai nemici palesi che ci stanno di contro, dalle quotidiane insidie di quelli celati, che ci stanno (e che noi stessi andiamo raccogliendoci) vicini.

Ora, se l'azione guerresca del comandante in capo dell'esercito di spedizione deve continuare a condursi coi sistemi adottati finora, non è a me che spetta giudicare, se sia un bene od un male; *...respice finem!*

Io credo, invece, di poter affermare, sulla fede di quanto vidi ed appresi da altri laggiù, che *l'opera politica* nostra è ben lontana dall'aver dato, e dal lasciar sperare, i risultati che i suoi dirigenti, in piena buona fede, si propongono Solo a Bengasi, perchè tale politica è intimamente legata coll'azione militare, ed è inflessibilmente severa, qualche cosa di positivo si è potuto ottenere.

Ma intorno a Tripoli invece di disgregarsi, le tribù nemiche si concentrano ed aumentano; e, più che dei sussidi dall'esterno, traggono la loro forza dalla solidarietà delle popolazioni dell'interno, e dalla convinzione, sia pure in loro bugiardamente mantenuta, che, *colla forza*, siamo incapaci a vincerli. Alla lunga dovranno arrendersi; ma, oltre a costarci enormi sacrifici di tempo e di denaro, non sarà che un assoggettamento effimero, se noi ci affideremo alle loro promesse, e non riusciremo a disarmarli ed a costringerli a pacifica vita.

Per riuscirvi dobbiamo rinunciare all'illusione di distruggere la ribellione collo stimolare le parziali defezioni d'individui o di tribù, e dobbiamo definitivamente finirla

cogli allettamenti, colle promesse e con quei sussidi, che contro noi si ritorcono. Invece dell' invio di tanti funzionari, *pacificatori ad ogni costo*, si stabilisca il regime della dittatura militare, anche per ciò che riguarda il diritto di proprietà. Ai ribelli ed agli assenti volontari sia negato d'invocarlo, nè presentemente, nè in avvenire. Incominciamo, quindi, ad attuare il programma economico della nostra conquista, facendo, ben chiaramente, comprendere che la nostra pazienza è, ormai, esaurita, e che ciò che non ci si vuol cedere contro compenso, sappiamo procurarcelo colla ragione della spada.

Incominciamo, dunque, a lavorare ed a colonizzare il suolo che possiamo già occupare con mezzi energici, salvo a continuare poi l'opera con quelli pacifici. Il giorno in cui vedrà che facciamo sul serio, quella gente si piegherà; ma per lungo tempo converrà ancora... tenerla piegata!

Ciò di cui conviene persuaderci.

S'è detto e ripetuto fin troppo che la Tripolitania e la Cirenaica debbono esser per l'Italia *colonie di popolamento*, ch'esse devono essere lo sfogo di quell'esuberanza di lavoratori che da quarant'anni si vanno riversando, sempre più numerosi, nei paesi americani; che, infine, il *fiore di nostra gente infelice* deve finalmente aver trovato la meta, ove possa esplicare all'ombra del vessillo tricolore la sua multiforme, prodigiosa attività.

Ne avessimo parlato meno e ci si fosse preparati meglio all'impresa, non ci rimarrebbe tanto cammino da fare! Io ritengo che molto di quanto si spera sia possibile; ma non mi faccio soverchie illusioni sulla rapidità

colla quale potrà realizzarsi. Non credo che il movimento immigratorio agricolo nella Libia debba manifestarsi prontamente in forma vivace; chè, se ciò, invece, dovesse accadere, non saprei ritenerlo un beneficio; per ragioni che ripetere sarebbe superfluo.

Non basta aver alla mano l'elemento lavoratore, e neppur basterebbe possedere, in pari tempo, anche l'elemento capitalista; occorre, innanzi tutto, una saggia e previdente preparazione dell'ambiente e del territorio, la quale non può farsi che paulatinamente e per gradi.

Le immense distese di *res nullius*, trovate da inglesi, portoghesi e spagnuoli in America ed altrove, qui non sono che negli articoli del Codice fondiario ottomano e nella mente dei giuristi teorici; in attesa d'esserlo nella pretesa dei negoziatori della pace e nelle condizioni di essa che, è sperabile, non si accetteranno senza prudenti riserve.

Mi sembra problematica, altresì, la convenienza di distogliere artificialmente le principali correnti emigratorie transoceaniche, per dirigerle, prima di qualche anno, a questi nuovi lidi.

A parte che l'Italia non ha solamente il còmpito di preoccuparsi dei propri interessi futuri in Tripolitania; ma deve, altresì, tutelare i propri interessi all'interno ed in ogni altra parte del mondo, non si può dimenticare che, da oltre quarant'anni, la vita economica della Nazione è intimamente legata al fenomeno emigratorio transoceanico.

Doloroso o no, inevitabile o meno, questo fenomeno esiste ed ha esercitato, e continua ad esercitare, un'influenza enorme sull'economia pubblica e sull'espansione

commerciale del nostro paese, nè credo che l'occupazione del territorio Libico, debba, immediatamente, arrestarlo, nè che ciò possa convenire, per lunghi anni ancora, alla Nazione. Le Colonie di diretto dominio non devono sorgere a danno delle libere colonie che vennero costituendosi oltre Atlantico, nè l'indebolimento, o, peggio ancora, l'abbandono di queste, gioverebbe allo sviluppo di quelle.

D'altronde, basterebbe rammentarsi del modo con cui si sono formate le libere Colonie nostre in America, per dubitare assai della possibilità, che la massima parte degli elementi, che le compongono, possano servire alla colonizzazione agricola che noi dobbiamo proporci.

Se si dovessero, poi, ricordare i durissimi cimenti cui si esposero, non solo i nostri, ma anche i pionieri della colonizzazione agricola di altre nazionalità in America ed in Australia, verrebbe troppo facile di spaventarci dinnanzi al compito che vogliamo assumere.

Solamente per gradi bisogna, quindi, procedere, e valerci della dura esperienza nostra ed altrui, onde risparmiarci tristissime disillusioni.

Colonie militari.

Ammettiamo pure d'aver innanzi a noi nella Libia un campo mirabilmente adatto alla colonizzazione, sia per la fecondità del suolo, quanto per condizioni di clima; ma non ci si illuda, però, che, per qualche anno almeno, si possa garantire in esso quella tranquillità pubblica, che è l'elemento più indispensabile all'agricoltura, prototipo delle industrie della pace.

In tali condizioni il colono deve, come l'antico pioniere della *Pampa* o delle praterie del *Far West*, saper alter-

nare la zappa al fucile ed aver desti ed acuti l'occhio e l'udito, come forti le braccia ed ardito il cuore. E non deve esser solo, e, se collegato ad altri, deve avere una guida ed un capo, ed essere altrettanto disposto a lottare contro le forze della natura, quanto contro quelle dell'indigeno malfido e nemico.

Perciò, quando lessi in qualche giornale della possibilità che ai nostri eroici soldati laggiù venga concessa in regalo una parte dei terreni conquistati col loro sangue, mi sorrise l'idea; perchè non altrimenti hanno proceduto i Romani antichi nella Gallia, nella Dacia e nella Tracia, e, più recentemente, gli Americani del Nord e del Sud nelle terre conquistate agli Indiani.

Ma l'idea parve svanire dinnanzi ad obbiezioni che non è qui il caso ricordare; ciò non toglie, però, che, se noi vorremo addentrarci un po' nella Libia, e popolarne il quasi deserto territorio con gente di sangue nostro, non sarà, che previo lo stabilimento di colonie agricole militari, che vi potremo arrivare.

Frattanto attorno a Tripoli, come attorno a Bengasi, ad Homs, e, ci sia lecito sperare anche ben presto attorno a Bomba, a Zimuga, a Misurata ed a Zuara, l'inizio sollecito della colonizzazione dovrà farsi in modo che risponda alle esigenze della pubblica sicurezza, prima ancora che a quelle della produzione e dello sfruttamento del suolo.

Più assai che della qualità e produttività intrinseca delle terre destinate a queste colonie militari, dovremo preoccuparci delle qualità dei lavoratori a cui affideremo quest'opera iniziale urgentissima. Dall'organizzazione dei primi nuclei dovrà derivare, più che l'esempio, la base della colonizzazione generale futura. Non si parli, per ca-

rità di patria, quì d'opera di civilizzazione e di amalgamazione degli indigeni cogli immigranti, nè, tanto meno, di missione restauratrice della civiltà araba e libica; nè si presti ascolto ad idealistiche concezioni di giuristi e di politicanti sentimentali, che credono agevole applicare in Libia la giurisprudenza di Sidi Khalil, perchè creata da un arabo per le popolazioni musulmane, od i principî del collettivismo marxiano, perchè, teoricamente, propizi al benessere dell'umanità.

È un'opera essenzialmente pratica quella che noi dobbiamo iniziare, spogliandoci da qualsiasi timore d'incorrere nelle critiche degli idealisti, che pretendono giudicare dal fondo di una biblioteca, di quanto è necessario, invece, risolvere dinanzi alla constatazione oculare dei fatti.

Associare ai nostri coloni i contadini indigeni sarà ottimo consiglio per l'avvenire, quando li avremo definitivamente domati; ora dobbiamo offrir loro la prova tangibile ed inequivoca che sappiamo fare a meno di loro.

Può sembrar possibile e conveniente, in teoria, ispirare l'opera nostra di occupazione e di ripartizione del suolo *ai principî del diritto musulmano*; ma se riflettiamo all'avvenire che noi dobbiamo preparare alle nostre nuove Colonie, ed agli enormi inconvenienti che, nella loro millenaria applicazione, i precetti del Corano e della Sunna vennero creando, nonchè a quelli che deriverebbero da un eccessivo riguardo a tutti gli usi e le consuetudini locali, dobbiamo persuaderci che un'azione pratica, sulla scorta *delle nostre leggi* e dell'esperienza nostra e d'altre nazioni, varrà, meglio d'ogni altro consiglio di teorica sperimentale, a fissare le salde basi del nostro novello dominio coloniale.

Pretendere evitare gli errori altrui, coll'iniziare l'era dei nostri, sarebbe la peggiore stoltezza.

Le primitive colonizzazioni in Nord-America.

A base di ciò che sarebbe un primo esperimento pratico per noi, si dovrebbe prendere ciò che è, invece, l'ultimo e sapiente trovato dell'esperienza colonizzatrice anglo-sassone.

Prima della guerra di Secessione, ed anche per parecchio tempo di poi, il sistema di colonizzazione dei vastissimi territorî, mano mano sgombrati delle orde indiane, era altrettanto spiccio, quanto primitivo. Non è certo quello che dobbiamo, nè che dovremmo, prendere ad esempio. Difatti, dopo essersi stabilite le linee di fortificazioni con truppe mercenarie, cui veniva previamente distribuita in proprietà anche parte del territorio estremo, e dopo aver costruito ferrovie, concesse all'iniziativa privata e favorite con ampie distese di suolo, ch'esse pensavano ad alienare, si procedeva ad una sommaria misurazione e divisione in larghe zone di decine di migliaia di chilometri quadrati; e si bandiva l'editto che, in un giorno determinato, se ne sarebbe concessa l'occupazione a coloro, che dessero poi affidamenti speciali di una effettiva colonizzazione.

Dalle più lontane comarche degli Stati già organizzati si muovevano a migliaia, o soli o colle famiglie, quei coloni che, o non avevano ancora un terreno di loro esclusiva proprietà, o l'avevano insufficiente od inadatto allo sfruttamento, o l'avevano venduto per aver mezzi a sfruttare uno maggiore. La smania del possesso, alimentata dallo spirito d'avventura e dalla speranza di rapido arricchimento, spingeva quei pionieri incontro all'ignoto.

Oltre agli antichi coloni degli Stati dell'Est ed ai pionieri delle praterie, erano immigranti recentemente sbarcati o vecchi cercatori d'oro disillusi, o cacciatori di pellicce, o soldati e marinai appena licenziati dal servizio e bramosi di possesso, od affamati, che venivano addensandosi, per settimane, sui confini della terra promessa, con carriaggi, masserizie, utensili di lavoro ed armi.

L'agglomerazione di quella folla cosmopolita d'avventurieri ardimentosi, violenti, rotti ad ogni fatica, avidi di ricchezza, e spogli, in generale, da ogni scrupolo o sentimentalità, dava allo spettacolo un aspetto selvaggio.

Nel giorno fissato, al segnale annunciato, quelle torme si slanciavano ad una gara disperata, ed in poche ore la *res nullius* era ripartita ed occupata, e tutti, od almeno i più, erano insediati nel loro lotto, buono, discreto o cattivo, a seconda della velocità, della forza, della furberia o della fortuna del rispettivo occupante.

Lo Stato s'era prudentemente riservato il perimetro necessario per uno o più centri urbani e la parte che doveva spettare alla pubblica amministrazione, al Consiglio scolastico, ai Municipi ecc.; tutte istituzioni future, ma che immancabilmente sarebbero sorte.

Poi si lasciava tempo al tempo e, col tempo, il territorio finiva per diventare uno Stato, accrescendo così una stella alla bandiera della Grande Confederazione.

Ma dovevano trascorrere anni prima che la colonia si assestasse, e, non di rado, era più difficile evitare lotte cruente fra gli stessi coloni, che non tra questi e le tribù selvagge, poco dianzi scacciate ed ancora minacciose ai confini.

E non s'è dato esempio mai che l'europeo si frammeschiasse in numero minore all'indigeno, fuorchè nelle

regioni del Centro-America ove quest'ultimo, di carattere più mite, veniva assoggettato ad una larvata schiavitù.

Le Townships.

Più tardi s'è modificato di molto questo metodo assai primitivo, spiccio e, non di rado, violento di colonizzazione; e s'escogitò quel mirabile sistema delle *Townships*, che nel Canada fa ancor ottima prova, e di cui nel Brasile si tentano esperimenti, ma con esito (per cause che sarebbe lungo enumerare) non ugualmente fortunato.

Scelto un territorio demaniale di qualche migliaio di chilometri quadrati, si divide in parecchie grandi zone di sei miglia di lato cadauna (9320 ettari) che formano la *Townships* (distretto).

Ognuno di questi distretti viene diviso in trentasei sezioni di 640 acri (259 ettari circa) ripartite, alla loro volta, in quarti da 160 acri ciascuno (circa 64 ettari) che formano gli *Homesteads* (poderi di famiglia).

Queste *Townships*, in numero che varia a seconda della vastità del territorio disponibile e *dei mezzi di comunicazione già preparati*, attorniano generalmente un centro già popoloso; ciò che non toglie che, con saggia previdenza, il Governo federale (o la Provincia), al quale il territorio appartiene, si riservi una larga zona per la sede di una futura città; la quale, allorchè s'avesse ad iniziare, viene ripartita a scacchiera, colla riserva di piazze, strade, giardini pubblici e terreni per scuole, chiese, ospedali e pubblici uffici, evitando, così, il pericolo di future dispendiose espropriazioni.

Ogni individuo, nato od immigrato nel Canada, che abbia superato i 18 anni e sia di sana costituzione fisica,

può aspirare, mediante il semplice esborso di 50 lire per la registrazione, al possesso immediato d'uno di quei *quarti di sezione* (*Homestead* di 64 ettari) a condizione di risiedere in esso e coltivarlo per almeno sei mesi all'anno, *per un triennio consecutivo* (1).

Trascorso il triennio, se l'obbligo della residenza e della coltivazione venne adempiuto, la concessione diventa definitiva e può essere ceduta ad altri a titolo di proprietà.

*
* *

Ma la coltivazione presuppone la costruzione di una abitazione stabile e l'introduzione nel fondo di strumenti ed animali da lavoro, ciò che attribuisce valore, non solo al fondo stesso, ma anche a quello vicino; per cui non di rado succede, ed è concesso, che il colono si riservi il diritto di chiedere, più tardi, la concessione anche di questo o d'altro lotto poco discosto, alle stesse condizioni del primo.

Così pure, in alcune zone lo Stato riserva una parte di terreno da concedersi successivamente a quei membri delle famiglie già stabilite nella *Township* che, divenuti adulti, aspirassero a possedere un proprio *homestead*, senza troppo

(1) In Tripolitania (per ragioni diametralmente opposte a quelle che consigliano di tollerare l'abbandono dei poderi sei mesi all'anno nel Canada) si potrebbe pure adottare questo concetto; giacchè colà d'inverno, in Tripolitania d'estate, la vita agricola è completamente paralizzata. Lo stesso potrebbe dirsi per gran parte della Colonia Eritrea; ma nell'ordinamento fondiario di questa venne, invece, tassativamente stabilito che i concessionari di terreni agricoli debbano personalmente e *continuativamente* accudire alla coltivazione di essi, fissandovi la loro residenza. (Ord. Fond. Eritreo, art. 27).

allontanarsi dai loro congiunti. In questo modo le famiglie prendono radici nel territorio e si assodano le basi della comunità.

E, sempre in quest'ordine d'idee, in ogni *Township*, lo Stato destina *due sezioni da 259 ettari* quale patrimonio delle scuole locali e *ben sedici sezioni* (4144 ettari) per darle in compenso alle imprese che assunsero, od assumeranno, la costruzione di ferrovie, di cui la *Township* possa facilmente approfittare. Queste sezioni, valorizzate dal lavoro compiuto in quelle che le attorniano, vengono poi vendute ad equo prezzo dal Consiglio scolastico o dalle imprese ferroviarie e risparmiano all'Erario parte almeno della spesa di sussidi alle scuole e di sovvenzione alle ferrovie, il cui peso costituisce l'ostacolo maggiore al loro sviluppo.

Non è superfluo aggiungere, come quel colono il quale, possa dimostrare, che l'*homestead* ad esso assegnato non sia sufficientemente redditizio, abbia il diritto di sceglierne un altro, col solo carico del pagamento di una nuova tassa di registrazione di 50 lire.

È poi regola normale, che le divisioni dei lotti siano fatte in modo che ad ognuno corrisponda una porzione di foresta, donde il colono possa trarre il legname da ardere e quello per la costruzione della sua casa; ma, quando ciò non sia possibile, gli viene concesso di accedere e profittare dei boschi vicini di proprietà demaniale. Esperimenti del genere di questo vennero iniziati nell'Argentina per la formazione delle prime colonie e pel popolamento di plaghe eccentriche; ma poi caddero in disuso in causa principalmente dell'esaurimento dei terreni demaniali, inconsultamente sperperati. Nel Brasile, con leggi

relativamente recenti, si volle imitare il sistema canadese delle *Townships* fondando dei *nuclei coloniali*; ma, per la deficienza di comunicazioni e d'immigranti, essi ebbero quasi dovunque un risultato negativo.

In Libia ci troviamo in condizioni diverse, le distanze sono minori ed i centri di consumo più vasti e propinqui, e tutto fa credere che l'impresa dovrebbe dare ottimi frutti, soprattutto in Cirenaica, ove anche il legno da ardere si trova in discreta quantità in quasi tutta la plaga colonizzabile.

Non credo sia stata inutile questa esposizione lunga, quantunque succinta, del sistema canadese, per consigliarne l'applicazione, in quanto non vi siano d'ostacolo ragioni giuridiche o politiche, del genere di quelle cui s'è anteriormente accennato.

Esperimenti pratici in Libia.

Non si potrebbe subito iniziare qualcosa di simile nelle nostre nuove colonie? Forse avrebbe già potuto tentarsi nella colonia del Benadir, ove, secondo l'onorevole Patrizi, che ha visitato queste e quella, il suolo si presterebbe meravigliosamente alla colonizzazione. Ma non s'è fatto; e ciò non dovrebbe esser motivo per non farlo qui, dove più urge dimostrare, in modo tangibile ed inequivoco, il nostro proposito di popolare con lavoratori italiani il nuovo possedimento.

All'uopo basterebbe fissare, pel momento, sulle carte topografiche (e *più tardi e gradatamente* con visibili segnali nel terreno), dei semicircoli che abbiano Tripoli, Bengasi ed Homs per centro, ed un raggio di trenta

chilometri ad oriente, ad occidente ed a mezzogiorno delle città.

La zona pianeggiante che si stende tutto all'intorno di Bengasi fino alle falde delle colline da cui parte l'altipiano cirenaico, sembra si debba mirabilmente prestare ad un esperimento di colonizzazione.

Altrettanto dicasi della plaga circostante ad *Homs* e che, dominata dall'ormai storico *Mergheb* e dalle digradanti alture verso l'oriente, sembra pure singolarmente idonea per questo esperimento, quantunque più sabbiosa di quella di Bengasi.

A *Derna* ed a *Tobruk* gli immediati dintorni non sono costituiti che da distese aride e rocciose; sì che, ben difficilmente, da quei due centri urbani si potrebbe provvedere alla sicurezza dei finitimi nuclei coloniali. Ma dalle alture di *Tobruk* si scorgono fertili plaghe a breve distanza; mentre è notorio che fra *Derna* e *Bengasi* si distendono il fertilissimo altipiano del *Barka* e le zone costiere di *Marsa Susa* e di *Cirene* e di *Kirsa*, in cui la formazione di nuclei coloniali dovrebbe dare ottimi risultati (1).

La colonia militare di Tripoli.

Ripigliando ora il concetto d'un esperimento di colonia militare, colla predisposizione di semicircoli intorno ai centri popolosi principali della costa, risulterebbe che nel perimetro di Tripoli (per non parlare che di questo) verrebbero ad esser compresi, oltre che l'oasi immediata, anche i villaggi di *Gargaresch* e di *Zanzur* da un lato,

(1) UGO SABETTA, rapp. cit.

e quelli di *Amrus* e di *Tagiura* dall'altro, nonchè l'oasi di *Ain-Zara*, già nostra, e quelle di *Bir-Tobras*, *Bir-Akaba* e *Bir-el-Turcki* fino a *Zebea*, ad una ventina di chilometri da *Aziziah*, che speriamo presto di occupare.

Sarebbero all'incirca 1,700 chilometri quadrati, già in massima parte da noi occupati, e dei quali appena una decima parte circa rappresenterebbe l'oasi presentemente coltivata.

Al confine dell'oasi, dove incomincia la zona incolta che molti (e fra gli altri il professor Scalabrini e l'ingegnere Luiggi) affermano pronta, senza necessità di speciale irrigazione, ad essere posta in coltivo, dovrebbe riservarsi una zona di almeno *seicento ettari* quale sede della città che dovrà sorgere, ovviando alla necessità di espropriazioni costose nel futuro.

Quindi il suolo dovrebbe frazionarsi in lotti più o meno grandi, a seconda che si trovino nella zona più sfruttata od in quella incolta, tenendosi calcolo dei poderi o giardini già delimitati e dei titoli di proprietà (piena od incompleta) su essi gravanti.

Lasciamo impregiudicata, pel momento, l'estensione dei poderi dell'oasi ed il modo d'assegnazione dei medesimi, sia che appartengano già, per diritto incontestabile allo Stato, sia che vengano espropriati *del tutto* dietro compenso, od *in parte*, a titolo d'incameramento per la valorizzazione del resto, o per corrispettivo di tassa di accertamento e di completamento dei titoli; giacchè non è possibile dare una indicazione precisa al riguardo.

Per la zona incolta (*mevat*), invece, il problema si potrà risolvere con facilità, qualora si convenga nel principio ch'essa debba considerarsi (anche all'infuori di quanto

possa risultare dalle anteriori leggi locali) quale proprietà demaniale (1). Tutt'al più si potrebbe fissare un prezzo d'indennizzo ai privati che ne risultassero indiscutibilmente proprietari definitivi, *prendendo per base il valore che quella terra poteva avere PRIMA che si parlasse dell'occupazione italiana.*

L'occupazione di questa zona, relativamente ristretta, e la sua colonizzazione a base militare sarebbe consigliata anche da ragioni strategiche, per le quali, anche ciò che, giuridicamente, potrebbe sembrare un arbitrio, sarebbe ampiamente giustificato quale misura di pubblica utilità e sicurezza.

*
* *

Ciò posto, quella superficie dovrebbe dividersi in lotti agricoli di dimensioni non minori di dieci ettari cadauno e non maggiori di venti, mano mano che si allontanassero dal centro, o dalle oasi sparse nel territorio, fino a raggiungere la distanza di quindici chilometri dal centro stesso e dalla spiaggia del mare.

Al di là, e fino al limite della periferia, sempre tenendosi calcolo delle oasi già coltivate, il suolo dovrebbe ripartirsi in lotti dai 200 ai 1000 ettari, destinati all'allevamento del bestiame, e ad agricoltura, quando le condizioni politiche lo permetteranno.

Non è possibile, evidentemente, senza un'esatta e pratica conoscenza della regione, indicare, neppure approssimativamente, il numero dei lotti delle tre classi che con

(1) Vedasi cap. *Beni miriè.*

questo sistema si potrebbero ottenere ; ma non dovrebbe esser impresa questa nè lunga, nè di grave difficoltà, e per la parte già occupata, non sarebbe questione che d'un lavoro di settimane.

Ogni lotto dovrebbe, almeno da un lato, fronteggiare una strada; ed, in linea diagonale verso oriente ed occidente, ed in linea retta nell'asse del perimetro, dovrebbero correre ferrovie o guidovie che leghino la periferia al centro.

Ora, dedotta la superficie riservata alla futura città, alle strade normali e ferroviarie, *nonchè alle ridotte militari*, che necessariamente dovranno costruirsi e mantenersi fino a che la tranquillità non sia definitivamente ristabilita, e dedotta, altresì, una buona percentuale di terreno da assegnarsi quale patrimonio alienabile di scuole ed ospedali, nonchè quello che risultasse assolutamente incoltivabile, rimarrebbero sempre circa 140,000 ettari, i quali per essere vicini, relativamente, alla spiaggia ed alla città e favoriti da mezzi di comunicazione, potrebbero acquistare in media un valore non inferiore alle due o trecento lire cadauno, ciò che costituirebbe un patrimonio demaniale di circa 30 milioni di lire.

Ma meno su questa utilità dovrebbe fare assegnamento l'Erario, che sull'enorme valore che, gradatamente, verrebbe ad acquistare l'immensa superficie circostante, necessariamente attratta nell'orbita di questo nucleo produttivo ; nè la spesa cui dovrebbe l'Erario assoggettarsi, e di cui potrebbe, come vedremo più innanzi, facilmente rifarsi, dovrebbe apparire di grave ostacolo a quest'esperimento di colonizzazione.

La colonia agricola-pastorile dovrebbe, come già abbiamo detto, rivestire il carattere di colonia militare,

ed i lotti non dovrebbero assegnarsi che ad individui, i quali, pur recandosi ad occuparli colle famiglie, assumesero, e fossero in grado di assumere, l'obbligo di prestare servizio attivo nella località, in ogni momento che ne fossero richiesti. Un membro, almeno, di queste famiglie dovrebbe esser atto ed educato e soggetto al servizio delle armi per almeno cinque anni ancora, e, se egli fosse già pratico di vita coloniale (se venisse, cioè, dai centri agricoli tunisini od americani, donde potrebbe apportare, oltre all'esperienza, anche qualche scorta di danaro), sarebbe tanto meglio.

Sopra *centomila ettari*, potrebbero così stabilirsi almeno *settemila famiglie di coloni militarizzati*, e questi con non più di altri 7000 soldati regolari, costituirebbero un formidabile presidio contro le tribù predatrici sprovviste d'artiglierie, mentre quasi nulla costerebbero all'Erario pel loro mantenimento.

Supponendo che la superficie occupata dagli indigeni, con titolo di proprietà riconosciuto, non superi i cinquemila ettari (l'oasi non ne occupa di più), ai settemila coloni verrebbe in media ad assegnarsi un lotto di circa dodici ettari di terra produttiva cadauno, e questa proprietà sarebbe sufficiente ad allettare i volontari, ai quali, solo nel primo anno ed appena nella prima parte del secondo, dovrebbero fornirsi in natura, *ed a prestito*, semi, piante e parte dei nutrimenti ch'essi non potrebbero in altro modo provvedere.

Il valore delle concessioni verrebbe rimborsato allo Stato in prestazioni personali e, più tardi, colle contribuzioni fiscali.

Data la conformazione del terreno e l'uniformità di colture alle quali i coloni dovrebbero dedicarsi, lo Stato potrebbe provvedere, sia pure contro rimborso, gli strumenti di maggior importanza, quali seminatrici, falciatrici, trigliatrici meccaniche ecc., per rendere le colture meno faticose e più proficue.

*
* *

Rimarrebbe, però, un'altra estensione di terra presso alla periferia, d'una superficie complessiva di circa 40,000 ettari, la quale dovrebbe dedicarsi esclusivamente all'allevamento del bestiame, in attesa che, aprendosi delle zone più vaste, ma più lontane, possa questa pure dedicarsi all'agricoltura e specialmente alla coltura di piante foraggere (1).

Nell'Argentina si hanno estensioni di 5, 10 e, perfino, di 20,000 ettari coltivate esclusivamente ad erba medica, senza necessità alcuna di irrigazione, e, se ciò che si afferma circa la quantità media di acqua piovana e circa la facilità di trovare quella potabile a pochi metri dal suolo è, come deve credersi, esatto, sarebbe questa un'industria di reddito immenso per la nuova colonia, servendo, frattanto, ad assodare il terreno ed a prepararlo per altre colture.

Questa superficie di 40,000 ettari dovrebbe frazionarsi in lotti molto vasti, di 200, 500 a 2,000 ettari cadauno, e si dovrebbero vendere a poco prezzo ed a pagamenti rateali a chi desse affidamento sicuro d'introdurvi e man-

(1) Vedasi cap. *Colonizzazione pastorile*.

tenervi, entro un breve periodo d'anni, una quantità proporzionale d'animali ovini e bovini di razze selezionate, che costituirebbero poi la base dello sfruttamento pastorale dell'intera colonia.

Non è arrischiato affermare che, in breve tempo, in questa zona, relativamente angusta, potrebbero trovarsi a loro agio parecchie decine di migliaia di animali bovini ed equini, senza contare le numerose greggie di pecore che fornirebbero ottima carne e copiosa lana per l'esportazione.

Facilitazioni ai coloni.

Pei coloni prettamente agricoli è evidente che, date la grande vicinanza del porto, la sicurezza contro le razzie, la facilità di comunicazioni e la fertilità del suolo, una media di 12 ettari per famiglia di tre o quattro persone, quantunque inferiore d'assai a quella attribuita in America ai coloni immigrati, dovrebbe esser più che sufficiente, e verrebbe a costituire, in breve tempo, una discreta fortuna.

L'obbligo della coltivazione totale del fondo non dovrebbe essere così assoluto, quanto l'ordinamento fondiario eritreo impone; ma dovrebbe bastare che il colono l'avesse cintato a fili di ferro o, meglio, a siepi di fichi d'india, vi avesse costruito una capanna ed introdotto animali di lavoro ed attrezzi, in modo da provare la sua buona volontà.

Alle spese di primo impianto e mantenimento del colono e della famiglia pel primo anno e (al bisogno) per parte del secondo, dovrebbe concorrere l'Erario Coloniale, salvo a rimborsarsene, in parte almeno e con lievissimo interesse, negli anni futuri.

Nell'ordinamento fondiario dell'Eritrea si prevede questo caso (art. 73), ma la sovvenzione a prestito si subordina al precedente impiego da parte del colono nell'azienda di almeno 50 lire per ettaro; ciò che, trattandosi di colonizzazione militare, sarebbe ad escludersi.

I centomila ettari così bonificati e colonizzati potrebbero agevolmente, alla fine del primo quinquennio, corrispondere un'imposta di *dodici lire* per ettaro, la metà di quanto nel Sudan i terreni concessi rendono all'Erario Inglese.

Aggiungansi a questo, il rimborso di parte delle somme anticipate a titolo di sussidio, ed i proventi indiretti che dal nucleo popoloso trarrebbe l'Erario, e, convegnasi, che la prospettiva non potrebbe esser migliore.

Nè si creda soverchio ottimismo il mio; giacchè, data l'ubicazione di queste colonie agricole presso la costa ed i centri urbani, non v'ha persona, pur mediocrementemente pratica di ambienti coloniali, la quale non debba convenire che in cinque anni esse dovrebbero raggiungere una grande prosperità (1).

In queste concessioni, oltre il prodotto agricolo, i coloni potrebbero ricavare beneficio dagli animali da cortile, dagli ortaggi, dalle primizie; di modo che un'imposta che, dopo un quinquennio di esenzione, sommasse, per 10 ettari, a 120 lire annuali non sarebbe certo grave; mentre lo Stato, oltre alla garantita sicurezza della plaga, ricaverebbe un interesse del 15 per cento del capitale impiegato a questo scopo.

(1) In Tunisia il rendimento medio in quintali e per ettaro nel 1909 è stato: grano 6.2, orzo 6.2, avena 13.2, in Algeria di più. S. E. T. TIRTONI, rapp. cit.

Il regio vice console Ugo Sabetta nell'accennare nel suo bel rapporto sul *Distretto di Derna* all'eventualità d'una colonizzazione italiana in quella regione, dopo aver premesso che *sarebbe necessario ricorrere* all'opera di *società agricole*, conviene che un canone di 15 lire l'ettaro sarebbe facilmente sopportato dal colono (1). Quì, invece di canone, si tratterebbe d'imposta a tutto beneficio dello Stato, perchè il colono rimarrebbe proprietario della sua quota di terreno, dovendosi riserbare l'azione delle imprese agricole alle zone che, ulteriormente, si potessero occupare e colonizzare.

*
* *

Nel sopracitato articolo 75 dell'ordinamento Eritreo, si prevede anche il caso di anticipazione delle spese suindicate, nonchè di quella di viaggio dall'Italia alla Colonia del colono e della sua famiglia; ma, quantunque tale spesa risulterebbe assai meno grave pel trasporto in Libia, credo che dovrebbe lasciarsi a carico esclusivo dell'emigrante, pur riducendola alle minime proporzioni; giacchè costituirebbe un eccitamento che, nelle circostanze presenti, sarebbe pernicioso.

An ogni modo non si comprende perchè in quell'articolo si limiti a tre persone adulte il numero dei membri della famiglia così sovvenzionata, mentre sarebbe tanto meglio se fossero di più.

Quando questo avvenisse, converrebbe, anzi, od allargare la concessione, o riservare un lotto vicino, com'è

(1) UGO SABETTA, rapp. cit.

lodevole costume fare in America, onde più tardi, divenuti adulti i figliuoli, la stessa famiglia possa rimanere più unita.

Misure di previdenza.

E, per analogo concetto, sarebbe opportuno serbare qualche zona da coltivarsi (eventualmente per obbligo di prestazione d'opera) dai coloni vicini. Queste zone verrebbero a costituire il patrimonio alienabile, non appena convenga, degli istituti scolastici od ospitalieri futuri del nucleo coloniale.

Non qui, invece, s'avrebbe bisogno di serbare zone per le imprese ferroviarie, giacchè nella colonia militare le spese, a questo riguardo, andrebbero a carico dello Stato.

Se questo, per l'adattamento del terreno e la costruzione delle opere indispensabili (strade, pozzi, e ridotte militari) avesse a spendere sette milioni, e dovesse anticiparne tre altri per sovvenzioni ai coloni, porrebbe a lauto interesse il suo capitale.

Frattanto, in meno di sei mesi, dalla conclusione della pace, o del *modus vivendi*, colla Turchia, si potrebbe procedere all'impianto definitivo delle prime tre colonie militari, Tripoli, Bengasi ed Homs, le quali, dopo un anno, già potrebbero avere una popolazione complessiva di cinquanta a sessanta mila individui, di cui quasi un terzo *atti e soggetti* al servizio militare. La colonizzazione verrebbe iniziata sopra solide basi, con un ordinamento disciplinare, che nell'impianto delle colonie future verrebbe per tradizione mantenuto. La base migliore per la buona riuscita dell'opera futura di colonizzazione consisterà appunto nei risultati di queste

colonie sperimentali. Ma converrà procedere con energia, con pratici concetti e disinteresse personale nei dirigenti, coll'abbandono assoluto di principî teorici e preconetti burocratici nei governanti, e con spirito di sacrificio, unicamente confortato dalla speranza di futuro benessere, nei soldati coloni.

L'elemento agricoltore indigeno.

Ma qui si riaffaccia il problema della condizione in cui verrebbe a trovarsi l'elemento indigeno, sia nei riguardi della proprietà, sia in quelli del popolamento e della coltivazione del suolo, *in queste colonie militari.*

Non ho sufficiente autorità per dare precise indicazioni in proposito. Già ho diffusamente accennato allo speciale ordinamento nell'Impero ottomano della proprietà fondiaria, pel quale i diritti dello Stato si sovrappongono, quasi ovunque, a quelli degli utenti privati. Sarebbe indubbiamente un grande errore il rinunciare, nei rapporti cogli attuali possessori, a quei diritti che, sia pure con un antiquato, iniquo ed antieconomico concetto giuridico, il Governo da noi spodestato possedeva.

E sarebbe un errore più grande ancora, se con proposito di pacificazione, che la mentalità degli indigeni non saprebbe valutare (pur approfittandone), non ci valesse prontamente di quegli altri diritti, e specialmente di quello di confisca dei beni dei ribelli, che lo stato di guerra ci attribuisce.

Io ritengo che, se ciò che i turchi hanno fatto, bugiardamente, credere agli indigeni, e che questi ormai credono fermamente, circa le nostre intenzioni d'appropriazione arbitrarie dei beni delle comunità e dei privati,

lo si fosse realmente minacciato da noi nei riguardi dei ribelli, ed avessimo dimostrato, in alcuni casi almeno, di saper mantenere la minaccia, avremmo più facilmente conseguito quello cui non siamo, finora, riusciti che in minima parte, e solo usando della forza (1).

D'altra parte, già dissi, come non v'abbia esempio di colonizzazione agricola, in America ed in Australia, nella quale l'elemento immigrato europeo sia stato posto in condizioni d'uguaglianza perfetta con quello barbaro ed indomabile indigeno. Perciò, fondandomi sull'esperienza di quanto altrove s'è fatto sempre, io non riesco a concepire la possibilità di colonizzare qualsiasi plaga del nuovo territorio, quando s'intenda, o si debba, lasciare, fra quella zona e la spiaggia, un'altra zona occupata *quasi esclusivamente* da un elemento semibarbaro e malfido o nemico.

Ma già dissi pure, come non converrebbe, sotto molti riguardi, allontanarlo, e, perciò, non spingerò questa mia preoccupazione strettamente logica, se non molto umanitaria, fino all'affermare che quell'elemento converrebbe si distruggesse come fecero i Tedeschi nel Camerun (2) o si relegasse come i Pelli-Rosse, antichi sovrani delle praterie Nordamericane, in determinate riserve; ma non posso a meno di considerare indispensabile, che a quel-

(1) Risulta, invece, che noi occupiamo e paghiamo rilevanti pigioni per degli edifici e dei terreni, che a quei ribelli appartengono.

A Derna la nostra condiscendenza è arrivata al punto di corrispondere un indennizzo ai proprietari di un terreno completamente arido, sul quale hanno piantate le tende i nostri eroici alpini.

(2) GASTON YEZÉ, *Etude theorique et pratique sur l'occupation*, ecc., pag. 158. Paris 1896.

l'elemento indigeno debba frammischiarsi una quantità molto maggiore del nostro, per assicurarci di quello la cooperazione, senza doverne temere gli attentati.

È un pregiudizio troppo comune quello di credere che l'elemento rurale indigeno, quantunque, indubbiamente, semi-barbaro, non sia suscettibile di civilizzazione; ma sarebbe un errore sperare che per lo spazio d'una generazione, almeno, esso possa facilmente amalgamarsi con quello colonizzatore immigrato. Converrebbe, innanzitutto, che quest'ultimo possedesse una educazione, che, invano, cercheremmo anche in qualsiasi altro popolo europeo. Tuttavia esso possiede una facoltà di adattamento, da nessun altro popolo, finora, superata; e, qualora i funzionari preposti a questi esperimenti di colonizzazione militare fossero dotati di grande tatto, d'inflessibile energia e di forte autorità morale, sarebbe della maggior convenienza cercar d'utilizzare anche il lavoro indigeno, assegnando a famiglie agricole di essi, alcuni lotti anche delle colonie militari. Ma, in questo caso, dovrebbero abbandonarsi le preoccupazioni speciali di rispetto alla religione, ai costumi, alle tradizioni locali, lasciando pur libero ognuno di pensare e di regolarsi, come gli convenga meglio, nel seno della propria famiglia e nelle pratiche della sua religione; ma sottoponendo tutti ad una stessa disciplina ed alle identiche norme della vita civile.

Allo stesso modo che riesce possibile costituire delle compagnie di soldati indigeni, inquadrati nei battaglioni coloniali, potrebbero esistere delle famiglie indigene d'agricoltori frammischiate a quelle dei nostri coloni, con evidente reciproca utilità.

Espropriazione od imposta ?

Ma, come si disse, commetteremmo un grave errore, se, iniziando questi esperimenti di colonizzazione, lasciasimo che nella zona costiera, favorita dalle oasi e dai folti palmeti, e già fittamente occupata dagli indigeni, questi rimanessero, o ritornassero, *esclusivamente*, a popolarla. Prescindendo dal fatto che i coltivatori non sono che, ben raramente, i proprietari dei poderi dell'oasi; (perchè questi risiedono nella città ed usano sfruttare in modo iniquo i lavoratori rurali) dobbiamo tener presente che i rancori per l'inevitabile devastazione e per la non meno inevitabile repressione sanguinosa che fummo costretti a compiere, non si acqueteranno in brevi anni. A noi giova pacificare; ma sarebbe un assurdo adagiarsi nella fiducia d'esservi riusciti, anche quando la tranquillità parrà essere ripristinata.

Dovremo, quindi, occupare ed assegnare ai nostri coloni una gran parte dei poderi della zona costiera già intensamente sfruttata; e, non mi si accusi d'inutile ripetizione, se insisto su questo concetto.

Sarà, quindi, un grave problema quello di stabilire in qual modo, senza commettere gravi ingiustizie e senz'essere accusati di arbitrarie spogliazioni, potremo arrivarvi.

L'articolo 35 dell'Atto Generale della Conferenza di Berlino (1885) relativa all'occupazione futura delle coste del Continente Affricano, impone fra gli altri l'obbligo alle Potenze firmatarie (tra cui l'Italia) « di rispettare i diritti acquisiti nel territorio ch'esse avessero ad occupare ».

La costante giurisprudenza e l'opinione dei più insigni scrittori di diritto internazionale pubblico e privato furono sempre concordi nel dare una larga interpretazione a questa clausola, nel senso che si dovesse intendere per essa il rispetto *ai diritti reali, privati o pubblici, di stranieri o di indigeni, acquisiti, prima o dopo, l'occupazione del territorio*. Nella Conferenza venne anzi preso atto di questa generale interpretazione (1).

Non sarebbe quindi ammissibile che l'Italia s'impadronisse, *jure imperi*, dei terreni appartenenti a privati od a comunità, esistenti nelle oasi, ed occupati esclusivamente dall'elemento indigeno, che verrebbero ad interpersi fra le città costiere occupate ed i territori incolti (*mevat*) destinati alla colonizzazione militare.

D'altra parte, il pericolo permanente ch'essi rappresenterebbero a danno della sicurezza pubblica e privata di tali centri coloniali, impone misure di precauzione le quali non potrebbero concretarsi che in una espropriazione forzata, parziale o totale, di quei terreni, con relativa diminuzione del numero degli abitatori indigeni, mediante l'allontanamento dell'esuberanza di essi.

*
* *

Ma l'espropriazione, contro compenso del valore dei terreni stessi, potrebbe risolversi in un vero e proprio disastro economico, se si dovessero riscattare al prezzo che, dopo la nostra occupazione, essi vennero acquistando;

(1) ENRICO CATELLANI, *Le Colonie e la Conferenza di Berlino*, Torino 1885. — Vedasi anche GASTON YEZÉ, op. cit.

nè, d'altra parte, si potrebbe rinunciare a costituire quei centri d'irradiazione coloniale di cui ci stiamo occupando.

Ogni proprietà rurale dell'oasi di Tripoli, pel fatto stesso della costruzione del porto e di strade, per l'apertura di pozzi, per l'aumentato movimento commerciale della città e per l'affidamento che potrà presto aversi di severa giustizia e di sicurezza pubblica e privata, ebbe triplicato e quintuplicato, forse, il suo valore ad esclusivo vantaggio degli attuali possessori e ad unico sacrificio nostro.

Lo spettacolo che offre Tripoli in questi giorni (e che si ripete, pur con minore intensità, a Bengasi ed a Derna) di proprietari d'edifici e di terreni urbani che avanzano esose pretese, per l'affitto d'immonde catapecchie o di aree dianzi abbandonate pel nessun loro valore, fa pensare che, non per l'Italia, ma per quella gente che, apparentemente, ci s'inchina e che, realmente, ci combatte, tanti nostri sacrifici siano sperperati.

Una tolleranza deplorevole, da parte delle nostre autorità (convien pur dirlo) concede che si organizzino e si commettano frodi patenti da individui, che si vantano procuratori legali di proprietari che stanno tra le file nemiche, o provano con documenti, generalmente apocrifi, d'essere locatari di altri, che noi abbiamo esigliato; od impongono e, quel che è peggio, ottengono, pigioni enormi dai nostri stessi Uffici, dedicandone, molto probabilmente, l'ammontare a profitto dei nostri nemici.

Non altrimenti si agirà non appena s'inizi l'opera di popolamento nelle campagne, e già se n'hanno gli indizî coi vantati diritti di proprietà su terreni deserti, oltre che su quelli dell'oasi.

Se quelle proprietà per diritto d'imperio o di conquista venissero dimezzate (onde lo Stato possa disporre d'una metà per introdurvi lavoratori italiani), ciò che a prima vista, parrebbe una spogliazione iniqua, si risolverebbe in un beneficio incalcolabile per tutti.

L'imposta di guerra sulle proprietà rurali porterebbe allo stesso risultato, in quel paese ove il denaro è scarsissimo ed ove il ricordo delle fiscalità ottomane rende l'imposta supremamente odiosa; perciò le espropriazioni per mancato pagamento dell'imposta diverrebbero più comuni che in Sardegna.

L'esenzione totale o parziale di essa, per lunghi anni, sulla porzione che rimarrebbe ad esclusiva disposizione del proprietario anteriore, favorirebbe, invece, il risveglio economico e cancellerebbe in brevissimo tempo il ricordo d'un fatto, che si confonderebbe con altri ben più tristi d'una guerra sanguinosa.

Probabili obiezioni.

Io non mi dissimulo il pericolo che, per l'esposizione di questi concetti, mi si possa attribuire la dimenticanza voluta dei principii fondamentali del diritto e delle esigenze della moderna civiltà.

Mi si potrebbe rimproverare che, dopo aver voluto portare all'opera della futura colonizzazione delle nostre nuove colonie, il sussidio dell'esperienza colonizzatrice d'altri paesi, abbia dimenticato che la Francia in Algeria ed in Tunisia non ha mai fatto quello che io qui riterrei opportuno che l'Italia facesse.

Ma, a parte, che la Francia non era (ed è tanto meno ora), nel caso di poter promuovere una rilevante

immigrazione di lavoratori propri nei territori conquistati (la densità di popolazione indigena dei quali era superiore assai di quella che noi abbiamo trovato in Tripolitania), vorrei non si dimenticasse che, forse appunto per non avere saputo o potuto colonizzare intensamente i suoi possedimenti, essa è in perpetua guerra cogli elementi indigeni, i quali non trassero dall'occupazione francese quei benefici, che la nostra colonizzazione ap- porterebbe, invece, in Tripolitania.

E se colonizzazione dobbiamo fare, essa non deve iniziarsi nè a base di concetti puramente filantropici, nè in plaghe inadatte, come quella che, fin dal 1848, si tentò in Algeria, dove di 12,000 operai disoccupati, spediti laggiù, ne morirono 10,000 in due anni; ma deve iniziarsi nelle zone migliori e più sicure, con elementi idonei e con seri concetti, senza preoccuparci soverchiamente degli ostacoli d'ordine giuridico che, transitoriamente, ci si presentassero dinnanzi.

Il lavoratore indigeno dovrà venir, bensì, favorito (a pacificazione compiuta) di convenienti concessioni di terreni coltivabili, ed, eventualmente, potrà venir associato ai nostri coloni; ma sempre in modo ch'esso non possa costituire un pericolo per la sicurezza pubblica o privata dei nuclei coloniali. Quelli, che ora si dovrebbero stabilire e che sarebbero a base militare, col precipuo scopo di garantire una zona d'influenza ed un centro di produzione alle città occupate, devono essere al coperto da ogni sorpresa, oltre che dei nemici o dei ribelli esterni, anche degli amici, sempre mal fidi, frammischiati ai nostri coloni.

Questa garanzia sarebbe effimera qualora esistesse, in una zona tanto pericolosa, qual'è quella costituita dalle

oasi costiere, un forte contingente di indigeni, sottomessi, bensì, ma in relazione costante coi ribelli combattenti.

Provvedimenti indispensabili.

Non sarà mai abbastanza ripetuto che, *finchè perduri la ribellione organizzata*, la sottomissione di individui o di famiglie si deve accogliere con assoluta diffidenza; e che non si otterrà la pacificazione generale, se non quando sia generale la convinzione che, *solo a ribellione totalmente estinta*, i bisogni ed i diritti degli indigeni verranno presi nella debita considerazione.

Alzino pure le strida gli umanitari idealisti ed interessati che sognano, o pretendono, una pacificazione a base di blandizie o di debolezze inconsulte e perniciose, l'anima dell'arabo non si piega alla dolcezza.

Les arabes sont des diplomates d'autant plus habiles qu'ils sont passés maîtres dans l'art de dissimuler (1).

Ogni qual volta mi son trovato a discorrere, sia con quelli evoluti, come colla gente del popolo, ebbi sempre l'impressione che l'interlocutore scrutava il mio pensiero e tentava con ogni mezzo di celare il proprio. Cortese nelle forme, egli è sempre misurato nelle parole e nei gesti; e nulla ha di comune colla vivacità, quasi infantile, degli indigeni eritrei.

Quest'impressione, che potrebbe ritenersi superficiale, mi fu confermata da quanti stanno da mesi a contatto con quella gente, dopo aver vissuto lunghi anni in Eritrea, ed aver lungamente viaggiato e studiato nei paesi dell'Affrica settentrionale.

(1) R. J. FRISCH et H. DAVID, op. cit.

Non si perda, perciò, mai di vista la nostra meta; perchè in essa nulla v'ha di contrario agli interessi degli indigeni, i quali tanto più guadagneranno, quanto più presto a noi sarà dato raggiungerla (1).

Dei risultati concreti che in un avvenire molto prossimo ci sarebbe dato mostrare, noi dobbiamo solamente preoccuparci, nella sicurezza ch'essi non potrebbero essere che felici, qualora, senza dannose titubanze od inutili sentimentalismi, ma con serena e sapiente fermezza, sia stata iniziata l'opera nostra.

Conclusione.

Siccome però, per ragioni politiche, e di cui voglia il Cielo, non abbiamo, in avvenire, a dolerci (come dei lunghi tentennamenti di questa guerra già ne sentiamo il bisogno) non si crederà conveniente espropriare i possessori attuali di una parte più o meno estesa dei loro beni (quintuplicati di valore), nè espellere colla forza gli attuali coltivatori delle oasi; che anzi faremo il possibile per richiamarveli con deplorabile imprevidenza (finchè duri la guerra); nulla impedirebbe che si procedesse, almeno, ad un razionale riscatto, per ragioni militari, di molti di quei beni, sulla base del loro valore prima della conquista e collo scopo di affidarli ai coloni militari.

Questi verrebbero, così, a frammischiarsi in gran numero all'elemento indigeno agricoltore e ne potrebbero

(2) « Les intérêts de colons et ceux des indigènes sont en harmonie, quand'il n'y aura plus de colonisation, il n'y aura plus de bien-être pour l'indigène, car c'est lui qui en profite plus que tout autre ». M. SABATIER, *Discussions sur la colonisation en Algérie et Tunisie*. Actes du C. d. l'A. d. N. già cit.

anche utilizzare la cooperazione, mentre, al tempo stesso, servirebbero ad esso d'esempio a maggior alacrità e produttività nel lavoro.

Nè di questo procedere ci si potrebbe far appunto come d'un'infrazione all'obbligo assunto nella Conferenza di Berlino cui s'è accennato più sopra; perchè la nostra occupazione della Libia non può paragonarsi a quella d'un territorio abbandonato, ma deve ormai ritenersi come una vera e propria conquista effettuata in seguito ad una guerra cui fummo trascinati dall'agire ingiusto del Governo ottomano a nostro riguardo.

Ora nessuno avrebbe mai pensato a negare alla Turchia, quand'era ancora sovrana di quel territorio, il diritto di procedervi, per misure di pubblica sicurezza, ad espropriazioni del genere che, *solo per questi casi eccezionali*, qui si propongono, pagandone il prezzo che *allora* (cioè meno d'un anno fa) quei terreni potevano valere.

L'interessantissimo progetto pel nuovo piano regolatore della città di Tripoli, proposto tre mesi or sono con singolare prontezza e genialità dall'illustre ing. Luiggi, presuppone già una larghissima zona di espropriazioni per pubblica utilità nell'oasi circostante. Alla mente poco evoluta degli indigeni anche tale espropriazione, pur accompagnata da indennizzo (come per quella da me proposta), assumerà, in molti casi, l'aspetto di una spogliazione; ma l'una e l'altra finiranno coll'essere accolte da generale consenso: perchè immediatamente se ne potranno constatare i benefici.

I terreni già coltivati, così espropriati, verrebbero ceduti per lo stesso prezzo di riscatto od all'asta pubblica,

od a titolo di compenso, ai militari più meritevoli che verrebbero a frammischiarci cogli agricoltori locali.

L'apertura successiva di nuove plaghe agricole su base non esclusivamente militare, *quale dovrebbe essere questa*, indurrebbe, d'altronde, facilmente l'elemento indigeno a stabilirsi in quelle, anche perchè sarebbe giusto e conveniente non escludere gli indigeni proletari dalle concessioni gratuite dei terreni agricoli più lontani, onde ne possano divenire essi pure proprietari. Così dovremmo stimolare ed incitare gli indigeni abbienti e volenterosi a dedicarsi a proficue occupazioni in imprese d'agricoltura, ammettendo essi pure alle facilitazioni di credito che la legge dovrebbe stabilire.

Frattanto, però, sorgerebbero forti, compatti e produttivi come a Tripoli, anche ad Homs ed a Bengasi, tre mirabili centri di produzione agricola e d'attrazione commerciale, i quali, in tempo relativamente breve, assumerebbero un'importanza eccezionale; e, facilitando lo sfogo della produzione ed i mezzi d'approvvigionamento delle popolazioni dell'interno, varrebbero, più d'ogni altra misura legislativa e d'ogni violenza bellica, a conquistarci gli animi dei nuovi sudditi e ad assodare la nuova, definitiva conquista.

Nè si pretenda lasciare ai posteri un compito doveroso per noi, che abbiamo iniziato l'impresa. Alle generazioni future noi abbiamo, bensì, il diritto di lasciare, col frutto dei nostri sacrifici e del nostro lavoro, anche il peso di una parte dei debiti materiali che, all'uopo, abbiamo dovuto fare; ma non avremmo alcun diritto alla loro riconoscenza, se, per l'inconsulto proposito di affrettare una pacificazione, la quale sarebbe, del resto, effimera, o di

acquetare ostilità, le quali risorgerebbero più feroci nell'avvenire, o di procurarci, infine, una sosta improbabile di preoccupazioni e di spese, rinunciassimo, per ora, ad un'azione pronta, energica e decisiva.

Trentaquattro milioni d'italiani nel Regno e sei milioni di fratelli all'estero, dopo aver seguito con ansia ed orgoglio, e coadiuvato con entusiasmo ed abnegazione, l'opera meravigliosa dei nostri marinai e dei nostri soldati, attendono dalla sapienza dei nostri Uomini di Stato un'opera di organizzazione e di consolidamento delle nostre nuove Colonie quale impongono la dignità, il prestigio e la gloriosa, rinnovata grandezza della Nazione.

FINE.

APPENDICE BIBLIOGRAFICA

Cooperazioni preziose e gradite

Non mi sarebbe stato possibile compilare, colla necessaria sollecitudine, questo lavoro, nè corredarlo delle svariate, importanti ed, in gran parte, ignorate notizie in esso contenute, senza la preziosa cooperazione di egregi amici.

In prima linea m'è grato ricordare l'antico ed illustre amico mio comm. avv. Giovanni Rosasco, già Presidente del *Bureau des Avocats Étrangers* di Costantinopoli, al quale debbo i più saggi ed illuminati consigli e preziosissime indicazioni sulle consuetudini e la giurisprudenza, in fatto di proprietà immobiliare, in Turchia.

All'egregio comm. Loreto Pasqualucci, Direttore della Biblioteca del Ministero degli affari esteri, debbo l'efficacissima direzione nell'esame di un cumulo superbo e veramente straordinario di pubblicazioni, così sapientemente da lui coordinate in quella ricchissima Biblioteca.

Al cav. Carlo Rossetti membro dell'Ufficio coloniale al Ministero degli affari esteri e già regio console a Cartum, al console Gino Macchioro, al comm. Chicco ed al comm. Motta, già regi consoli generali a Tripoli, al prof. Renato Paoli segretario capo dell'Istituto coloniale, all'ing. Luigi Luiggi, ispettore superiore delle opere pubbliche in Libia ed al comm. Angelo Scalabrini ispettore generale delle Scuole italiane all'estero, debbo il sussidio di quella profonda loro esperienza in questioni coloniali, che dovrebbe esser tenuta in conto speciale nelle contingenze presenti.

Nè posso dimenticare, come dal coltissimo generale Salsa e dai suoi egregi collaboratori avv. Griffini, orientalista insigne, e capitano Pavoni, valoroso soldato d'Affrica ed intelligente interprete, nonchè

dal comm. Metzinger e dal cav. uff. Frigerio a *Tripoli*, dal valoroso generale Reisoli e dall'attivissimo tenente Umberto Moretti ad *Homs*, dall'eroico generale Ameglio, dal comm. Pericoli e dai cavalieri Licastro e Piacentini a *Bengasi*, dall'illustre generale Trombi a *Derna*, e dall'intelligentissimo, quanto modesto, tenente Andorni a *Tobruk*, abbia raccolto notizie preziose, ed abbia ottenuto la più simpatica e decisa cooperazione.

Debbo pure lealmente ricordare di quanta utilità mi furono le colte, interessanti e diffuse corrispondenze degli infaticabili e geniali pubblicisti: De Frenzi, Benedetti, Pasetti, Felici (del *Giornale d'Italia*), Corsi, Martini, Artuffo (della *Tribuna*), Larco (della *Vita*), Barzini, Civinini e Bonacci (del *Corriere della Sera*), Bevione (della *Stampa*), Scarfoglio (del *Mattino*), Striglia (del *Secolo XIX*), on. De Felice, Lucatelli e Corrado Zoli (del *Secolo* e del *Messaggero*), Uccelli (del *Resto del Carlino*), Mezzadri (della *Provincia di Brescia*), e di tanti e tanti altri, i quali in Libia compiono un improbo lavoro, che solo può giudicare chi ha constatato a quali privazioni ed a quali fatiche essi si sottopongono, per soddisfare alle esigenze dei loro lettori.

A tutti l'espressione della mia vivissima riconoscenza!

AUSONIO FRANZONI.

Publicazioni varie ed Opere consultate

Ministero degli affari esteri. — *Bollettino consolare.*

- AUGUSTO MEDANA Il vilayet di Tripoli, 1903.
RICCARDO MOTTA La Cirenaica nel 1889, 1890.
ID. La Tripolitania, 1898.
GINO MACCHIORO La successione degli stranieri in Turchia, 1903.
CARLO ROSSETTI Note sul commercio d'importazione del Sudan Anglo-Egiziano, 1909.
GIUSEPPE GIACCHI La Bosnia e l'Erzegovina, 1910.
UGO SABETTA Il distretto di Derna, 1911.

Ministero degli affari esteri - Ufficio di studi coloniali.

Monografie e rapporti.

- N. 1. TOMMASO TITTONI. Idee direttive e risultati economici della politica coloniale francese, novembre 1911.
N. 4. FILIPPO EREDIA . Climatologia di Tripoli e di Bengasi, febbraio 1912.
N. 6. A. BORZI Condizioni di clima e di suolo della Libia in rapporto a quelle del Mezzogiorno d'Italia e della Sicilia, marzo 1912.
N. 7. ID. Dati statistici riassuntivi sulla flora della Libia in confronto a quella Siciliana, marzo 1912.
N. 8. ID. Zone agrarie della Libia, coltivazioni presenti e coltivazioni da introdursi, marzo 1912.
N. 9. ID. Elenco alfabetico degli autori che si occuparono della Libia (in corso di stampa un altro elenco), marzo 1912.

Nuova Antologia - Roma.

- On. RAFFAELE CAPPELLI. Intorno all'ordinamento economico della nostra colonia di Tripoli, 1° dicembre 1911.
On. PAOLO BIGNAMI Terra ed acqua in Tripolitania, 1° febbraio 1912.
Ing. LUIGI LUIGGI Le opere pubbliche a Tripoli, 1° marzo 1912.

Rivista coloniale - Roma.

- VINCENZO ROSSI (Afric.) I confini e l'Hinterland della Tripolitania, maggio 1907.
ID. La Tripolitania agricola, ottobre-novembre-dicembre 1911.
ARNALDO DINI..... Nell'impero dei Califfi, febbraio 1912.
GHINO VALENTI..... Gli studi sulla Libia, aprile 1912.
V. COTTAFANI..... Nella Libia, marzo 1912.

Rassegna contemporanea - Roma.

- On. G. COLONNA DI CE- Italia e Tripoli, ottobre 1911.
SARÒ.
GHINO VALENTI..... Il problema economico della Tripolitania, ottobre 1911.
On. G. COLONNA DI CE- Per la colonizzazione della Tripolitania, dicembre 1911.
SARÒ.
GUIDO JUNG..... Le colture intensive in Libia, aprile 1912.
FROST (GUSTAVO TOSTI). Il conflitto italo-turco e le Capitolazioni, novembre 1911.

Rivista Associazioni commerciali - Milano.

- SEMPER..... Che fare in Tripolitania? ottobre 1912.
LUIGI EINAUDI..... Sul regime doganale in Tripolitania, gennaio 1912.
SEMPER..... Id. id. id. febbraio 1912.
LUIGI EINAUDI..... Id. id. id. marzo 1912.

Rivista d'Africa - Roma.

- AVV. ALFREDO ZAPPONI. L'ordinamento fondiario dell'Eritrea, febbraio-marzo 1912.

Riforma sociale - Torino.

- LUIGI EINAUDI..... A proposito della Tripolitania, novembre 1911.

Rivista d'Italia - Roma.

- GINO PASQUALUCCI.... Il regime fondiario in Libia, aprile 1912.

Geografia e Storia.

- PIETRO CASTELLANO... Specchio geografico universale, Roma, 1831.
PRIMO LANZONI..... Manuale di geografia commerciale, Firenze, 1902.
FEDERICO MINUTILLI... La Tripolitania, Milano, 1901.
On. GIACOMO DE MAR- Tripoli, Cirene e Cartagine, 2^a ediz., Bologna, 1908.
TINO.
GIUSEPPE HAIMANN.... Cirenaica (Tripolitania), Milano, 1886.
G. HILDEBRANDT..... La Cirenaica ed il suo avvenire, Roma, 1912.
G. RICCHIERI..... La Tripolitania e l'Italia, Milano, 1902.

- BERNARDINO FRESCURA . Guide della Repubblica Argentina, Roma, 1912.
ID. . Guida dell'emigrante italiano, Roma, 1912.
GIULIANO BONACCI Gli ultimi giorni di Bengasi turca, Roma, 1912.
A. GRASSELLI-BARNI Il problema agricolo-industriale nella nuova colonia, Milano, 1912.
GIUSEPPE PIAZZA Come conquistammo Tripoli, Roma, 1912.
GIUSEPPE BEVIONE Come andammo in Tripolitania, Torino, 1912.
ENRICO CORRADINI La conquista di Tripoli, Milano, 1912.
On. V. COTTAFANI Nella Libia italiana, Bologna, 1912.
GIUSEPPE PENNE Un'esplorazione fra i marabutti a Tripoli, Roma, 1911.
SALVATORE GIANNÒ Il commercio della Tripolitania, Roma, 1910.
FARINA ENRICO I Senussi nella storia e nella geografia, Napoli, 1889.
PASQUALUCCI LORETO Annuario d'Italia per l'esportazione, Roma, 1911.
CARLO POZZI L'Islam, Milano, Hoepli, 1899.
M. DE MATHUSSIEX À travers la Tripolitaine, Paris, 1903.
THÉOPHILE LAVALLÉE Histoire de la Turquie, Paris, 1859.
A. DE LAMARTINE Histoire de la Turquie, Paris, 1855.
P.-J. PRUD'HON De la création de l'ordre dans l'humanité, Paris, 1843.

Legislazione.

- ENRICO CATELLANI Le colonie e la Conferenza di Berlino, Torino, 1885.
DEMETRIUS NICOLAIDES Législation Ottomane, Constantinople, 1881.
GEORGE YOUNG Corps de droit Ottoman, Oxford, 1904.
PADEL et STEEG De la législation foncière ottomane, Paris, 1904.
SAUTAYRA et CHERBON-NEAU Le droit Musulman, Paris-Alger, 1874.
D. SAURIN La propriété dans le droit Musulman, Paris, 1906.
LEOPOLDO FRANCHETTI Relazione sull'ordinamento fondiario dell'Eritrea - Ins. Col. Int., Bruxelles, 1899.
M. RENÉ TILLOY Répertoire alphabétique de jurisprudence, de doctrine et de législation algériennes et tunisiennes, Alger, 1889.
P. DE MINERVILLE Dictionnaire de législation algérienne, Paris, 1883-84.
EMILE LARCHER Traité élémentaire de législation algérienne, Paris, 1903.
P. CHARPENTIER Les régime des successions en Algérie, Paris, 1887.
E. MERCIER Le Còde des Hobous, Constantine, 1899.
M. BELIN La propriété foncière en Turquie. *Journal asiatique*, 1861 (Rarissimo, Bibliot. V. E., Roma).
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (Francia) La situation de la Tunisie (1881-90), Paris, 1890.
ANONIMO Sur le droit de propriété en Turquie, Paris (Amjot), 1868.
KHALIL SIDI Précis de jurisprudence musulmane, Paris 1857 e Paris 1911.

- EUGÈNE ROBE..... Origine de la propriété immobilière en Algérie, Paris, 1885.
- ARTHUR GIRAULT..... Principes de colonisation et de législation coloniale, Paris, 1895.
- P. LEROY BEAULIEU.... De la colonisation chez les peuples modernes, Paris, 1886.
- C. LESCURE Du double régime foncier en Tunisie, Paris.
- M. POUYANNE..... La propriété foncière in Algérie, Alger, 1900.
- LÉON DÉCHAMPS..... Histoire de la question coloniale en France, Paris, 1891.
- GASTON JEZÉ..... Etude théorique et pratique sur l'occupation, Paris, 1896.
- R. DARESTE La propriété foncière dans l'Afrique occidentale, Paris, 1885.
- PAUL CAMBON..... Rapport sur les lois immobilières Tunisiennes - Bibliothèque de l'Institut Colonial International, III^{ème} série. Bruxelles, 1899.
- MARC FOURNEL..... La Tripolitaine et les routes au Sudan, Paris, 1887.
- FRISCH et DAVID..... Guide pratique en pays arabe, Paris, 1892.
- GEORGES BARRION..... De la colonisation en Tunisie, Paris, 1908.
- DEPONT et COPPOLANI.. Les confréries religieuses musulmanes, Alger, 1877.
- IGINO PETRONE..... A proposito della guerra nostra, Napoli, 1912.

Actes du Congrès de l'Afrique du Nord, Paris, 1908.

- M. A. JOLY..... Les confréries religieuses en Algérie.
- MOHAMMED BEN KODJA. Le cheik-ul-Islam à Tunis.
- CH. R. LECLERC..... La situation religieuse au Maroc.
- HENRY GAILLARD..... Le Makhzen et son pouvoir.
- BECKIR SFAR..... Les habous en Tunisie.
- M. GOUNOT..... La propriété foncière en Tunisie.
- ISMAËL HAMET..... L'agriculture indigène en Algérie.
- ABDELJELILL ZAUCHE.. L'agriculture indigène en Tunisie.
- H. DE CASTRIES..... Le service militaire des indigènes en Algérie.
-

Altre pubblicazioni dell'Autore

Gli Italiani nell'Argentina all'Esposizione di Torino del 1898 (Iniziativa - Direzione e collaborazione) — Opera premiata colla massima onorificenza, Buenos-Aires, 1898.

Pel decoro del nome italiano in America — (Relazioni ai Congressi D. A. 1900 e Geografico 1901), Milano, 1901.

Sulla legge dell'Emigrazione — Conferenza all'Ateneo veneto, Venezia, 1901.

L'Emigrazione dalla Basilicata — Rapporto a S. E. Giuseppe Zanardelli, Brescia, 1903.

Le sorprese della statistica (a proposito della questione meridionale, Roma, 1904.

L'Emigrazione transatlantica Italiana — Buenos-Aires, 1906.

Italia e Brasile (Rivista d'Italia) — Roma, 1907.

Il Congresso degli Italiani all'Estero (Riforma Sociale) — Torino, 1908.

Gli interessi Italiani a New York — Roma, 1908.

Provvedimenti atti a regolare, frenare e dirigere le correnti emigratrici, Roma, 1908.

Cittadinanza e Nazionalità — Rimini, 1908.

La riforma della legge sulla cittadinanza (Nuova Antologia) — Roma, 1910.

Le Comunicazioni dirette fra l'Italia e l'America, e la nostra flotta mercantile transatlantica (Rivista delle Comunicazioni) — Roma, 1910.

Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigranti — Roma, 1911.

Organizzazione e funzionamento delle Camere Italiane all'Estero.

La Riforma della legge sulla cittadinanza ed i voti del II Congresso degli Italiani all'Estero (Rivista Coloniale) — Roma, 1912.

INDICE

DEDICA

PREFAZIONE - Lettera di S. E. l'Ammiraglio Giovanni Bettòlo.

Premesse *Pag.* 7

1. Origine e scopo di questo lavoro - 2. Con chi siamo in guerra - 3. Misura da tenere nelle manifestazioni di fiducia nei capi indigeni - 4. Necessità di chiarir loro i nostri concetti - 5. Opportunità di cautela nelle promesse - 6. *Poblar es gobernar*.

IL TERRITORIO COLONIZZABILE » 15

1. Estensione del suolo coltivabile - 2. Sua idoneità alla colonizzazione - 3. Opinione media - 4. Necessità di preparazione - 5. Colonizzazione ufficiale - 6. Accentramento delle iniziative.

Il Programma Coloniale » 25

1. Condizioni presenti della Libia - 2. Urgenza di riforme legislative - 3. Non si abbiano soverchie pre-occupazioni per la religione - 4. Ordinamento politico-amministrativo - Amministrazioni autonome - 5. Regime doganale - 6. Regime fiscale - Imposte in natura - Entrate principali - Imposte urbane - Esenzioni per l'agricoltura - 7. Opere pubbliche e credito - 8. Ordinamento fondiario - Le misure precauzionali provvisorie - 9. L'ordinamento militare - 10. L'ordinamento scolastico - Concetti nazionalisti ad oltranza - Fondo scolastico - Scuole d'agricoltura - 11. Ordinamento giudiziario - Urgenza di provvedimenti - Giurisdizione religiosa - 12. Parentesi.

Il Problema Religioso » 63

1. Sua importanza - 2. I cristiani - 3. Gli israeliti - 4. I mussulmani - 5. Le confraternite religiose mussulmane - 6. Confraternite principali.

LA SOVRANITÀ RELIGIOSA DEL SULTANO. Pag. 77

1. Sua importanza e suoi pericoli - 2. L'opinione degli indigeni - 3. Un po' di storia - 4. Lo *Sceik-ul-Islam* - 5. Il Trattato Austro-Turco per la Bosnia e l'Erzegovina - Importanza dei *vacuf* - Le capitolazioni - 6. Influenza della sovranità religiosa sulla colonizzazione - 7. Altre conseguenze - 8. Conclusione.

Il Problema etnico ed economico. » 101

1. Preparazione dei coloni - 2. L'elemento indigeno - 3. Ciò che pensano gli indigeni - 4. Le varie razze d'indigeni - 5. Gli immigranti europei - 6. Selezione dei coloni - 7. Sistema di distribuzione del suolo - 8. Fra chi dovrà ripartirsi - 9. Le grandi concessioni - 10. Viabilità - 11. Imprese e capitali esteri - 12. Sistema di concessioni in Eritrea - 13. Concessioni gratuite - 14. Concessioni a riscatto - 15. Concessioni a tarda restituzione - 16. Concessioni ferroviarie - 17. Colonizzazione pastorile - 18. Colonizzazione agricola.

Il problema giuridico e fondiario. » 145

1. L'ordinamento fondiario ottomano - 2. Necessarie precauzioni di carattere generale - 3. Il Catasto secondo l'ordinamento fondiario Eritreo - 4. Classificazione dei beni nel diritto ottomano - 5. Cenni storici - 6. Diritti statali - 7. L'accertamento dei diritti di proprietà - 8. Facilità e consuetudine di frodi - 9. Molteplicità di disposizioni contrarie - 10. Il DEFTER HANÉ (ufficio centrale di catasto) - 11. Necessità d'impossessarcene - 12. Attendibilità relativa dei suoi registri - 13. Grave pericolo di abusi - 14. Controllo su titoli di proprietà - 15. Il sistema catastale Tunisino - 16. Limitazione del sistema *Torrens* - 17. Non sarebbe adatto alla Libia - 18. Sistema a seguirsi - 19. Liberazione delle proprietà dai vincoli statali - 20. L'azione inglese nel Sudan.

LE CATEGORIE DEI BENI DEMANIALI » 185

- I. — 1. *Terreni miriè* - 2. Condizioni per ottener concessioni *miriè* - 3. Prova dei diritti sui beni *miriè* - 4. Organizzazione delle frodi - 5. Regime successorio dei *miriè* - 6. Azione da esercitarsi sui *miriè*. » *ivi*

II. — 1. <i>Beni metruké</i> — 2. Titoli comprovanti i diritti — 3. <i>Metruké</i> per pascolo — 4. Pretese delle tribù indigene — 5. Opportunità di dividere questi beni — 6. Lotti da assegnarsi agli indigeni — 7. <i>Metruké</i> religiosi.	Pag. 196
III. — 1. <i>Beni mevçufé</i>	» 205
IV. — 1. <i>Le Terre Morte (mevat)</i> — A chi appartengono — 2. Legislazione ottomana — 3. Classificazione dei <i>mevat</i> — 4. Prove dei diritti di proprietà — 5. Pericolo d'abusi — 6. <i>I beni del Sultano</i> — 7. Possibili modificazioni arbitrarie — 8. Precauzioni necessarie.	» 206
LE CATEGORIE DI BENI PRIVATI.	» 214
I. — 1. <i>I beni mülk</i> — Loro origine — 2. Classificazione dei <i>mülk</i> — 3. Verifica dei titoli — 4. Esempio di trasferimento — 5. Abitazioni dei poveri — 6. Regime successorio dei <i>mülk</i> — 7. Categorie d'eredità — 8. Eredi a quota fissa — 9. Eredi universali — 10. Eredi lontani — 11. Il diritto di rappresentazione — 12. La successione testamentaria — 13. La successione dello Stato — 14. Commenti.	» <i>ivi</i>
II. — 1. <i>I beni vacuf</i> (arabo <i>habù</i>) — 2. Importanza crescente del <i>vacuf</i> nei paesi mussulmani — 3. Tentativi di reazione — 4. Importanza dei <i>vacuf</i> in Libia — 5. L'essenza giuridica dei <i>vacuf</i> — 6. Forma originaria dei <i>vacuf</i> — 7. <i>Vacuf</i> a devoluzione ritardata — 8. Devoluzione successoria del godimento dei <i>vacuf</i> — 9. Costituzione dei <i>vacuf</i> — 10. Amministrazione privata dei <i>vacuf</i> — 11. Il Ministero dell' <i>Evcaf</i> — 12. Esempi di <i>vacuf</i> — 13. Modificazioni nel diritto ottomano — 14. <i>Vacuf idiarebeintlù</i> (a doppia locazione) — 15. <i>Vacuf</i> degli infedeli — 16. <i>Vacuf</i> pubblici e privati — 17. <i>Vacuf</i> a <i>tefsii intical</i> (devoluzione allargata) — 18. Titoli di proprietà dei <i>vacuf</i> — 19. Indivisione dei beni consacrati in <i>vacuf</i> — 20. Azione che s'impone — 21. I <i>vacuf</i> nell'avvenire — 22. La questione dei <i>vacuf</i> in Tunisia — 23. L'azione svolta in Algeria — 24. Verifica dei titoli.	» 235
NOSTRA CLASSIFICA DEI VACUF.	» 281
I. Scopi dei <i>vacuf</i> — 2. Scopi di pubblica utilità e di beneficenza — 3. I <i>vacuf</i> a scopo prettamente religioso — Distinzioni — 4. <i>Vacuf</i> delle Città sante —	

5. <i>Vacuf</i> in godimento degli istituti religiosi locali	
- 6. <i>Vacuf</i> religiosi in godimento dei privati	
7. Conclusione.	
III. — 1. <i>I beni mukatà</i> — 2. <i>Mukatà</i> appartenenti a stranieri	Pag. 295
IV. <i>I beni ghedik</i>	» 297
ALTRI DIRITTI REALI	» 299
1. Vendita con patto di riscatto — 2. Contratto di <i>enzel</i> (affitto perpetuo) — 3. Foreste e miniere.	
ANTICO SISTEMA TRIBUTARIO	» 306
LE DIVERSE GIURISDIZIONI.	» 311
CONCLUSIONE.	» 314
1. I beni dello Stato — 2. L'indennità per i beni demaniali alla Turchia — 3. Il da farsi immediato.	
L'Inizio della Colonizzazione	» 321
1. Necessità di un'azione decisiva — 2. Ciò di cui conviene persuaderci — 3. Colonie militari — 4. Le primitive colonizzazioni in Nord America — 5. Le TOWNSHIPS — 6. Esperimenti pratici in Libia — 7. La colonia militare di Tripoli — 8. Facilitazioni ai coloni — 9. Misure di previdenza — 10. L'elemento agricoltore indigeno — 11. Espropriazione od imposta? — 12. Probabili obiezioni — 13. Provvedimenti indispensabili — 14. Conclusione.	
Appendice bibliografica	» 359

— — — — —
PREZZO LIRE 6
— — — — —